



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 AGOSTO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 LUGLIO 2008 - N. VIII/688 (3.5.0) Assegnazione dei finanziamenti in ambito cinematografico e audiovisivo – Anno 2008 – (art. 6 l.r. 38/1980)	2705
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 LUGLIO 2008 - N. VIII/689 (3.5.0) Assegnazione dei finanziamenti di attività teatrali – Anno 2008 – ai sensi della l.r. 58/1977	2705

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7751 (2.1.0) Variazione al Bilancio ed al Documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2008 – Variazioni alle contabilità speciali	2707
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7752 (2.1.0) Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2008	2708
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7755 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 relative alle DD.GG.: Programmazione Integrata; Istruzione, Formazione e Lavoro; Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica; Artigianato e Servizi; Sanità – 10° provvedimento (art. 40, comma 3, art. 49, comma 2, l.r. 34/78)	2710
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7909 (2.2.1) Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 7 aprile 2000 con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo» per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi (art. 34 d.lgs. n. 267/2000 – l.r. n. 2/2003)	2712
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7910 (2.2.1) Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 13 dicembre 2003 con la Provincia di Como, i Comuni di Como, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia e l'A.O. Sant'Anna di Como, finalizzato alla localizzazione ed alla realizzazione del «Nuovo ospedale Sant'Anna di Como» (art. 34 d.lgs. n. 267/2000, l.r. n. 2/2003)	2713
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7912 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario/direzionali nel comune di Azzano San Paolo (BG)	2713
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7915 (3.2.0) Determinazioni in ordine al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pazienti oncologici	2715
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7916 (3.1.0) Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nelle ASL di Milano 2 e Milano 3 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2717
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7917 (3.1.0) Modifica dell'accreditamento della Comunità «Cascina Verde Spes» – via Cavour, n. 10 – Azzate (VA), gestita dalla «Associazione Cascina Verde Spes – Onlus» con sede legale in via Olgettina, n. 80 – Milano, disposto con d.g.r. 20462/2005	2719

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Anno XXXVIII - N. 175 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7918 (3.1.0)	
Autorizzazione e accreditamento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL di Como, Lecco, Milano 3 e Varese – ai sensi della d.g.r. n. 12621/2003.	2719
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7919 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio», sito in via Borgonuovo n. 3 a Marone (BS) gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus «Il Germoglio» – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2721
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7920 (3.1.0)	
Accreditamento dei Centri Diurni per Disabili «CDD 3» e «CDD 4» gestiti dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus siti in via Capedelatro 66 a Milano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2722
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7921 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Rossonano» sita in Mantova – via dei Toscani, 1 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2722
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7923 (3.1.0)	
Ampliamento dell'accREDITamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti c/o RSA «Villa dei Pini» con sede a Villa Carcina (BS), via Tito Speri, 50 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2722
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7924 (3.1.0)	
AccREDITamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Opera Pia Roscio Onlus» con sede in Albavilla (CO) – via Landolfo da Carcano, 5 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2723
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7925 (3.1.0)	
AccREDITamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Donatori di Sangue a Verano Brianza gestito dalla Cooperativa Sociale «Solaris» Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	2724
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7926 (3.1.0)	
AccREDITamento della Struttura Riabilitativa e della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili a seguito della Riconversione dell'Istituto di Riabilitazione Extraospedaliera (IDR ex art. 26, l. 833/78) «Giovanni e Carlo Rota Onlus» sito in Almenno San Salvatore (BG) – via Repubblica, n. 1 – Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale per l'anno 2008	2725
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7929 (3.1.0)	
Determinazioni in merito ai controlli di appropriatezza nei servizi sociosanitari accreditati.	2725
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7982 (2.2.1)	
Schema di «Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano».	2726
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7983 (2.2.1)	
Schema di «Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano»	2727
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 5 AGOSTO 2008 - N. 8712 (2.2.1)	
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della variante all'Accordo di Programma (Atto Integrativo) così come integrato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7560, finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area «ex officio Cantoni» in Comune di Legnano (MI)	2733

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 LUGLIO 2008 - N. 8004 (5.1.2)	
Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Arese (MI) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1996, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	2735
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 21 LUGLIO 2008 - N. 8005 (5.1.2)	
Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Fagnano Olona (VA) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1996, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	2735
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 LUGLIO 2008 - N. 8223 (5.1.2)	
Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Ostiglia (MN) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 2004, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23	2736

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 4 AGOSTO 2008 - N. 8594 (3.1.0)	
Modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ex l.r. 23/99 – Assegnazione ed erogazione alle ASL ed al Comune di Milano delle relative risorse regionali per l'anno 2008	2736

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 AGOSTO 2008 - N. 8547 (3.2.0)	
Definizione della quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, ai sensi della d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008	2739

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 AGOSTO 2008 - N. 9163	(3.2.0)	
Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. 4304/2008		2748
D.G. Agricoltura		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8792	(4.3.0)	
Regolamentazione periodo vendemmiale 2008/2009		2749
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 LUGLIO 2008 - N. 8401	(4.3.0)	
Richiesta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Ciliegie di Garbagna» – Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007		2749
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 29 LUGLIO 2008 - N. 8402	(4.3.0)	
Richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Pesche di Volpedo» – Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007		2752
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 AGOSTO 2008 - N. 9087	(5.4.0)	
Stagione venatoria 2008/2009: variazione al numero di specie cacciabili in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione		2756
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 LUGLIO 2008 - N. 8412	(4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre e per le attività di studio, di ricerca e censimento		2756
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 LUGLIO 2008 - N. 8843	(4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire l'attività dei gruppi micologici, a scopo di studio e ricerca e per le attività di censimento		2758
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 LUGLIO 2008 - N. 8844	(4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre nell'anno 2008		2760
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 LUGLIO 2008 - N. 8845	(4.3.0)	
Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei a fini scientifici e didattici, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire l'attività di aggiornamento dei micologi		2762
D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza		
COMUNICATO REGIONALE 18 AGOSTO 2008 - N. 154	(4.6.4)	
Elenco candidati idonei Accompagnatore turistico e Guida turistica – Bandi 2007 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Brescia		2765
D.G. Commercio, fiere e mercati		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 AGOSTO 2008 - N. 8913	(4.6.1)	
D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")». Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di luglio 2008		2765
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 AGOSTO 2008 - N. 8935	(4.2.2)	
Approvazione circolare relativa all'applicazione della l.r. 26/1995 e al rapporto con l'art. 11 del d.lgs. 115/2008		2766
DECRETO DIRETTORE GENERALE 8 AGOSTO 2008 - N. 9001	(5.1.3)	
Approvazione delle Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale		2767
D.G. Industria, PMI e cooperazione		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 LUGLIO 2008 - N. 8533	(4.0.0)	
Interventi a favore delle nuove imprese cooperative (l.r. n. 21/2003, art. 5 comma 1, lettera a)		2772
D.G. Qualità dell'ambiente		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 LUGLIO 2008 - N. 7951	(5.3.1)	
Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. sita nei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e autorizzazione alla Società Sitindustrie International s.p.a. per la realizzazione degli interventi in esso previsti		2773
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 LUGLIO 2008 - N. 7959	(5.3.1)	
Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. sita nei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e autorizzazione alla Società Eldap s.r.l. per la realizzazione degli interventi in esso previsti		2774

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

4.2.2 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 AGOSTO 2008 - N. 8607

(5.1.0)

Approvazione del bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

2775

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 29 luglio 2008 - n. VIII/688

(3.5.0)

Assegnazione dei finanziamenti in ambito cinematografico e audiovisivo - Anno 2008 - (art. 6 l.r. 38/1980)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 11 aprile 1980, n. 38 «Interventi della Regione Lombardia in campo cinematografico e audiovisivo» il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo cinematografico e audiovisivo;

Preso atto che l'articolo 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001», prevede che la Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali;

Richiamata la d.g.r. 25 luglio 2003, n. 7/13797 «Modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9, della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 - Revoca della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282» - Allegato D «Spettacolo»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 8/7614 dell'11 luglio 2008;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Sport, Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare l'assegnazione di contributi per la realizzazione di attività cinematografiche e audiovisive per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11 aprile 1980 n. 38 di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 300.000,00;

2. di dare atto che all'impegno di spesa e alla successiva liquidazione delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, si provvederà con successivo atto del dirigente competente, con imputazione al capitolo 961 dell'UPB 2.3.3.2.54 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

**L.R. 38/80 - Elenco progetti ammessi a finanziamento
Anno 2008
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI**

N.	SOGGETTO	Contributo 2008
1	Associazione Bergamo Film Meeting	Bergamo 10.000,00
2	Associazione Culturale Aprile	Milano 12.000,00
3	Filmmaker - Associazione per la promozione del prodotto audiovisivo di innovazione	Milano 15.000,00
4	Aiace - Associazione Italiana Amici Cinema d'Essai	Milano 13.000,00
5	Associazione Festival Internazionale del Cinema	Bergamo 20.000,00
6	Associazione Culturale Lodi Città Film Festival	Lodi 5.000,00
7	Associazione Montagna Italia	Bergamo 7.000,00
8	ASSOMIDOP - Associazione mostra internazionale dei documentari sui parchi	Sondrio 5.000,00
9	B. A. Film Factory - BAFF	Busto Arsizio (VA) 45.000,00
10	Cineforum Cinit Feliciano	S. Felice del Benaco (BS) 5.000,00

N.	SOGGETTO	Contributo 2008
11	Ficts Italia A.S.D.	Milano 3.000,00
12	FilmStudio90	Varese 5.000,00
13	Gruppo Ragazzi Cinema	Oggiono (MI) 5.000,00
14	Sguardi Altrove	Milano 10.000,00
TOTALE		160.000,00

ALLEGATO B

**L.R. 38/80 - Amministrazioni Provinciali ed Enti Locali
Anno 2008**

N.	SOGGETTO	Contributo 2008
1	PROVINCIA DI BERGAMO	13.000,00
2	PROVINCIA DI BRESCIA	10.000,00
3	PROVINCIA DI COMO	20.000,00
4	PROVINCIA DI LECCO	10.000,00
5	PROVINCIA DI LODI	9.000,00
6	PROVINCIA DI MILANO	21.000,00
7	PROVINCIA DI PAVIA	21.000,00
8	PROVINCIA DI SONDRIO	10.000,00
9	PROVINCIA DI VARESE	21.000,00
10	COMUNE DI CREMONA	5.000,00
TOTALE		140.000,00

(BUR2008012)

D.c.r. 29 luglio 2008 - n. VIII/689

(3.5.0)

Assegnazione dei finanziamenti di attività teatrali - Anno 2008 - ai sensi della l.r. 58/1977

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premesso che, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale» il Consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale;

Preso atto che l'articolo 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 «Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001», prevede che la Giunta regionale stabilisce modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 8/7613 dell'11 luglio 2008;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Sport, Informazione»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare l'assegnazione dei finanziamenti per attività teatrali - Anno 2008 - ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 679.000,00;

2. di dare, atto che all'impegno di spesa e alla successiva liquidazione delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, si provvederà con successivo atto del dirigente competente, con imputazione al capitolo 441 dell'UPB 2.3.3.2.54 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

Tipologia A – REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI**Ambito A2: Attività dei teatri di produzione e delle compagnie teatrali a carattere permanente**

Ordine	SOGGETTO		Contributo assegnato
1	ASSOCIAZIONE PICCOLO PARALLELO CECCHI – ZAPPALAGLIO	ROMANENGO (CR)	5.000,00
2	IL TELAIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BRESCIA	5.000,00
3	F.M.N. S.R.L. – TEATRO CARCANO	MILANO	25.000,00
4	QUELLI DI GROCK COOPERATIVA A R.L.	MILANO	15.000,00
5	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	SANTA MARIA HOÈ (LC)	4.000,00
6	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C.	VILLA D'ADDA (BG)	3.000,00
7	ERBAMIL SOCIETÀ COOPERATIVA	BERGAMO	8.000,00
8	TEATRO OUT OFF S.A.S. DI BENIAMINO BERTOLDO & C.	MILANO	22.000,00
9	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO – LA DANZA IMMOBILE	BRUGHERIO (MI)	2.000,00
10	TEATRI POSSIBILI S.R.L.	MILANO	3.000,00
11	ASSOCIAZIONE TEATRALE DUENDE	MILANO	5.000,00
12	A.T.I.R. – ASSOCIAZIONE TEATRALE INDIPENDENTE PER LA RICERCA	MILANO	4.000,00
13	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALMA ROSÈ	MILANO	6.000,00
14	IL TEATRO PROVA – SOC. COOP.	BERGAMO	8.000,00
15	TEATRO ALL'IMPROVVISO SOCIETÀ COOPERATIVA	MANTOVA	10.000,00
16	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE MOIRE	CUSANO MILANINO (MI)	3.000,00
17	CENTRO CULTURALE TEATRO CAMUNO	BRENO (BS)	4.500,00
18	TEATRO I SOC. COOP. A R.L.	MILANO	7.000,00
19	TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO ASSOCIAZIONE	MILANO	5.000,00
20	TEATRO DEL SOLE SOC. COOP. A R.L.	MILANO	3.000,00
21	TEATRO INVITO SOC. COOP. A R.L.	VALMADRERA (LC)	12.000,00
22	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEATRO	CAZZAGO BRABBIA (VA)	3.000,00
23	TEATRO ARSENALE	MILANO	4.000,00
24	T.T.B. – TEATRO TASCABILE DI BERGAMO – SOC. COOP.	BERGAMO	6.000,00
25	LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A R.L.	MACHERIO (MI)	5.000,00
26	TEATRO INVERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE	BRESCIA	3.000,00
27	IL TEATRO DI GIANNI E COSETTA COLLA S.A.S. DI COSETTA MARIA COLLA	MILANO	3.500,00
28	TEATRO DELLA COOPERATIVA – ASSOCIAZIONE CULTURALE	MILANO	4.000,00
29	ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI	MILANO	10.000,00
30	TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE S.N.C. DI ENRICO COLOMBO E C.	CAZZAGO BRABBIA (VA)	4.000,00
	TOTALE AMBITO A2		202.000,00

Ambito A3 – Attività delle giovani compagnie teatrali

Ordine	SOGGETTO		Contributo assegnato
1	ASSOCIAZIONE ANIMANERA	MILANO	2.000,00
2	LABORATORIO DI FORMAZIONE TEATRALE	PAVIA	3.000,00
3	LA CASA DI DIONISO ASSOCIAZIONE	MILANO	3.000,00
4	SOCIETÀ DEL TEATRO DELLA MUSICA E DEL CINEMA – STEMEC	BRUGHERIO (MI)	2.000,00
5	ASSOCIAZIONE PUNTOZERO	MILANO	2.000,00
	TOTALE AMBITO A3		12.000,00

Tipologia B – FESTIVAL

Ordine	SOGGETTO		Contributo assegnato
1	ASSOCIAZIONE MILANO OLTRE	MILANO	30.000,00
2	TEATRO BLU	CADEGLIANO VICONAGO (VA)	3.000,00
3	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	ABBIATEGRASSO (MI)	2.000,00
4	ASSOCIAZIONE OLINDA ONLUS	MILANO	9.000,00
5	FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO	BERGAMO	4.000,00
6	COMUNE DI CREMONA	CREMONA	4.000,00
7	FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI	BERGAMO	2.000,00
8	ASSOCIAZIONE PEPPINO SARINA – AMICI DEL BURATTINO	BRONI (PV)	5.000,00
9	CENTRO EUROPEO TEATRO E CARCERE – EUROPEAN CENTER OF THEATRE IN PRISON – PICCOLA COOP. SOC. A.R.L.	MILANO	2.000,00
10	SCUOLE CIVICHE DI MILANO – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	MILANO	2.000,00
11	COMUNE DI COSIO VALTELLINO	COSIO VALTELLINO (SO)	2.000,00
46	Totale Soggetti finanziati	TOTALE FESTIVAL	65.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO	279.000,00

ALLEGATO B

**L.r. 58/77 – Elenco soggetti finanziati per le attività
di Circuiti Teatrali Lombardi e Lombardia Teatro Ragazzi
Anno 2008**

CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI	
SOGGETTO	CONTRIBUTO
COMUNE DI BRESCIA	20.000,00
COMUNE DI COMO	24.000,00
COMUNE DI LEGNANO	5.000,00
COMUNE DI LUMEZZANE	12.000,00
COMUNE DI NOVATE MILANESE	5.000,00
COMUNE DI PADERNO DUGNANO	5.000,00
COMUNE DI RODENGO SAIANO	15.000,00
COMUNE DI SARONNO	13.000,00
COMUNE DI SONDRIO	15.000,00
COMUNE DI URGNANO	45.000,00
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	12.000,00
FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI	28.000,00
PROVINCIA DI CREMONA	48.000,00
PROVINCIA DI LECCO	15.000,00
PROVINCIA DI LODI	8.000,00
PROVINCIA DI MANTOVA	10.000,00
PROVINCIA DI MILANO DIREZIONE DI PROGETTO MONZA BRIANZA	32.000,00
TOTALE	312.000,00
LOMBARDIA TEATRO RAGAZZI	
SOGGETTO	CONTRIBUTO
PROVINCIA DI BERGAMO	8.000,00
PROVINCIA DI BRESCIA	8.000,00
PROVINCIA DI COMO	9.000,00
PROVINCIA DI CREMONA	10.000,00
PROVINCIA DI LECCO	8.000,00
PROVINCIA DI LODI	5.000,00
PROVINCIA DI MANTOVA	5.000,00
PROVINCIA DI MILANO	16.000,00
PROVINCIA DI PAVIA	9.000,00
PROVINCIA DI VARESE	10.000,00
TOTALE	88.000,00
TOTALE ASSEGNATO	400.000,00

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008013)

D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7751

(2.1.0)

Variazione al Bilancio ed al Documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2008 – Variazioni alle contabilità speciali

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 49, comma 8, della l.r. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali con deliberazione della Giunta regionale, da comunicare al Consiglio entro 10 giorni;

Visto l'articolo 4 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001, sulle procedure per le variazioni di bilancio;

Vista la l.r. n. 36 del 29 dicembre 2007 «Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico approvato con propria deliberazione n. 8/6260 del 31 dicembre 2008;

Verificato, che nel suddetto documento previsionale sono istituiti:

– nello stato di previsione delle entrate, Titolo 6 – «Entrate per contabilità speciali»:

- il capitolo 6.1.141 4295 «Ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi per contributi previdenziali», con uno stanziamento di competenza e di cassa di € 50.000,00;

– nello stato di previsione delle spese, Area 8 – «Partite di giro»:

- il capitolo 8.0.0.0.276 4296 «Versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori autonomi» con uno stanziamento di competenza e di cassa di € 50.000,00;

Rilevato che la corresponsione di compensi da assoggettare a ritenuta previdenziale ha avuto, sino ad oggi, un incremento che ha reso insufficiente la disponibilità residua, degli stanziamenti dei predetti capitoli di entrata e di spesa per le necessità finanziarie relative all'esercizio 2008;

Considerato, pertanto, che occorre integrare, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa sopra indicati, per i seguenti importi:

- capitolo 6.1.141 4295 «Ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi per contributi previdenziali», per € 200.000,00;

- capitolo 8.0.0.0.276 4296 «Versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori autonomi» per € 200.000,00;

Vista la d.g.r. n. 8/4680 del 9 maggio 2007 avente ad oggetto «Costituzione del Fondo socio-sanitario ed individuazione del soggetto gestore del fondo», con la quale si prevede che le risorse per la dotazione iniziale e le necessarie integrazioni del fondo saranno erogate con imputazione sul capitolo 8.0.0.0.276 679 «Movimenti interinali e giri contabili»;

Verificato che il fabbisogno di risorse per la gestione del fondo di cui sopra richiede un'integrazione dello stesso per l'importo di € 1.000.000.000,00;

Considerato, pertanto, che occorre integrare, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa relativi ai movimenti interinali e ai giri contabili, per i seguenti importi:

- capitolo 6.1.141 284 «Movimenti interinali e giri contabili» per € 1.000.000.000,00;

- capitolo 8.0.0.0.276 679 «Movimenti interinali e giri contabili» per € 1.000.000.000,00;

Verificato, altresì, da parte del direttore della Funzione specialistica U.O. Ragioneria generale e Direzione OPR la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

- Stato di previsione delle entrate

- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 6.1.141 4295 «Ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi per contributi previdenziali» è incrementata di € 200.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 6.1.141 284 «Movimenti interinali e giri contabili» è incrementata di € 1.000.000.000,00;

- Stato di previsione delle spese

- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 8.0.0.0.276 4296 «Versamento dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori autonomi» è incrementata di € 200.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e cassa del capitolo 8.0.0.0.276 679 «Movimenti interinali e giri contabili» per € 1.000.000.000,00;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 8, della l.r. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 49, comma 10, della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008014)

(2.1.0)

D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7752

Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare i prelievi di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa integrando gli stanziamenti di cassa degli altri capitoli di spesa, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni dall'adozione, e da comunicare al Consiglio regionale, entro lo stesso termine, per la successiva ratifica;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001, modificato con Regolamento n. 4 del 12 luglio 2001;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico», con la quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la relativa dotazione di cassa;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 31 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il decreto del dirigente U.O. Ragioneria Generale e Direzione O.P.R. n. 4697 del 12 maggio 2008, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi finali al 31 dicembre 2007;

Considerata la necessità di provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», al fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di € 12.694.586,97;

Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di € 12.694.586,97 dall'UPB 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che presenta sufficiente disponibilità;

Verificata, da parte del direttore della Funzione specialistica «U.O. Ragioneria generale e Direzione O.P.R.», la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 12.694.586,97 dall'UPB 7.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art.

41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e del Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di euro 12.694.586,97;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per la ratifica e di pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO «A»

UPB 2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità				
Capitolo	007212	Autonome	Capitale	Euro
Contributi per il completamento e la ristrutturazione del Centro Pastorale Paolo VI di Brescia	Assestato			800.000,00
	Cassa attuale			560.000,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			240.000,00

UPB 2.3.1.2.55 Valorizzazione del patrimonio culturale				
Capitolo	007104	Vincolate	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento della U.E. per l'attuazione del progetto «PALAIS» – Patrimoine Architectural Local et Amenagement Innovant et Strategique – nell'ambito del Programma Interreg III C Sud	Assestato			234.500,00
	Cassa attuale			211.050,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			23.450,00
Capitolo 007106 Vincolate Correnti operative				Euro
Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del progetto «PALAIS» – Patrimoine Architectural Local et Amenagement Innovant et Strategique nell'ambito del Programma Interreg III C Sud	Assestato			164.150,00
	Cassa attuale			147.735,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			16.415,00
Capitolo 007107 Autonome Correnti operative				Euro
Cofinanziamento regionale per l'attuazione del Progetto «PALAIS» – Patrimoine Architectural Local et Amenagement Innovant et Strategique – nell'ambito del Programma Interreg III C Sud	Assestato			70.350,00
	Cassa attuale			63.315,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			7.035,00

UPB 2.6.1.2.239 Integrazione delle politiche per i giovani				
Capitolo	007224	Vincolate	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento della CE per il Progetto «Youth Participation: Let's get it together!» – Fase attuativa	Assestato			25.000,00
	Cassa attuale			22.500,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			2.500,00

UPB 3.6.1.3.377 Interventi per la competitività del comparto artigiano				
Capitolo	000789	Autonome	Capitale	Euro
Partecipazione al Centro lombardo per l'assistenza tecnologica e produttiva	Assestato			2.000.000,00
	Cassa attuale			1.400.000,00
	Residui al 01.01.08			
	Fabbisogno di cassa			600.000,00

UPB 3.6.2.2.403 Interventi a favore del sistema dei servizi			
Capitolo	Autonome	Correnti operative	Euro
Contributi per il Programma regionale azioni innovative «Minerva» – Cofinanziamento regionale Fondo FESR		Assestato	0,00
		Cassa attuale	3,00
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	3,00
Capitolo	Autonome	Correnti operative	Euro
Spese per la realizzazione degli interventi di sostegno alla produzione di servizi alle imprese attuati con il concorso degli Enti regionali e delle società partecipazione regionale		Assestato	622.763,88
		Cassa attuale	678.062,49
		Residui al 01.01.08	82.578,00
		Fabbisogno di cassa	27.279,39

UPB 3.7.0.4.183 Contributi in annualità per l'agricoltura			
Capitolo	Vincolate	Annualità	Euro
Contributi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d'esercizio in conseguenza alle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale – 1° prelievo e riparto 2000 – Decorrenza 2000 – Anni 2000-2004		Assestato	103.331,00
		Cassa attuale	61.998,60
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	41.332,40

UPB 3.7.1.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali			
Capitolo	Vincolate	Correnti operative	Euro
Contributo di AGEA per l'attività di controllo dell'OPR relativa alla gestione delle organizzazioni comuni di mercato e del Piano di Sviluppo Rurale		Assestato	839.301,56
		Cassa attuale	590.311,09
		Residui al 01.01.08	4.000,00
		Fabbisogno di cassa	252.990,47

UPB 3.7.1.3.35 Sistemi agricoli e filiere agroalimentari			
Capitolo	Delegata	Capitale	Euro
Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: contributi per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche		Assestato	9.927,78
		Cassa attuale	2.978,33
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	6.949,45
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati ad aziende agricole singole od associate, danneggiate dagli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 – Anni 1978-1982		Assestato	274,30
		Cassa attuale	109,72
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	164,58
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Interventi nel settore agricolo ai sensi dell'art. 1 – Il comma – della legge 15 ottobre 1981 n. 590 e per le sistemazioni idraulico-forestali ai sensi dell'art. 2 – III comma punto 1 – e art. 3 – Il comma punto 2 e III comma – della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8 a fronte di eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1983 nelle Province di Brescia e di Sondrio		Assestato	27.338,04
		Cassa attuale	10.935,22
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	16.402,82

Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Interventi del Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali in agricoltura: concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi a favore di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche per la ricostituzione di capitali di conduzione – Anni 1983/1987		Assestato	261,79
		Cassa attuale	104,72
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	157,07
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione di contributi annui costanti della durata quinquennale, limitatamente agli 8/10 di capitale mutuato, e per la concessione di contributi quinquennali sugli interessi per la ricostituzione di capitali di conduzione – Anni 1984-1988		Assestato	1.093,05
		Cassa attuale	437,22
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	655,83
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od avversità atmosferiche riconosciute eccezionali – Limite di impegno e decorrenza 1986		Assestato	1.967,88
		Cassa attuale	787,15
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	1.180,73
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale per la concessione a norma dell'art. 1 – Il comma, lett. b) – della legge n. 590/81, di prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato – Decorrenza 1986 – Anni 1986/1990		Assestato	1.719,59
		Cassa attuale	687,84
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	1.031,75
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per la concessione del concorso negli interessi di prestiti quinquennali e dell'abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato sui prestiti per la ricostituzione di capitali di conduzione in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche nel dicembre 1984 e nel gennaio 1985 – Limite di impegno 1985 – Decorrenza 1986 – Anni 1986/90		Assestato	50,80
		Cassa attuale	20,32
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	30,48
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli per i danni arrecati alla produzione agricola		Assestato	415.692,55
		Cassa attuale	166.277,02
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	249.415,53
Capitolo	Autonome	Capitale	Euro
Contributo in capitale per il finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani		Assestato	350.000,00
		Cassa attuale	245.000,00
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	105.000,00
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributo di AGEA relativo all'acquisizione dei fascicoli aziendali ed allo scambio dati finalizzato alla cogestione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dalla normativa comunitaria		Assestato	1.796.340,75
		Cassa attuale	718.536,30
		Residui al 01.01.08	
		Fabbisogno di cassa	1.077.804,45

Capitolo	006799 Vincolate	Capitale	Euro
Contributi del Fondo di solidarietà in agricoltura in forma attualizzata, per il concorso negli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per la provvista dei capitali d'esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche riconosciute eccezionali	Assestato		25.732,31
	Cassa attuale		10.292,92
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa	15.439,39	

UPB 5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane			
Capitolo	004622 Vincolate	Correnti operative	Euro
Impiego di quota del FSN per la realizzazione dei programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie	Assestato		1.577.613,61
	Cassa attuale		1.110.706,53
	Residui al 01.01.08		9.110,00
	Fabbisogno di cassa	476.017,08	

UPB 6.1.98.3.350 Riqualficazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale			
Capitolo	005423 Autonome	Capitale	Euro
Contributo per la realizzazione del progetto - Potenziamento e riqualficazione della S.S. 415 «Paullese» nella tratta Peschiera Borromeo-Crema e collegamento al porto di Cremona	Assestato		4.100.000,00
	Cassa attuale		2.870.000,00
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa	1.230.000,00	
Capitolo 006262 Autonome	Capitale	Euro	
	Potenziamento S.S. 415 da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda	Assestato	5.000.000,00
	Cassa attuale		3.500.000,00
	Residui al 01.01.08		
Capitolo 007090 Autonome	Capitale	Euro	
	Tangenzialina nord-est di Varese	Assestato	2.500.000,00
	Cassa attuale		1.750.000,00
	Residui al 01.01.08		
Fabbisogno di cassa		750.000,00	

UPB 6.1.99.3.353 Riqualficazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale			
Capitolo	006040 Autonome	Capitale	Euro
Contributi per la realizzazione del progetto nuova stazione FNME di Milano Affori, connessa al prolungamento della M3	Assestato		1.240.000,00
	Cassa attuale		868.000,00
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa	372.000,00	

UPB 6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale			
Capitolo	005607 Vincolate	Correnti operative	Euro
Oneri per l'ammortamento quindicennale del mutuo a copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale non ripianati, del 1997, relativi al 2° semestre 2001 e fino al 2013	Assestato		2.927.277,70
	Cassa attuale		2.049.094,39
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa	878.183,31	

UPB 6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale			
Capitolo	005996 Vincolate	Capitale	Euro
Interventi previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (TPL) - per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica e di altri mezzi di trasporto pubblico	Assestato		0,00
	Cassa attuale		1.487.855,09
	Residui al 01.01.08		3.719.637,72
	Fabbisogno di cassa	2.231.782,63	

UPB 6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo			
Capitolo	001456 Autonome	Capitale	Euro
Contributi in capitale a Comuni, Consorzi ed Associazioni di Comuni e Comunità Montane per la dotazione di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici	Assestato		1.400.000,00
	Cassa attuale		980.000,00
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa	420.000,00	

UPB 7.2.0.3.314 Sviluppo della Società dell'Informazione per una Lombardia Digitale			
Capitolo	006698 Vincolate	Capitale	Euro
Contributo dello Stato per l'ADPQ in materia di Società dell'Informazione	Assestato		2.232.276,78
	Cassa attuale		1.165.474,84
	Residui al 01.01.08		681.410,31
	Fabbisogno di cassa	1.748.212,25	

UPB 7.4.0.3.266 Iniziative FRISL			
Capitolo	006266 Autonome	Capitale	Euro
Contributi a rimborso ventennale per l'iniziativa Eliminazione barriere architettoniche - Finanziamento ai comuni	Assestato		1.161.270,83
	Cassa attuale		940.707,51
	Residui al 01.01.08		182.597,04
	Fabbisogno di cassa	403.160,36	
TOTALE ALLEGATO			
Autonome	Correnti		34.311,39
	Capitale		5.620.160,36
Vincolate	Correnti		1.649.555,86
	Capitale		5.349.226,96
Partite di giro			
TOTALE GENERALE			12.694.586,97

(BUR2008015)

D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7755

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 relative alle DD.GG.: Programmazione Integrata; Istruzione, Formazione e Lavoro; Giovani, Sport e Promozione Attività Turistica; Artigianato e Servizi; Sanità - 10° provvedimento (art. 40, comma 3, art. 49, comma 2, l.r. 34/78)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Visto l'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative tra le UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, previste altresì al 3° comma, lett. b), dell'art. 37;

Visto l'art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la d.c.r. del 26 luglio 2007 n. VIII/425 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008-2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 31 gennaio 2008, n. 727 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2008 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
2.1.1.1	La programmazione dell'offerta educativa secondo criteri di qualità e attraverso un processo di concertazione
2.1.3.1	Qualità del sistema integrato di istruzione e formazione nella gestione dei servizi educativi alla persona
2.4.1.1	Diffusione dei valori dello sport ed incentivazione della sua pratica anche attraverso la qualificazione degli operatori
3.6.1.5	Regione, autonomie, parti sociali: potenziamento di sinergie per lo sviluppo
5.1.1.4	Monitoraggio del sistema di finanziamento della sanità

Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

• **Prelievo Fondo Patto Investimenti**

Sentita la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro che chiede un prelievo dal Fondo Patto per Investimenti per € 300.000,00 ad incremento del capitolo 5747;

• **Prelievo Fondo Patto Corrente**

Vista la comunicazione mail del 30 giugno 2008 e successive con le quali la D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro chiede un prelievo dal Fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente per € 1.000.000,00 ad incremento del capitolo 4501 per € 500.000,00 e del capitolo 5575 per € 500.000,00;

Sentita la D.G. Giovani, Sport e Promozione attività turistica che chiede un prelievo dal Fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente per € 150.000,00 ad incremento del capitolo 5972;

Vista la nota prot. n. P1.2008.0002835 del 3 luglio 2008 con la quale viene richiesto un prelievo dal Fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente per € 868.319,50 ad incremento del capitolo 4515;

Vista la comunicazione mail del 29 luglio 2008 con la quale la D.C. Affari istituzionali e legislativo chiede un prelievo dal Fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente per € 81.042,00 ad incremento del capitolo 5915;

• **Variazione compensativa D.G. Sanità**

Tenuto conto delle comunicazioni intercorse con la D.G. Sanità si provvede alla seguente variazione compensativa:

- riduzione di € 3.000.000,00 del capitolo 5.1.0.2.256.5470,
- incremento di € 3.000.000,00 del capitolo 1.1.4.2.315.5432;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 e al Documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 40, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PRELIEVO FONDO PATTO INVESTIMENTI

Stato di previsione delle spese:

2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

5747 Spese per opere di edilizia riguardanti edifici scolastici per interventi non differibili a seguito di eventi imprevedibili che ne compromettono l'agibilità

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

6834 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00		

PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE

Stato di previsione delle spese:

2.1.1.2.406 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

4501 Sostegno, promozione e pubblicizzazione delle attività formative

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 500.000,00		

2.1.3.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Università

5575 Spese per azioni di supporto al sistema di istruzione e formazione

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 500.000,00		

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi

4240 Contributi ai collegi regionali delle guide alpine e dei maestri di sci per la qualificazione professionale, aggiornamento e specializzazione professionale, per la promozione e diffusione dell'attività di montagna e per la vigilanza

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 150.000,00	€ 150.000,00		

3.6.1.2.376 Interventi per la competitività del comparto artigiano

4515 Spese per il funzionamento degli organi di rappresentanza del settore artigianato

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 868.319,50	€ 868.319,50		

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi

5915 Spese per incarichi di consulenza e per la costituzione di comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 81.042,00	€ 81.042,00		

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.099.361,50	€ 2.099.361,50		

VARIAZIONE COMPENSATIVA D.G. SANITÀ**Stato di previsione delle spese:****1.1.4.2.315 Governance interistituzionale e partenariato**

5432 Spese per le funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.000.000,0	€ 3.000.000,0		

5.1.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza

5470 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, Ospedali classificati, Istituti multinazionali di riabilitazione per il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		

(BUR2008016)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7909

(2.2.1)

Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 7 aprile 2000 con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo» per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi (art. 34 d.lgs. n. 267/2000 - l.r. n. 2/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, disciplinante gli Accordi di Programma;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Premesso che:

- in data 7 aprile 2000, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (già Ministero della Sanità), il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco del Comune di Bergamo ed il Direttore Generale dell'A.O. «Ospedali Riuniti di Bergamo», hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi;

- detto Accordo di Programma è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11252 del 5 maggio 2000 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3° Supplemento Straordinario al n. 19 del 12 maggio 2000;

- in data 6 aprile 2004, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (già Ministero della Sanità), il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco del Comune di Bergamo ed il Direttore Generale dell'A.O. «Ospedali Riuniti di Bergamo», hanno sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma per la modifica del piano cronologico e finanziario degli interventi, la variazione delle previsioni urbanistiche relative all'attuale sede ospedaliera di largo Barozzi e di via XXIV Maggio, la modifica della perimetrazione dell'area sulla quale do-

vrà sorgere il nuovo ospedale (località Trucca) e la ridefinizione di alcune parti delle NTA del PRG relative alla realizzazione del nuovo ospedale;

- detto atto integrativo all'Accordo di Programma è stato approvato con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità n. 10088 del 14 giugno 2004 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria al n. 27 del 28 giugno 2004;

Considerato che:

- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 7 aprile 2000 prevede la destinazione urbanistica a servizi per l'università su una parte dell'area su cui insiste l'attuale Ospedale di Bergamo:

- il Comune di Bergamo e l'A.O. «Ospedali Riuniti di Bergamo» hanno presentato, nella Segreteria Tecnica dell'1 luglio 2008, una proposta di modifica del progetto di valorizzazione dell'area dell'attuale presidio ospedaliero che riduce le aree destinate a funzioni universitarie da 64.000 a 20.000 mq, in quanto l'Università, come comunicato nella nota del 12 febbraio 2007:

- non ha disponibilità finanziarie necessarie all'acquisizione delle aree medesime;

- ha espressamente richiesto di limitare la superficie destinata a funzioni universitarie a 20.000 mq;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza riunitosi il 24 luglio 2008, ha condiviso detta proposta e ha dato mandato alla Segreteria tecnica di predisporre la modifica all'Accordo di Programma, con la quale saranno individuate le funzioni urbanistiche da sostituire a quelle destinate all'Università;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'integrazione dell'Accordo sottoscritto il 7 aprile 2000 e dell'atto integrativo sottoscritto il 6 aprile 2004, sulla base della proposta condivisa nel Collegio di Vigilanza riunitosi il 24 luglio 2008;

Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sono i seguenti:

- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Bergamo;
- Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo»;

Ritenuto che l'atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto il 7 aprile 2000 e modificato in data 6 aprile 2004, sia definito entro il 30 settembre 2008;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate,

- di promuovere l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 7 aprile 2000, tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore regionale alla Sanità, il Direttore Generale dell'A.O. «Ospedali Riuniti di Bergamo», il Sindaco del Comune di Bergamo ed il Presidente della Provincia di Bergamo per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi;

- di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto integrativo all'Accordo di Programma, di cui al punto 1, i seguenti enti:

- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Bergamo;
- Comune di Bergamo;
- Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti di Bergamo»;

- di definire quale oggetto dell'atto integrativo la modifica della proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell'area dell'attuale presidio ospedaliero per la riduzione dell'area destinata a funzioni universitarie da 64.000 a 20.000 mq in quanto l'Università, come comunicato nella nota del 12 febbraio 2007:

- non ha disponibilità finanziarie necessarie all'acquisizione delle aree medesime;
 - ha espressamente richiesto di limitare la superficie destinata a funzioni universitarie a 20.000 mq;
4. di stabilire che l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 7 aprile 2000 e modificato in data 6 aprile 2004, sia definito entro il 30 settembre 2008;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008017)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7910

(2.2.1)

Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 13 dicembre 2003 con la Provincia di Como, i Comuni di Como, Montano Lucino, San Fermo della Battaglia e l'A.O. Sant'Anna di Como, finalizzato alla localizzazione ed alla realizzazione del «Nuovo ospedale Sant'Anna di Como» (art. 34 d.lgs. n. 267/2000, l.r. n. 2/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante gli Accordi di Programma;
- la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

Premesso che:

- in data 13 dicembre 2003, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia di Como, il Sindaco del Comune di Como, il Sindaco del Comune di Montano Lucino, il Sindaco del Comune di San Fermo della Battaglia ed il Direttore Generale dell'A.O. Sant'Anna di Como, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, finalizzato alla localizzazione ed alla realizzazione del «Nuovo ospedale Sant'Anna di Como»;

- detto Accordo è stato approvato con decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità del 27 gennaio 2004 n. 808 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - estratto dalla Serie Ordinaria n. 7 del 9 febbraio 2004;

- in data 10 novembre 2005, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia di Como, il Sindaco del Comune di Como, il Sindaco del Comune di Montano Lucino, il Sindaco del Comune di San Fermo della Battaglia ed il Direttore Generale dell'A.O. Sant'Anna di Como, hanno sottoscritto l'Atto integrativo dell'Accordo di Programma in cui si prevede la revisione degli impegni in capo all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como, alla luce della funzione di stazione appaltante affidata a Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

- detto atto integrativo è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 novembre 2005 n. 017623 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - estratto dalla Serie Ordinaria n. 50 del 12 dicembre 2005;

Preso atto:

- del verbale del Collegio di Vigilanza del 26 giugno 2008 con il quale il medesimo Collegio ha condiviso la proposta di procedere alla promozione di un atto integrativo all'Accordo di Programma che consenta la modifica del progetto di valorizzazione dell'area dell'attuale presidio ospedaliero di Sant'Anna, con l'incremento degli indici di volumetria relativi alla destinazione a residenza, invertendo le percentuali indicate nel vigente Accordo di Programma che attualmente prevede il 40% della volumetria destinata a residenza e il 60% a servizi alla persona;

- che non risultano, come da dichiarazioni dell'ASL di Como e dell'A.O. Sant'Anna di Como, acquisite nella Segreteria tecnica del 25 luglio 2008, in programmazione trasferimenti o localizzazioni, nell'area dell'attuale presidio ospedaliero di Sant'Anna, di attività ASL oggi dislocate sul territorio di Como e che l'Azienda Ospedaliera, a seguito del trasferimento delle funzioni nel nuovo sito, ha bisogno di mantenere nell'attuale presidio solo le funzioni di poliambulatorio e della scuola infermieri.

Considerato che si rende opportuno aggiornare gli obiettivi specifici - contenuti nell'AdP all'art. 4 e relativi allegati - in funzione delle mutate esigenze dell'A.O. Sant'Anna di Como;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'integrazione dell'Accordo sottoscritto il 13 dicembre 2003 e modificato in data 10 novembre 2005, sulla base della proposta condivisa nel Collegio di Vigilanza del 26 giugno 2008;

Preso Atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'atto integrativo all'AdP sottoscritto, sono i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;
- Comune di Como;
- Comune di Montano Lucino;
- Comune di San Fermo della Battaglia;
- Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como;
- Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

Ritenuto che l'atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto il 13 dicembre 2003 e modificato in data 10 novembre 2005, sia definito entro il 15 ottobre 2008;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione: verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale; verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di promuovere l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 13 dicembre 2003 e modificato in data 10 novembre 2005, tra il Presidente di Regione Lombardia, l'Assessore Regionale alla Sanità, il Presidente della Provincia di Como, il Sindaco del Comune di Como, il Sindaco del Comune di Montano Lucino, il Sindaco del Comune di San Fermo della Battaglia ed il Direttore Generale dell'A.O. Sant'Anna di Como;

2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al punto 1, i seguenti enti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Como;
- Comune di Como;
- Comune di Montano Lucino;
- Comune di San Fermo della Battaglia;
- Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como;
- Infrastrutture Lombarde s.p.a.;

3. di definire quale oggetto dell'atto integrativo la modifica del progetto di valorizzazione dell'area dell'attuale presidio ospedaliero di Sant'Anna, con l'incremento degli indici di volumetria relativi alla destinazione a residenza, invertendo le percentuali previste nel vigente Accordo di Programma che attualmente prevede il 40% della volumetria destinata a residenza e il 60% a servizi alla persona;

4. di stabilire che l'atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto il 13 dicembre 2003 sia definito entro il 15 ottobre 2008;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 2 del 14 marzo 2003;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 2 del 14 marzo 2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008018)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7912

(2.2.1)

Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario/direzionali nel comune di Azzano San Paolo (BG)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 8 del 18 aprile 2008 il consiglio comunale di Azzano San Paolo (BG) ha approvato un Piano Integrato di Intervento (PII) presentato dalla società Finser posto in adiacenza dell'Orio Center, nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio, che prevede la realizzazione di edifici a destinazione terziario-direzionale-espositivo-commerciale per una superficie di 70.000 mq, di cui 2.500 mq per esercizi di media struttura di vendita;

– la società Finser in data 24 giugno 2008 ha presentato al comune di Azzano San Paolo un progetto, in variante al PRG vigente e al PII approvato per dimensioni (148.000 mq) e destinazioni funzionali, che prevede:

- una grande struttura di vendita (Polo del lusso) di 68.000 mq, di cui 30.000 mq destinati alle grandi superfici di vendita (5.000 per il settore alimentare);
- un albergo, una clinica sanitaria, un edificio a destinazione direzionale (uffici), un complesso a destinazione terziaria ricreativa (cinema multisala, centro congressi, ecc.) per complessivi 80.000 mq;
- realizzazioni infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento e relative al nuovo svincolo a 2 livelli sulla S.S. 591 (compresi adeguamenti carreggiata e innesti alla viabilità locale) ed agli adeguamenti della viabilità locale (rotatoria S.P. 115 – vecchia Cremasca e doppia carreggiata S.P. 116);
- la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione e degli standard, la cui entità e localizzazione (anche al di fuori del perimetro di intervento attualmente individuato) sarà oggetto di puntuale definizione dell'Accordo;
- elevatissimi standard qualitativi architettonico/funzionali e l'integrazione con l'aeroporto internazionale di Orio al Serio e con l'Orio Center al fine di realizzare un sistema unitario rilevante per lo sviluppo economico del territorio regionale;

Preso atto che:

– il comune di Azzano San Paolo (BG) ha valutato la grande opportunità rappresentata dalla proposta progettuale ed espresso un giudizio di massima favorevole, fatte salve le opportune valutazioni urbanistiche, edilizie, ambientali, socio-economiche e della mobilità; pertanto, con nota del 30 giugno 2008, ha chiesto a Regione Lombardia di deliberare l'avvio della procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003 per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario-direzionali;

– la provincia di Bergamo, valutata positivamente l'occasione di crescita internazionale e di potenziamento infrastrutturale dell'area previsti dalla proposta progettuale anche in prospettiva dell'Expo 2015, con d.g.p. n. 371 del 24 luglio 2008 ha deliberato di:

- aderire alla richiesta del comune di promozione dell'AdP per la trasformazione urbanistica suddetta;
- attivare un tavolo interistituzionale con i comuni di Bergamo, Orio al Serio, Zanica, Grassobbio e di altri soggetti pubblici potenzialmente interessati per avviare un confronto sulla proposta progettuale;

Ritenuto che la proposta progettuale:

– è coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in quanto è finalizzata a:

- valorizzare le eccellenze economiche e turistiche di un territorio in relazione ai mercati di riferimento attuali e potenziali, anche mediante la costruzione una grande struttura di vendita da utilizzare come elemento di promozione dei prodotti italiani e come ulteriore elemento di attrattiva verso i turisti stranieri;
- favorire l'innalzamento della qualità delle strutture e dei servizi di accoglienza ed assistenza al turista;
- rafforzare l'attrattività dell'aeroporto di Orio al Serio, rafforzandone il ruolo internazionale;

– richiede l'azione integrata di enti pubblici per garantire il coordinamento, l'economicità e l'efficacia degli interventi previsti, in particolare di:

- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Comune di Azzano San Paolo;

– richiede necessari approfondimenti territoriali, ambientali, urbanistici, socio-economici e della mobilità al fine di consentire una valutazione integrata della fattibilità del progetto e degli effetti indotti;

– costituisce ambito in variante agli strumenti urbanistici, che sarà oggetto di puntuale definizione dell'Accordo;

Ritenuto, altresì, di individuare nella D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia l'autorità competente ai fini del-

l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica, di cui all'allegato 11 della d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Visto:

– la l.r. 23 luglio 1999, n. 14, «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, commi 16-ter – 16-quater e 16 quinquies, riguardanti le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata;

– d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25, e il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2009, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 26 luglio 2006, n. 188;

– la d.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215 «Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

– la d.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054 e ss.mm.ii «Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

– il decreto direttore generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati 7 febbraio 2008, n. 970 «Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità ai sensi della deliberazione Giunta regionale n. 8/5054»;

– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere l'Accordo di Programma per la realizzazione del «Polo del lusso» e di altre strutture terziario/direzionali come da richiesta del comune di Azzano San Paolo (BG);

2. di dare atto che l'Accordo di Programma di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, variante urbanistica del PRG del comune di Azzano San Paolo (BG);

3. di individuare quali soggetti interessati all'atto integrativo dell'AdP:

- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Comune di Azzano San Paolo (BG)

con l'adesione della società Finser s.p.a., con sede legale in Galleria Passerella 1 – 20122 Milano

4. di dare atto che il Comitato dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 2/2003 è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 3);

5. di dare atto, sin d'ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma;

6. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando la Regione Lombardia quale autorità competente;

7. di stabilire che l'atto integrativo dell'AdP in argomento sia definito entro il termine del 31 marzo 2009;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-

dia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008019)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7915

(3.2.0)

Determinazioni in ordine al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e a persone che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pazienti oncologici

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 11 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e sue modifiche ed integrazioni;

– il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2007/2009 approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Visti altresì i seguenti provvedimenti:

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 7/12902 «Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-sanitario per l'acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate»;

– la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 7/19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;

– la d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20774 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni relative all'attività di riabilitazione»;

– la d.g.r. 8 maggio 2007 n. 8/4751 «Estensione dei Livelli essenziali di assistenza con ulteriori livelli regionali»;

– la d.g.r. 2 agosto 2007 n. 8/5237 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007 n. 8/5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

– la d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6220 «Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»;

Dato atto che con le dd.g.r. n. 8/4751/2007 «Estensione dei livelli essenziali di assistenza con ulteriori livelli regionali» e n. 8/5237/2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007» sono stati stanziati 12 milioni di euro per il miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e che si trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed alle cure palliative a favore di pazienti oncologici;

Richiamata la d.g.r. 19 maggio 2008, n. 8/7282 «Determinazioni in merito ai finanziamenti per i servizi sociosanitari integrati alle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2007 – Secondo provvedimento» con la quale sono state definite le assegnazioni spettanti a ciascuna ASL, per l'esercizio 2007;

Considerato che in base alla stessa deliberazione le ASL hanno accantonato, nell'ambito della gestione ASSI del proprio bilancio 2007, le risorse per l'assistenza alle persone indicate nel presente provvedimento e che pertanto i relativi oneri dovranno gravare sulle risorse già accantonate;

Dato atto che, in attuazione delle sopra richiamate dd.gg.rr. n. 8/4751/2007 e n. 8/5237/2007, parte delle risorse stanziata sono state utilizzate per coprire i costi determinati dagli incrementi delle tariffe giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale per gli hospice, definiti con d.g.r. n. 8/5743/2007;

Ritenuto di impiegare le risorse, di cui alle stesse dd.gg.rr.

n. 8/4751/2007 e n. 8/5237/2007, anche per realizzare le seguenti tipologie di intervento innovativo a carattere sperimentale, a carico del Fondo Sanitario Regionale, finalizzate al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita alle persone indicate nel presente provvedimento, con priorità per le cure domiciliari:

A) erogazione con frequenza flessibile del voucher socio-sanitario di 3° profilo, pari a € 619,00, previsto dalla sopra richiamata d.g.r. n. 7/12902/2003, per cure domiciliari, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, a favore di:

- persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
- persone che si trovano nella fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative a favore di pazienti oncologici.

Mantenendo invariata la tariffa vigente, tale flessibilità è ottenuta mediante l'erogazione dei voucher socio-sanitario di 3° livello con cadenza anche inferiore al mese. Questa modalità innovativa è finalizzata a garantire interventi efficaci commisurati all'intensità assistenziale delle prestazioni necessarie a ciascuna persona;

B) erogazione di «credit» per cure domiciliari, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, a favore delle persone sopra indicate in base ai seguenti criteri e modalità:

– il «credit» è una forma d'intervento che prevede il «Piano di Assistenza Individualizzato» (PAI) caratterizzato da un insieme di prestazioni esclusivamente sanitarie con intensità assistenziale di vario livello che, diversamente dal voucher socio-sanitario, non sono associate a prestazioni di natura socio-sanitaria da parte dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nonché dell'Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA). Al fine di avviare il superamento dell'attuale erogazione disomogenea a livello territoriale, l'erogazione del «credit» è prevista nei medesimi tre profili ed entità economica del voucher socio-sanitario così come definiti nella sopra richiamata d.g.r. n. 7/12902/2003;

– il «credit» di 3° profilo può essere erogato con la stessa modalità innovativa del voucher socio-sanitario di 3° profilo declinata al precedente punto A), ossia con cadenza anche inferiore al mese;

C) erogazione di un contributo mensile di € 500,00 alle famiglie residenti in Lombardia con un componente affetto da SLA in situazione di non autosufficienza o in una fase di attività sociale fortemente inibita. Il contributo è destinato al *familiare-care giver* che quotidianamente svolge attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di grave fragilità per la cura del sé, l'igiene personale, l'alimentazione e la mobilitazione. Trattasi di attività caratterizzata da significativa valenza socio-sanitaria, sostanzialmente svolta autonomamente dalla famiglia e, pertanto, in alternativa alle prestazioni che possono essere erogate dall'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nonché dell'Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA).

Il contributo sopra descritto è erogabile agli aventi diritto, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, con decorrenza retroattiva a partire dall'1 gennaio 2008.

L'erogazione di tale contributo si configura quale intervento innovativo atto a valorizzare la cura a domicilio della persona con SLA da parte del proprio nucleo familiare ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero permanente in strutture residenziali, offrendo alla famiglia un'ulteriore opportunità di risposta ai propri bisogni. Questa iniziativa, unitamente agli altri interventi previsti dal presente provvedimento, intende stimolare e facilitare modelli di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, in grado di realizzare una presa in carico globale dei bisogni della persona fragile e della sua famiglia.

Nella rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socio-sanitario e sociale lombardo, il suddetto contributo si aggiunge pertanto alle diverse vigenti forme di cura e sostegno domiciliare ivi compresi quelli di carattere economico, fra cui, a titolo esemplificativo, il «buono sociale mirato» definito nella circolare regionale n. 41 del 21 dicembre 2007. Si precisa inoltre che, di norma, l'erogazione del contributo in questione non è cumulabile con il voucher socio-sanitario, riferito sia alle forme ordinarie che alla modalità innovativa indicata al precedente punto A). La cumulabilità con il voucher socio-sanitario è comunque possibile nelle situazioni di bisogno in cui le prestazioni di cura alla

persona svolte dal *familiar-care giver* siano insufficienti per un adeguato soddisfacimento delle necessità di cura;

D) ricovero di sollievo per le persone affette da SLA, su posti letto già accreditati presso Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e Residenze Sanitarie assistenziali per persone con Disabilità (RSD), con oneri totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale ed in base ai seguenti criteri e modalità:

- la durata dei singoli ricoveri di sollievo non può superare cumulativamente i 90 giorni annui e può essere disposta per periodi anche non consecutivi;
- la tariffa giornaliera pro-capite ed i livelli di assistenza, anche in considerazione dei valori medi emersi dalla recente applicazione della d.g.r. n. 8/6220/2007, sono allineati a quelli stabiliti per i ricoveri ordinari presso RSA e RSD di persone in stato vegetativo di «classe B»;
- la remunerazione giornaliera è, pertanto, quantificata in € 160,00 per uno standard assistenziale medio di 1800 minuti settimanali per ospite, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- ferma restando la durata massima del ricovero di sollievo, fissata in 90 giorni annui, saranno rimborsati alle famiglie e/o ai Comuni eventuali oneri sostenuti nel 2008 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento.

Eccezionalmente, in carenza di posti disponibili, si potrà procedere al ricovero su posti letto in area generale e geriatrica delle strutture di riabilitazione afferenti per competenza alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Per tali ricoveri si dovranno invece applicare gli indicatori, gli standard e la remunerazione vigenti per la riabilitazione generale e geriatrica così come definiti nelle dd.gg.rr. n. 7/19883/2004 e n. 7/20774/2005;

Precisato che le modalità innovative di erogazione dei voucher socio-sanitario e dei «credit» di 3° profilo definite ai precedenti punti A) e B), previste per l'anno in corso, decorrono dalla data di approvazione del presente atto e sono riferite:

- alla presa in carico *ex-novo* di persone che necessitano di cure domiciliari;
- nei casi di rivalutazione del bisogno e definizione di un nuovo PAI per le persone già in carico;

Dato atto che, nel gennaio 2008, è stata effettuata una ricognizione regionale, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica assistite nel corso del 2007 presso il proprio domicilio o in strutture socio-sanitarie e di riabilitazione afferenti per competenza alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato che i dati emersi da tale ricognizione sono sostanzialmente in linea con gli indici di prevalenza presenti nella letteratura scientifica internazionale riferiti alla popolazione totale residente;

Ritenuto pertanto che l'impiego delle risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento debba essere proporzionato alla popolazione residente in ciascuna ASL;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del direttore generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale:

- la determinazione della quota di risorse impiegabili da ciascuna ASL;
- la definizione dei criteri e delle modalità che le ASL dovranno applicare per il monitoraggio degli interventi anche ai fini della loro rimodulazione e della revisione dei criteri di finanziamento per il 2009;
- la elaborazione di una proposta tecnica, in prosecuzione della collaborazione avviata nel 2007 con la Direzione Generale Sanità, in merito ai criteri qualitativi per l'attivazione di progetti sperimentali di continuità assistenziale per cure domiciliari socio-sanitarie integrate in favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e da altre gravi patologie invalidanti nonché a favore di malati terminali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio regionale e alle AA.SS.LL., e la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di stabilire l'impiego delle risorse, di cui alle dd.gg.rr. n. 8/4751/2007 e n. 8/5237/2007, anche per realizzare le seguenti tipologie di intervento innovativo a carattere sperimentale, a carico del Fondo Sanitario Regionale, finalizzate al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita alle persone indicate nel presente provvedimento, con priorità per le cure domiciliari:

A) erogazione con frequenza flessibile del voucher socio-sanitario di 3° profilo, pari a € 619,00, previsto dalla sopra richiamata d.g.r. n. 7/12902/2003, per cure domiciliari, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, a favore di:

- persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
- persone che si trovano nella fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative a favore di pazienti oncologici.

Mantenendo invariata la tariffa vigente, tale flessibilità è ottenuta mediante l'erogazione del voucher socio-sanitario di 3° livello con cadenza anche inferiore al mese. Questa modalità innovativa è finalizzata a garantire interventi efficaci commisurati all'intensità assistenziale delle prestazioni necessarie a ciascuna persona;

B) erogazione di «credit» per cure domiciliari, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, a favore delle persone sopra indicate in base ai seguenti criteri e modalità:

- il «credit» è una forma d'intervento che prevede il «Piano di Assistenza Individualizzato» (PAI) caratterizzato da un insieme di prestazioni esclusivamente sanitarie con intensità assistenziale di vario livello che, diversamente dal voucher socio-sanitario, non sono associate a prestazioni di natura socio-sanitaria da parte dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nonché dell'Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA). Al fine di avviare il superamento dell'attuale erogazione disomogenea a livello territoriale, l'erogazione dei «credit» è prevista nei medesimi tre profili ed entità economica dei voucher socio-sanitario così come definiti nella sopra richiamata d.g.r. n. 7/12902/2003;
- il «credit» di 3° profilo può essere erogato con la stessa modalità innovativa del voucher socio-sanitario di 3° profilo declinata al precedente punto A), ossia con cadenza anche inferiore al mese;

C) erogazione di un contributo mensile di € 500,00 alle famiglie residenti in Lombardia con un componente affetto da SLA in situazione di non autosufficienza o in una fase di attività sociale fortemente inibita. Il contributo è destinato al *familiare-care giver* che quotidianamente svolge attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di grave fragilità per la cura del sé, l'igiene personale, l'alimentazione e la mobilitazione. Trattasi di attività caratterizzata da significativa valenza socio-sanitaria, sostanzialmente svolta autonomamente dalla famiglia e, pertanto, in alternativa alle prestazioni che possono essere erogate dall'Operatore Socio-Sanitario (OSS) nonché dell'Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA).

Il contributo sopra descritto è erogabile agli aventi diritto, senza limiti né di reddito né di età dell'assistito, con decorrenza retroattiva a partire dall'1 gennaio 2008.

L'erogazione di tale contributo si configura quale intervento innovativo atto a valorizzare la cura a domicilio della persona con SLA da parte del proprio nucleo familiare ed a limitare o ritardare la necessità di ricovero permanente in strutture residenziali, offrendo alla famiglia un'ulteriore opportunità di risposta ai propri bisogni. Questa iniziativa, unitamente agli altri interventi previsti dal presente provvedimento, intende stimolare e facilitare modelli di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, in grado di realizzare una presa in carico globale dei bisogni della persona fragile e della sua famiglia.

Nella rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito socio-sanitario e sociale lombardo, il suddetto contributo si aggiunge pertanto alle diverse venti forme di cura e sostegno domiciliari ivi compresi quelli di carattere economico, fra cui, a titolo esemplificativo, il «buono sociale

mirato» definito nella circolare regionale n. 41 del 21 dicembre 2007.

Si precisa inoltre che, di norma, l'erogazione del contributo in questione non è cumulabile con il voucher socio-sanitario, riferito sia alle forme ordinarie che alla modalità innovativa indicata al precedente punto A). La cumulabilità con il voucher socio-sanitario è comunque possibile nelle situazioni di bisogno in cui le prestazioni di cura alla persona svolte dal *familiare-care giver* siano insufficienti per un adeguato soddisfacimento delle necessità di cura;

D) ricovero di sollievo per le persone affette da SLA, su posti letto già accreditati presso Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e Residenze Sanitarie Assistenziali per persone con disabilità (RSD), con oneri totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale ed in base ai seguenti criteri e modalità:

- la durata dei singoli ricoveri di sollievo non può superare cumulativamente 190 giorni annui e può essere disposta per periodi anche non consecutivi;
- la tariffa giornaliera pro-capite ed i livelli di assistenza, anche in considerazione dei valori medi emersi dalla recente applicazione della d.g.r. n. 8/6220/2007, sono allineati a quelli stabiliti per i ricoveri ordinari presso RSA e RSD di persone in stato vegetativo di «classe B»;
- la remunerazione giornaliera è, pertanto, quantificata in € 160,00 per uno standard assistenziale medio di 1800 minuti settimanali per ospite, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- ferma restando la durata massima del ricovero di sollievo, fissata in 90 giorni annui, saranno rimborsati alle famiglie e/o ai Comuni eventuali oneri sostenuti nel 2008 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento.

Eccezionalmente, in carenza di posti disponibili, si potrà procedere al ricovero su posti letto in area generale e geriatrica delle strutture di riabilitazione afferenti per competenza alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Per tali ricoveri si dovranno invece applicare gli indicatori, gli standard e la remunerazione vigenti per la riabilitazione generale e geriatrica così come definiti nelle dd.gg.rr. n. 7/19883/2004 e n. 7/20774/2005;

2. di stabilire che le modalità innovative di erogazione del voucher socio-sanitario e del «credit» di 3° profilo definite ai precedenti punti A) e B), previste per l'anno in corso, decorrono dalla data di approvazione del presente atto e sono riferite:

- alla presa in carico *ex-novo* di persone che necessitano di cure domiciliari;
- nei casi di rivalutazione del bisogno e definizione di un nuovo PAI per le persone già in carico;

3. di stabilire che l'impiego delle risorse da destinare all'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento debba essere proporzionato alla popolazione residente in ciascuna ASL;

4. di demandare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la determinazione della quota di risorse impiegabili da ciascuna ASL;
- la definizione dei criteri e delle modalità che le ASL dovranno applicare per il monitoraggio degli interventi anche ai fini della loro rimodulazione e della revisione dei criteri di finanziamento per il 2009;
- la elaborazione di una proposta tecnica, in prosecuzione della collaborazione avviata nel 2007 con la Direzione Generale Sanità, in merito ai criteri qualitativi per l'attivazione di progetti sperimentali di continuità assistenziale per cure domiciliari socio-sanitarie integrate in favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e da altre gravi patologie invalidanti nonché a favore di malati terminali;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la comunicazione al Consiglio regionale e alle AA.SS.LL. e la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080110)

(3.1.0)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7916

Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti «CDI» ubicati nelle ASL di Milano 2 e Milano

3 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non autosufficienti;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei Centri Diurni Integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accREDITATI in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

- la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «AccREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accREDITATI (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

- la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1648 «Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio assistenziale»;

- la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1692 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Abelli avente ad oggetto "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI e UPL relativo al processo di attuazione delle ll.rr. 1/2005 e n. 6/2005"»;

- il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514 del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle dd.g.r. n. 1648 e n. 1692 del 29 dicembre 2005»;

- la circolare regionale n. 10 del 16 febbraio 2005 relativa a chiarimenti sulle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005 sopra citate;

- la d.g.r. 8 marzo 2000, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

- la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che:

- ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accREDITATI per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

- sono pervenute due richieste di accREDITAMENTO di Centri Diurni Integrati, presentate dai legali rappresentanti degli Enti

gestori degli stessi, accoglibili in quanto corredate da provvedimenti autorizzativi per il funzionamento emessi entro il 31 ottobre 2007 nonché dal parere favorevole delle Aziende Sanitarie Locali di ubicazione delle strutture:

- 1) CDI «Gli Oleandri» via Amendola, 20/a – Rozzano
 - autorizzazione al funzionamento per n. 20 posti: deliberazione n. 72 del 30 marzo 2007 dell'ASL Milano 2;
 - parere favorevole all'accreditamento per n. 20 posti: deliberazione n. 67 del 23 aprile 2008 dell'ASL Milano 2;
- 2) CDI «San Martino» c/o RSA Anna Sironi – via Pietro Nenni, 20 – Trezzo s/Adda
 - autorizzazione al funzionamento per n. 30 posti: delibera n. 754 dei 28 dicembre 2006 dell'ASL Milano 3;
 - voltura dell'autorizzazione al funzionamento dal soggetto gestore «Consorzio Sociale Light Società Cooperativa a r.l.» al nuovo ente gestore «Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria» denominata «C.R.M. Cooperativa Sociale a r.l.» con sede legale in via Trenno, 15 – Milano: deliberazione n. 689 dei 20 dicembre 2007 dell'ASL Milano 3;
 - parere favorevole all'accreditamento di n. 30 posti: deliberazione n. 203 del 17 aprile 2008 dell'ASL Milano 3;

Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento delle due strutture riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalle citate dd.g.r. n. 8494/02 e n. 5743/07;

Dato atto che la remunerazione giornaliera provvisoria per ospite è quantificata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367, rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038, sopra richiamate:

- € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- € 29 per i CDI che garantiscano per almeno 8 ore consecutive,

in attesa della raccolta ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. finalizzati alla classificazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni Integrati;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto che dovrà essere sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e le ASL di ubicazione delle strutture successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003 e lo «Schema-tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006;

Ribadito che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello «Schema-tipo di contratto integrativo» approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

Stabilito che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvederanno all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l'onore stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, i due Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI) elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il numero di posti ivi indicato;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa in riferimento ai CDI di cui al precedente punto 1, con l'applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantificata:

- in € 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
- in € 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
- in € 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 8 ore consecutive;

3. di stabilire che l'assegnazione delle remunerazioni giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale di cui al precedente punto 2, per i CDI indicati al precedente punto 1, decorreranno dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra gli Enti gestori dei CDI accreditati e le ASL di ubicazione delle strutture, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. n. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

4. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello «Schema tipo di contratto integrativo» approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

5. di stabilire che le ASL di ubicazione delle strutture di cui al precedente punto 1 dovranno trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto di cui al precedente punto 3;

6. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL di competenza provvedano all'effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati nonché alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Posti da accreditare
1	MI2 CDI «Gli Oleandri» via Amendola, 20/a – Rozzano	Gli Oleandri s.r.l. via Amendola, 20/a – Rozzano	20
2	MI3 CDI «San Martino» c/o RSA Anna Sironi via Pietro Nenni, 20 – Trezzo sull'Adda	Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria a r.l. «C.R.M. Coop. Sociale a r.l.»	30
Totale posti da accreditare			50

(BUR20080111)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7917

(3.1.0)

Modifica dell'accreditamento della Comunità «Cascina Verde Spes» - via Cavour, n. 10 - Azzate (VA), gestita dalla «Associazione Cascina Verde Spes - Onlus» con sede legale in via Olgettina, n. 80 - Milano, disposto con d.g.r. 20462/2005

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto del nuovo assetto autorizzativo, verificato dalla ASL di Varese con delibera 192 del 30 maggio 2008, della Comunità «Cascina Verde Spes» - via Cavour, n. 10 - Azzate (VA), gestita dalla «Associazione Cascina Verde Spes - Onlus» con sede legale in via Olgettina, n. 80 - Milano per complessivi 22 posti residenziali nelle sedi di:

- Comunità di Azzate - via Cavour, n. 10
 - 10 posti terapeutico riabilitativi
 - 8 posti autorizzati di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;

- Modulo abitativo di Gallarate - via Torino, 37
 - 4 posti terapeutico riabilitativi;

2. di modificare l'accreditamento della struttura di cui al punto 1) disposto con d.g.r. 7 febbraio 2005, n. 20462 e di accreditarla per complessivi 18 posti residenziali presso:

- Comunità di Azzate - via Cavour, n. 10
 - 9 posti accreditati terapeutico riabilitativi
 - 6 posti accreditati di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica;
- Modulo abitativo di Gallarate - via Torino, 37
 - 3 posti accreditati terapeutico riabilitativi;

3. di confermare per l'Ente gestore del servizio accreditato la necessità di sottoscrizione del contratto ai sensi delle dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007 con l'ASL di Varese, dell'accettazione della tariffa stabilita con d.g.r. 5509/2007 e dell'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

4. di stabilire che l'ASL di Varese debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7918

(3.1.0)

Autorizzazione e accreditamento dei servizi territoriali per le dipendenze delle ASL di Como, Lecco, Milano 3 e Varese - ai sensi della d.g.r. n. 12621/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive integrazioni, in particolare la legge 49/2006;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle perso-

ne dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Dato atto che tale d.g.r. stabilisce per i Servizi Territoriali per le Dipendenze i requisiti di autorizzazione e accreditamento e in carenza dei requisiti previsti, i tempi relativi di adeguamento, da calcolare a partire dal 22 aprile 2003, data di pubblicazione della d.g.r. medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto che per quanto attiene i requisiti strutturali richiesti (minimi generali e minimi specifici) la scadenza per l'adeguamento è il 21 aprile 2008;

Dato atto che la d.g.r. 12621/2003 nella parte relativa al «Percorso procedurale attuativo per l'accreditamento degli Enti e delle Associazioni per i servizi sociosanitari» prevede che per quanto riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi pubblici le funzioni di vigilanza debbano essere effettuate da ASL diverse da quelle responsabili della gestione e in particolare i requisiti dei servizi pubblici dell'ASL di:

- Como debbano essere verificati dall'ASL di Varese,
- Lecco debbano essere verificati dall'ASL di Como,
- Milano 3 debbano essere verificati dall'ASL di Bergamo,
- Varese debbano essere verificati dall'ASL di Milano 1;

Vista la circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23 che precisa che in caso di servizio gestito direttamente dalla ASL, l'autorizzazione e l'accreditamento sono competenze della Regione;

Dato atto che i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL soprariportate sono stati provvisoriamente autorizzati e accreditati - subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali minimi generali e minimi specifici richiesti per l'autorizzazione entro il 21 aprile 2008 - con dd.g.r. 5 dicembre 2003:

- n. 15445 così come modificata con d.g.r. 11 marzo 2005 per l'ASL di Como,
- n. 15442 per l'ASL di Lecco,
- n. 15440 per l'ASL di Milano 3,
- n. 15448 per l'ASL di Varese;

Vista la comunicazione ai Direttori Generali e Sociali delle ASL della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale G1.2007.0014758 del 5 settembre 2007, concernente la conclusione dei lavori previsti dai piani di adeguamento strutturali e procedure relative;

Viste le delibere delle ASL di:

- Como, n. 258 del 22 maggio 2008, pervenuta il 28 maggio 2008,
- Lecco, n. 266 del 20 maggio 2008, pervenuta 6 giugno 2008 e integrata del richiesto verbale dell'ASL incaricata della vigilanza l'8 luglio 2008,
- Milano 3, n. 257 del 9 giugno 2008, pervenuta il 16 giugno 2008,
- Varese, n. 354 del 4 giugno 2008, pervenuta l'8 luglio 2008

che, sulla scorta del verbale del Servizio di Vigilanza dell'ASL diversa e allo scopo incaricata, certificano lo stato del raggiungimento dei requisiti strutturali autorizzativi richiesti per i Servizi Territoriali per le Dipendenze e ne chiedono autorizzazione e accreditamento;

Dato atto che le ASL di Lecco, Milano 3 e Varese - per la struttura complessa di Varese Sud - con le rispettive delibere soprariportate documentano il raggiungimento dei requisiti strutturali in tutte le sedi operative e pertanto per i relativi Servizi Territoriali per le Dipendenze possono essere disposti autorizzazione e accreditamento definitivi;

Dato atto che le ASL di Como e Varese - per la struttura complessa di Varese Nord - con le rispettive delibere soprariportate documentano il non raggiungimento dei requisiti strutturali in alcune sedi, ne documentano i motivi e richiedono per tali sedi una proroga per il raggiungimento dei requisiti in questione o per il reperimento di nuova sede idonea;

Considerato che il mancato raggiungimento dei requisiti in ogni sede operativa dei Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Como e Varese - per la struttura complessa di Varese Nord - è adducibile ad altri soggetti e non è imputabile alle ASL medesime;

Ritenuto per garantire la continuità del servizio reso all'utenza, di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento provvisori per i

relativi Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Como e Varese – per la struttura complessa di Varese Nord –, subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni singola sede operativa;

Ritenuto di subordinare l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Como e Varese – per la struttura complessa di Varese Nord – alla certificazione da parte dell'ASL incaricata del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede entro le scadenze riportate negli allegati A), e D) per la struttura complessa di Varese Nord;

Ritenuto di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento per i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di:

- Como, così come riportato nell'allegato A),
- Lecco, così come riportato nell'allegato B),
- Milano 3, così come riportato nell'allegato C),
- Varese, così come riportato nell'allegato D);

Ritenuto di dare atto che gli allegati A), B), C) e D) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che le ASL di Como, Lecco, Milano 3 e Varese per i Servizi Territoriali per le Dipendenze di cui agli allegati A), B), C) e D) sono tenute ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e circolare regionale n. 18 del 8 aprile 2005;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale dell'VIII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di autorizzare e accreditare i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Como, Lecco, Milano 3 e Varese come riportato negli allegati A), B), C) e D) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare le ASL di Lecco, Milano 3 e Varese – per la struttura complessa di Varese Sud – al mantenimento dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 12621/2003;

3. di impegnare le ASL di Como e Varese – per la struttura complessa di Varese Nord – al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede operativa entro le scadenze riportate negli allegati A) e D);

4. di subordinare l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi dei Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Como e Varese – per la struttura complessa di Varese Nord – alla certificazione da parte dell'ASL incaricata del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede operativa, entro le scadenze riportate negli allegati A) e D);

5. di stabilire che le ASL di Como, Lecco, Milano 3 e Varese per i Servizi Territoriali per le Dipendenze di cui agli allegati A), B), C) e D) sono tenute ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e circolare regionale n. 18 del 8 aprile 2005;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Piloni

ALLEGATO A

ASL della Provincia di COMO

SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO				
STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditamento
STRUTTURA COMPLESSA SERT – Servizio Territoriale per le Dipendenze	VIA SANTA BRIGIDA, 3	COMO	SI	Accreditamento provvisorio
Unità semplice Sede Erogativa Tossico/Alcoldipendenze	VIA CADORNA, 8	COMO	SI	
Unità semplice Sede Erogativa Tossicodipendenze	VIA NAZARIO SAURO, 2	APPIANO GENTILE	SI	
Unità semplice Sede Erogativa Tossico/Alcoldipendenze	VIA DEI CIPRESSI – ANG. VIA DIAZ, 11	MENAGGIO	SI	
Unità semplice Sede Erogativa Tossico/Alcoldipendenze	VIA TRIESTE – ANG. VIA PREALPI, 38	ERBA	NO	Proroga al 31/05/2009
Unità semplice Sede Erogativa Tossico/Alcoldipendenze	VIA CESARE BATTISTI, 38	MARIANO COMENSE	SI	

ALLEGATO B

ASL della Provincia di LECCO

SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO				
STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
STRUTTURA COMPLESSA – SERT	CORSO PROMESSI SPOSI, 1	LECCO	SI	Accreditamento definitivo
Unità semplice SERT	VIA S. MARIA DI LORETO, 80	MERATE	SI	

ALLEGATO C

ASL MI 3 – MONZA

SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO				
STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
STRUTTURA COMPLESSA – SERT	VIA SOLFERINO, 16	MONZA	SI	Accreditamento definitivo
Unità semplice SERT	VIA GRAMSCI, 23	TREZZO SULL'ADDA	SI	
Unità semplice SERT	VIA MOSE BIANCHI, 9	CARATE BRIANZA	SI	
Unità semplice SERT / Nucleo Operativo Alcologia	VIA MATTEOTTI, 13	SESTO SAN GIOVANNI	SI	

SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

STRUTTURA - SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditemento	Autorizzazione / Accreditemento definitivo
Unità semplice Nucleo Operativo Alcologia	VIA BELLINI, 1	SEREGNO	SI	
(*) Unità semplice SERT	VIA BERETTA, 2	CINISELLO BALSAMO	SI	
Unità semplice Nucleo Operativo Alcologia	VIA RONCHI, 11	VIMERCATE	SI	

(*) La sede di Cinisello Balsamo comprende alcuni locali a Sesto S.G. - Via Matteotti, 13.

ALLEGATO D

ASL della Provincia di VARESE**SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO**

STRUTTURA - SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditemento	Autorizzazione / Accreditemento definitivo
STRUTTURA COMPLESSA - SERT - Varese Sud	VIA CAVALLOTTI, 21	GALLARATE	SI	Accreditemento definitivo
Unità semplice SERT	VIA NOVARA, 48	BUSTO ARSIZIO	SI	
Unità semplice SERT	VIA VARESE, 196	SARONNO	SI	

SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

STRUTTURA - SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditemento	Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditemento
STRUTTURA COMPLESSA - SERT - Varese Nord	VIA OTTORINO ROSSI, 9	VARESE	SI	Accreditemento provvisorio
Unità semplice SERT	VIA MATTEOTTI, 20	ARCISATE	SI	
Unità semplice SERT	VIA MARCONI, 40	CITTIGLIO	NO	Proroga al 31/12/2009
Unità semplice SERT	VIA MONTE NEVOSO, 6	TRADATE	NO	Proroga al 31/12/2009

(BUR20080113)

(3.1.0)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7919
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio», sito in via Borgonuovo n. 3 a Marone (BS) gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus «Il Germoglio» - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
 - il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
 - la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;
 - la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
 - la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
 - i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
 - la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- Richiamate:
- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;
 - la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio sanitario»;
 - la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito

alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che il Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» sito a Marone, via Roma, n. 91, in possesso di autorizzazione provvisoria con Piano programma per n. 12 posti, con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1513 è stato accreditato per n. 12 posti;

Visto che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus «Il Germoglio», Ente gestore del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio», a conclusione del Piano programma, il 21 maggio 2008 ha chiesto l'accREDITAMENTO della nuova struttura CDD sita a Marone, via Borgonuovo, 3 per 12 posti, dove sarà trasferito il CDD accreditato attualmente a Marone, in via Roma, 91;

Rilevato che il CDD di via Borgonuovo 3 a Marone risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO;

- autorizzazione al funzionamento con validità permanente per una capacità ricettiva, di 12 posti, rilasciata dalla ASL di Brescia con determinazione n. HP/46 del 30 aprile 2008;
- parere favorevole di accREDITAMENTO della competente ASL di Brescia espresso con deliberazione n. 365 del 25 giugno 2008 per n. 12 posti;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per n. 12 posti per il CDD sito a Marone in via Borgonuovo, 3 presso la quale sarà trasferito, a seguito di chiusura, il CDD sito nel medesimo Comune di Marone in via Roma 91;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il Legale rappresentante dell'ente Gestore del CDD di cui trattasi e il Legale Rappresentante dell'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell'8 marzo 2006, più sopra citata;

Dato atto che, conseguentemente all'assegnazione dei finan-

ziamenti regionali, l'Ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle prestazioni rese da Centri Diurni per Disabili accreditate;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la nuova sede del Centro Diurno per Disabili «Il Germoglio» con sede a Marone, via Borgonuovo, 3 per n. 12 posti presso il quale saranno trasferiti gli utenti attualmente presso il Centro Diurno per Disabili in via Roma, 91 a Marone, che cesserà l'attività;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Onlus «Il Germoglio», gestore del CDD «Il Germoglio» accreditato con il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo Schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la Comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7920

Accreditamento dei Centri Diurni per Disabili «CDD 3» e «CDD 4» gestiti dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus siti in via Capecatratro 66 a Milano - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, i Centri Diurni per Disabili «CDD 3» e «CDD 4» rispettivamente per n. 30 posti ciascuno, provenienti da riconversione ex art. 26, l. 833/78 di Degenza Diurna Riabilitativa Handicap, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL Città di Milano;

2. di confermare che per gli utenti dei CDD, precedentemente in carico alla riabilitazione ex art. 26, l. 833/78, rientranti nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/2007, gli standard di assistenza e la remunerazione sanitaria sono quelle indicate al punto 3, lettere a) e b) e la compartecipazione al costo da parte dell'utente è quella stabilita al punto 3, lettera e) della stessa d.g.r. 5000/2007;

3. di stabilire che per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato D della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 e la remunerazione sanitaria è

quella stabilita con d.g.r. 27 febbraio 2008, n. 6677 e deve essere applicata effettivamente una retta assistenziale unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080115)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7921

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Rossonano» sita in Mantova - via dei Toscani, 1 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili «Rossonano» sita in Mantova - via dei Toscani, 1, da n. 20 a n. 34 posti letto, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'organo di vigilanza della ASL di Mantova;

2. di stabilire che la remunerazione dei posti aggiuntivi è determinata in conformità ai criteri definiti nell'allegato E alla d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003 applicando il sistema tariffario stabilito con la d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

4. di stabilire che l'Ente gestore deve determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080116)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7923

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti c/o RSA «Villa dei Pini» con sede a Villa Carcina (BS), via Tito Speri, 50 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle auto-

nomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2001, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della «Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus» con sede legale a Villa Carcina (BS) via Tito Speri, 50, in data 21 dicembre 2007 ha presentato una richiesta di ampliamento dell'accreditamento, da n. 10 a n. 15 posti, per il Centro Diurno Integrato c/o RSA «Villa dei Pini» ubicata a Villa Carcina (BS) – via Tito Speri, 50, e che la struttura è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti:

– autorizzazione al funzionamento, rilasciata dalla competente ASL di Brescia con determinazione n. HP/32 del 27 marzo 2007, per n. 15 posti,

– parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento espresso dalla competente ASL di Brescia con deliberazione n. 315 del 27 maggio 2008 per n. 15 posti;

– requisiti di accreditamento verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Brescia;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento della struttura in oggetto in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743/07;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliera di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto che deve essere sottoscritto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003, lo «Schema-tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006 e ribadito che la remunerazione delle prestazioni non può superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo;

Stabilito che l'ASL provveda, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento del Centro Diurno Integrato c/o RSA «Villa dei Pini» ubicata a Villa Carcina (BS) – via Tito Speri, 50, relativamente a ulteriori n. 5 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Brescia, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti accreditati risulta essere di 15;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione giornaliera a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo «Schema-tipo di contratto» di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. n. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non può superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello «Schema-tipo di contratto integrativo» approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Piloni

(BUR20080117)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7924

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Opera Pia Roscio Onlus» con sede in Albavilla (CO) – via Landolfo da Carcano, 5 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

Richiamate:

– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;

– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria del CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale o quelli che hanno acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che hanno presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della Fondazione «Opera Pia Roscio Onlus» con sede legale ad Albavilla, via Roscio, 16, in data 28 maggio 2008 ha presentato una richiesta di accreditamento per n. 20 posti, per il Centro Diurno Integrato «Opera Pia Roscio Onlus» con sede ad Albavilla (CO) – via Landolfo da Carcano, 5, e che la struttura è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

– dichiarazione di inizio attività, ex l.r. n. 8/07, datata 29 ottobre 2007;

– parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Como con provvedimento del 10 luglio 2008, n. 348, per n. 20 posti;

– requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Como;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'Ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che di € 20,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accreditamento della struttura in oggetto in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743/07;

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data del contratto che dovrà essere sottoscritto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003, lo «Schema-tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006 e ribadito che la remunerazione delle prestazioni non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 20/08 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accreditare il Centro Diurno Integrato «Opera Pia Roscio Onlus», ubicato ad Albavilla (CO) – via Landolfo da Carcano, 5 per n. 20 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dell'ASL;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'Ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo «Schema-tipo di contratto» di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello «Schema-tipo di contratto integrativo» approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080118)

(3.1.0)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7925

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Donatori di Sangue a Verano Brianza gestito dalla Cooperativa Sociale «Solaris» Onlus – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni

Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher sociosanitario);

– la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni per Disabili realizzati con finanziamento statale o regionale o quelli che hanno acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che hanno presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale «Solaris» Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per disabili, il 7 luglio 2008 ha chiesto l'accreditamento del CDD sito a Verano Brianza, via Donatori di Sangue per 10 posti, in sostituzione del CDD già precedentemente accreditato, analogamente sito in Verano Brianza, via Manzoni n. 10, a conclusione del piano programma che prevedeva l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa, mediante realizzazione di una nuova struttura;

Rilevato che il CDD di via Donatori di Sangue a Verano Brianza risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento con validità definitiva per una capacità ricettiva di 10 posti, rilasciata dalla ASL di Milano 3 con provvedimento n. 309 del 10 luglio 2008;

- parere favorevole di accreditamento espresso dalla competente ASL di Milano 3 con provvedimento n. 343 del 24 luglio 2008 per n. 10 posti;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 10 posti per il CDD sito a Verano Brianza in via Donatori di Sangue, presso il quale sarà trasferito, a seguito di chiusura, il CDD sito nel medesimo Comune di Verano Brianza in via Manzoni, n. 10;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'Ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. n. 18334/04, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040/06 sopra citate;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 20/08 le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili con sede a Verano Brianza, via Donatori di Sangue, per n. 10 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione del Centro Diurno per Disabili di via Manzoni n. 10 analogamente sito in Verano Brianza, e già accreditato per 10 posti, che cessa l'attività;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui

all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'Ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080119)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7926

(3.1.0)

Accreditamento della Struttura Riabilitativa e della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili a seguito della Ricostruzione dell'Istituto di Riabilitazione Extraospedaliera (IDR ex art. 26, l. 833/78) «Giovanni e Carlo Rota Onlus» sito in Almenno San Salvatore (BG) - via Repubblica, n. 1 - Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare ed accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la struttura di riabilitazione «Fondazione Giovanni e Carlo Rota Onlus» sita in Almenno San Salvatore, via Repubblica, n. 1, per n. 42 posti letto in Ricovero Ordinario, Area Mantenimento, a seguito della riconversione dell'IDR ex art. 26 l. 833/78;

2. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSD «Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus» sita in Almenno San Salvatore, via Repubblica, n. 1, per n. 21 posti letto, a seguito della riconversione dell'IDR ex art. 26 l. 833/78;

3. di fissare, per la struttura riabilitativa, in 180 giorni dalla data del presente provvedimento, la durata per il piano di adeguamento organizzativo e in 5 anni la durata del piano di adeguamento strutturale e tecnologico;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza in entrambe le strutture, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento;

5. di stabilire che l'ASL territorialmente competente e l'Ente gestore procedano alla sottoscrizione dei contratti per entrambe le strutture, sulla base delle indicazioni regionali ed alla negoziazione del budget per la struttura di riabilitazione;

6. di disporre per la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente interessato ed all'ASL competente per territorio, nonché per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080120)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7929

(3.1.0)

Determinazioni in merito ai controlli di appropriatezza nei servizi sociosanitari accreditati

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, comma 4 della l.r. n. 31/1997;

Vista la l.r. n. 3/2008 ed in particolare:

– l'art. 11, comma 1 che indica quali competenze della Regione l'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare, alla lettera a), la programmazione, con il piano sociosanitario, della rete delle unità di offerta sociosanitarie e lo svolgimento delle funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità d'offerta sociali;

– l'art. 16, comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale disciplina le modalità per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca dell'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie, nonché per la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;

Considerato che, in attuazione degli articoli sopra citati, è in corso la procedura per l'approvazione di una deliberazione recante «determinazioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto, vigilanza e controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

Preso atto che le determinazioni suddette recepiscono i contributi dei Direttori generali e i Direttori sociali delle ASL a cui sono state sottoposte, per addivenire ad un testo completo e analitico nell'ambito di una tematica così complessa e di fondamentale importanza;

Rilevato che sono in corso, e non ancora ultimate, le consultazioni dei soggetti previsti all'art. 3, comma 1 della l.r. n. 3/2008;

Considerato altresì che la vigilanza e il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie sono strumenti imprescindibili per un costante miglioramento della qualità delle prestazioni;

Ritenuto necessario, per una maggiore tutela delle persone assistite, in particolare modo nell'attuale contesto generale, nelle more dell'adozione delle determinazioni suddette di stabilire che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, i controlli di appropriatezza sui servizi socio sanitari accreditati saranno svolti senza preavviso e non più con un preavviso non inferiore a 48 ore;

Ritenuto pertanto, relativamente ai controlli di appropriatezza e nelle more dell'approvazione delle sopra indicata deliberazione, di prevedere la non obbligatorietà del preavviso da parte dell'ASL;

Delibera

1. di stabilire che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, i controlli di appropriatezza sui servizi sociosanitari accreditati saranno svolti senza preavviso e non più con un preavviso non inferiore a 48 ore;

2. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080121)

(2.2.1)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7982

Schema di «Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

Rilevato che la bonifica delle aree contaminate, quale condizione essenziale e necessaria al fine di consentire il recupero del Polo Chimico dei Comuni di Pioltello e di Rodano, ricadenti nell'area del sito inquinato d'interesse nazionale, è tra gli obiettivi operativi del PRS dell'VIII legislatura e del DPEFR 2007/2009;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, «Nuovi interventi in campo ambientale», che disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Considerato che il Polo Chimico di Pioltello-Rodano è stato dichiarato sito di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) e perimetrato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 agosto 2001 e che presso la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Dicastero, sono state attivate le relative procedure istruttorie e decisorie in Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 486, concernente il regolamento recante il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, recante le integrazioni al decreto 486/2001;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale»;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Lombardia, in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma della Lombardia;

Visto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 5 settembre 2002 dal Ministero dell'Economia e della Finanze, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Lombardia, in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma della Lombardia;

Considerato che le risorse di cui al presente Accordo di Programma, pari ad € 15.000.000,00, concorrono a parziale copertura dell'impegno programmatico pari ad € 50.000.000,00 previsto dal I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro «Ambiente ed Energia», sottoscritto in data 5 settembre 2002;

Vista la nota prot. n. 10296/QdV/DI/XIV/IX/VII/VIII del 30 aprile 2008, concernente la ripartizione delle risorse ordinarie assegnate alla Direzione Generale per la Qualità della Vita per l'esercizio finanziario 2008 e l'autorizzazione all'utilizzo delle citate risorse, del sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in calce alla nota medesima;

Tenuto conto che con la sopra citata nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assentito a favore della Regione Lombardia, tra l'altro, € 15.000.000,00 a valere sul Capitolo di bilancio 7503 – competenza 2008 – per il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano»;

Vista la nota del 5 agosto 2008, prot. n. 18363/QdV/DI/IX-VII-VIII-XIV, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso lo schema di Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano»;

Preso atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano», di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Regione Lombardia

ACCORDO DI PROGRAMMA

**«in attuazione del II Atto Integrativo
dell'Accordo di Programma Quadro in materia
di ambiente e energia
Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati»**

Lì,

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 14;

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» e, in particolare, l'art. 34;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»;

Visto il d.l. 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo», convertito con la legge n. 121 del 14 luglio 2008;

Vista la nota prot. n. 10296/QdV/DI/XIV/IX/VII/VIII del 30 aprile 2008, concernente la ripartizione delle risorse ordinarie assegnate alla Direzione Generale per la Qualità della Vita per l'esercizio finanziario 2008 e l'autorizzazione all'utilizzo delle citate risorse, del sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in calce alla nota medesima;

Tenuto conto che con la sopra citata nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assentito a favore della Regione Lombardia, tra l'altro, € 15.000.000,00 a valere sul Capitolo di bilancio 7503 – competenza 2008;

Considerato che le risorse di cui al presente Accordo di Programma, pari ad € 15.000.000,00, concorrono a parziale copertura dell'impegno programmatico pari ad € 50.000.000,00 previsto dal I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro «Ambiente ed Energia», sottoscritto in data 5 settembre 2002;

Considerato che, ai fini degli adempimenti contabili di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è necessario stipulare il presente Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

– il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

E

– la Regione Lombardia,

si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

«in attuazione del II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di ambiente e energia

Stralcio bonifiche e riqualificazione siti inquinati»

Articolo unico

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta ad € 15.000.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse iscritte sul Capitolo di bilancio 7503 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Lombardia

(BUR20080122)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7983

Schema di «Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alla disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

Rilevato che la bonifica delle aree contaminate, quale condizione essenziale e necessaria al fine di consentire il recupero del Polo Chimico dei Comuni di Pioltello e di Rodano, ricadenti nell'area del sito inquinato d'interesse nazionale, è tra gli obiettivi operativi del PRS dell'VIII legislatura e del DPEFR 2007/2009;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, «Nuovi interventi in campo ambientale», che disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Considerato che il Polo Chimico di Pioltello-Rodano è stato dichiarato sito di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) e perimetrato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 agosto 2001 e che presso la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Dicastero, sono state attivate le relative procedure istruttorie e decisorie in Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 486, concernente il regolamento recante il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, recante le integrazioni al decreto 486/2001;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma della Lombardia;

Visto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 5 settembre 2002 dal Ministero dell'Economia e della Finanze, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione Lombardia, in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma della Lombardia;

Considerato che le risorse di cui al presente Accordo di Programma, pari ad € 20.000.000,00, concorrono a parziale copertura dell'impegno programmatico pari a € 50.000.000,00 previsto dall'articolo 22 del citato Atto Integrativo del 2002 per la realizzazione di interventi in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 0983/QdV/DI/G/SP del 17 dicembre 2004 con il quale è stato autorizzato l'impegno di € 5.000.000,00, a favore della Regione Lombardia, a valere sul cap. 7082, piano gestionale 02, UPB 1.2.3.5 – Programmi di tutela ambientale – per l'esercizio finanziario 2004, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Vista la nota prot. n. 10296/QdV/DI/XIV/IX/VII/VIII del 30 aprile 2008, concernente la ripartizione delle risorse ordinarie assegnate alla Direzione Generale per la Qualità della Vita per l'esercizio finanziario 2008, nonché quelle assegnate al Dicastero dell'Ambiente a valere sulla delibera CIPE 166/2007 (FAS 2007-2013) e l'autorizzazione all'utilizzo delle citate risorse, in calce alla nota medesima, del sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in materia ambientale»;

Considerato che è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2007 un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex-SISAS, inclusa nel Sito di Interesse Nazionale;

Considerato che tale Accordo prevede che il soggetto privato sottoscrittore realizzi gli interventi di integrale rimozione dei rifiuti delle tre discariche e la bonifica dei suoli dell'area ex-SISAS secondo il progetto di bonifica autorizzato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2007, senza alcun intervento di finanziamenti pubblici;

Considerata la necessità di prevedere misure a sostegno degli interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica previsti per l'area del Polo Chimico incluso nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano, in particolare al fine di garantire un adeguato sistema infrastrutturale atto a sostenere

gli eventuali incrementi di traffico e migliorare la qualità della vita della cittadinanza dei due Comuni, anche prevedendo la realizzazione di interventi nell'ambito della creazione e valorizzazione di aree verdi, riqualificazione di aree pubbliche degradate, promozione di energie rinnovabili;

Vista la nota del 5 agosto 2008, prot. n. 18363/QdV/DI/IX-VIII-VIII-XIV, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso lo schema di Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano»;

Preso atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia,
- Provincia di Milano,
- Comune di Pioltello,
- Comune di Rodano;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano», di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Comune di Pioltello
- Comune di Rodano

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

• ——— • ———

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Pioltello
Comune di Rodano*

ACCORDO DI PROGRAMMA per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di «PIOLTELLO-RODANO»

«PREMESSE»

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. «Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli artt. 14 e 15;

Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e s.m.i.;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzio-

ni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, «Nuovi interventi in campo ambientale», che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i. che, tra l'altro, all'articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;

Visto che con legge n. 388/2000 il Polo chimico di Pioltello e Rodano è stato designato quale Sito da bonificare di Interesse Nazionale, ai sensi della legge 426/98;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001 con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale del Polo chimico di Pioltello e Rodano;

Visto d.m. 18 settembre 2001, n. 468 «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati», che assegna al sito di interesse nazionale di «Pioltello e Rodano» € 6.404.065,55;

Vista la legge finanziaria 289/2002 ed in particolare l'art. 77, comma 6, che assegna al sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano un totale di 4.000.000 di euro;

Vista la direttiva 2000/60/CE recepita dal d.lgs. 152/2006, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale»;

Visto il d.m. 28 novembre 2006, n. 308, «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Visto il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto l'art. 1, comma 996 e 997 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto che la Corte di Giustizia Europea, in data 9 settembre 2004, ha pronunciato una sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano, nella causa C-383/02, per inadempimento in ordine all'attuazione degli interventi di bonifica sull'area ex-SISAS inclusa nel Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano;

Visto che la Commissione Europea ha adottato, in data 5 luglio 2005 (prot. n. 1999/4797 - C(2005)2356), una reiterazione della messa in mora dello Stato Italiano, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE e, in data 13 dicembre 2005, un «avvertimento motivato» nei confronti del Governo Italiano, con cui censura la mancata ottemperanza alla decisione della Corte di Giustizia;

Considerato che in data 21 marzo 2007, al termine di una delicata trattativa avviata dallo Stato Italiano con i servizi della Commissione Europea, preso atto dell'avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti presenti in area ex-SISAS, il Collegio dei Commissari Europei ha concesso al Governo Italiano una sospensione del nuovo deferimento alla Corte di Giustizia, subordinata al regolare invio di comunicazioni, da parte delle autorità italiane, relati-

ve allo stato di avanzamento degli interventi di bonifica delle tre discariche;

Considerato il ruolo della Regione Lombardia di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio lombardo, nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale;

Considerato che le aree incluse nel Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano comprendono l'intero Polo Chimico localizzato al confine tra i Comuni Pioltello e di Rodano, per una superficie complessiva pari a circa 820.000 m²;

Considerato che è stato sottoscritto in data 7 maggio 2007 l'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, CAL s.p.a., Bre.Be.Mi. s.p.a. e una rappresentanza dei comuni interessati dalla realizzazione dell'autostrada;

Considerato che è stato sottoscritto in data 5 novembre 2007 l'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di Milano e Lodi, CAL s.p.a., ANAS s.p.a. e una rappresentanza dei comuni interessati dal relativo comparto;

Considerato che è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2007 un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex SisAs, inclusa nel Sito di Interesse Nazionale;

Atteso che tale Accordo prevede che il soggetto privato sottoscrittore realizzi gli interventi di integrale rimozione dei rifiuti delle tre discariche e la bonifica dei suoli dell'area ex-SISAS secondo il progetto di bonifica autorizzato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2007, senza alcun intervento di finanziamenti pubblici;

Considerata la necessità di prevedere misure a sostegno degli interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica previsti per l'area del Polo Chimico incluso nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano, in particolare al fine di garantire un adeguato sistema infrastrutturale atto a sostenere gli eventuali incrementi di traffico indotto e a integrare l'area in oggetto, di importanza strategica per lo sviluppo socio-economico del territorio dei due Comuni di Pioltello e Rodano all'interno dei nuovi assetti stradali previsti dalla Pianificazione territoriale della Regionale, in particolare per quanto riguarda il progetto Bre.Be.Mi e il progetto del Centro intermodale di Segrate;

Considerata inoltre l'utilità di favorire forme di spostamento della domanda di mobilità sul trasporto pubblico al fine di apportare ulteriori vantaggi in termini di riduzione del traffico indotto;

Considerato che dovranno, al contempo, essere promossi interventi volti a garantire il risanamento della qualità dell'aria a tutela delle popolazioni locali;

Considerato pertanto che dovranno essere individuati ulteriori interventi volti a migliorare la qualità della vita della cittadinanza dei due Comuni, in passato pesantemente condizionata dalla presenza del Polo Chimico e in particolare delle tre discariche abusive presenti in area ex-SISAS, anche prevedendo la realizzazione di interventi nell'ambito della creazione e valorizzazione di aree verdi, riqualificazione di aree pubbliche degradate, promozione di energie rinnovabili;

Considerato che il progetto di potenziamento della S.P. 14 «Rivoltana» e della S.P. 103 «Cassanese», compreso il suo previsto interramento in prossimità dell'abitato di Pioltello coerentemente con il progetto Bre.Be.Mi., e del collegamento di quest'ultima alla viabilità prevista a servizio del Centro intermodale di Segrate miglioreranno il sistema di accessibilità all'area sia verso la rete autostradale (tramite gli esistenti e previsti assi tangenziali) che verso il capoluogo milanese;

Considerato che non essendo l'attuale tratto di raccordo tra la S.P. 14 «Rivoltana» e la S.P. 103 «Cassanese» sufficiente a reggere incrementi di traffico, dovrà essere valutata la possibilità, ricercando le necessarie forme di finanziamento, di attuare un nuovo collegamento, eventualmente in attraversamento all'area del polo chimico, la cui progettazione e realizzazione (di competenza della Provincia di Milano) dovrà essere coerente con il con-

testo programmatico definito, nonché con le previsioni insediative previste dalla riqualificazione urbanistica dell'area;

Preso atto della necessità che la Provincia di Milano rispetti i tempi di realizzazione della variante della S.P. n. 121 «Pobbiano-Cavenago», al fine di reggere gli incrementi di traffico connessi alle previsioni insediative previste dalla riqualificazione urbanistica dell'area ex-SISAS;

Considerato che, per il sostegno alle iniziative promosse nel presente Accordo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende garantire risorse pari ad € 20.000.000;

Vista la nota prot. n. 10296/QdV/DI/XIV/IX/VII/VIII del 30 aprile 2008, concernente la ripartizione delle risorse ordinarie assegnate alla Direzione Generale per la Qualità della Vita per l'esercizio finanziario 2008, e l'autorizzazione all'utilizzo delle citate risorse, in calce alla nota medesima, del sig. Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Tenuto conto che con la sopra citata nota il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assentito a favore della Regione Lombardia € 15.000.000,00 a valere sul Capitolo di bilancio 7503 – competenza 2008 – per il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 983/QdV/DI/G/SP del 17 dicembre 2004 con il quale è stato autorizzato l'impegno di € 5.000.000,00 a favore della Regione Lombardia, a valere sul capitolo 7082, piano gestionale 02, UPB 1.2.3.5 – Programmi di Tutela Ambientale – per l'esercizio finanziario 2004 dello stato previsionale della spesa del MATTM;

Considerato che le risorse di cui al presente Accordo di Programma, pari ad € 20.000.000,00, concorrono a parziale copertura dell'impegno programmatico pari a € 50.000.000,00 previsto dall'art. 22 del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Ambiente ed Energia», sottoscritto in data 5 settembre 2002;

Tenuto conto che è in corso di definizione l'accordo transattivo finalizzato all'acquisizione dell'area ex-SISAS da parte del soggetto privato che dovrà assicurare la realizzazione dei necessari interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area medesima;

Tenuto conto, pertanto, che le risorse saranno trasferite alla Regione Lombardia successivamente all'acquisizione dell'area ex SISAS da parte del soggetto privato;

Vista la delibera della Giunta regionale Lombardia n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

Vista la delibera di giunta della Provincia di Milano n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma;

Vista la delibera di giunta del Comune di Pioltello n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma;

Vista la delibera di giunta del Comune di Rodano n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

– il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 – «Premesse»

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 – «Oggetto e finalità»

1. Le parti pubbliche sottoscrittrici del presente Accordo, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a promuovere nei territori dei Comuni di Pioltello e di Rodano la realizzazione di interventi infrastrutturali e di mitigazione ambientale volti a supportare gli interventi di riqualificazione dell'area ex-SISAS,

previsti dall'«Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex-SISAS» di cui alle premesse.

2. Le misure previste al comma precedente si esplicheranno negli interventi individuati nei successivi articoli, in quanto rivestono carattere strategico sia nell'ambito della Pianificazione territoriale regionale e provinciale sia a livello locale.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 le parti concordano sulla necessità di sostenere le seguenti linee di intervento:

- adeguamento del sistema Infrastrutturale;
- creazione e/o valorizzazione di aree verdi urbane;
- riqualificazione ambientale nel territorio dei Comuni di Pioltello e di Rodano.

4. Per il dettaglio delle linee di intervento di cui al comma precedente si rinvia all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo. Eventuali modifiche all'elenco degli interventi individuati all'allegato tecnico potranno essere valutate e concordati dal Comitato di cui al successivo art. 9, su proposta di una delle Parti ovvero del Responsabile dell'Accordo.

Articolo 3 – «Sistema Infrastrutturale»

1. Nell'ambito del Sistema Infrastrutturale le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano ad assicurare un raccordo tra la opere già previste e il futuro assetto urbanistico dell'area ex-SISAS inclusa nel Polo Chimico di Pioltello e Rodano, per valutare gli effetti sulla viabilità e gli interventi mitigatori e complementari necessari, in particolare:

– **la Regione Lombardia** si impegna nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia a raggiungere intese con i soggetti sottoscrittori al fine di giungere prioritariamente al potenziamento della S.P. 103 «Cassanese» e S.P. 14 «Rivoltana» in coerenza con il progetto Bre.Be.Mi.;

– **la Provincia di Milano** si impegna a garantire la realizzazione del progetto di variante dell'attuale S.P. 121 Pobbiano-Cavenago nei tempi previsti e compatibili con la definitiva sistemazione urbanistica dell'area ex-SISAS ed in coerenza con le previsioni di realizzazione degli interventi di potenziamento della S.P. 103 «Cassanese» (progetto Bre.Be.Mi.) e con le relative salvaguardie imposte dal CIPE;

– **la Provincia di Milano**, in accordo con i Comuni interessati, si impegna a valutare la possibilità di realizzare il nuovo collegamento tra la S.P. 103 «Cassanese» e S.P. 14 «Rivoltana», secondo il tracciato individuato dal PTCP vigente;

– **la Regione Lombardia** si impegna a valutare l'opportunità di interconnessione tra la stazione di porta Est-Milano e l'aeroporto di Linate approfondendo la tematica nell'ambito dell'Accordo sullo sviluppo infrastrutturale su ferro previsto dall'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano.

– **tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo** si impegnano a sollecitare il governo al fine di giungere all'approvazione tecnico-economica da parte del CIPE del progetto definito della viabilità prevista a servizio del centro intermodale di Segrate ovvero a ricercare forme alternative di finanziamento.

2. Gli interventi di cui al presente articolo saranno realizzati attraverso la stipula di successivi Accordi e Convenzioni tra le Parti, prevedendo, ove necessario, il coinvolgimento con altri Enti/Istituzioni/Soggetti Privati che operano sul territorio.

Articolo 4 – «Creazione e/o valorizzazione di aree verdi urbane»

1. Le parti sottoscrittrici si impegnano a sostenere il potenziamento e la valorizzazione delle aree verdi urbane esistenti e programmate nell'ambito della pianificazione regionale, provinciale e comunale, al fine di migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità ivi presente.

Articolo 5 – «Azioni di riqualificazione ambientale nel territorio dei Comuni di Pioltello e di Rodano»

1. Le parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere interventi eco-sostenibili nel territorio dei due Comuni. In tale ambito di azione, le parti garantiscono gli interventi, dettagliati nell'allegato Programma degli Interventi, necessari a:

- promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili;

- realizzare una rete di piste ciclo-pedonali;
- bonificare le aree pubbliche o di interesse pubblico esterne al Sito di Interesse Nazionale, incluse nei territori dei Comuni di Rodano e di Pioltello.

Articolo 6 – «Copertura finanziaria degli interventi»

1. Il fabbisogno complessivo stimato per gli interventi indicati agli articoli 4 e 5, dettagliati nell'allegato Programma degli Interventi, ammonta a € 20.000.000,00.

2. Rispetto al fabbisogno complessivo, la copertura finanziaria garantita a valere sul presente Accordo è pari a € 20.000.000,00, come disciplinato nella tabella di seguito riportata.

FONTI FINANZIARIE	Importo €
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (cap. 7503, PG01 competenza 2008)	15.000.000,00
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d.m. n. 983/QdV/DI/G/SP del 17/12/2004	5.000.000,00
TOTALE	20.000.000,00

3. Le risorse stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vengono destinate alla realizzazione di quanto previsto agli artt. 4 e 5.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli precedenti, il MATTM provvederà a trasferire le risorse stanziati nel presente Accordo alla Regione Lombardia dopo la sottoscrizione dell'Accordo transattivo indicato in premessa.

Articolo 7 – «Attuazione»

1. I soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4, 5 sono individuati nelle Amministrazioni comunali di Pioltello e di Rodano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.

2. Ove necessario gli interventi di cui al presente Accordo potranno essere realizzati attraverso la stipula di successivi Accordi e Convenzioni tra le Parti, valutando il coinvolgimento di altri Enti/Istituzioni/Soggetti Privati che operano sul territorio.

4. I soggetti attuatori individuati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a predisporre un Report sulle attività, da sottoporre semestralmente al Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 8.

Articolo 8 – «Responsabile dell'Accordo»

1. È individuato, quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia.

2. Al Responsabile dell'Accordo sono attribuiti il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'allegato tecnico.

3. Al Responsabile dell'Accordo vengono altresì conferiti i compiti di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;

b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;

c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle parti;

d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al «Comitato di Indirizzo e Controllo» di cui al successivo articolo 9;

e) definire le modalità di erogazione dei finanziamenti ai Soggetti attuatori attraverso la stipula di Convenzioni con le Parti interessate.

Articolo 9 – «Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo»

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il «Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo» a cui è demandato il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo è presieduto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o suo delegato, ed è composto dal Presidente della Regione Lombardia, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Milano, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Pioltello, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Rodano, o suo delegato.

3. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

4. Al «Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo» spetta, altresì, il compito di:

a) monitorare lo stato di attuazione, anche attraverso i report forniti dai soggetti attuatori al responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4;

b) verificare periodicamente eventuali proposte di modifica agli interventi previsti nell'allegato «Programma degli Interventi», nel rispetto della ripartizione tra le Amministrazioni comunali delle risorse stanziare e delle tipologie di interventi definite agli artt. 4 e 5;

c) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;

d) indicare ai Soggetti attuatori e al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;

5. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle Parti.

Articolo 10 – «Impegni delle Parti»

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo ovvero con le previste successive Convenzioni;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c) rendere disponibili ai Soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;

d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;

f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

2. Il presente Accordo di Programma richiede di essere seguito con personale dedicato a tale attività, ponendo a disposizione n. 2 unità (di cui una a capo della Regione Lombardia ed una al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) che opereranno presso gli uffici della Regione Lombardia, al fine di assicurare il presidio dell'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo, il rapporto con la Comunità europea circa la procedura d'infrazione avviata contro lo Stato italiano, nonché la sinergia con le diverse iniziative attuate nel medesimo territorio del Sito.

Articolo 11 – «Disposizioni generali e finali»

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i Soggetti sottoscrittori. Previa approvazione del Comitato di indirizzo e controllo, possono aderire all'Accordo stesso altri Soggetti pubblici. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a

carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Milano,

Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

.....

Regione Lombardia

.....

Provincia di Milano

.....

Comune di Pioltello

.....

Comune di Rodano

.....

ALLEGATO TECNICO

ACCORDO DI PROGRAMMA per la definizione degli interventi di riqualificazione delle aree interessate dal Sito di Interesse Nazionale di «PIOTTELLO-RODANO»

TRA

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

Regione Lombardia

Provincia di Milano

Comune di Pioltello

Comune di Rodano

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Bozza

17 luglio 2008

PREMESSE

Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano

Il Sito di Interesse Nazionale di Pioltello e Rodano include interamente il Polo chimico ubicato al confine tra i territori comunali di Pioltello e di Rodano, di estensione pari a circa 820.000 m² ed è delimitato a nord dal tracciato ferroviario e a sud delle aree agricole incluse nel Parco Agricolo Sud.

L'attività produttiva presente sull'area è prevalentemente di tipo chimico/farmaceutico. Il Sito di Interesse Nazionale include 8 aree di proprietà di Soggetti privati (Antibioticos, Energhia, Air Liquide Italia Service, Air Liquide Italia Produzione, C.G.T., Immobiliare 2C, Snam ReteGas, RFI/Italferr), oltre all'area ex-SISAS, soggetta a Curatela fallimentare dal 2001, che è stata interessata in passato dall'attività dello stabilimento chimico della Società SISAS.

In merito alle attività di caratterizzazione si evidenzia che sono stati presentati e realizzati i Piani di Caratterizzazione per tutte le proprietà incluse nel Sito di Interesse Nazionale.

Le indagini di caratterizzazione realizzate hanno evidenziato contaminazione della falda superficiale, in modo pressoché ubiquitario all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale, da Cromo VI e Composti Organoclorurati (1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, clorofornio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene). Sono, inoltre, stati riscontrati puntuali superamenti dei limiti fissati per le acque sotterranee per IPA, Ferro, Mercurio, nitriti, manganese, idrocarburi totali.

In merito alle previsioni di sviluppo territoriale dell'area, si ricorda che è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2007 l'«Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex-SISAS», per l'attuazione dell'Atto di Intenti sottoscritto il 21 dicembre 2006, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello e la Società T.R. Estate Due s.r.l. Tale Accordo di Programma prevede che in area ex-SISAS, a seguito dell'esecuzione degli interventi di bonifica (che comprendono l'intergale rimozione dei rifiuti presenti nelle tre discariche e la bonifica dei suoli), si proceda a una riqualificazione urbanistica prevedendo una capacità insediativa massima di 240.000 m² s.l.p., da distribuire nei territori comunali proporzionalmente alla superficie territoriale, di cui 100.000

m² di commercio grande distribuzione e i restanti 140.000 m² a destinazione produttiva e terziaria.

Tale intervento determinerà modifiche nell'attuale assetto urbanistico e infrastrutturale.

GLI INTERVENTI

QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi necessari a promuovere lo sviluppo eco-compatibile del territorio dei Comuni di Pioltello e Rodano in cui è insediato il Polo Chimico, richiedono un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo, al cui interno si collocano gli interventi attuati mediante il presente Accordo.

Questo quadro generale degli interventi comprende, in linea di massima:

- a) creazione e/o valorizzazione di aree verdi urbane;
- b) azioni di riqualificazione ambientale nel territorio dei Comuni di Pioltello e di Rodano.

Nel dettaglio le attività prioritarie da realizzare, a valere sulle risorse finanziarie stanziare nel presente Accordo, sono di seguito specificate.

A) CREAZIONE E/O VALORIZZAZIONE DI AREE VERDI URBANE

Soggetto Attuatore:

PIOLTELLO:

1. Realizzazione del Parco Centrale di Pioltello. Si tratta di un'area di proprietà comunale per una superficie di circa 65.000 m², da riqualificare mediante interventi che dotino il parco di strutture per la fruizione di bambini e adulti (realizzazione playground, area attrezzata per pic-nic) e piantumazione a bosco. L'intervento è già stato avviato e parte del costo complessivo è coperta da oneri di urbanizzazione.

2. Ristrutturazione Cascina Besozza con creazione di fattoria didattica nel Bosco della Besozza. Il Bosco della Besozza è una delle foreste di pianura con una estensione di circa 500.000 m², di proprietà del comune di Pioltello. La ristrutturazione della Cascina Besozza prevede la realizzazione di una struttura multifunzionale (naturalistica, didattica, ricreativa) finalizzata a promuovere la fruibilità dell'area.

RODANO:

3. Sistemazione area parco via Venezia (18.600 m²), acquisizione attrezzature parco giochi.

In zona residenziale Millepini attualmente esiste un parco giochi che necessita di interventi per la sua riqualificazione. Il parco in oggetto deve essere riorganizzato e reso maggiormente fruibile da adulti e bambini.

4. Riorganizzazione di area pubblica adiacente Cascina Civasco da destinare parte a bosco e parte a parcheggio pubblico (7000 m²). L'area in oggetto potrà essere utilizzata anche dai fruitori delle Sorgenti della Muzzetta che avranno la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze della Strada del Duca, strada d'accesso alle fonti, ove è permesso solo il traffico locale.

B) AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIOLTELLO E DI RODANO

Soggetto Attuatore:

• *Promozione dell'utilizzo di Energie Rinnovabili*

PIOLTELLO:

1. Realizzazione primo lotto rete di teleriscaldamento e cogenerazione cittadina. Il Comune di Pioltello insieme alla COGESER (azienda pubblica) ha avviato un progetto di riorganizzazione del sistema di riscaldamento degli edifici pubblici. Si prevede di sostituire le vecchie caldaie (Municipio, piscina, scuole elementari e medie, ecc.) con un sistema di cogenerazione che, seppure utilizzerà metano come combustibile, porterà ad un risparmio di risorse e di emissioni inquinanti. Il progetto coinvolge anche utenze private che si trovano sul percorso della rete e che potranno essere allacciate al nuovo sistema. Per rendere il progetto economicamente sostenibile si richiede un contributo pubblico.

RODANO:

2. Interventi di riqualificazione energetica dei n. 6 (sei) edifici comunali per la diminuzione dei consumi energetici e conseguenti migliorie sino a rientrare nella classe energetica A.

3. Realizzazione impianti fotovoltaici per soddisfare almeno il 50% del fabbisogno energetico dei n. 6 (sei) edifici comunali.

4. Realizzazione di impianti solari termici per soddisfare il 100% del fabbisogno di acqua calda sanitaria dei n. 6 (sei) edifici comunali.

• *Realizzazione di una rete di piste ciclo-pedonali*

Piolello:

5. Completamento della rete di piste ciclopedonali in Comune di Pioltello, di collegamento con i comuni limitrofi (per un percorso complessivo pari a circa 4 km). In particolare si prevede di realizzare i seguenti tratti di percorso ciclo-pedonale, a integrazione e completamento della rete già esistente: raccordo tra Pioltello e Cernusco sul Naviglio, raccordo tra Pioltello e Rodano (attraverso il Bosco della Besozza), completamento della pista ciclabile per Seggiano, nell'ambito del Progetto MIBICI, che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il Naviglio della Martesana ed il Castello di Peschiera).

Rodano:

6. Creazione di un ponte ciclopedonale quale attraversamento sopraelevato della S.P. 14 «Rivoltana», al fine di meglio collegare la frazione di Pobbiano e quindi la parte residenziale esistente alla frazione di Lucino.

Tale attraversamento si rende necessario soprattutto in previsione del quadruplicamento della strada Rivoltana, progetto Bre.Be.Mi., che comporterà un maggiore divisione del territorio del Comune e una difficoltà oggettiva di attraversamento da parte di pedoni e cicli.

7. Acquisizione area a nord della pista ciclopedonale Lucino-Millepini, profondità m. 15,00, ed acquisto di relativo arredo urbano e giochi per bambini.

Attualmente le due maggiori frazioni del Comune, Lucino e Millepini, sono collegate dalla S.P. 182 costeggiata a nord da una pista ciclopedonale di modesta entità. Al fine di valorizzare tale collegamento, migliorarlo e renderlo quindi maggiormente fruibile a biciclette e pedoni si rende necessario l'ampliamento della pista esistente con adeguati Spazi verdi con attrezzature per la sosta ed eventuale gioco dei bambini.

8. Acquisizione area per completamento pista ciclopedonale Cascina Civasco - Strada del Duca.

A seguito di un precedente piano di recupero relativo a Cascina Civasco, è stata realizzata una pista ciclopedonale che costeggia l'attuale via Civasco e che collega la frazione Lucino alla Cascina recuperata a fini residenziali. Si rende ad oggi necessario, proseguire con tale pista fino al raggiungimento della vicina Strada del Duca tramite la quale si raggiungono le Sorgenti della Muzzetta. Il tratto in questione è anche utilizzato durante le gite organizzate dagli operatori del Parco Agricolo Sud Milano con sede a Rodano, presso Casa Gola, che periodicamente organizzano giornate di visita e studio presso le fonti.

9. Realizzazione piste ciclopedonali secondo l'approvato progetto MIBICI, interne all'abitato e di collegamento coi Comuni limitrofi (totale lunghezza del percorso 19 km).

• *Bonifica di aree pubbliche o di interesse pubblico esterne al Sito di interesse Nazionale, incluse nei territori dei Comuni di Rodano e di Pioltello*

PIOLTELLO:

10. Bonifica del suolo dell'area pubblica denominata CIS 24. Si tratta di un'area ex industriale ceduta al comune da AEM che necessita di bonifica relativamente alla rimozione di serbatoi interrati e dei suoli contaminati.

11. Bonifica e riqualificazione della roggia Calchera di Limito.

RODANO:

12. Bonifica ex-area ecologica posizionata lungo la S.P. 182 nei pressi del campo sportivo in frazione Lucino e recupero del fontanile Roverbella adiacente.

Con la creazione della piattaforma ecologica per la raccolta dei rifiuti in frazione Millepini, attualmente funzionante, la precedente area utilizzata a tale scopo è stata dimessa in quanto non più adeguata. Si rende quindi necessario bonificare il suolo e ripristinare il fontanile adiacente esistente.

13. Bonifica e sistemazione area esterna centro culturale ricreativo «Ottagono».

Adiacente il centro culturale recentemente inaugurato dall'Amministrazione Comunale insiste un'area attualmente libera, da attrezzare al fine di poter svolgere anche nelle stagioni estive le attività all'esterne.

14. Esproprio, bonifica e riqualificazione della zona E2 «Ambito di trasformazione destinato alla riqualificazione paesistica»

attualmente individuato dal Parco Agricolo Sud Milano quale «Area ad uso improprio».

TABELLA FINANZIARIA
«MISURE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO»

AMBITO DI INTERVENTO	COSTO (€)	Soggetto attuatore
A. Creazione e/o valorizzazione di aree verdi urbane	Pioltello: 6.950.000 Rodano: 500.000	
• Realizzazione del Parco Centrale di Pioltello.	950.000	Pioltello
• Ristrutturazione Cascina Besozza con creazione di fattoria didattica nel Bosco della Besozza.	6.000.000	Pioltello
• Sistemazione area parco via Venezia, acquisizione attrezzature parco giochi.	300.000	Rodano
• Riorganizzazione di area pubblica adiacente Cascina Civasco da destinare parte a bosco e parte a parcheggio pubblico.	200.000	Rodano
B. Azioni di riqualificazione ambientale nel territorio dei Comuni di Pioltello e di Rodano	Pioltello: 3.260.000 Rodano: 9.110.000	
<i>– Promozione dell'utilizzo di Energie Rinnovabili:</i>	<i>Pioltello: 1.000.000 Rodano: 4.800.000</i>	
• Realizzazione primo lotto rete di teleriscaldamento e cogenerazione cittadina	1.000.000	Pioltello
• Interventi di riqualificazione energetica dei n. 6 (sei) edifici comunali.	2.400.000	Rodano
• Realizzazione impianti fotovoltaici per 6 (sei) edifici comunali.	1.800.000	Rodano
• Realizzazione di impianti solari termici per 6 (sei) edifici comunali.	600.000	Rodano
<i>– Realizzazione di una rete di piste ciclo-pedonali:</i>	<i>Pioltello: 960.000 Rodano: 2.230.000</i>	
• Completamento della rete di piste ciclopedonali in Comune di Pioltello e di collegamento con i Comuni limitrofi (Ciclabile per Cernusco; per Rodano; per Seggiano).	960.000	Pioltello
• Creazione ponte ciclopedonale quale attraversamento sopraelevato della S.P. 14 Rivoltana.	180.000	Rodano
• Acquisizione area a nord della pista ciclopedonale Lucino-Millepini e acquisto di relativo arredo urbano e giochi per bambini.	250.000	Rodano
• Acquisizione area per completamento pista ciclopedonale Cascina Civasco – Strada del Duca.	100.000	Rodano
• Realizzazione piste ciclopedonale secondo l'approvato progetto MIBICI, interne all'abitato e di collegamento coi Comuni limitrofi.	1.700.000	Rodano
<i>– Bonifica di aree pubbliche o di interesse pubblico esterne al Sito di interesse Nazionale, incluse nei territori dei Comuni di Rodano e/o di Pioltello</i>	<i>Pioltello: 1.300.000 Rodano: 2.080.000</i>	
• Bonifica del suolo dell'area pubblica denominata CIS 24.	1.000.000	Pioltello
• Bonifica e riqualificazione della roggia Calchera di Limito	300.000	Pioltello
• Bonifica ex-area ecologica posizionata lungo la S.P. 182 e recupero del fontanile adiacente.	200.000	Rodano
• Bonifica e sistemazione area esterna centro culturale ricreativo «Ottagono».	80.000	Rodano
• Esproprio, bonifica e riqualificazione della zona E2 «Ambito di trasformazione destinato alla riqualificazione paesistica».	1.800.000	Rodano
TOTALE	19.820.000,00 Così ripartite: Pioltello 10.210.000,00 Rodano 9.610.000,00	
Imprevisti	180.000,00	
TOTALE GENERALE	20.000.000,00	

(BUR20080123)

(2.2.1)

D.c.r. 5 agosto 2008 - n. 8712

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della variante all'Accordo di Programma (Atto Integrativo) così come integrato con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7560, finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area «ex opificio Cantoni» in Comune di Legnano (MI)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visti:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

– l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

– la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e successive modifiche ed integrazioni;

che regolamentano lo strumento dell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. 17 gennaio 2002, n. 548, pubblicato sul BURL n. 5 del 28 febbraio 2002, di approvazione del Programma Integrato di Intervento, finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex opificio Cantoni, situato in Comune di Legnano (MI);

Dato atto che il Collegio di Vigilanza, insediatosi in data 15 aprile 2003, nella seduta del 16 aprile 2004, assentiva a procedere all'assunzione di una variante ai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento, dando mandato alla Segreteria tecnica di predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari;

Visto il decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica del 18 febbraio 2005, n. 2321 pubblicato sul BURL n. 11 del 18 febbraio 2005 di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma (variante PII);

Preso atto del ricorso al Giudice Amministrativo da parte di Coop. Alto Milanese Società Cooperativa, avverso l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma;

Preso atto, altresì, della sentenza del TAR Lombardia Sezione 2^a, n. 4751 del 6 giugno 2007, con la quale viene annullato il «... decreto regionale 18 febbraio 2005, n. 2321 (Approvazione Atto integrativo Accordo di Programma), l'Atto integrativo, la delibera di consiglio comunale 14 dicembre 2004, n. 116 (Ratifica Atto integrativo dell'Accordo di Programma)», per il mancato espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996;

Visto il provvedimento n. 7560 del 27 giugno 2008, con il quale la Giunta regionale, preso atto del risultato della procedura di compatibilità ambientale, ha deliberato di integrare, con l'esito favorevole del procedimento VIA, la d.g.r. 19818/2004 di approvazione dell'ipotesi dell'Atto integrativo all'AdP, confermandone il restante contenuto;

Considerato che gli atti della variante, confermati dal sopra citato provvedimento n. 7560 del 27 giugno 2008, venivano depositati in libera visione al pubblico dal 28 luglio 2004 all'11 agosto 2004, dandone altresì notizia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL n. 31 del 28 luglio 2004 nonché avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali, e che entro i termini di legge non perveniva alcuna osservazione all'amministrazione comunale;

Dato atto che in sede di espressione di parere di compatibilità al PTCP, la Provincia evidenziava al Comune la necessità del pieno rispetto dei pareri rilasciati dai competenti Enti preposti alla salvaguardia del fiume Olona e che la relativa risposta formulata dall'Amministrazione comunale, valutata e condivisa dalla Segreteria Tecnica nella seduta del 23 novembre 2004, assicurava la piena rispondenza a quanto rilevato nel parere provinciale;

Dato atto che nella seduta dell'11 luglio 2008 è stata sottoscritta la variante all'Accordo di Programma (Atto Integrativo), così come integrata con d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7560, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dal Vice Sindaco Gianbattista Fratus del Comune di Legnano e dalla Responsabile dell'Unità Servizi alla P.A. Cettj Santillo dell'Agenzia del Demanio Filiale di Milano;

Considerato che il consiglio comunale di Legnano (MI), con deliberazione n. 142 del 15 luglio 2008 ha ratificato l'adesione del Sindaco alla variante all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce, tra l'altro, gli effetti dell'Intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determina le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Visto il PRS della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano»;

Visto il DPEFR 2007/2009 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.5.2. «Iniziativa di riqualificazione urbana: Programmi Integrati di Intervento nonché Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale con attenzione alle aree compromesse»;

Decreta

1. Di approvare ai sensi dell'art. 6, ottavo comma della l.r. 14 marzo 2003, n. 2: «Programmazione negoziata - Accordo di Programma» e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: «Testo unico sugli Enti Locali», la variante all'Accordo di Programma (Atto Integrativo), così come integrato dalla d.g.r. 27 giugno 2008, n. 7560, finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area ex opificio Cantoni.

2. Di dare atto che la variante all'Accordo di Programma, sot-

toscritta in data 11 luglio 2008 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica Davide Boni della Regione Lombardia, dal Vice Sindaco Gianbattista Fratus del Comune di Legnano e dalla Responsabile dell'Unità Servizi alla P.A. Cettj Santillo dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che gli allegati alla stessa sono conservati in copia originale presso l'ufficio tecnico del Comune di Legnano.

3. Di dare inoltre atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali».

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20080124)

D.d.s. 21 luglio 2008 - n. 8004

(5.1.2)

Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Arese (MI) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1996, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Regioni, sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni provinciali e comunali, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la d.c.r. del 27 novembre 1996, n. VI/452, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, nonché del Piano annuale 1996: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario al n. 6 del 4 febbraio 1997;

Visto che nel suddetto Piano annuale 1996 figura, tra gli Enti beneficiari, il Comune di Arese (MI), con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato di € 56.293,80 (L. 109.000.000), per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene nell'edificio della scuola secondaria di primo grado di via Col di Lana;

Vista la determinazione 11 maggio 1999 n. 419 con le quali il responsabile del Settore Lavori Pubblici - Servizio Progettazione del Comune di Arese (MI) ha approvato la contabilità finale relativa all'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene nell'edificio della scuola secondaria di primo grado di via Col di Lana, da cui risulta un'economia residua di € 21.435,20;

Vista la deliberazione della giunta comunale del 26 novembre 2007, n. 196, con la quale il Comune di Arese (MI) ha approvato il progetto preliminare per le opere di ristrutturazione bagni maschili edificio scuola secondaria di primo grado di via Varzi;

Vista la deliberazione della giunta comunale del 16 aprile 2008, n. 94, con la quale il Comune di Arese (MI):

- ha accertato l'economia residua pari a € 21.435,20 riveniente dal mutuo originario di 56.293,80 euro, già concesso dalla Cassa DD.PP. - posizione n. 431031100;
- ha autorizzato il legale rappresentante dell'Ente a richiedere alla Regione la concessione dell'utilizzo di detta economia per le opere di ristrutturazione bagni maschili edificio scuola secondaria di primo grado di via Varzi;

Preso atto della richiesta del Comune di Arese (MI), pervenuta con nota prot. n. 14210 del 13 maggio 2008, con la quale il legale rappresentante dell'Ente ha chiesto alla regione tale autorizzazione;

Considerato che con nota protocollo MPIAOODRLO R.U. 22750 del 13 giugno 2007 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta di riutilizzo della quota di mutuo ancora disponibile;

Considerato che la legge 2 ottobre 1997, n. 340, all'art. 1 comma 8 conferisce alle Regioni la facoltà di riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso ai sensi della predetta legge 23/96;

Vista la l.r. 23 giugno 1996 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

- di riassegnare all'Amministrazione Comunale di Arese (MI), ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340, (a quota residua, pari a € 21.435,20, del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 431031100 nell'ambito del Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, Piano di attuazione anno 1996 predisposto ai sensi della legge 23/1996, per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione bagni maschili edificio scuola secondaria di primo grado di via Varzi;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Enzo Galbiati

(BUR20080125)

D.d.s. 21 luglio 2008 - n. 8005

(5.1.2)

Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Fagnano Olona (VA) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1996, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Regioni, sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni provinciali e comunali, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la d.c.r. del 27 novembre 1996, n. VI/452, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, nonché del Piano annuale 1996: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 Norme per l'edilizia scolastica, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario al n. 6 del 4 febbraio 1997;

Visto che nel suddetto Piano annuale 1996 figura, tra gli Enti beneficiari, il Comune di Fagnano Olona (VA), con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato di € 27.372,22 (L. 53.000.000), per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza nell'edificio della scuola secondaria di primo grado «E. Fermi» piazza A. di Dio;

Viste le deliberazioni 8 giugno 1998, nn. 162 e 163, 19 ottobre 1998, n. 276 e 26 ottobre 1998, n. 283 con le quali la giunta comunale di Fagnano Olona (VA) ha approvato la contabilità finale relativa all'intervento adeguamento alle norme di sicurezza nell'edificio della scuola secondaria di primo grado «E. Fermi» piazza A. di Dio, da cui risulta un'economia residua di € 10.491,24;

Vista la determinazione del 13 luglio 2007, con la quale il responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Fagnano Olona (VA) ha approvato il progetto esecutivo per le opere di sostituzione dei lucernari della scuola secondaria di primo grado «E. Fermi» piazza A. di Dio, per una spesa di € 50.000,00;

Vista la deliberazione della giunta comunale del 14 aprile 2008, n. 60, con la quale il Comune di Fagnano Olona (VA):

- ha accertato l'economia residua pari a € 10.491,24 riveniente dal mutuo originario di 27.372,22 euro, già concesso dalla Cassa DD.PP. - posizione n. 431304400;
- ha autorizzato il legale rappresentante dell'Ente a richiedere alla Regione la concessione dell'utilizzo di detta economia a parziale finanziamento delle opere di sostituzione dei lucernari della scuola secondaria di primo grado «E. Fermi» piazza A. di Dio;

Preso atto della richiesta del Comune di Fagnano Olona (VA), pervenuta con nota prot. n. 10907 del 9 maggio 2008, con la quale il legale rappresentante dell'Ente ha chiesto alla Regione tale autorizzazione;

Considerato che con nota protocollo MPIAOODRLO R.U. 21537 del 13 giugno 2007 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato il proprio nulla osta in merito alla richiesta di riutilizzo della quota di mutuo ancora disponibile;

Considerato che la legge 2 ottobre 1997, n. 340, all'art. 1 comma 8 conferisce alle Regioni la facoltà di riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso ai sensi della predetta legge 23/96;

Vista la l.r. 23 giugno 1996 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

- di riassegnare all'Amministrazione Comunale di Fagnano Olona (VA), ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340, la quota residua, pari a € 10.491,24, del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 431304400 nell'ambito del

Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, Piano di attuazione anno 1996 predisposto ai sensi della legge 23/1996, a parziale finanziamento delle opere di sostituzione dei lucernari della scuola secondaria di primo grado «E. Fermi» piazza A. di Dio;

• di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Enzo Galbiati

(BUR20080126)

D.c.s. 24 luglio 2008 - n. 8223

Riassegnazione all'Amministrazione Comunale di Ostiglia (MN) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 2004, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

(5.1.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Regioni, sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni provinciali e comunali, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso Piani generali triennali e Piani annuali di attuazione;

Vista la d.g.r. 5 dicembre 2003 - n. 7/15432 avente per oggetto «Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - art. 4 - Piano generale triennale di programmazione degli interventi di edilizia scolastica 2003/2005. Criteri e modalità per le predisposizioni del Piano annuale di attuazione relativo alla 1^a (2003) e 2^a (2004) annualità», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario al n. 49 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto del direttore generale Formazione, Istruzione e Lavoro del 6 febbraio 2004, n. 1336 relativo all'approvazione del 1° (2003) e 2° (2004) Piano annuale di attuazione del terzo Piano triennale di Programmazione 2003/2005 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi, così come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2004;

Visto che nel suddetto Piano annuale 2004 figura tra gli Enti beneficiari il Comune di Ostiglia (MN) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP., con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 381.404,00 su una spesa prevista di € 544.863,00 per le opere di adeguamento alle norme di agibilità e barriere architettoniche edificio scuola primaria «Collodi»;

Visto la determinazione del 3 aprile 2007, n. 140 con la quale il responsabile dell'area tecnica del Comune di Ostiglia ha approvato la contabilità finale dell'intervento finanziato e nel contempo ha accertato un'economia pari a 104.713,47 euro riveniente dal mutuo originario di 381.404,00 euro, già concesso dalla Cassa DD.PP. - posizione n. 446436700;

Vista la deliberazione della giunta comunale del 13 ottobre 2007, n. 144 con cui il Comune di Ostiglia (MN) ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione tetto della scuola primaria «Collodi» - per un importo complessivo di 104.500,00 euro;

Vista la successiva deliberazione della giunta comunale dell'8 luglio 2008, n. 96 con cui il Comune di Ostiglia (MN) ha approvato la variante al progetto esecutivo relativo ai favori di ristrutturazione tetto della scuola primaria «Collodi», di cui al punto precedente, che comporta un importo complessivo rideterminato in 104.713,47 euro;

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale del 16 febbraio 2008, n. 15, il Comune di Ostiglia (MN) ha autorizzato il legale rappresentante dell'Ente a richiedere alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo dell'economia in argomento, pari a 104.713,47 euro, per l'esecuzione delle opere indicate al punto precedente;

Preso atto della richiesta pervenuta con nota prot. n. 32528 del 29 marzo 2008, con la quale il legale rappresentante dell'Ente in argomento ha chiesto alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo di detta economia residua per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione tetto della scuola primaria «Collodi»;

Considerato che con nota prot. n. 16862 del 23 aprile 2008 del

Ministero della Pubblica Istruzione, il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla richiesta di riutilizzo della quota di mutuo ancora disponibile;

Vista la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che all'art. 1 comma 8 conferisce alle regioni il potere di riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso, ai sensi della predetta legge 23/96;

Ritenuta, pertanto, accoglibile la richiesta di autorizzazione inoltrata dall'Amministrazione Comunale di Ostiglia (MN);

Vista la l.r. 23 giugno 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

• di riassegnare all'Amministrazione Comunale di Ostiglia (MN), ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340, la quota residua del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 446436700 nell'ambito del Piano generale triennale di programmazione 2003/2005, Piano di attuazione anno 2004 predisposto ai sensi della legge 23/1996, pari a 104.713,47 euro, per l'esecuzione di opere di ristrutturazione tetto della scuola primaria «Collodi»;

• di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Enzo Galbiati

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20080127)

D.d.g. 4 agosto 2008 - n. 8594

(3.1.0)

Modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ex l.r. 23/99 - Assegnazione ed erogazione alle ASL ed al Comune di Milano delle relative risorse regionali per l'anno 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 4, commi 4 e 5 della l.r. n. 23 del 6 dicembre 1999, per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati;

Vista la d.g.r. n. 1642 del 29 dicembre 2005, avente per oggetto: «Ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. del 6 dicembre 1999 n. 23 - Anno 2005»;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 1642/05 stabilisce che l'assegnazione delle risorse regionali destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, a partire dal 2006, sarà effettuata con decreto del Direttore generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, utilizzando il criterio dell'incidenza della popolazione nella fascia di età 0-64 anni;

Visto il d.d.g. 23 maggio 2006, n. 5632 con il quale sono state definite le modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati e assegnate alle ASL e al Comune di Milano le risorse per l'anno 2006;

Visto il d.d.g. 18 luglio 2007, n. 8015 con il quale sono state definite le modalità di attuazione per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità e al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, modificando il precedente d.d.g. n. 5632/2006, e assegnate alle ASL e al Comune di Milano le risorse per l'anno 2007;

Ritenuto:

- di determinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per l'anno 2008 così come riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che le ASL e il Comune di Milano procederanno all'utilizzo delle risorse assegnate secondo le modalità previste dallo stesso allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

- di destinare, anche per quest'anno, almeno il 20% delle risorse complessivamente disponibili anno 2008, esclusivamente a

finanziare le richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi «domotici»;

Considerato che gli eventuali residui sulle assegnazioni dello scorso anno potranno essere utilizzati anche ad integrazione del budget a disposizione per il 2008;

Dato atto che le risorse disponibili per l'anno 2008 sull'UPB 5.2.2.2.91 – capitolo 5109 del bilancio regionale, da destinare per l'erogazione dei contributi in questione ammontano a € 2.145.000,00;

Ritenuto pertanto di procedere all'assegnazione ed erogazione delle risorse disponibili per l'anno 2008 alle ASL ed al Comune di Milano negli importi specificati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sull'UPB 5.2.2.2.91 – capitolo 5109 del bilancio regionale per l'esercizio 2008;

Dato atto che le ASL e il Comune di Milano sono tenuti ad assolvere al debito informativo compilando i modelli trasmessi dalla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio corrente;

Vista la l.r. 20/2008 nonché le deliberazioni della VIII legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo – VIII legislatura», con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale al dr. Umberto Fazzone;

Decreta

1. di approvare l'allegato 1 «Indicazioni per l'erogazione di contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati – anno 2008», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assegnare alle ASL ed al Comune di Milano le risorse per l'anno 2008, pari a complessivi € 2.145.000,00, per l'erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 della l.r. n. 23/1999, negli importi specificati nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 2.145.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 5.2.2.2.91.5109 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore dei soggetti di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, identificati nel ruolo n. 32367;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle ASL ed al Comune di Milano nonché alla Struttura Ragioneria e Credito della regione per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

ALLEGATO 1

Legge regionale 23/99 – art. 4, commi 4 e 5

INDICAZIONI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2008

Come negli anni scorsi, si intende promuovere l'acquisto di tecnologie, ivi comprese quelle comunemente definite col termine di «domotica», per il miglioramento dell'accessibilità dell'ambiente domestico e finalizzate ad estendere le abilità della persona.

Pertanto, anche per quest'anno, almeno il 20% delle risorse erogate dalla Regione dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare le richieste di tali strumenti; a tal fine si richiamano le precisazioni già fornite al riguardo, lo scorso anno:

- il termine «domotica» ricomprende, ai fini dell'attuazione della l.r. 23/99, oltre ai dispositivi comunemente rientranti nella

«domotica», (vedi allegato B al d.d.g. n. 5632 del 23 maggio 2006) anche tutti quegli ausili o strumentazioni di vario tipo che favoriscono l'autonomia o la vita indipendente all'interno della propria abitazione;

- per agevolare i cittadini nell'acquisto di dispositivi/strumenti domotici, che spesso sono particolarmente costosi, in alternativa alla presentazione della fattura, è ammissibile una dichiarazione rilasciata dalla ditta fornitrice (o banca o finanziaria) riportante il piano di rateizzazione relativo all'acquisto effettuato;

- al fine di aiutare il cittadino nella scelta degli strumenti tecnologicamente avanzati, è opportuno che le ASL e il Comune di Milano promuovano una diffusa e corretta informazione, non solo relativamente a termini e procedure del bando, ma anche alle plurime opportunità riservate dalla l.r. 23/99 ai cittadini disabili. Pertanto dovranno essere attuate specifiche azioni di orientamento con particolare attenzione proprio a tutti gli ausili che favoriscono la vita indipendente.

1. Obiettivi

Si confermano le finalità e gli obiettivi, già indicati negli anni scorsi che di seguito si richiamano.

L'ausilio/strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo, deve prioritariamente:

- contribuire all'autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile;
- compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.

La coerenza dell'acquisto dello strumento con gli obiettivi sopra esposti è criterio fondamentale per la concessione del contributo. La verifica sull'adeguatezza dell'ausilio compete al nucleo di valutazione dell'ASL di cui al successivo punto 6.

2. Beneficiari

Sono beneficiari tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia con priorità per la fascia d'età compresa tra 0 e 64 anni.

Coloro che hanno già usufruito precedentemente dei benefici della l.r. 23/99 art. 4, commi 4 e 5, possono presentare una nuova richiesta solo dopo 3 anni. Si precisa che i tre anni decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

Viene fatta eccezione per le richieste:

- di dispositivi/sistemi domotici e strumenti per la casa in genere;
- di adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate:
 - da variazioni delle abilità della persona disabile;
 - dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante

purché acquistati entrambi con il contributo ai sensi della l.r. 23/99.

3. Strumenti ammessi al finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;
- strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
- qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).

Alla luce degli obiettivi di cui al punto 1 sono finanziabili le richieste di contributo che:

- prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: «qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità» ivi compresi ausili/dispositivi domotici, applicativi informatici, software e adattamenti del computer sviluppati per compensare le diverse disabilità (esempio: software per compensare deficit uditivi o visivi, adattamento tastiere, sistemi di puntamento, emulatori di mouse, dispositivi domotici, etc.);

- prevedano l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto alla persona disabile migliorandone la vita di relazione;

• prevedano l'acquisto del computer solo se collegato ad applicativi necessari a compensare le diverse disabilità. In questo caso è ovviamente ammissibile, fermi restando i massimali fissati al successivo punto 8, sia il costo del computer che quello degli applicativi. Anche quest'anno, le richieste finalizzate all'acquisto di hardware e software di base (cioè privi di applicativi destinati alla specifica compensazione di disabilità), saranno valutate solo a fine anno qualora la disponibilità del budget lo consenta (fermi restando i massimali fissati al successivo punto 8).

3.1 Ulteriori specificazioni sulle ammissibilità

Per quanto riguarda la richiesta di ausili previsti/riconducibili al Nomenclatore Tariffario si precisa quanto segue:

• per gli ausili richiesti da persone disabili che non rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario sono ammissibili le domande presentate da disabili in età compresa tra i 19 e i 64 anni - con priorità per le persone tra i 19 e 49 anni;

• per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, la richiesta è ammissibile previa documentazione che attesti la necessità dell'ausilio da parte della persona disabile. Il contributo viene calcolato in relazione al contributo sanitario, tenendo presente che comunque la somma dei due contributi non deve superare il 70 % del costo dell'ausilio.

Sono inoltre ammissibili in quanto riconducibili:

• gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratorii, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;

• le protesi acustiche, limitatamente agli adulti affetti da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore.

4. Strumenti non ammessi a finanziamento

Sono escluse le richieste di servizi, strumenti, ausili e protesi che hanno le seguenti proprietà:

• sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;

• modifiche degli strumenti di guida dell'autoveicolo a favore di persone disabili titolari di patente speciale per le quali sono erogati i contributi ai sensi dell'art. 27 della legge 104/92;

• provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», comprese le abitazioni che sono state costruite successivamente all'anno 1989;

• benefici ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;

• benefici ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative specifiche);

• ausili che rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi (d.m. 332/99 - Ministero della Sanità ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Sono da ritenersi non ammissibili se non in casi eccezionali:

• apparecchi o impianti di climatizzazione/condizionamento;

• fotocamere, videocamere analogiche e digitali;

• telefoni mobili, palmari, impianti di navigazione satellitare;

• HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc.

Per queste tipologie di strumenti si raccomanda un'attenta valutazione del progetto, tenendo conto che comunque lo strumento/ausilio deve essere finalizzato alla compensazione di una disabilità.

5. Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate alla ASL territorialmente competente presso il Dipartimento ASSI - Servizio Disabili - o al Comune di Milano, secondo le indicazioni degli stessi.

Per il corrente anno, le domande **devono essere presentate entro il 15 ottobre**.

Possono essere presentate richieste per un solo strumento corredate dalla seguente documentazione:

• prescrizione del medico specialista (pubblico o privato) che

motivi la necessità e la conformità dello strumento/ausilio richiesto con il progetto sociale ed educativo individualizzato;

• copia della certificazione di invalidità o della certificazione di alunno disabile;

• certificazione dello specialista per patologie che causano disabilità e non necessariamente accertate attraverso le forme di cui sopra (ad esempio la dislessia). In tali casi particolare attenzione dovrà essere data alla verifica della diagnosi, anche attraverso un confronto con le UONPIA;

• dichiarazione di eventuale presenza di ausili nonché relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e/o alla sua famiglia;

• autocertificazione del cittadino che attesti di non aver fatto richiesta di altro finanziamento pubblico o di non disporre in forma gratuita dell'ausilio oggetto della domanda e/o di non aver ricevuto altri finanziamenti ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 nel precedente triennio;

• dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo;

• copia di preventivo o di fattura/ricevuta fiscale indicante l'elenco degli strumenti con il dettaglio tecnico ed il relativo costo. La fattura/ricevuta fiscale non dovrà essere antecedente 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei casi in cui la richiesta già presentata l'anno precedente non sia stata accolta per esaurimento fondi e venga ripresentata nuovamente per l'anno in corso.

In caso di ausili o strumenti acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura, è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria;

• eventuale dichiarazione dell'Azienda fornitrice, responsabile dell'installazione di avvenuta personalizzazione, di addestramento o collaudo.

La domanda deve essere accompagnata dal progetto individualizzato, per la stesura del quale ci si può avvalere dell'equipe pluridisciplinare/operatori specialisti della ASL territorialmente competente/Comune o eventualmente in alternativa, del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con gli operatori della ASL/Comune.

5.1 Progetto individualizzato

Il progetto individualizzato, che deve obbligatoriamente accompagnare la domanda, è un progetto sociale ed educativo volto a favorire una vita indipendente o una maggiore autonomia o un miglioramento della qualità di vita del disabile e deve contenere:

• i dati clinico anamnestici della persona disabile;

• gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la dotazione dell'ausilio in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica o di sviluppo dell'autonomia;

• la durata del progetto (periodo entro il quale si pensa di realizzare gli obiettivi);

• la modalità di verifica dei risultati attesi sia nei confronti della persona disabile, sia della famiglia.

6. Valutazione delle richieste presentate per il 2008 e formulazione delle graduatorie

Per la valutazione delle domande, le ASL ed il Comune di Milano sono tenuti:

• ad istituire apposito nucleo di valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle domande nonché la definizione delle graduatorie;

• ad individuare, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto, criteri puntuali per la valutazione delle domande e la conseguente formulazione delle graduatorie in relazione alla coerenza dello strumento con quanto definito nel progetto individualizzato, agli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'acquisto di uno specifico strumento (acquisizione autonomia, qualità della vita, riabilitazione ecc.), al più alto contenuto tecnologico degli ausili, al grado di disabilità, ecc.

Si ritiene opportuno che il nucleo di valutazione sia integrato con competenze specifiche provenienti dalle UONPIA per la valutazione delle domande relative a strumenti/ausili da fornire a bambini disabili (vedi dislessie ecc.) e da operatori degli uffici «protesi» delle ASL per i casi di valutazione della riconducibilità.

I contributi sono assegnati nella misura del 70% procedendo dall'inizio della graduatoria fino all'esaurimento del budget.

Si ricorda che le richieste:

- presentate per cittadini disabili > di 64 anni;
- riferite ad ausili che non rientrano nelle categorie previste dal Nomenclatore Tariffario per cittadini di età > di 49 anni;
- riferite agli ausili per non udenti, non ricompresi nel nomenclatore qualora il secondo processore, non a scatola, sia richiesto per > di 18 anni;

• riferite agli strumenti finanziabili solo in casi eccezionali, saranno eventualmente valutate, solo dopo l'esaurimento delle graduatorie di priorità e solo qualora la disponibilità del budget assegnato ai sensi del presente d.d.g. lo consenta.

Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per l'anno successivo, fermo restando che ovviamente potranno essere ripresentate.

Si rammenta inoltre, che le graduatorie dovranno comunque essere definite per il territorio di tutta l'ASL e non per distretto al fine di non creare disomogeneità né relativamente ai criteri, né relativamente alle disponibilità.

Il Piano dei finanziamenti, comprensivo delle graduatorie e dei criteri di valutazione individuati, dovrà essere approvato con deliberazione del Direttore Generale.

Le ASL ed il Comune di Milano, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo entro 60 giorni dal ricevimento di idonea documentazione contabile fiscale attestante l'acquisizione dello strumento.

7. Modalità operative

Le domande devono pervenire alle ASL e al Comune di Milano **entro il 15 ottobre p.v.** Tali enti formulano, a seguito dell'istruttoria delle stesse, due specifiche graduatorie relativamente ai dispositivi/sistemi domotici e agli altri strumenti. È necessario che le ASL e il Comune di Milano diano la massima diffusione al presente provvedimento nonché alle modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini così come definito dalle stesse ASL e Comune di Milano.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad accompagnare i cittadini e le loro famiglie nel processo di presentazione della richiesta, con particolare riferimento alla divulgazione delle opportunità che i dispositivi/sistemi domotici possono riservare alle persone con disabilità.

Un'efficace azione di promozione locale dell'informazione – anche con gli specialisti prescrittori e gli estensori del progetto – può avere un primo risultato in termini di riduzione delle domande non prioritarie.

Si richiamano di seguito gli adempimenti delle ASL e del Comune di Milano per la predisposizione dei piani di assegnazione.

Le ASL ed il Comune di Milano provvedono a:

- definire l'ammontare del budget da destinare al finanziamento delle richieste di strumenti rientranti tra i dispositivi/sistemi «domotici». Individuare i criteri per la formulazione delle graduatorie anno 2008;

- istituire il nucleo di valutazione, valutare le domande pervenute e formulare le graduatorie di priorità;

- valutare, conseguentemente ad eventuali residui del budget ai sensi del presente d.d.g., le domande non prioritarie formulando l'ulteriore graduatoria.

8. Limiti di spesa ammissibile

Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una spesa pari o superiore a 260 euro e sono corredate dalla documentazione sopra elencata.

Il tetto massimo di spesa ammissibile è di 15.500 euro.

I contributi sono concessi nella misura del 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni:

- *personal computer da tavolo*: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 450,00;

- *personal computer portatile*: contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 700,00;

- in caso di richieste di personal computer che comprendono, oltre all'hardware, anche software specifici previsti dal progetto (es. software per compensare deficit uditivi o visivi, adattamento tastiere, sistemi di puntamento, emulatori di mouse, ecc.), nel

preventivo e nella documentazione d'acquisto, i costi dovranno essere indicati separatamente, al fine di poter rispettare per l'hardware i massimi consentiti di cui sopra e utilizzare il criterio del 70% per l'acquisto del/dei software;

- *protesi acustiche riconducibili*: contributo massimo erogabile, € 2.000.

9. Scadenze e debito informativo

Dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 31 gennaio 2009**:

- deliberazione di approvazione del piano delle assegnazioni comprensiva dei criteri adottati nonché dei modelli di rendicontazione debitamente compilati che costituiscono debito informativo nei confronti della Regione;

- breve relazione di sintesi che evidenzia punti di forza ed eventuali criticità emerse, situazione aggiornata delle liquidazioni effettuate relativamente ai contributi assegnati per l'anno precedente. Le tabelle per la rendicontazione del debito informativo saranno inviate alle ASL ed al Comune di Milano dalla U.O. Sistema socio-assistenziale.

ALLEGATO 2

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE RISORSE Acquisto strumenti tecnologicamente avanzati L.r. 23/99 art. 4, commi 4 e 5

ANNO 2008

N.	ASL	Importo assegnato (cap. 5109 ruolo n. 32367)
301	BERGAMO	241.924,00
302	BRESCIA	251.387,00
303	COMO	129.284,00
304	CREMONA	76.776,00
305	LECCO	74.008,00
306	LODI	50.579,00
307	MANTOVA	87.062,00
309	MILANO 1	222.678,00
310	MILANO 2	127.051,00
311	MILANO 3	239.099,00
312	PAVIA	112.092,00
313	SONDRIO	40.668,00
314	VARESE	191.477,00
315	VALLECAMONICA-SEBINO	22.557,00
TOTALE ASL		1.866.642,00

	COMUNE DI MILANO	278.358,00
TOTALI		2.145.000,00

D.G. Sanità

(BUR20080128)

D.d.g. 1 agosto 2008 - n. 8547

(3.2.0)

Definizione della quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, ai sensi della d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la d.g.r. n. 8/5875 del 21 novembre 2007 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007 – IV Provvedimento 2007», nella parte in cui riduce a € 36,00 «l'importo massimo di partecipazione alla spesa per ricetta, che può contenere fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica, quale partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per l'assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui al d.m.s. 22 luglio 1996 e successive modifiche»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008, avente

ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2008 - 2° Provvedimento», ed, in particolare il punto 7) del deliberato che prevede «di considerare, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio, l'effetto della riduzione della franchigia di partecipazione alla spesa per ricetta da 46 a 36 euro:

- stimando, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, sulla base delle attività rendicontate con il debito informativo per il 1° quadrimestre 2008, la quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007;

- prevedendo che tali quote:

- saranno vincolanti per le ASL in sede di consuntivazione 2008 e verranno indicate con un decreto della D.G. Sanità entro la fine del mese di luglio c.a.;

- rappresentano, per il 2008, l'incremento massimo di risorse, per ciascun soggetto erogatore, rispetto a quelle già negoziate e comunque in misura non superiore all'effettiva valorizzazione prodotta al di sopra della soglia del 106%;

- verranno assegnate solo ai soggetti erogatori che effettueranno produzione al sopra del 106%»;

Ritenuto pertanto di definire, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale a contratto con il SSR, sulla base delle attività rendicontate con il debito informativo per il 1° quadrimestre 2008, la quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007, come dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Precisato che, come già stabilito nella citata d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008, dette quote:

- saranno vincolanti per le ASL in sede di consuntivazione 2008;

- rappresentano, per il 2008, l'incremento massimo di risorse, per ciascun soggetto erogatore, rispetto a quelle già negoziate e comunque in misura non superiore all'effettiva valorizzazione prodotta al di sopra della soglia del 106%;

- verranno assegnate solo ai soggetti erogatori che effettueranno produzione al sopra del 106%;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Sanità all'indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it;

Visto il d.m.s. 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e successive modifiche;

Vista la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1) di definire, ai sensi della d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008, per ogni struttura che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale a contratto con il SSR, sulla base delle attività rendicontate con il debito informativo per il 1° quadrimestre 2008, la quota annuale di minore partecipazione alla spesa rispetto alle regole in vigore fino al 30 novembre 2007, come dettagliato nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

2) di precisare che, come già stabilito nella citata d.g.r. n. 8/7612 dell'11 luglio 2008, dette quote:

- saranno vincolanti per le ASL in sede di consuntivazione 2008;

- rappresentano, per il 2008, l'incremento massimo di risorse, per ciascun soggetto erogatore, rispetto a quelle già negoziate e comunque in misura non superiore all'effettiva valorizzazione prodotta al di sopra della soglia del 106%;

- verranno assegnate solo ai soggetti erogatori che effettueranno produzione al sopra del 106%;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Sanità all'indirizzo: www.sanita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
direzione generale sanità:
Carlo Lucchina

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiez anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H'12	proiez anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H'12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L.
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	962	A.O. OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	81.620	2.084.360	2.311.151	4	12	6.253.080	6.933.454	680.375
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	963	A.O. OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO	99.710	2.343.534	2.523.880	4	12	7.030.602	7.571.641	541.039
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	964	A.O. BOLOGNINI - SERIATE	91.092	2.115.770	2.286.134	4	12	6.347.310	6.858.401	511.090
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301002201	POLIAMB. CASA CURA QUARENGHI	2.683	80.839	94.684	4	12	242.518	284.051	41.533
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301003601	POLICLINICO SAN PIETRO S.P.A.	33.767	846.364	932.454	4	12	2.539.092	2.797.362	258.270
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301003701	LABORATORIO BIOMEDICALS	10.817	231.963	242.894	4	12	695.890	728.682	32.791
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004301	CASA DI CURA S. FRANCESCO	11.939	342.562	393.752	4	12	1.027.687	1.181.255	153.567
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004401	CENTRO BIOMEDICO BERGAM. SRL	16.120	344.192	361.911	4	12	1.032.577	1.085.733	53.156
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004501	CENTRO RADIOL. E FISIOTER. SRL	9.323	298.550	355.048	4	12	895.651	1.065.145	169.494
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004601	CLINICA CASTELLI S.P.A.	10.008	288.998	337.772	4	12	866.993	1.013.316	146.323
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004701	CASA DI CURA PALAZZOLO	11.050	290.007	322.287	4	12	870.022	966.860	96.839
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004801	CENTRO MEDICO RIABIL. POLIFUNZ.	1.882	41.326	44.105	1	1	41.326	44.105	2.779
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004901	SANITA' SAN MARCO SPA	3.730	114.786	134.327	4	12	344.359	402.980	58.621
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301004902	SANITA' SAN MARCO SPA	2.741	80.634	92.546	4	12	241.902	277.638	35.736
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301006101	LABOR. BIOANALITICO DELTA SRL	4.094	89.161	94.493	4	12	267.484	283.478	15.994
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301009401	POLICLINICO SAN MARCO	38.120	1.017.539	1.147.525	4	12	3.052.616	3.442.575	389.959
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301014001	CASA DI CURA HABILITA SPA	6.417	199.277	236.013	4	12	597.831	708.038	110.207
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301014801	CLINICHE GAVAZZENI SPA	23.718	621.956	705.115	4	12	1.865.867	2.115.346	249.479
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301014901	STUDIO MED ASS GIRALDI-ALIOTO	176	6.100	7.242	4	12	18.300	21.725	3.426
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301014902	SANITA' SAN MARCO SPA	29	705	727	4	12	2.116	2.180	65
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015101	POLIAMBULATORIO C.R.I. ALBINO	193	5.440	6.151	4	12	16.320	18.454	2.134
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015202	RADIOLOGIA SEBINA S.R.L.	1.115	35.919	41.276	4	12	107.758	123.828	16.070
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015208	SANITA'2000-LABORATORIO ANALISI	107	3.715	4.376	4	12	11.145	13.127	1.982
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015210	CENTRO OCULISTICO BERGAMASCO	1.315	32.746	37.214	4	12	98.238	111.642	13.403
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015212	IST. POLISPECIALISTICO PATELLI	1.429	49.880	59.857	4	12	149.640	179.571	29.930
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015221	FERB-SPERIM GEST. OSP S. ISIDORO	2.117	59.256	66.971	4	12	177.768	200.913	23.145
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015222	POLIAMBULATORIO CENTRO DON ORIONE	2.084	63.696	74.255	4	12	191.087	222.766	31.680
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015223	U.O. EMODIALISI - SERIATE	51	1.116	1.119	4	12	3.347	3.356	8
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015230	CENTRO ODONTOIATRICO PERES & AMP. C.	22	986	765	4	12	2.958	2.294	-
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015231	AVALON SRL	1.390	38.701	43.492	4	12	116.103	130.475	14.372
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015232	MEDICAL EQUIPE SRL	41	1.334	1.602	4	12	4.001	4.807	806
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015233	ATHAENA POLIAMBULATORIO SRL	385	12.880	15.514	4	12	38.639	46.543	7.904
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015235	SANITA' SAN MARCO SPA	2.661	81.559	95.022	4	12	244.676	285.065	40.389
A01	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	301015236	HABILITA ISTITUTO CLINICO OSPEDALE DI SARNICO	5.811	130.643	140.439	4	12	391.928	421.317	29.389
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	124.913	3.108.256	3.402.045	4	12	9.324.767	10.206.134	881.367
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	955	A.O. M. MELLINI - CHIARI	56.418	1.329.523	1.457.101	4	12	3.988.569	4.371.302	382.733
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	956	A.O. DESENZANO DEL GARDA	87.561	2.084.874	2.263.520	4	12	6.254.622	6.790.561	535.939
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302008602	LABORATORIO ANALISI S. MARIA	7.446	157.152	163.446	4	12	471.457	490.339	18.882
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012001	C.M.P.I. MEDICINA PREVENTIVA	309	7.105	7.365	4	12	21.315	22.095	780
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012101	POLIAMB. CITTA' DI BRESCIA	27.284	778.910	895.916	4	12	2.336.731	2.687.749	351.019
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012201	POLIAMBULATORIO S.ANNA	24.110	699.526	810.764	4	12	2.098.578	2.432.293	333.715
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012301	POLIAMBULATORIO S.CAMILLO	5.058	141.211	162.135	4	12	423.634	486.406	62.771
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012501	POLIAMBULATORIO S.ORSOLA	9.862	269.267	308.727	4	12	807.801	926.181	118.380
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302012901	S. CRISTOFORO GEST. CENTRO MEDICO SRL	3.175	100.116	112.198	4	12	300.349	336.593	36.245
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013001	STATIC CENTRO CHIROTHERAPEUTICO	2.643	86.367	100.327	4	12	259.102	300.981	41.878
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013301	DOTT. IARIA DEMETRIO	12	390	471	4	12	1.170	1.414	244
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013501	OSP. E CASA DI RIP. RICIEDEI	16.779	398.845	443.086	4	12	1.196.536	1.329.259	132.723
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013601	GEMINI RX SRL	12.895	441.886	546.458	4	12	1.325.658	1.639.374	313.716
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013801	LABORATORIO MARIANI S.N.C.	3.655	70.803	74.406	4	12	212.408	223.217	10.809
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302013901	STUDIO MALATTIE EPATO-METAB.	6.165	120.159	125.297	4	12	360.476	375.892	15.416
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302022401	POLIAMBULATORIO POLIAMBULANZA	27.832	715.756	807.967	4	12	2.147.267	2.423.900	276.633
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302022501	POLIAMBULATORIO DOMUS SALUTIS	1.126	33.757	39.103	4	12	101.270	117.309	16.039
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302033201	POLIAMB. CLINICA S. ROCCO	15.918	439.713	508.432	4	12	1.319.138	1.525.295	206.156
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302033301	SAN LORENZO ANALISI BIOMEDICHE SRL	6.690	132.154	137.904	4	12	396.463	413.713	17.250
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302033401	EUROLAB SRL	1.773	33.419	34.929	4	12	100.258	104.787	4.529
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302033801	POLIAMB. CASA CURA VILLA GEMMA	2.877	84.419	97.911	4	12	253.256	293.733	40.477
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302034901	LABORATORIO DI CITOGENETICA	74	2.382	2.952	4	12	7.146	8.856	1.710
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302037501	POLIAMB. RAGES ASS. COMUN. MAMRE' ONLUS	755	22.596	26.275	4	12	67.788	78.826	11.038
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302037701	VILLA SALUTE SRL	7.830	253.228	299.485	4	12	759.683	898.456	138.773
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302037801	CASA DI CURA VILLA BARBARANO	1.924	55.932	59.746	4	12	167.795	179.237	11.442
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302038301	CENTRO ANALISI A. FLEMING SPA	63.763	1.281.377	1.363.632	4	12	3.844.130	4.090.897	246.767
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302041701	DOMINATO LEONENSE SANITA'	848	23.027	25.403	4	12	69.081	76.209	7.128
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302045001	E. SPALENZA	2.247	68.420	80.605	4	12	205.261	241.814	36.552
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302932101	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	4.385	113.943	129.179	4	12	341.830	387.537	45.708
A02	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	302942101	POLIAMB. IRCCS S. GIOVANNI DI DIO	295	6.478	6.478	4	12	18.746	19.434	689
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	959	A.O. S.ANNA - COMO	103.017	2.521.935	2.739.436	4	12	7.565.806	8.218.307	652.501
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303000401	LABOR. ANALISI SAN PAOLO SNC	4.766	104.256	111.405	4	12	312.768	334.216	21.448
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303000502	SAN PAOLO RADIOLOGIA SRL	10.804	331.020	387.068	4	12	993.059	1.161.203	168.144
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303001301	POLIAMB. OSP. GEN. ZONA VAL DUCE	41.230	1.072.801	1.195.162	4	12	3.218.403	3.585.486	367.083
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303001401	POLIAMB. CASA C. VILLA APRICA	9.576	269.797	307.634	4	12	809.392	922.903	113.512
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303001501	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLO'	30.847	734.560	805.382	4	12	2.203.680	2.416.146	212.466
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303001601	LABORATORIO ANAL. CLINICHE PLINIO SNC	1.213	25.671	28.056	4	12	77.014	84.167	7.153

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiez anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H*12	proiez anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H*12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L.
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004101	C.O.F. LANZO HOSPITAL S.P.A.	3.246	78.406	85.530	4	12	235.218	256.590	21.371
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004201	POLIAM OSP MORIGGIA PELASCINI	12.488	319.580	356.994	4	12	958.739	1.070.981	112.242
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004401	GEST.LAB.SCIENTIF.LE BETULLE	12.610	265.798	279.136	4	12	797.394	837.408	40.014
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004502	AMB. ODONTOIATRICO DOTT.PETT	3	128	138	4	12	384	414	30
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004503	AMBULATORIO SAN CARLO SAS	825	24.293	28.105	4	12	72.879	84.316	11.436
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004506	DOTT. CORNELIO MARCELLO	64	1.801	2.097	4	12	5.402	6.292	890
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004507	STUDIO DENTISTICO DR. F. MOLteni	71	1.454	1.504	4	12	4.362	4.512	150
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004602	AMBULATORIO ODONTOIATRICO DI GIUDICI A.	9	287	347	4	12	860	1.040	180
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004604	STUDIO DENTISTICO DOTT. EZIO FRENI SRL	136	4.514	5.571	4	12	13.541	16.714	3.173
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303004605	STUDIO DI RAD. E TER.FISICHE CDC SRL	2.737	84.125	96.548	4	12	252.375	289.644	37.269
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303005803	POLIAMBULATORIO VILLA S.BENEDE	294	6.123	6.139	4	12	18.368	18.417	49
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303007104	C.D.S. SAN NICOLÒ	54	1.133	1.133	4	12	3.398	3.398	-
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303007501	OSPED. F.B.F. SACRA FAMIGLIA	21.360	543.358	606.978	4	12	1.630.074	1.820.935	190.862
A03	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	303008510	POLIAMB. C.CURA VILLA S.GIUSEPPE	4.124	115.529	129.392	4	12	346.587	388.177	41.589
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	58.836	1.408.536	1.540.058	4	12	4.225.607	4.620.174	394.566
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	958	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	58.433	1.378.188	1.506.413	4	12	4.134.564	4.519.238	384.674
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304000601	CENTRO MED. DIAGN. S.LORENZO	5.206	135.190	149.963	4	12	405.570	449.890	44.320
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304000701	MEDICAL CENTER S.GIORGIO	6.786	145.720	155.772	4	12	437.159	467.316	30.158
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304000801	FISIOKINESITERAPIA SANITAS	389	12.605	15.186	4	12	37.815	45.559	7.743
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304000802	SANTAS DIAGNOSTICA	9.379	289.375	334.687	4	12	868.124	1.004.062	135.938
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304001301	CASA DI CURA ANCELLE DELLA CAR	8.005	220.701	253.736	4	12	662.103	761.209	99.105
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304001401	CASA DI CURA FIGLIE S.CAMILLO	16.480	453.517	517.863	4	12	1.360.551	1.553.589	193.037
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304001501	CASA DI CURA S.CAMILLO	12.855	347.723	392.440	4	12	1.043.168	1.177.320	134.152
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304002902	FONDAZ. OSP. GIUSEPPE ARAGONA	3.244	80.300	89.172	4	12	240.900	267.515	26.615
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304003302	MAVIS SERVIZI S.R.L.	61	1.708	1.881	4	12	5.125	5.642	517
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304005602	FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ONLUS	2.458	68.237	74.680	4	12	204.712	224.039	19.327
A04	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	304006301	CONTACT SRL	497	14.799	17.467	4	12	44.398	52.400	8.002
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	82.357	1.941.975	2.116.397	4	12	5.825.925	6.349.192	523.267
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305001001	CASA DI CURA G.B.MANGIONI	11.425	303.390	341.488	4	12	910.169	1.024.463	114.295
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305001101	CASA DI CURA LECCO	10.141	246.856	270.986	4	12	740.567	812.958	72.392
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305001601	C.D.S. SAN NICOLÒ	6.866	219.025	261.127	4	12	657.075	783.381	126.306
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305004701	CENTRO ANALISI CLIN.BARZANO'	10.835	227.700	236.993	4	12	683.101	710.980	27.879
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007001	CENTRO DI RADIOLOGIA ELLISSE	5.940	181.893	210.266	4	12	545.679	630.799	85.121
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007101	STUDIO DOTT. GIORGIO TRIGLIANI	246	7.692	7.692	4	12	23.077	23.077	-
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007401	STUDIO DENTISTICO DR. E. FRENI	72	2.378	2.928	4	12	7.135	8.785	1.650
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007501	GIMAR S.R.L.	1.036	32.158	38.126	4	12	96.473	114.377	17.904
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007801	PRESIDIO DI RIAB.VILLA BERETTA	6.383	195.407	228.027	4	12	586.222	684.081	97.859
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305007901	CENTRO FISIOTERAPICO VALSASSINESE	98	3.961	3.961	4	12	11.883	11.883	-
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305008101	GIMAR S.R.L.	687	21.104	24.843	4	12	63.313	74.529	11.215
A05	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	305931101	ISTITUTO EUGENIO MEDEA	2.407	55.660	59.330	4	12	166.981	177.989	11.008
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	978	A.O. PROV. DI LODI	78.501	1.851.832	2.027.016	4	12	5.555.497	6.081.048	525.551
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306000401	LABORATORIO MEDICAL GAMMA	4.771	101.775	109.972	4	12	305.326	329.916	24.589
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306001201	IDR ASP VALSASINO	963	24.794	26.662	4	12	74.383	79.986	5.603
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306005701	SAFEDENT S.A.S. DI FEDERICO SALVATORI &C	5	168	200	4	12	503	599	96
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306005702	EUROMEDICAL S.A.S.	12	331	361	4	12	994	1.084	90
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306005801	MEDICARE SRL	4.674	143.038	163.390	4	12	429.113	490.170	61.057
A06	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	306005830	CENTRO DI PSICOMOTR.-D.SSA BARBIERI	1	36	46	3	12	144	184	40
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	965	A.O. OSPEDALE C.POMA	83.345	2.018.452	2.203.824	4	12	6.055.357	6.611.473	556.116
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307004101	LABORATORIO "GAMMA"	8.650	186.824	197.151	4	12	560.473	591.453	30.980
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307005601	CENTRO DIAGNOSI SRL LAB AN.CL.	6.998	157.288	162.630	4	12	471.865	487.890	16.025
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307006989	CASA DI CURA "S.CLEMENTE"	9.613	276.520	315.028	4	12	829.559	945.085	115.526
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307006993	LAMB. DI DELICATI ROSSANA E C.	2.959	61.374	65.316	4	12	184.123	195.947	11.824
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307006999	X RAY ONE	4.695	150.413	179.344	4	12	451.238	538.032	86.794
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307007018	POLIAMBULATORIO OSP.CIV. VOLTA MANTOVANA	9.402	236.858	263.374	4	12	710.575	790.122	79.546
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307007022	CENTRO ANALISI "FLEMING" S.R.L.	3.272	77.920	83.224	4	12	233.761	249.672	15.911
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307007027	POLIAMBULATORIO DI SUZZARA (MN)	14.615	344.880	370.002	4	12	1.034.639	1.110.005	75.366
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307007030	POLIAMBULATORIO DI CASTIGLIONE D/S	15.641	403.672	452.994	4	12	1.211.015	1.358.981	147.966
A07	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	307933101	FONDAZIONE "S. MAUGERI"	4.056	110.297	119.130	4	12	330.890	357.390	26.500
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	920	IST. NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI	7.098	170.112	184.919	4	12	554.757	554.757	44.422
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	922	ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	14.040	364.045	409.211	4	12	1.092.134	1.227.634	135.500
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	923	ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA	5.831	150.461	167.867	4	12	451.383	503.600	52.216
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	925	FOND. IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	66.752	1.723.737	1.894.258	4	12	5.171.212	5.682.775	511.563
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	966	A.O. L. SACCO - MILANO	30.750	802.502	903.585	4	12	2.407.506	2.710.755	303.249
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	967	A.O. NIGUARDA CA'GRANDA - MILANO	50.512	1.309.457	1.451.677	4	12	3.928.370	4.355.032	426.661
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	968	A.O. I.C.P. - MILANO	113.246	2.678.010	2.847.580	4	12	8.034.029	8.542.741	508.712
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	969	A.O. FATEBENEFRAATELLI - MILANO	34.258	873.948	975.414	4	12	2.621.845	2.926.242	304.397
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	970	A.O. S.PAULO - MILANO	27.814	681.141	750.765	4	12	2.043.424	2.252.294	208.870
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	971	A.O. G.PINI - MILANO	27.218	696.581	763.616	4	12	2.089.743	2.290.847	201.105
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	972	A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO	19.687	529.334	570.658	4	12	1.588.002	1.711.975	123.973
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308001101	ANALISI CLINICHE TORINO	1.793	38.550	41.866	4	12	115.650	125.599	9.949
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308001201	DIAGNOSIFIS (EX ARRIGNONI G.)	5.245	153.839	173.146	4	12	461.517	519.437	57.920
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308001401	CEDAM ITALIA	1.548	42.399	47.371	4	12	127.197	142.114	14.917

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiezo anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H*12	proiezo anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H*12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L.
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308001801	MILANO DIAGNOSTICA-EX FACCINI	857	24.705	27.716	4	12	74.116	83.149	9.032
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308001901	DIAGNOSTICA FORLANINI-EX GIUA	365	9.412	9.991	4	12	28.237	29.972	1.735
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308002501	LABOR ANALISI MED MARTINI	3.305	70.847	75.951	4	12	212.542	227.852	15.310
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308002901	LABORATORIO UNGHERIA S.R.L.	945	19.021	19.987	4	12	57.063	59.960	2.897
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308004101	LAB-LODI (EX ROSSI LINO)	3.823	80.594	85.876	4	12	241.782	257.628	15.846
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308005001	DIAMEDICA CENTRO MEDICO SPEC.ITAL.SPA	1.498	48.629	56.587	4	12	145.886	169.762	23.876
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308007301	CENTRO FISIOTER.LA MAGGIOLINA	885	25.911	30.131	4	12	77.733	90.394	12.661
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308007501	CONTI CENTRO FISIOCIN. SRL	398	13.780	17.003	4	12	41.339	51.009	9.670
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308007801	BIOCHIMICO LABOR. ANAL. MED.	6.816	139.014	147.302	4	12	417.041	441.906	24.865
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308007901	CASA DI CURA S. PIO X	22.443	573.285	642.403	4	12	1.719.856	1.927.209	207.353
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308008201	LAB BIOC.MILANESE BRUCIAPAGLIA	1.446	31.289	33.774	4	12	93.866	101.321	7.455
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308008501	ECOTERM	1.598	56.690	69.198	4	12	170.071	207.593	37.523
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308008701	DR. MONTANARI CLAUDIO	281	9.403	11.099	4	12	28.209	33.298	5.089
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308011901	LABORATORIO ANALISI DORIA	6.537	135.385	143.928	4	12	406.156	431.784	25.628
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308012301	STUDIO DI RADIOLOGIA E TER.FIS	1.210	42.156	51.189	4	12	126.468	153.568	27.100
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308012302	STUDIO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA BONDANI	191	6.834	8.562	4	12	20.503	25.687	5.184
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308012501	ANALISI MEDICHE PIAVE S.N.C.	8.184	177.364	189.954	4	12	532.093	569.863	37.770
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308012801	SIRIO SRL	155	3.669	3.681	4	12	11.006	11.043	37
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013101	STUDIO RADIOLOGICO PREDI	760	24.144	28.465	4	12	72.431	85.394	12.962
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013301	ANALISI MEDICHE PACINI SRL	694	24.984	30.730	4	12	74.952	92.191	17.239
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013401	ANALISI MEDICHE SIDOLI	602	21.672	26.437	4	12	65.016	79.311	14.295
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013501	ST.TEC.E LAB. AN.CLIN.LAMBRATE	2.233	46.911	49.885	4	12	140.734	149.655	8.921
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013701	LAB. RADIOLOGICO DOTT. GRECO	792	22.955	25.560	4	12	68.864	76.680	7.816
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013801	LABOR ANALISI FAC.MED.E CHIM.	2.703	55.788	59.000	4	12	167.363	177.001	9.638
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308013901	CASA DI CURA IGEA	28.770	767.181	866.891	4	12	2.301.542	2.600.673	299.131
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308014001	CASA DI CURA S. RITA	38.067	1.018.237	1.151.335	4	12	3.054.710	3.454.005	399.295
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308014101	MAISANO DR. RENATO SRL	1.006	26.620	28.795	4	12	79.861	86.386	6.525
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308014601	LAB SRL-LABOR ANALISI BIOCHIM.	7.681	173.587	185.300	4	12	520.760	555.900	35.140
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308015901	STUDIO DI RAD. MEDICA E TER.FISICA	1.848	51.302	56.531	4	12	153.905	169.592	15.687
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308016401	LABORAT ANALISI CHIESA ROSSA	3.900	81.130	85.630	4	12	243.390	256.890	13.500
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308016501	DIAGNOSTICA BRUNACCI	2.340	48.379	50.999	4	12	145.138	152.997	7.859
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308016701	STUDIO FISIOTERAPIA DOTT. PULVIRENTI G.	881	27.130	28.902	4	12	81.390	86.706	5.316
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308017001	LAB ANAL. MEDICO CLIN. CORVETTO	1.441	31.212	33.532	4	12	93.635	100.595	6.960
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308017701	ANAL. CLIN. ROMANO'E MIDOLO SPA	9.241	198.096	209.617	4	12	594.289	628.851	34.562
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308018001	CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO	88.152	2.006.750	2.176.768	4	12	6.020.251	6.530.305	510.054
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308018201	IST.FISIOTERAP.VALSALVA SNC	173	5.127	6.007	4	12	15.382	18.021	2.639
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308018301	IST.INABILI AL LAVORO REDAELLI	742	16.860	18.106	4	12	50.579	54.318	3.739
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308018601	LABORATORIO MAGENTA	2.062	41.775	44.582	4	12	125.324	133.747	8.422
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308018701	PIO ALBERGO TRIVULZIO	7.142	178.048	194.666	4	12	534.144	583.999	49.855
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308020101	STATIC DI MILANO SPA	6.233	181.040	205.126	4	12	543.119	615.379	72.260
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308020301	TENCONI GIOVANNI SRL	529	19.044	23.702	4	12	57.132	71.106	13.974
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308020701	CASA DI CURA SAN SIRO	12.002	336.314	375.020	4	12	1.008.943	1.125.061	116.118
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308020801	CASA DI CURA S.GIOVANNI SRL	1.626	42.136	45.885	4	12	126.407	137.655	11.249
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308021001	CENTRO RADIODIOL. GALLARATESE	1.601	46.815	53.227	4	12	140.445	159.680	19.235
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308021101	LABORATORI LA COMINA SRL	1.210	30.299	33.822	4	12	90.898	101.465	10.567
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308021801	IST. CLINICO S.AMBROGIO SPA	7.244	194.123	218.552	4	12	582.369	655.656	73.286
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308021901	IMM. NUOVA BARTOLINI SRL	30	907	1.117	4	12	2.721	3.351	630
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308022001	GALATES S.R.L.	2.378	68.342	75.312	4	12	205.026	225.935	20.909
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308022101	CEDAM QUARTO	10.650	230.226	247.646	4	12	690.677	742.939	52.262
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308022201	LAB ANAL. CHIM.CLIN. ACCURSIO	1.888	35.318	37.104	4	12	105.955	111.313	5.358
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308022401	DIAGNOSIS S.R.L.	3.020	84.171	93.232	4	12	252.513	279.697	27.184
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308022601	LABORATORIO AN. ALFA S.R.L.	2.946	64.084	69.070	4	12	192.252	207.209	14.957
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308025701	POLIAMBULATORIO S.RAFFAELE TURRO	15.976	385.310	418.343	4	12	1.155.930	1.255.029	99.099
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308025801	ACISMOM - MILANO	268	5.055	5.167	4	12	15.165	15.502	338
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308026101	ILMI	400	12.950	15.791	4	12	38.849	47.373	8.525
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308026201	MULTIMEDICA	3.651	105.120	120.670	4	12	315.359	362.011	46.652
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308026202	MULTIMEDICA (C.M.O.)	802	21.659	24.752	4	12	64.977	74.255	9.278
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027101	VILLA ESPERIA MILANO SPA	1.805	52.121	59.616	4	12	156.362	178.847	22.485
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027301	INTERMEDICA IMAGING R.M. S.R.L.	2.135	76.860	98.210	4	12	230.580	294.630	64.050
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027401	CEN. RAD. E FISI. B.AIRES SRL	1.141	40.709	49.215	4	12	122.126	147.645	25.519
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027501	CENTR. GIN. FISIOT. DI LESSERI	236	8.029	9.919	4	12	24.088	29.756	5.668
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027701	LAB ANALISI MEDICHE GALENO SRL	1.134	22.317	23.511	4	12	66.952	70.533	3.581
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308027901	SAN GREGORIO SRL	2.857	64.334	68.848	4	12	193.003	206.545	13.542
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028001	MEDICAL CENTER	216	6.311	7.269	4	12	18.934	21.807	2.873
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028101	AMBULATORIO FISIOTERAPIA GIOIA	313	8.178	8.912	4	12	24.535	26.735	2.200
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028201	ISTITUTO STOMATOLOGICO IT.	856	20.086	20.705	4	12	60.259	62.114	1.855
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028301	ST.MEDICO FISIOTERAP. VERONESE	859	24.084	27.048	4	12	72.253	81.145	8.892
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028401	POLIAMB. CESARE POZZO	11.697	299.556	326.689	4	12	898.669	980.066	81.397
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028501	CENTRO POLIS.CO PACINI	1.108	30.822	34.874	4	12	92.466	104.623	12.157
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028601	IST. PALAZZOLO - POLIAMBULAT.	1.592	40.882	44.860	4	12	122.647	134.581	11.934
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028701	CENTRO CLINICO MILANESE S.R.L.	1.817	50.255	55.341	4	12	150.765	166.023	15.258
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308028901	EUKOS SPA/CASA DICURA S CARLO	11.262	293.501	323.689	4	12	880.503	971.068	90.566

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiezo anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H*12	proiezo anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H*12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L.
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308029001	CENTRO MEDICO SOLARI SRL	2.218	63.870	71.995	4	12	191.611	215.984	24.374
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308029501	FONDAZIONE S.MAUGERI MILANO	747	20.592	22.460	4	12	61.776	61.776	5.605
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308029701	EUROMEDICA IST SCIENTIFICO SRL	2.055	58.923	66.849	4	12	176.770	200.548	23.778
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308040301	STUDIO POLIAMBULATORIO DR.SSA MICCOLIS MARIA	179	5.976	7.118	4	12	17.929	21.355	3.426
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308040401	CDI "PELLEGRINO ROSSI"	4.747	102.522	109.678	4	12	307.565	329.035	21.470
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308040701	STUDIO CARDIOLOGICO LOCATI	282	9.586	11.190	4	12	28.759	33.571	4.812
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308041001	AMBULATORIO SPECIALISTICO DR.A.CADEL	27	923	1.118	4	12	2.770	3.355	585
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308041101	MULTIMEDICA S.R.L.	3.533	78.211	83.304	4	12	234.633	249.913	15.280
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308041201	DIAGNOSTICA E RICERCA SAN RAFFAELE SPA	10.838	247.919	268.345	4	12	743.757	805.034	61.277
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308041901	POLIAMBULATORIO CASA DI CURA IGEEA	1.960	68.395	84.847	4	12	205.186	254.541	49.355
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308042101	SERVIZIO IPERBARICO CA GRANDA	135	4.523	5.603	4	12	13.568	16.808	3.240
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308046001	OSPEDALE S.GIUSEPPE	21.579	544.564	610.192	4	12	1.633.691	1.830.575	196.884
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308049701	SAN CARLO POLISPECIALISTICA	24	623	624	4	12	1.868	1.871	2
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308934101	CENTRO CARDIOLOGICO S.P.A.	10.058	261.638	293.724	4	12	784.914	881.171	96.257
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308935101	ISTITUTO RICOVERO S.RAFFAELE	55.064	1.441.254	1.606.545	4	12	4.323.762	4.819.635	495.873
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308936101	CENTRO AUXOLOGICO-OSP. S.LUCA	43.994	1.207.846	1.357.430	4	12	3.623.537	4.072.289	448.753
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308936201	CENTRO AUXOLOGICO IT S.MICHELE	63.857	1.662.379	1.842.201	4	12	4.987.138	5.526.603	539.465
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308937101	FOND.DON GNOCCHI S.MARIA NASC.	8.372	220.115	245.470	4	12	660.344	736.410	76.065
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308937102	FOND. DON GNOCCHI S. MARIA NASCENTE	13	330	361	4	12	991	1.082	91
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308941101	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA	7.733	214.959	247.552	4	12	644.877	742.656	97.779
A08	A.S.L. DELLA CITTA' DI MILANO	308946101	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	24.060	619.268	691.664	4	12	1.857.804	2.074.993	217.188
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	973	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	127.091	3.044.091	3.290.607	4	12	9.132.273	9.871.822	739.549
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	974	A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE	79.467	1.885.473	2.046.991	4	12	5.656.419	6.140.974	484.555
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309000401	CASA DI CURA SAN CARLO SPA	30.972	783.715	853.347	4	12	2.351.145	2.560.040	208.896
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309000501	POLIAMBULATORIO NOVATE MILANESE	877	25.877	29.205	4	12	77.630	87.615	9.985
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309000601	POLIAMBULATORIO SENAGO	939	26.231	28.759	4	12	78.693	86.278	7.585
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309001301	LAB. ANALISI BIOCONTROL S.R.L.	3.722	76.351	81.038	4	12	229.054	243.113	14.059
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309001501	CASA DI CURA VILLA BIANCA	9.709	247.322	270.667	4	12	741.966	812.000	70.034
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309003201	STUDIO TECN ANAL. DR CRAVERI-G.TRIMBOLI	6.643	138.380	147.287	4	12	415.140	441.862	26.722
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309003301	LABORAT. CITTA'DI ARESE S.A.S.	3.960	79.021	83.040	4	12	237.064	249.120	12.056
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309003401	LAB ANAL. MED. MONTESANTO SGS	27.772	656.289	722.884	4	12	1.968.868	2.168.652	199.784
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309005501	STUDIO DI RADIOLOGIA CARROCCIO	3.321	110.501	134.815	4	12	331.502	404.445	72.943
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309005601	MEDICAL S.A.S.	2.041	57.086	64.259	4	12	171.257	192.776	21.519
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309005701	2G GINNASTICA MEDICA	1.416	38.806	42.877	4	12	116.417	128.631	12.213
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309009101	FLEMING RESEARCH S.R.L.	6.057	130.638	136.426	4	12	391.913	409.279	17.366
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309009901	CENTRO RADIOLOGICO GALILEI SRL	720	22.000	25.659	4	12	65.999	76.976	10.977
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309010201	LABORATORIO MILANO SAS	5.098	108.044	116.120	4	12	324.131	348.360	24.228
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309010202	CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A	14.705	387.045	429.298	4	12	1.161.136	1.287.895	126.759
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309017701	YOSHITAKA S.R.L.	805	24.351	28.763	4	12	73.053	86.288	13.235
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309017801	MEDICA SNC	5.243	158.319	182.384	4	12	474.956	547.153	72.196
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309017901	LABORATORIO ANALISI A. FLEMING	401	8.471	8.940	4	12	25.413	26.819	1.405
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309018101	CEDAM ITALIA S.R.L.	131	2.986	2.996	4	12	8.958	8.988	30
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309018701	ARRI-SALU	502	13.589	14.914	4	12	40.768	44.743	3.974
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309018901	FONDAZ. IST. SACRA FAMIGLIA-CESANO B.	7	145	145	4	12	436	436	-
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309019001	AMBUL. MEDICO SPORT S. CRESCENZA	1	36	36	4	12	108	109	1
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309019701	LABORATORIO ANALISI FLEMING	3.574	76.026	79.833	4	12	228.078	239.500	11.422
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309019901	CASFEL SRL STUDIO RAD. CITTA'DIPARABIAGO	12.708	397.153	464.973	4	12	1.191.459	1.394.920	203.461
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309021201	SPAZIO MEDICO SRL	2.171	68.601	79.362	4	12	205.802	238.086	32.284
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309021301	CENTRO SERVIZI SANITARI SRL	1.296	35.241	38.776	4	12	105.724	116.327	10.603
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309021401	ROMANO DR. GIORGIO	113	4.445	4.589	4	12	13.334	13.767	433
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309021601	AMBULATORIO ODONTOIATRICO DR. G. PICCOLO	66	2.128	2.603	4	12	6.385	7.808	1.422
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309021701	POLIAMBULATORIO DI CALDERARA	1.173	31.454	33.779	4	12	94.361	101.337	6.976
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309022001	CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO - RHO	5.198	144.752	157.375	4	12	434.255	472.126	37.871
A09	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	309024401	C.S.R. SRL - POLIAMBULATORIO SPECIAL.	1.397	39.562	44.521	4	12	118.685	133.562	14.877
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	975	A.O. DI MELEGNANO	106.442	2.457.378	2.636.960	4	12	7.372.135	7.910.880	538.745
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310001401	CENTRO SERVIZI DIAGNOSTICI	1.649	42.206	45.462	4	12	126.617	136.386	9.768
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310001501	CENTRO FISIOCINESIOTERAPIA VERTEBRALE	2.443	75.178	86.204	4	12	225.535	258.613	33.079
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310001801	ENISERVIZI	4.074	92.889	101.175	4	12	278.668	303.526	24.858
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310002230	STUDIO ASSOCIATO SIDOTI - TARTAGLIA	6	147	157	4	12	697	697	68
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310002264	FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA FERB ONLUS	6	147	157	4	12	442	472	30
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310004001	IST. GERIATRICO P.REDAELLI-VIMODRONE	357	10.460	11.821	4	12	31.381	35.464	4.083
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310004401	ISTITUTO MEDICO AMBROSIANO SRL	5.381	111.555	118.072	4	12	334.664	354.215	19.551
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310004501	ANALISI CLINICHE GAMMA SRL	2.033	41.229	43.589	4	12	123.688	130.767	7.079
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310004801	CURE TRATTAMENTI RIAB.SAS-COLOMBO M.&C.	586	16.925	19.458	4	12	50.776	58.375	7.599
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310005001	FOND.OSP.MARCHESI DI INZAGO SERV.AMB.	3.544	104.923	119.021	4	12	314.769	357.064	42.295
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310005401	LAM LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL	3.422	70.760	74.550	4	12	212.279	223.651	11.372
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310005502	CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO	241	8.374	8.686	4	12	25.121	26.059	938
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310006801	LABORATORIO ANALISI MEDICHE INSUBRIA SRL	4.891	100.563	105.904	4	12	301.688	317.711	16.023
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310006901	STUDIO MEDICO E FISIOCINESIT. VISCONTEO	7.668	159.590	169.627	4	12	478.771	508.881	30.110
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310007201	BELFIORE 5 SRL	6.923	201.194	223.588	4	12	603.582	670.763	67.181
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310007301	CENTRO MEDICINA PREVENTIVA SRL	1.792	47.430	52.186	4	12	142.289	156.558	14.269
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310007401	DELTA MEDICA SRL (LABORATORIO)	11.903	243.661	257.711	4	12	730.983	773.132	42.148

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiez anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H'12	proiez anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H'12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310943101	IST. CLINICO HUMANITAS	55.709	1.477.099	1.662.744	4	12	4.431.297	4.988.231	556.934
A10	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	310947101	I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO	23.984	648.210	737.430	4	12	1.944.629	2.212.290	267.661
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	976	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	169.751	4.105.992	4.460.158	4	12	12.317.976	13.380.475	1.062.499
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	977	A.O. S GERARDO - MONZA	88.851	2.181.785	2.342.261	4	12	6.545.354	7.026.782	481.428
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311001101	EFFEBIEMME ANAL. MED USMATE V.	19.421	391.133	414.678	4	12	1.173.399	1.244.033	70.634
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311001201	MERAVIGLI ANALISI MEDICHE	6.464	135.362	142.039	4	12	406.085	426.117	20.032
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311001901	STUDIO FISIOCINES. FT DI CROTTI	385	10.952	12.481	4	12	32.856	37.442	4.585
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311002501	POLIAMB. POLICLINICO MONZA	27.334	779.612	890.874	4	12	2.338.837	2.672.622	333.785
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311002502	POLICLINICO DI MONZA V. MODIGLIANI	2.894	77.527	83.434	4	12	232.580	250.301	17.721
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311002601	POLIAMB. CLINICA ZUCCHI-MONZA	23.670	618.054	693.387	4	12	1.854.161	2.080.160	225.998
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311002701	BIANALISI - LISSONE	23.421	486.406	517.753	4	12	1.459.218	1.553.259	94.041
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311002901	LABOR. ANALISI FABRE - MONZA	9.386	202.524	219.397	4	12	607.571	658.190	50.618
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311003101	ALLIANCE DIAGNOSTIC S.R.L.	8.254	256.791	301.610	4	12	770.372	904.829	134.457
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311003201	POLICLINICO DI MONZA CENTRO TER.FIS.	452	11.883	12.684	4	12	35.649	38.053	2.405
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311003301	POLITERAPICO - MONZA	1.202	41.019	49.774	4	12	123.057	149.322	26.265
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311003302	POLITERAPICO SRL	5.387	183.647	227.621	4	12	550.942	682.864	131.921
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311003401	SINTHESIS - MONZA	1.010	31.016	36.942	4	12	93.047	110.825	17.779
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311004601	LABOR. ANALISI GIOVANNI XXIII	3.154	64.687	68.360	4	12	194.062	205.080	11.018
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311004701	STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI	9.816	297.063	336.865	4	12	891.190	1.010.594	119.404
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311004801	LABOR. ANALISI MEDICHE ALFA SRL	7.181	147.191	154.829	4	12	441.572	464.486	22.915
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311004901	LABORATORIO LOMBARDO -SEVESO	2.084	41.833	44.003	4	12	125.498	132.008	6.510
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311006101	C.S.R. CENTRO STUDI RADIOLOGICI	9.462	301.845	355.862	4	12	905.536	1.067.587	162.051
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311006301	BIOBETA ANALISI MEDICHE	2.462	51.890	54.851	4	12	155.671	164.553	8.882
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311006501	LAB. ANAL. MED MORGAGNI-MUGGIO'	5.076	106.100	110.890	4	12	318.300	332.669	14.369
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007201	PENTADENT SRL	72	2.385	2.908	4	12	7.156	8.724	1.569
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007301	CENTRO ANAL. MEDICHE-SESTO S/G	121	2.435	2.579	4	12	7.304	7.736	432
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007501	LAB. AN. MED. L. MARMORA-SESTO S/G	5.967	126.552	134.485	4	12	379.655	403.455	23.800
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007601	CENTRO SERVIZI SAN.-SESTO S/G	1.610	43.802	48.442	4	12	131.406	145.325	13.918
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007602	POLICLINICO DI MONZA-CENTRO SERV. SAN.	1.022	29.292	32.800	3	3	29.292	32.800	3.509
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007701	CURIE SRL-DIAGN.PER IMMAG.E TERAPIA	12.679	386.770	441.332	4	12	1.160.309	1.323.996	163.688
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311007702	CURIE SRL-DIAGN.PER IMM.E TERAPIE	6.601	212.479	255.626	4	12	637.438	766.879	129.440
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311008201	STUDIO RADIOL. RONDO'-SESTO S/G	305	10.975	13.486	4	12	32.924	40.458	7.534
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311009001	C.R.P. CENTRO RADIOL. POLISPEC. S.R.L.	8.347	258.374	297.633	4	12	775.121	892.898	117.776
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311009002	LAB. ANAL. S. AMBROGIO-CINISELLO	4.209	83.675	87.814	4	12	251.024	263.443	12.419
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311009401	MIFRA SRL CUSANO MILANINO	10.918	233.488	246.556	4	12	700.465	739.668	39.203
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311009501	MEDICINA PREVENTIVA - CUSANO	97	1.934	2.046	1	1	1.934	2.046	111
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311009601	RICERCA DIAGNOSTICA - CUSANO	7.609	223.806	250.693	4	12	671.417	752.079	80.662
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311018701	STUDIO POLISPEC. DR. ALESSANDRO DABALI	1.198	38.634	45.142	4	12	115.903	135.425	19.522
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019001	POLIAMB.CLIN.ZUCCHI BRUGHERIO	2.453	62.952	67.479	4	12	188.857	202.436	13.578
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019101	POLICL.MONZA-POLIAMB.FISIOT.PASTEUR	232	6.125	6.662	3	3	6.125	6.662	537
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019201	CLIN.ZUCCHI CARATE POLIAMBULAT	2.449	61.424	67.455	4	12	184.272	202.365	18.093
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019501	DIAGNOSI X CENTRO POLIDIAGNOST	3.886	114.630	128.742	4	12	343.891	386.225	42.334
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019601	VICARI GIANPAOLO	63	1.902	1.902	4	12	5.705	5.707	2
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019801	'STUDIO RONDO'	11	396	476	4	12	1.188	1.427	239
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311019901	FISIOCENTER BRUGHERIO SRL	940	30.428	33.508	4	12	91.283	100.523	9.240
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311020001	CDM CENTRO DIAGN.MISSORI	3.867	126.451	149.688	4	12	379.353	449.063	69.710
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311021101	OMNIA DUE POLIDIAGNOSTICO	6.094	180.943	207.006	4	12	542.830	621.017	78.187
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311021401	CENTRO LE ROSE	716	17.259	18.298	4	12	51.777	54.893	3.115
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311021701	TICENGGHI FRANCO	219	5.145	5.145	4	12	15.434	15.434	-
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311022601	AMBUL. ORTOPEDICO FISIOTERAPICO SRL	1.112	29.768	33.081	4	12	89.305	99.243	9.938
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311022701	CAM CENTRO ANALISI MEDICHE SPA	42.816	906.997	976.490	4	12	2.720.992	2.929.470	208.478
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311033101	CENTRO DIAGNOSTICO PASTEUR	742	15.688	16.606	4	12	47.063	49.817	2.754
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311033201	FISIOMED 2000 SRL	848	23.470	26.252	4	12	70.411	78.755	8.344
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311033301	PENTADENT SRL	213	6.691	7.969	4	12	20.072	23.906	3.835
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311033401	FISIOCENTER C.S.M.D.	2.720	80.684	90.302	4	12	242.053	270.906	28.853
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311033901	POLIMEDICAL S.R.L.	1.302	37.104	41.219	4	12	111.313	123.657	12.345
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311034001	RISANA DIAGNOSTICA S.R.L.	2.263	68.451	77.878	4	12	205.354	233.633	28.279
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311034101	ARTEMEDICA DI BEGHINI DR. ADRIANO	604	19.046	21.886	4	12	57.137	65.659	8.522
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311035701	MEDIPLUS DI NASCA G. E. POZZI G.	443	12.042	13.260	4	12	36.125	39.779	3.654
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311036101	AMBULATORI CLINICI SPECIALISTICI	215	6.805	7.964	4	12	20.416	23.892	3.475
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311039501	CENTRO DIAGNOSTICA MEDA	4.751	139.514	160.795	3	11	511.553	589.583	78.030
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311039601	POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA SPA	448	13.235	15.163	1	11	145.585	166.789	21.203
A11	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	311948101	POLIAMB.MULTIMEDICA HOLDING SPA	27.882	730.460	824.261	4	12	2.191.381	2.472.783	281.402
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	924	OSPEDALE S. MATTEO	54.938	1.388.309	1.558.978	4	12	4.164.928	4.676.933	512.004
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	979	A.O. PROV. DI PAVIA	87.442	2.086.401	2.253.690	4	12	6.259.202	6.761.070	501.868
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001301	POLIAMB. CASA CURA MORELLI	1.652	50.173	57.065	4	12	150.518	171.196	20.678
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001401	POLIAMB. CITTA' DI PAVIA	8.550	238.165	270.826	4	12	714.496	812.478	97.982
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001501	LAB. ANAL. MEDICHE DE BERNARDI	2.118	40.997	43.309	4	12	122.992	129.927	6.935
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001601	STUDIO RADIOL. FISIOTER. PAVESE	2.477	64.877	70.351	4	12	194.631	211.053	16.422
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001701	ANALISI MEDICHE MINERVA	5.123	104.904	112.681	4	12	314.713	338.043	23.330
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001801	CENTRO FISIOK. G.BERTOLOTI	223	8.100	10.254	4	12	24.300	30.763	6.463
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312001901	PALESTRA LILIJUM DI ULIVI	452	13.840	16.347	4	12	41.520	49.040	7.520

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiez anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H*12	proiez anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H*12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002001	LAB.ANAL.MED. S. GIORGIO PAVIA	8.953	181.695	194.071	4	12	545.086	582.213	37.127
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002101	C.O.S. ANALISI	2.659	53.937	57.842	4	12	161.812	173.525	11.713
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002601	IST. CLINICO BEATO MATTEO	15.900	445.709	506.492	4	12	1.337.127	1.519.476	182.349
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002701	IST. RAD. TER. FIS. VIGEVANO	1.814	52.321	57.838	4	12	156.964	173.514	16.550
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002702	CENTRO MEDICO SANITARIO RO.PA.RI	192	5.818	6.896	4	12	17.455	20.688	3.233
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002801	LABORATORIO SAPORITI	3.091	65.563	68.893	4	12	196.689	206.680	9.991
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312002901	LABORATORIO S. AMBROGIO	2.676	59.440	62.371	4	12	178.319	187.112	8.794
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312003002	STUDIO ODONTOIATR. MINCHIOTTI	2	47	47	4	12	141	141	-
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312004001	L.A.M.G.	6.224	128.308	137.435	4	12	384.925	412.305	27.380
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312004101	CENTRO FISIOT. LE ROTONDE	137	5.121	5.966	4	12	15.362	17.898	2.536
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312004701	POLIAMB. CITTADELLA PIEVE P.	1.591	46.237	51.366	4	12	138.711	154.097	15.385
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312004702	POLIAMB. CITTADELLA MORTARA	1.219	32.904	35.628	4	12	98.711	106.883	8.172
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312005201	L.A.M. S.GIORGIO SANNAZZARO	4.983	97.854	104.589	4	12	293.561	313.768	20.207
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312005601	AMB.MEDICO DI RADIOD.TER.FIS.	1.202	37.003	42.522	4	12	111.010	127.565	16.555
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008401	CENTRO FISIOK. CASTEGGIO	925	28.703	34.269	4	12	86.108	102.808	16.699
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008501	FOND.PROIUVIUTUTE DON GNOCCHI	181	5.364	6.093	4	12	16.092	18.278	2.185
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008502	POLIAMBULATORIO VILLA ESPERIA	1.793	53.981	62.376	4	12	161.944	187.127	25.183
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008601	M.A.D. ANALISI CASTEGGIO	4.719	98.488	105.043	4	12	295.465	315.128	19.663
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008701	L.A.M. VOGHERA	3.572	78.572	84.106	4	12	235.717	252.317	16.600
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008801	L.E.C.C. BRONI	4.402	94.364	100.738	4	12	283.093	302.214	19.121
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312008901	M.A.D. ANALISI VOGHERA	6.816	146.094	156.043	4	12	438.282	468.128	29.846
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312014401	POLIAMBULATORIO S.MARGHERITA	428	9.804	10.591	4	12	29.413	31.772	2.359
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016016	FISIOCINESTERAPIA PER ESTERNI	298	10.349	13.035	4	12	31.046	39.106	8.059
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016019	STUDIO OCULISTICO DR.RUBIOLINI	132	3.003	3.143	4	12	9.009	9.429	420
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016020	LAB. SEZ. IGIENE UNIVERSIT'	14	232	232	4	12	695	695	-
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016022	C.D.C. S. MARIA DELLE GRAZIE	778	21.053	23.133	4	12	63.160	69.399	6.238
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016026	CENTRO FISIOTERAPICO DI VARZI	167	4.849	5.575	4	12	14.547	16.725	2.178
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016043	STUDIO OCULISTICO CAVOUR DR. AGUZZI	232	5.448	5.664	4	12	16.344	16.993	649
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016044	STUDIO DENTISTICO DR. G.PICCOLE	78	2.275	2.613	4	12	6.825	7.840	1.015
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312016045	DE. PA. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	1.021	29.758	34.698	4	12	89.273	104.093	14.820
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312938101	POLIAMB. IRCCS MAUGERI	25.740	648.643	734.749	4	12	1.945.930	2.204.247	258.317
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312938102	CENTRO RIAB. VISIVA MAUGERI	525	11.815	12.702	4	12	35.445	38.106	2.662
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312939101	POLIAMB. IRCCS MONDINO	5.199	134.590	153.105	4	12	403.771	459.315	55.544
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312939102	N. P. I. MONDINO	105	2.372	2.429	4	12	7.115	7.288	174
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312940101	POLIAMB. IRCCS MONTESCANO	2.899	80.637	93.438	4	12	241.911	280.314	38.403
A12	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	312945101	POLIAMB.IST.SCIENT.DI PAVIA	396	13.270	15.175	4	12	39.809	45.524	5.715
A13	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	980	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	64.929	1.521.809	1.641.175	4	12	4.565.427	4.923.524	358.097
A13	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	313000504	STRUTT.AMBUL. F.FAORO CHIAVENNA	321	11.129	12.538	4	12	33.388	37.615	4.228
A13	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	313000505	STRUTT.AMB.FAORO PRAFA C.	14	540	644	4	12	1.620	1.932	312
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	951	A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	101.378	2.503.813	2.725.829	4	12	7.511.440	8.177.487	666.047
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	952	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	52.943	1.268.196	1.376.739	4	12	3.804.588	4.130.217	325.629
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	953	A.O. OSPEDALE CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	93.796	2.297.835	2.516.038	4	12	6.893.505	7.548.114	654.609
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314002201	STUDIO RADIOL.DIAGN.PER IMMAG.	3.520	105.945	121.857	4	12	317.834	365.571	47.737
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314002401	SIRIO SNC	4.643	152.108	177.243	4	12	456.325	531.728	75.403
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314002801	LABOR.ANALISI BECCARIA SRL	11.940	261.898	282.777	4	12	785.694	848.330	62.636
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314003001	LABEM SNC	3.957	84.781	88.561	4	12	254.344	265.683	11.339
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314005301	CEMAR S.A.S.	2.043	59.860	67.933	4	12	179.579	203.799	24.220
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314005401	CEDAL S.A.S.	19.379	411.003	435.699	4	12	1.233.008	1.307.097	74.089
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314006101	CENT.FISIOTER.FILIPPIN MATTIA	932	30.750	32.325	4	12	92.249	96.975	4.726
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314007901	LABOR. ANALISI BASILICO SRL	5.479	117.895	126.605	4	12	353.684	379.815	26.131
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008001	STUDIO F.CHIARIOTTI & C SNC	2.009	59.966	66.964	4	12	179.897	200.893	20.996
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008101	STUDIO RADIOL. E TER.FIS.SAS	2.811	87.332	100.163	4	12	261.997	300.490	38.493
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008201	ISTITUTO RISANA S.A.S.	2.182	64.229	70.815	4	12	192.686	212.445	19.759
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008301	CASA DI CURA MATER DOMINI	26.638	701.040	785.939	4	12	2.103.121	2.357.817	254.696
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008401	CENTRO DIAGN.SOLBIATESE SNC	10.495	246.766	264.387	4	12	740.298	793.161	52.864
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008501	LUOGO PIO OSP.RAIMONDI F.	535	14.628	15.836	4	12	43.884	47.507	3.623
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314008601	OMNIA MEDICA SRL	3.434	89.296	100.390	4	12	267.887	301.170	33.282
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314010101	CITTA'DI SARONNO LAB.ANAL.SAS	394	14.184	17.281	4	12	42.552	51.844	9.292
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314017301	CENTRO DIAGNOST. S.NICOLA LAB.	8.787	200.405	215.951	4	12	601.214	647.852	46.639
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314017401	MULTIMEDICA HOLDING SPA	25.276	663.926	741.280	4	12	1.991.778	2.223.839	232.061
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314018501	EUROCENTRO POLISPECIALISTICO	2.586	83.886	98.079	4	12	251.659	294.238	42.579
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314018901	CHARMING ITALIA SRL	1.243	30.874	32.638	4	12	92.621	97.915	5.295
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019001	STUDIO CHINESPORT SRL	898	26.648	30.952	4	12	79.945	92.857	12.912
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019101	KOUROS S.R.L. CENTRO MEDICO	583	17.287	20.202	4	12	51.860	60.607	8.747
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019201	"LE TERRAZZE" (AMBULATORIO)	9.294	255.638	285.994	4	12	766.913	857.983	91.069
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019301	CENTRO IPERBARICO DEL VERBANO	42	1.512	1.932	4	12	4.536	5.796	1.260
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019501	CENTRO DIAGNOSTICO GALLARATESE	2.865	86.297	98.717	4	12	258.890	296.150	37.259
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019601	LABORATORIO ANALISI TOMA SRL	8.050	197.585	193.715	4	12	592.755	581.146	-
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019701	CENTRO MEDICO CONVENZIONATO	1.465	43.111	50.446	4	12	129.334	151.339	22.005
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019801	GALENO SNC	1.621	48.990	57.148	4	12	146.970	171.444	24.474
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314019901	DR. ISBER ATYEH	952	27.685	32.106	4	12	83.055	96.319	13.264
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314020101	CENTRO FISIOT.FERLONI ANGELO	190	6.005	6.396	4	12	18.015	19.187	1.173

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
ASL	Nome ASL	codice ente	Descrizione Ente	n° prescrizioni 1° quadrimestre	ticket riscosso 1° quadrimestre	stima ticket 1° quadrimestre '08 a regole '07	n° mesi rendicontati	mesi di apertura attesi nel '08	proiez anno ticket a regole '08 (PRIMI 4 MESI) - F/H*12	proiez anno ticket a regole '07 (PRIMI 4 MESI) - G/H*12	differenza regole '08/'07 su base annuale - è il massimo di integrazione risorse ad di sopra della soglia del 106% - M - L
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314020201	CENTRO FISIOTERAPICO SOLEXIS	837	26.825	29.874	4	12	80.476	89.622	9.146
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314021201	NUOVO CENTRO FISIOTERAPICO SAS	2.112	66.903	78.818	4	12	200.709	236.453	35.744
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314022801	DENTAL LIFE SAS	87	2.889	3.305	4	12	8.666	9.914	1.248
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314022901	P.R.E.S. SRL	2.569	78.055	88.649	4	12	234.165	265.946	31.780
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314023801	CENTRO RICERCHE RADIOL SRL	1.754	53.682	61.510	4	12	161.046	184.529	23.484
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024003	MEDITEL CENTRO MEDICO POLISPEC.	5.061	157.153	180.847	4	12	471.459	542.540	71.080
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024101	ITALO PROVVISIONATO	126	4.511	5.751	4	12	13.533	17.253	3.720
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024201	BIOMEDICAL SRL LABORAT ANALISI MEDICHE	886	17.801	18.450	4	12	53.404	55.350	1.946
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024301	C.D.V.-D.I.A. SRL	2.079	68.925	84.168	4	12	206.775	252.504	45.729
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024401	CENTRO RADIOLOGICO POLISP.	3.065	88.631	99.499	4	12	265.894	298.496	32.602
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024501	DIAMED-GEMINI S.R.L.	4.293	110.445	120.990	4	12	331.336	362.970	31.634
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314024601	SALUS VITA CENTRO MEDICO MIGLIORE	21	740	876	1	12	8.880	10.512	1.632
A14	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	314930101	FONDAZ. S.MAUGERI C.DEL LAVORO	2.473	66.543	76.232	4	12	199.628	228.697	29.069
A15	A.S.L. VALCAMONICA-SEBINO	A15	A.S.L. VALCAMONICA-SEBINO	29.848	724.355	774.371	4	12	2.173.064	2.323.113	150.049
A15	A.S.L. VALCAMONICA-SEBINO	315004701	LABORATORIO ANALISI C.GOLGI	1.652	39.310	40.725	4	12	117.929	122.174	4.245

(BUR20080129)

D.d.u.o. 18 agosto 2008 - n. 9163

(3.2.0)

Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia e modifica del d.d.u.o. 4304/2008

ALLEGATO A

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Richiamato il d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008»;

Viste:

• l'o.m. 12 aprile 2008 «Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi nonché le relative movimentazioni»;

• l'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della Peste suina classica»;

• la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 14121-DGSA/P del 30 giugno 2008 relativa all'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della Peste suina classica»;

Valutati favorevolmente i seguenti fattori:

• situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS;

• esito favorevole dei recenti accertamenti sanitari che hanno permesso di riaccreditare tutti gli allevamenti suinicoli lombardi;

• attuazione di un piano straordinario per la verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti suinicoli della regione Lombardia;

Considerate le caratteristiche della realtà zootecnica suinicola lombarda, nella quale le diverse fasi del ciclo di produzione industriale avvengono in strutture specifiche per ciascuna fase (siti);

Ritenuto di modificare le disposizioni relative alla movimentazione dei suini diretti al macello di cui all'Allegato I capo I, punto 2 del d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008»;

Ritenuto, in considerazione dei fattori sopra valutati, dare completa attuazione alle sopracitate disposizioni ministeriali, al fine di prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione del virus della malattia vescicolare del suino;

Acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Ritenuto di approvare le misure sanitarie per la prevenzione della malattia vescicolare del suino di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di modificare le disposizioni relative alla movimentazione dei suini diretti al macello di cui all'Allegato I capo I, punto 2 del d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008», conformemente a quanto indicato all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente
dell'Unità Organizzativa Veterinaria:
Mario Astuti

MISURE SANITARIE DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA E MODIFICA DEL D.D.U.O. 4304/08

• **Le misure previste dall'o.m. 12 aprile 2008 «Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della Peste suina classica», specificatamente agli articoli e allegati di seguito riportati, sono così integrate:**

A) **Art. 2 «Definizioni»:**

1. *Sito*: un allevamento nel quale si svolge una delle fasi del ciclo produttivo di un'unica filiera (costituita da più siti di allevamento, Sito 1, Sito 2, Sito 3 e riconducibili alla stessa proprietà). Entro il 30 settembre 2008 ciascuna filiera comunica alle ASL competenti l'elenco dei propri Siti e qualsiasi successiva variazione.

2. *Sito 2* (centro di svezzamento/accrescimento): allevamento in cui sono presenti suinetti provenienti da un *Sito 1* (allevamento da riproduzione) e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso il *Sito 3* (allevamento da ingrasso) o il *Sito 1* (allevamento da riproduzione).

Solo a partire da un «Sito 2 di accrescimento riproduttori» (capi iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri riproduttori ibridi), è consentito lo spostamento di animali anche verso allevamenti non appartenenti alla medesima filiera.

3. *Ingrasso rurale*: allevamento da ingrasso nel quale sono presenti suini provenienti da allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e dal quale i suini possono essere movimentati verso allevamenti da ingrasso familiare (ex art. 1, lettera g), o.m. 12 aprile 2008 «Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni») e verso il macello.

In una stessa azienda, la presenza di un allevamento da ingrasso rurale esclude la presenza di altre tipologie di allevamenti suini.

B) **Art. 9, comma 4 «Verifiche nelle aziende»**

In regione Lombardia le norme di biosicurezza sono quelle indicate nel Piano straordinario di cui alla d.d.u.o. 4304/2008, ed in particolare sono da sottoporre a verifica i requisiti minimi previsti nell'Allegato 3 punto 2.1.

C) **Allegato II «Piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino»**• **RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE:**

I Siti 2 e gli allevamenti da ingrasso rurale sono aziende accreditate per induzione.

• **ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA:**

1. Nei Siti 2 vengono effettuati con la stessa frequenza i medesimi controlli ai quali sono sottoposti, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto e in grado di rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

2. Negli allevamenti da ingrasso, in considerazione della distribuzione territoriale delle classi di consistenza, l'attività di sorveglianza deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

– nelle ASL di **BG, BS, CR, LO, MN, PV** sottoporre a prelievo tutti gli allevamenti da ingrasso con **numero di capi pari o superiore a venti**;

– nelle ASL di **CO, LC, MI, MI1, MI2, MI3, SO, VA, VALC** sottoporre a prelievo tutti gli allevamenti da ingrasso con **numero di capi pari o superiore a cinque**.

3. Inoltre, gli «allevamenti da ingrasso rurale» devono:

a) essere sottoposti con esito favorevole ad un controllo virologico su feci ambientali e sierologico effettuato su un numero di animali in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un livello di confidenza del 95% (allegato IV o.m.). Tale accertamento deve essere effettuato con cadenza mensile cercando comunque di testare gli animali delle partite di ultima introduzione. Gli animali da sottoporre a prelievo devono essere individuati in modo da costituire un campione rappresentativo di tutte le partite presenti in allevamento,

b) movimentare gli animali (sia verso il macello che verso

gli allevamenti da ingrasso familiare) solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli di cui al punto precedente e trascorsi comunque almeno 30 gg. dal loro ingresso in allevamento,

c) prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e rispettare un vuoto sanitario (periodo che va dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione all'introduzione di nuovi animali) di almeno 2 giorni,

d) essere sottoposti da parte del competente Servizio Veterinario alla verifica dei requisiti minimi di biosicurezza di cui al d.d.u.o. 4304/2008, in occasione dell'accertamento virologico e sierologico.

• Modifica delle disposizioni di cui all'Allegato 1, capo I, punto 2 del d.d.u.o. n. 4304 del 28 aprile 2008 «Piano straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino in regione Lombardia – Revoca del d.d.g. 2203/2008»:

A. La visita veterinaria di suini movimentati verso i macelli situati sul territorio nazionale non è obbligatoria, a condizione che:

- provengano da aziende accreditate in province accreditate per malattia vescicolare del suino,
- lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda sia registrato in BDN e mantenuto opportunamente aggiornato.

D.G. Agricoltura

(BUR20080130)

D.d.g. 6 agosto 2008 - n. 8792

Regolamentazione periodo vendemmiale 2008/2009

(4.3.0)

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999;
- il regolamento del Consiglio CE 479/08 del 29 aprile 2008;
- l'art. 9 comma 1 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano annualmente il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché l'inizio e la fine del periodo vendemmiale;

Sentite in merito le Amministrazioni Provinciali, i Consorzi di Tutela e le Organizzazioni di settore;

Visto l'art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Per la campagna 2008/09, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite è di seguito regolamentato:

Provincia	Periodo vendemmiale		Fermentazioni Rifermentazioni	
	dal	al	dal	al
BG	18/08/08	31/12/08	18/08/08	31/12/08
BS	11/08/08	30/11/08	11/08/08	31/12/08
CO	20/08/08	15/11/08	20/08/08	31/12/08
CR	11/08/08	31/12/08	11/08/08	31/12/08
LC	20/08/08	15/11/08	20/08/08	31/12/08
LO	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
MI	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
MN	15/08/08	31/12/08	15/08/08	31/12/08
PV	15/08/08	31/10/08	15/08/08	31/12/08
SO	10/09/08	30/11/08	10/09/08	31/12/08
VA	10/09/08	15/10/08	10/09/08	31/12/08

Per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina, e all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione successivamente al 31 dicembre 2008.

Le aziende che, a causa di motivate ragioni tecniche, decidono

di anticipare, rispetto alle date su indicate, le operazioni di raccolta, ne danno preventiva comunicazione a mezzo fax alla Direzione Generale Agricoltura (02/67658050) e all'Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità - ufficio di Milano (02/26414804).

2. È vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito al punto 1, fatte salve le deroghe previste dalla l. n. 82/2006.

3. Le aziende, in merito alla gestione delle fermentazioni spontanee verificatesi al di fuori dal periodo consentito nonché alla detenzione e trattamento di fecce e vinacce, si attengono a quanto stabilito dalla l. n. 82/2006 artt. 9 e 14.

4. Di notificare il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Direzione Generale Agricoltura:
Paolo Lassini

(BUR20080131)

D.d.u.o. 29 luglio 2008 - n. 8401

Richiesta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Ciliegie di Garbagna» – Parere richiesto dal MI-PAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007

(4.3.0)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI
E LO SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2081/92;

Visto il Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il d.m. 21 maggio 2007 recante le procedure a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Agricoltura del 6 novembre 2007, n. 13158 che approva le procedure regionali per l'espressione del parere richiesto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle proposte di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura dal Consorzio Ciliegia di Garbagna, piazza G. Bruno n. 1, Monleale (AL), il 7 febbraio 2008 (prot. n. 3017), per la richiesta di registrazione delle «Ciliegie di Garbagna» come Indicazione Geografica Protetta (IGP);

Preso atto del verbale di istruttoria redatto il 21 luglio 2008, agli atti dell'Unità Organizzativa Programmazione interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale, che riporta gli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal dirigente, finalizzati a verificare la completezza della documentazione presentata, la legittimità del soggetto richiedente e i contenuti della relazione socio-economica e che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con una valutazione positiva;

Visto il disciplinare di produzione delle «Ciliegie di Garbagna» che si allega al presente atto;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di esprimere parere favorevole alla domanda presentata dal Consorzio Ciliegia di Garbagna - piazza G. Bruno n. 1, Monleale (AL) - per la richiesta di registrazione come Indicazione Geografica Protetta (IGP) delle «Ciliegie di Garbagna».

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio, alla Provincia di Pavia e al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dal d.d.g. n. 13158 del 6 novembre 2007.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O. programmazione interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bonalume

•

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CILIEGIE DI GARBAGNA»**

Art. 1 – Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «CILIEGIE DI GARBAGNA» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Descrizione del prodotto

I frutti della indicazione Ciliegie di Garbagna IGP presentano caratteristiche organolettiche uniche, conferite non solo dall'ambiente pedoclimatico, ma anche dalle modalità e dalle tempistiche di raccolta.

La zona di coltivazione con la sua altitudine ed esposizione influisce sulla struttura della polpa accentuandone sapore, dolcezza e consistenza.

L'unicità di questo prodotto trova le sue origini anche nelle modalità di raccolta detta «sull'onda», cioè la raccolta del prodotto in più stacchi nell'esatta epoca di maturazione, importante per consentire ai frutti delle singole varietà di raggiungere il livello ottimale di maturazione e per poter ottenere le migliori caratteristiche organolettiche.

Tale modalità di raccolta consente al consumo immediato di percepire tutta la bontà delle ciliegie fresche e assaporare al meglio l'unicità del frutto.

L'ottimo livello di maturazione delle Ciliegie di Garbagna IGP, permette al frutto di raggiungere un'alta concentrazione zuccherina, un gradevole profumo di frutta matura ed una ottimale consistenza per il consumo.

Le peculiarità delle Ciliegie di Garbagna IGP ed in particolare la dolcezza e la croccantezza le rendono ottimali per il consumo fresco nonché per preparazioni di dolci confetture e ciliegie sotto spirito.

A fronte di queste caratteristiche le operazioni di manipolazione devono essere svolte con cura ed attenzione per non apportare danni fisici al frutto maturo, che altrimenti sarebbe destinato a veloce marcescenza prima ancora di arrivare nei punti di commercializzazione.

2.1 Le varietà

Con l'Indicazione Geografica Protetta CILIEGIE DI GARBAGNA possono essere designate esclusivamente le seguenti varietà o loro cloni derivanti da una severa selezione qualitativa delle varietà a tutt'oggi coltivate:

BELLA DI GARBAGNA,
BELLA DI PISTOIA,
BIGARRAU,
CELESTE,
GIORGIA,
VAN,
CANADA,
FERROVIA,
DURONE DI GARBAGNA.

2.2 Caratteristiche del prodotto

Le Ciliegie di Garbagna IGP sono caratterizzate oltre che dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale (art. 6), anche dalla raccolta effettuata in più stacchi, scalarmente eseguiti in prossimità della maturazione fisiologica, o come localmente definita, «sull'onda», che conferiscono alle ciliegie una dolcezza e una delicatezza che le rendono uniche.

La raccolta delle Ciliegie di Garbagna IGP effettuata scalarmente, conferisce al prodotto, le seguenti caratteristiche:

- colore tipico della varietà, esaltato dallo stacco a più riprese;
- profumo conferito dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona sub-montana di produzione;
- sapore intenso per elevato contenuto in zuccheri accumulati in prossimità della maturazione fisiologica.

Le Ciliegie di Garbagna IGP all'atto della immissione al consumo deve avere le caratteristiche qualitative CEE previste per le categorie «extra» e «prima»:

La Bella di Garbagna è una ciliegia derivante dall'ecotipo locale.

Art. 3 – Zona di produzione

La zona di produzione delle Ciliegie di Garbagna IGP si estende su una parte del territorio della provincia di Alessandria comprendente i Comuni Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carbonara, Carrezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgropo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpoglio e su una porzione del terreno della Provincia di Pavia comprendente i Comuni Bagnaria, Cecima, Godiasco, Montesegale, Ponte Nizza, Rivanazzano, Rocca Susella, Val di Nizza, Varzi.

Art. 4 – Elementi che comprovano l'origine

Le Ciliegie di Garbagna IGP erano rappresentate storicamente da varietà autoctone che risultavano essere le colture più importanti dal punto di vista economico per gli agricoltori locali.

Si sono rinvenuti molti documenti attestanti la commercializzazione delle stesse nel mercato locale.

Nel 1934 il Podestà cav. Fantone Vincenzo faceva pubblicare l'apertura del mercato alla vendita delle «pregiate ciliegie di Garbagna», nel contempo emanava un regolamento comunale per la disciplina del mercato delle ciliegie.

Questo regolamento composto di 14 articoli dava le direttive per la buona commercializzazione delle ciliegie di Garbagna comunicando l'apertura, come da art. 3, del mercato dal 15 giugno al 15 luglio, salvo eventuali e opportuni spostamenti che di anno in anno si rendevano necessari a seconda dello stato di avanzamento della stagione agraria che influisce sulla maturazione del prodotto.

I regolamenti del mercato si susseguirono negli anni, nei documenti di gestione del mercato compare la tariffa per la riscossione del diritto fisso e di peso sulle vendite, che incidevano rispettivamente in percentuale del 2% per il diritto fisso e di L. 50 per il diritto di peso.

Il mercato di Garbagna era vitale e venivano contrattate diverse quantità di ciliegie *in loco* o commercializzate sui mercati di Genova e Milano.

TRACCIABILITÀ

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione IGP, la prova dell'origine delle Ciliegie di Garbagna IGP dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Gli adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

- iscrizione dei produttori delle Ciliegie di Garbagna IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- iscrizione degli impianti idonei alla produzione delle Ciliegie di Garbagna IGP in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- iscrizione dei confezionatori in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- annotazione cronologica da parte dei produttori/confezionatori e dei confezionatori, nei registri di carico e scarico, dei quantitativi delle partite di prodotto trattati nelle varie fasi della filiera produttiva;
- denuncia mensile dei quantitativi prodotti e confezionati, all'organismo di controllo, nel corso della campagna di raccolta.

Lo stesso organismo, opera i controlli definiti, in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il prodotto diventa IGP solo dopo il confezionamento e non in campo a causa dell'elevata delicatezza dei frutti.

Art. 5 – Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione

I sistemi di produzione delle Ciliegie di Garbagna IGP sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione.

Le pratiche adottate permettono di ottenere dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

5.2 Densità di impianto

Le forme di allevamento possono essere a Vaso (e derivati), palmetta (parete) e fusetto.

La densità massima non dovrà superare le 800 piante ad ettaro, ma nel caso si utilizzino tipologie nanizzanti il numero di piante massimo ad ettaro può essere di 1200.

Si sottolinea che alcune piante sono coltivate senza utilizzare precise forme d'impianto, in quanto trattasi di piante storiche.

5.3 Gestione del terreno

I terreni idonei per la coltivazione delle Ciliegie di Garbagna IGP sono preferibilmente di medio impasto tendenti verso il sabbioso ma sono ammessi anche quelli moderatamente argillosi.

La reazione varia da sub-acida a moderatamente alcalina.

La preparazione del terreno viene eseguita secondo i metodi tradizionali badando ad assicurare innanzi tutto il deflusso della acque superficiali, lo scolo delle acque di infiltrazione e la transiabilità ai mezzi meccanici.

In particolare si prevede l'esecuzione di una rippatura profonda abbinata ad una aratura superficiale.

È prevista l'esecuzione della concimazione di fondo secondo criteri derivati dall'interpretazione delle analisi del suolo.

Sull'intera superficie si realizza un sistema operativo di scoline finalizzato all'allontanamento delle acque di superficie.

In caso di reimpianto è consigliato un periodo di riposo variabile secondo la natura pedologica dei terreni; in alternativa è possibile l'adozione di portinnesti specifici.

5.4 Controllo della produzione

La produzione delle Ciliegie di Garbagna IGP deriva da aziende che aderiscono ai Programmi di coltivazione ecocompatibili.

5.5 Irrigazione

Da regolare in funzione delle condizioni pedo-climatiche escludendo in ogni caso pratiche di forzatura.

5.6 Raccolta

La scelta del momento in cui effettuare la raccolta delle Ciliegie di Garbagna IGP fa riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, in relazione al consumo immediato in breve tempo, ed alla logistica della distribuzione.

5.7 Produzioni

La produttività massima possibile delle Ciliegie di Garbagna IGP è di 60 quintali ad ettaro.

5.8 Conservazione

I frutti vengono sistemati nei contenitori direttamente in azienda o in cooperativa, in quanto per la loro delicatezza devono subire il numero più basso di manipolazioni che possano modificarne la struttura e la qualità.

Il prodotto può esser stoccato per un massimo di 48 ore. Le Ciliegie di Garbagna IGP vengono raccolte e trasferite nel minor tempo possibile al banco del venditore per salvaguardare ed esaltare le caratteristiche organolettiche – gustative del frutto raccolto in maturazione.

5.9 Commercializzazione

La commercializzazione delle Ciliegie di Garbagna IGP ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

- cassette 30 cm 40 cm; materiale previsto: legno, cartone, plastica, o altri materiali idonei;
- cassette 40 cm 60 cm; materiale previsto: legno, cartone, plastica o altri materiali idonei;
- vaschette di plastica trasparente o retinate: contenuto kg. 1-2.

I tipi di confezionamento riportanti il marchio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in legno, cartone con fondo di colore bianco, in plastica o in altri materiali idonei;

b) essere nuovi se di cartone;

c) avere dimensioni conformi alla normativa vigente;

d) riportare il marchio Ciliegie di Garbagna, subito seguito dalla dizione dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» o sua abbreviazione IGP e la denominazione dell'azienda sulle testate dell'imballaggio (lato corto); sulle confezioni in plastica è prevista l'apposizione di una etichetta o di una fascetta recante i riferimenti di legge previsti;

e) essere facoltativamente corredati di una fascetta recante il marchio;

f) sulla confezione in legno o cartone va riportata la dicitura: imballaggio non riutilizzabile.

Art. 6 – Elementi che comprovano il legame tra qualità del prodotto con l'ambiente

L'area di produzione delle Ciliegie di Garbagna è particolarmente vocato per conferire caratteristiche qualitative importanti, derivanti da fattori pedoclimatici ed umani.

La zona è prettamente collinare e sviluppata lungo il corso dei seguenti torrenti: Curone, Ossona, Grue, Borbera e parte nella porzione collinare del torrente Scrivia in Provincia di Alessandria e del Torrente Staffora in provincia di Pavia.

Il territorio delle Ciliegie di Garbagna IGP presenta caratteristiche pedologiche che lo rendono particolarmente vocato per la coltivazione delle piante da frutto.

Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche del terreno, sulla base della carta dei suoli della Regione Piemonte, e di analisi del terreno effettuate presso le aziende produttrici si individua che la coltivazione delle Ciliegie di Garbagna IGP è praticata su terreni «sabbiosi» e «franco-sabbiosi», particolarmente favorevoli alla suddetta coltura, ma in alcuni casi anche su terreni moderatamente argillosi.

Lungo i torrenti (Scrivia, Borbera, Curone) essendo a medio-basso corso vi è la presenza di calcari, terreni provenienti da substrato marnoso-arenaceo, terreni provenienti da substrato marnoso-argilloso e nella parte più a nord terreni provenienti da alluvioni recenti, che comunque interessano anche a monte la porzione dell'alveo del torrente e favorevoli alla coltura.

Un effetto importante è dovuto alle forti escursioni termiche circadiane che interagiscono nello sviluppo degli zuccheri nel frutto.

La presenza di queste vallate nell'areale di coltivazione determina le escursioni termiche tra il giorno e la notte di ampiezza insolita per la maggior parte delle regioni cerasicole europee, consentendo la formazione delle caratteristiche organolettiche descritte all'art. 2.2.

Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore.

Le piante sono soggette ad irrigazioni effettuate in base alle condizioni pedoclimatiche, le precipitazioni variano da 854 mm del 2005 a 1164 mm del 2001 e sovente vegetano anche senza alcun apporto idrico.

Per quanto riguarda le temperature si hanno nel mese di gennaio e febbraio le temperature minime (- 6,4 °C - 6,6 °C) con umidità medie mensili (68-82%) mentre si hanno i mesi più caldi a giugno, luglio che coincidono con gli stacchi della frutta, con temperature variabili dai 29 °C a 34 °C con umidità media variabile da 62 a 66%.

La combinazione delle caratteristiche pedoclimatiche, paesaggistiche e antropologiche contribuiscono alla unicità delle Ciliegie di Garbagna IGP.

Art. 7 – Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.

Art. 8 – Etichettatura e confezionamento

Il prodotto essendo raccolto sull'onda è molto delicato e può deteriorarsi nello spostamento dal campo al luogo di confezionamento.

Il confezionamento delle Ciliegie di Garbagna IGP avviene nell'area di produzione di cui all'art. 3 a causa del facile deterioramento del frutto.

Il prodotto diventa IGP al confezionamento e non alla raccolta per evitare che la Ciliegia di Garbagna IGP presenti imperfezioni e deterioramenti.

Etichettatura

L'identificazione del prodotto IGP, nelle diverse confezioni dovrà avvenire nelle confezioni in cui dovrà apparire la dicitura CILIEGIE DI GARBAGNA subito seguito dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» o sua abbreviazione IGP, in modo chiaro e perfettamente leggibile.

Marchio denominazione: Ciliegie di Garbagna IGP.

Descrizione: il logo è composto da un cerchio bordato da una doppia linea rossa con una scritta in stampatello, in forma arcuata, Ciliegie di Garbagna.

In un ulteriore cerchio bordato di nero situato all'interno del precedente sono raffigurate tre ciliegie vicine fra loro, di colore rosso, inserite fra alcune foglie di colore verde.

Note identificative dei caratteri:

CILIEGIE DI GARBAGNA:

Carattere HELVETICA (normale, bold, black)

IGP:

Carattere HELVETICA (normale, bold, black)

RIFERIMENTI COLORE

e cerchi esterni:

Rosso Pantone 179 C

Foglie:

Verde Pantone 364 C

**Art. 9 – Prodotti trasformati**

I prodotti per la cui preparazione sono utilizzate le Ciliegie di Garbagna IGP anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- Gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Protetta siano autorizzati dal consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/06.

(BUR20080132)

D.d.u.o. 29 luglio 2008 - n. 8402

(4.3.0)

Richiesta di registrazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Pesche di Volpedo» – Parere richiesto dal MIPAAF ai sensi del d.m. 21 maggio 2007

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI
E LO SVILUPPO RURALE**

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni d'Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), che sostituisce il Reg. (CEE) n. 2081/92;

Visto il Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007 recante le procedure a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto del direttore generale dell'Agricoltura del 6 novembre 2007, n. 13158 che approva le procedure regionali per l'espressione del parere richiesto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle proposte di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura dal Consorzio Pesca di Volpedo, piazza G. Bruno n. 1, Monleale (AL), il 7 febbraio 2008 (prot. n. 3018), per la richiesta di registrazione delle «Pesche di Volpedo» come Denominazione d'Origine Protetta (DOP);

Preso atto del verbale di istruttoria redatto il 21 luglio 2008, agli atti dell'Unità Organizzativa Programmazione interventi per le filiere agroindustriali e lo sviluppo rurale, che riporta gli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal dirigente, finalizzati a verificare la completezza della documentazione presentata, la legittimità del soggetto richiedente e i contenuti della relazione socio-economica e che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con una valutazione positiva;

Visto il disciplinare di produzione delle «Pesche di Volpedo» che si allega al presente atto;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di esprimere parere favorevole alla domanda presentata dal Consorzio Pesca di Volpedo – piazza G. Bruno n. 1, Monleale (AL) – per la richiesta di registrazione come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) delle «Pesche di Volpedo».

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio, alla Provincia di Pavia e al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dal d.d.g. n. 13158 del 6 novembre 2007.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
programmazione interventi per le filiere
agroindustriali e lo sviluppo rurale:
Giorgio Bonalume

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PESCHE DI VOLPEDO»**

Art. 1 – Nome del prodotto

La Denominazione di Origine Protetta «Pesche di Volpedo» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Descrizione del prodotto

Le Pesche di Volpedo si distinguono dalle altre pesche in quanto la raccolta (detta «sull'onda») effettuata in più stacchi, eseguiti in prossimità della maturazione, consente di raccogliere un frutto con grado zuccherino e una delicatezza superiore, importante per consentire ai frutti delle singole varietà di raggiungere il livello ottimale di maturazione e le migliori caratteristiche organolettiche.

La zona di coltivazione con la sua altitudine ed esposizione influenza sulla struttura della polpa accentuandone sapore, dolcezza e consistenza (così come descritto all'art. 5.5).

Tale modalità di raccolta consente al consumo immediato di poter cogliere tutta la bontà delle pesche fresche e assaporare al meglio l'unicità del frutto.

A fronte di queste caratteristiche le operazioni di manipolazione devono essere svolte con cura ed attenzione per non apportare danni fisici al frutto maturo, che altrimenti sarebbe destinato a veloce marcescenza prima ancora di arrivare nei punti di commercializzazione.

2.1 Cultivar ammesse

La Denominazione di Origine Protetta Pesche di Volpedo designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pesco:

Cultivar precoci

- MAYCREST
- SPRINGCREST

- SPRINGLADY
- SPRINGBELLE

Cultivar medie

- CARDINAL
- DIXIRED
- EARLY REDHAVEN
- FLAVORCREST
- REDHAVEN
- RICHLADY
- ROYAL GEM
- ROYALGLORY
- SENTRY

Cultivar tardive

- CRESTHAVEN
- ELEGANT LADY
- FAYETTE
- GLOHAVEN
- ROBERTA
- SUNCREST

Cultivar a polpa bianca tardiva

- DUCHESSA D'ESTE
- MARIA BIANCA
- ROSA DEL WEST

2.2 Caratteristiche del prodotto

I frutti della Denominazione Pesche di Volpedo DOP presentano caratteristiche organolettiche uniche, conferite non solo dall'ambiente pedoclimatico, ma anche dalle modalità e dalle tempistiche di raccolta.

L'unicità di questo prodotto infatti, trova le sue origini anche nelle modalità di raccolta detta «sull'onda».

Quest'ultima prevede di cogliere il prodotto in più stacchi per consentire alle singole varietà di raggiungere il livello ottimale di maturazione.

Raccogliere la Pesca di Volpedo DOP nell'esatta epoca di maturazione è fondamentale per raggiungere le migliori caratteristiche organolettiche.

Gli indici di maturazione, di seguito indicati, soddisfano il requisito della praticità e della facile applicabilità:

- CALIBRO DEI FRUTTI:

Valori superiori al calibro B compreso;

di seguito si riportano i riferimenti del calibro B

«B da 17,5 cm inclusi di circonferenza a 19 cm esclusi».

- COLORE DI FONDO

Deve essere correlato con le caratteristiche organolettiche dei frutti.

- DUREZZA

Rappresenta un buon indice di maturazione, in quanto il trend di diminuzione è funzione del progredire della maturazione e della specifica cultivar.

Per le Pesche di Volpedo DOP il valore viene rilevato su un campione di 9 pesche rappresentative della partita da valutare e su entrambi i lati di ciascun frutto, e deve essere compreso: tra 2,0 kg e 5,0 kg (diametro del puntuale mm. 6).

- RESIDUO RIFRATTOMETRICO, questo indice di maturazione è espresso in gradi BRIX (= ° Brix):

Valori minimi per varietà precoci (entro 10 luglio) = 10° Brix

Valori minimi per varietà medie e medio tardive (contemporanee o successive R. Haven) = 13° Brix.

La modalità di raccolta consente nel consumo immediato di poter cogliere tutta la bontà delle pesche fresche e assaporare al meglio l'unicità del frutto.

La conoscenza del sistema di raccolta è stato tramandato di generazione in generazione al fine di mantenere negli anni la cultura e le peculiarità delle Pesche di Volpedo DOP.

L'ottimo livello di maturazione delle Pesche di Volpedo DOP, permette al frutto di raggiungere un'alta concentrazione zuccherina, un sublime profumo di frutta matura ed una ottimale consistenza per il consumo.

Le «Pesche di Volpedo DOP» presentano caratteristiche organolettiche diverse rispetto alle altre pesche commercializzate, per quest'ultime nel loro processo di raccolta e distribuzione si realizza uno stacco anticipato dei frutti ed un periodo di stoccaggio di molti giorni.

Al contrario, le peculiarità delle Pesche di Volpedo DOP ed in particolare la dolcezza le rendono ottimali per il consumo fresco nonché per preparazioni di dolci e confetture.

A fronte di queste caratteristiche le operazioni di manipolazione devono essere svolte con cura ed attenzione per non apportare danni fisici al frutto maturo e quindi morbido al tatto, che altrimenti sarebbe destinato a veloce marcescenza prima ancora di arrivare nei punti di commercializzazione.

Le Pesche di Volpedo DOP all'atto dell'immissione al consumo devono avere le caratteristiche definite sulla base della normativa Comunitaria vigente previste per le categorie «extra» e «prima».

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalla cultivar, i frutti alla raccolta devono avere almeno calibro B.

Art. 3 - Zona di produzione

La zona di produzione, lavorazione e trasformazione delle «Pesche di Volpedo DOP» si estende su una parte del territorio della Provincia di Alessandria comprendente i Comuni Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cantalupo Ligure, Carbonara, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Casano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovo, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemanzino, Pozzolgrappo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpegolino e su una porzione del terreno della Provincia di Pavia comprendente i Comuni Bagnaria, Cecima, Godiasco, Montesegele, Ponte Nizza, Rivanazzano, Rocca Susella, Val di Nizza, Varzi.

Art. 4 - Elementi che comprovano l'origine

La frutticoltura nella zona di Volpedo risale a molte decine di anni fa.

Intorno al 1920 viene introdotta la coltura del pesco che si diffonde massicciamente, in alternativa alla bachicoltura.

La gamma varietale, per condizioni di mercato quali la sempre crescente richiesta e l'apprezzamento dei consumatori viene in alcuni casi conservata fino al comparire nel dopoguerra di varietà moderne con le quali è stato possibile soddisfare l'aumento della domanda.

La tradizionalità della coltivazione era legata, già ai tempi, allo stacco dei frutti che consisteva nel raccogliere le pesche nell'espressione ottimale del grado zuccherino e della delicatezza.

Quest'ultima legò già ai tempi il confezionamento in zona in modo tale che i frutti venissero manipolati il meno possibile per mantenere le migliori caratteristiche naturali.

All'epoca, l'agricoltura, che era caratterizzata dall'attività di famiglie dirette coltivatrici insistenti su aziende medio piccole e con superfici suddivise in più corpi fondiari, ha avuto uno sviluppo diacronico alquanto variegato.

Uno dei pionieri fu un avvocato della zona che riuscì a conciliare il lavoro professionale con l'attività di frutticoltore nel Comune di Volpedo.

Nel 1935, grazie anche alla carica di amministratore del Comune che ricopriva, riuscì ad istituire un mercato quotidiano all'ingrosso della frutta, dotato di un razionale e decoroso edificio, che inaugurò nel luglio dell'anno successivo.

Fin dal primo anno, vennero venduti sul mercato di Volpedo in media 100 quintali di frutta al giorno, con risultati economici soddisfacenti; il successo andò crescendo di anno in anno tanto che, nel 1950, si raggiunsero circa 100 mila quintali di produzione (Dipartimento di Scienze Merceologiche Università degli Studi di Torino).

TRACCIABILITÀ

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione DOP, la prova dell'origine delle Pesche di Volpedo DOP dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Gli adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

- iscrizione dei produttori delle Pesche di Volpedo DOP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- iscrizione degli impianti idonei alla produzione delle Pesche di Volpedo DOP in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- iscrizione dei confezionatori in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- annotazione cronologica da parte dei produttori/confezionatori e dei confezionatori, nei registri di carico e scarico, dei quantitativi delle partite di prodotto trattati nelle varie fasi della filiera produttiva;
- denuncia mensile dei quantitativi prodotti e confezionati, all'organismo di controllo, nel corso della campagna di raccolta.

Lo stesso organismo, opererà i controlli definiti, in un apposito piano approvato preventivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il prodotto diventa DOP solo dopo il confezionamento non in campo.

Art. 5 – Operazioni colturali

5.1 Densità di impianto

Le forme di allevamento ammesse per la produzione delle Pesche di Volpedo DOP sono:

- Palmetta (e derivati) con sestri di impianto compresi fra 3 x 3,5 e 4 x 4,5 per un massimo di 1000 piante/ha
- Fusetto (e derivati) con sestri di impianto compresi fra 1,5 x 4 e 3 x 4,5 per un massimo di 1850 piante/ha
- Vaso (e derivati) con sestri di impianto compresi fra 3,5 x 4 e 5 x 5 per un massimo di 700 piante/ha.

La scelta è funzione di: fertilità del terreno, giacitura/esposizione del terreno, organizzazione aziendale con lo scopo di assecondare la naturale fisiologia della pianta, favorendo gli aspetti qualitativi della produzione (arieggiamento, insolazione, ...) ed agevolando nel contempo la gestione dell'impianto.

5.2 Gestione del terreno

La preparazione del terreno viene eseguita secondo i metodi tradizionali badando ad assicurare innanzi tutto il deflusso delle acque superficiali, lo scolo delle acque di infiltrazione e la transibilità ai mezzi meccanici.

In particolare si prevede, in fase di impianto, l'esecuzione di una rippatura profonda abbinata ad una aratura superficiale.

È prevista l'esecuzione della concimazione di fondo secondo criteri derivati dall'interpretazione delle analisi del suolo.

Sull'intera superficie si realizza un sistema operativo di scoline finalizzato all'allontanamento delle acque di superficie.

In caso di reimpianto è necessario un periodo di riposo variabile secondo la natura pedologica dei terreni; in alternativa è possibile l'adozione di portinnesti specifici per questa situazione.

È ammessa la gestione del suolo mediante inerbimento, anche solo temporaneo, almeno nelle fasce prospicienti il torrente Curone.

In particolare sono incentivati i comportamenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni di dissesto idro-geologico.

In caso di inerbimento è possibile gestire mediante diserbo il sottofilare, soprattutto nei primi anni (visti gli effetti sullo sviluppo delle piantine), ammettendo a trattamento una striscia di larghezza non superiore ad 1 metro.

Prodotti utilizzati e tempi da rispettare nell'esecuzione dell'intervento sono uniformati alle indicazioni fornite dai disciplinari di lotta integrata adottati nella normativa Agro-ambientale Comunitaria.

5.3 Scelta varietale

Operata nel rispetto della vocazionalità intesa come insieme delle caratteristiche pedo-climatiche che fanno di un dato territorio il luogo ideale per la produzione di una certa varietà.

Gli astoni devono possedere le seguenti caratteristiche:

- integri;
- dotati di apparato radicale sano e ben formato.

Dettaglio dei portainnesti

- FRANCO e sue selezioni (P. Persica)
- GF677 (Ibrido naturale di P. Persica per P. amigdala)
- BARRIER 1R (Ibrido P. davidiana x P. persica)
- MRS 2/5 (selezione di P. cerasifera)

5.4 Controllo della produzione

Le Pesche di Volpedo DOP si distinguono dalla raccolta effettuata in più stacchi, eseguiti in prossimità della maturazione fisiologica delle diverse varietà, localmente definita, «sull'onda».

Allevamento delle piante

Le pratiche adottate nell'allevamento hanno la finalità di assecondare la naturale fisiologia della pianta, favorendo gli aspetti qualitativi della produzione (arieggiamento, insolazione) ed agevolando la gestione dell'impianto.

Potatura

Almeno una potatura al verde durante la stagione vegetativa ed una a fine inverno sul secco.

Nutrizione

La fertilizzazione dei fruttiferi è eseguita secondo le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria in materia di agricoltura ecocompatibile e nell'ottica di massimizzare la qualità del prodotto fresco.

Diradamento dei frutti

Esclusivamente manuale, effettuato in una o due passate nel periodo di ingrossamento frutti.

Il primo ad inizio ingrossamento (maggio), il secondo, eventualmente, di rifinitura dopo almeno 20 giorni.

Il carico dei frutti lasciato sulla pianta e la sua distribuzione sui vari tipi di rami sono in funzione di età, vigore della pianta, varietà ed andamento climatico e teso al raggiungimento delle migliori caratteristiche organolettiche e commerciali della produzione tipica della zona.

Irrigazione

Si effettua in funzione delle condizioni pedo-climatiche escludendo in ogni caso pratiche di forzatura.

Tutte le operazioni svolte in frutteto devono essere registrate su quaderno di campagna.

5.5 Raccolta

I sistemi di produzione delle Pesche di Volpedo DOP sono finalizzati a valorizzare il frutto.

Essi prevedono più stacchi e vista la delicatezza del prodotto il confezionamento in zona già all'atto della raccolta perché vista la delicatezza della pesca questa si potrebbe alterare facilmente.

La commercializzazione del prodotto prevede occasionalmente nel flusso produttivo lo stoccaggio in locali refrigerati per un massimo di 48 ore per il mantenimento delle caratteristiche qualitative.

La scelta del momento in cui effettuare la raccolta delle pesche fa riferimento ad elementi oggettivi di valutazione, individuati mediante opportuni indici di raccolta, quali grado zuccherino e delicatezza, che sono in relazione al consumo immediato in breve tempo, ed alla logistica della distribuzione.

5.6 Rese produttive

La resa massima ammessa per garantire la più alta qualità finale del prodotto è riportata nella tabella seguente.

VARIETÀ	RESA IN QUINTALI AD ETTARO
Precoci	110
Medio-precoci	150
Medio-tardive	200
Tardive	200

5.7 Conservazione

La conservazione può essere effettuata per un massimo di 48 ore, in locali idonei, per il mantenimento delle caratteristiche qualitative.

Il prodotto infatti nelle 48 ore viene raccolto e trasferito al banco del venditore esaltando le caratteristiche organolettiche – gustative del frutto raccolto in maturazione.

5.8 Commercializzazione

Il periodo di commercializzazione delle Pesche di Volpedo DOP inizia il 1° giugno per terminare il 5 settembre ed è coperto

dal complesso delle cultivar ammesse, la cui scalarità di maturazione è così schematizzata:

	Cv a polpa gialla	Cv a polpa bianca
1° giugno - 15 luglio	Maycrest Springcrest Springlady Springbelle	
25 giugno - 31 luglio	Cardinal Dixired Royalglory Redhaven Early Readhaven Sentry Flavorcrest Royal Gem Richlady	
15 luglio - 5 settembre	Suncrest Elegant Lady Glohaven Cresthaven Roberta Fayette	Maria Bianca Duchessa d'Este
25 luglio - 25 agosto		Rosa del West

Art. 6 – Elementi che comprovano il legame tra qualità del prodotto con l'ambiente

Il territorio di elezione del prodotto abbraccia le vallate dei torrenti Curone, Ossona, Grue, Borbera, Staffora e la parte collinare della Valle Scrivia.

L'areale di coltivazione delle Pesche di Volpedo DOP è caratterizzato da queste vallate che consentono la realizzazione di un clima ideale per la coltivazione di tale denominazione.

La configurazione orografica, segnata dalle vallate, e dai rilievi collinari, dà luogo ai fenomeni fisici climatici e pedologici che sono alla base delle interazioni tra la peschicoltura e l'ambiente dando origine alle caratteristiche peculiarità delle Pesche di Volpedo DOP.

Un effetto importante è dovuto dalle forti escursioni termiche circadiane che interagiscono nello sviluppo degli zuccheri nel frutto.

La presenza delle vallate nell'areale di coltivazione determina numerose escursioni termiche tra il giorno e la notte di ampiezza insolita per la maggior parte delle regioni peschicole europee, consentendo la formazione delle caratteristiche organolettiche descritte all'art. 2.2.

Le escursioni termiche sono strettamente correlate oltre allo sviluppo degli zuccheri anche alla formazione dei pigmenti del colore delle Pesche di Volpedo DOP.

I terreni idonei per la coltivazione delle Pesche di Volpedo DOP sono preferibilmente di medio impasto tendenti verso il sabbioso ma sono ammessi anche quelli moderatamente argillosi.

La reazione varia da sub-acida a moderatamente alcalina.

Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche del terreno, sulla base della carta dei suoli della Regione Piemonte, si individua che coltivazione delle «Pesche di Volpedo» è praticata sui terreni «sabbiosi» e «franco-sabbiosi», particolarmente favorevoli alla suddetta coltura.

La matrice geologica si è formata nel periodo terziario e quaternario.

Considerando il medio-basso corso dei torrenti (Scrivia, Borbera, Curone) si è rilevata la presenza di calcari, terreni provenienti da substrato marnoso-arenaceo, terreni provenienti da substrato marnoso-argilloso e nella parte più a nord terreni provenienti da alluvioni recenti, che comunque interessano anche a monte la porzione dell'alveo del torrente.

Scendendo più nel dettaglio nell'area del torrente Borbera, da Cantalupo Ligure sino a Vignole Borbera si susseguono prima conglomerati con strati arenacei intercalati per arrivare, nella zona compresa tra la frazione di Persi e Vignole Borbera ad una situazione che comprende in strati successivi un complesso argilloso-arenaceo, uno strato di marne azzurre (praticamente impermeabile e stabile) ed in superficie alluvioni quaternarie antiche e recenti.

Nell'area del torrente Scrivia passiamo dai calcari e dai conglomerati dell'alto corso ad altri tipi che si succedono nel corso me-

dio e soprattutto inferiore, in pianura questi strati sono coperti da alluvioni depositate nel quaternario.

Nell'area del torrente Curone troviamo nella porzione montana i Calcari dell'Antola con sovrapposte in alcune parti le Argilliti di Pagliaro e poi, scendendo, le Marne di Rigoroso; nella porzione media e bassa, si succedono diverse formazioni: da San Sebastiano Curone a Brignano Frascata le Arenarie di Ranzano con conglomerati più o meno grossolani e sabbie più o meno cementate passanti ad arenarie e marne sabbiose; nella valle tra Brignasco Frascata e Volpedo troviamo i Calcari di Zebedassi con marne argilloso-siltose e argille con strati arenacei e calcarei. Il tratto collinare in raccordo con la pianura alluvionale è caratterizzato dalla presenza di Argille di Lugagnano (argille marnose, siltose sabbiose grigio azzurre) e dalle sabbie di Asti (sabbie e sabbie marnose).

I prodotti alluvionali infine sono ascrivibili al fluviale recente ma allo sbocco in pianura tra Volpedo e Casalnoceto sono presenti orizzonti abbastanza estesi del Fluviale Medio e Antico.

Le piante sono soggette ad irrigazioni effettuate in base alle condizioni pedoclimatiche, sovente vegetano anche senza alcun apporto idrico.

Le precipitazioni variano da 854 mm del 2005 a 1164 mm del 2001.

Per quanto riguarda le temperature si hanno nel mese di gennaio e febbraio le temperature minime (6,4°C 6,6°C) con umidità medie mensili (68-82%) mentre si hanno i mesi più caldi a giugno, luglio ed agosto, che coincidono con gli stacchi della frutta, con temperature variabili dai 29°C a 34°C con umidità media variabile da 62 a 66%.

Fattore di essenziale importanza per le «Pesche di Volpedo DOP» è il fattore umano che interviene con metodiche tradizionali fondamentali, quali la raccolta manuale, per la caratterizzazione del prodotto finale.

La raccolta viene effettuata in più stacchi eseguiti scalarmene in prossimità dell'ottimale maturazione fisiologica consentendo di massimizzare il colore ed il contenuto zuccherino del frutto in quanto la permanenza prolungata sulle piante e la relativa esposizione al sole migliora colore e pezzatura ed esalta le qualità organolettiche dei frutti che vengono confezionati direttamente e manualmente dall'operatore nelle confezioni stabilite (art. 8).

La combinazione delle caratteristiche pedoclimatiche, paesaggistiche e antropologiche contribuiscono alla unicità delle Pesche di Volpedo DOP.

Art. 7 – Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.

Art. 8 – Etichettatura e confezionamento

Il prodotto essendo raccolto sull'onda è molto delicato e può deteriorarsi nello spostamento dal campo al luogo di confezionamento.

Il confezionamento della Pesche di Volpedo DOP avviene nell'areale di Produzione (vedi art. 3) a causa del facile deterioramento del frutto.

Il prodotto diventa DOP al confezionamento e non alla raccolta per evitare che la Pesca di Volpedo DOP presenti ammaccature e deterioramenti.

Logo

Il marchio (logo della denominazione di origine) consiste nella frase Pesche di Volpedo DOP, scritta in stampatello, a forma semicircolare che racchiude parzialmente nella parte superiore un cerchio nel quale appaiono bambini festanti attorno ad un albero circondato da altri alberi in fiore, oggetto del quadro «Girtondo» olio su tela Inv. 1615 di Giuseppe Pellizza da Volpedo, la parte inferiore del cerchio è racchiusa da due «V» sovrapposte indicanti le due valli.

Note identificative dei caratteri

PESCHE DI VOLPEDO

Carattere HELVETICA (normale, bold, black)

DOP

Carattere HELVETICA (normale, bold, black)

RIFERIMENTO COLORE

Colori usati quadricromia



Il marchio può essere riprodotto in bianco e nero oppure nei colori originali.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della Denominazione di Origine Protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Il marchio stesso verrà usato come etichetta o stampigliatura sulle confezioni contenenti la frutta, in legno, in cartone ed in altri contenitori idonei.

L'identificazione del Prodotto DOP, avverrà nelle confezioni o sui singoli frutti in cui dovrà apparire il marchio Pesche di Volpedo DOP, in modo chiaro e perfettamente leggibile.

È consentito in abbinamento alla Denominazione di Origine Protetta l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per i singoli frutti si può utilizzare il seguente logo apposto sul frutto.



Note identificative dei caratteri

PESCHE DI VOLPEDO

Carattere HELVETICA (normale, bold, red)

DOP

Carattere HELVETICA (normale, bold, red)

RIFERIMENTO COLORE

Colori usati quadricromia

Il marchio può essere riprodotto in bianco e nero oppure nei colori originali.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazione complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Nelle cassette vengono inserite pesche di calibro minimo A.

Nelle vaschette vengono inserite pesche di calibro minimo B.

I contenitori di legno o di cartone non possono essere riutilizzati.

I contenitori devono riportare il marchio Pesche di Volpedo, subito seguito dalla dizione Denominazione di Origine Protetta o sua abbreviazione DOP e la denominazione dell'azienda, o il codice, sulle testate dell'imballaggio (lato corto); sulle confezioni in plastica è prevista l'apposizione di una etichetta o di una fascetta recante i riferimenti di legge previsti.

Art. 9 – Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione sono utilizzate le Pesche di Volpedo DOP anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

- Gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'Origine Protetta siano autorizzati dal consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/06.

(BUR20080133)

D.d.u.o. 12 agosto 2008 - n. 9087

(5.4.0)

Stagione venatoria 2008/2009: variazione al numero di specie cacciabili in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Vista la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 «Calendario venatorio regionale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7, della legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 che prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), possa vietare o ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Vista la nota dell'I.N.F.S. n. 0004615/T.A11 del 29 luglio 2008, in cui viene evidenziato uno sfavorevole stato di conservazione relativamente alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e frullino (*Lymnocyptes minimus*);

Valutata dal dirigente della U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, sulla base di quanto sopra riportato, l'opportunità di vietare, per la stagione venatoria 2008-2009, sull'intero territorio regionale, la caccia alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e frullino (*Lymnocyptes minimus*), in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

1. Di vietare, per l'intera stagione venatoria 2008/2009, sul territorio della Regione Lombardia, la caccia alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e frullino (*Lymnocyptes minimus*).

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Unità Organizzativa sviluppo e tutela del territorio rurale e montano:
Giorgio Bonalume

(BUR20080134)

D.c.s. 29 luglio 2008 - n. 8412

(4.3.0)

Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre e per le attività di studio, di ricerca e censimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI

Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» che all'art. 6 (Raccolta scientifica), consente al dirigente competente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 28 marzo 2008 pervenuta dal Gruppo Naturalistico Graffignana (LO), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione dell'undicesima mostra micologica programmata per i giorni 8, 9 e 10 ottobre 2008, e di altre attività connesse con la micologia;

Vista la richiesta del 27 giugno 2008 pervenuta dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche, ricerca e mappatura;

Viste le note pervenute dai sig.ri Angelo Bincoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, agli atti della competente Struttura regionale, contenenti le richieste debitamente motivate per otte-

nere l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta di funghi epigei, al fine di poter effettuare l'attività di ricerca scientifica relativa alla risorsa fungina, alla sua nicchia ecologica di sviluppo e all'attività didattica, di divulgazione e censimento;

Ritenuto dal dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dai gruppi micologici sopra citati, in quanto gli stessi assolvono positivamente i loro compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia, e di autorizzare, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, con le modalità previste all'art. 3 della l.r. 24/97 per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata delle manifestazioni, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

Ritenuto inoltre dal Dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dai sig.ri Angelo Bincoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, in quanto gli stessi operano da anni nel settore micologico, dove si occupano della formazione degli Ispettori Micologi, della ricerca e dello studio finalizzati anche alla pubblicazione di testi micologici scientifici, assolvendo positivamente i compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia e di autorizzarli, pertanto, alla raccolta in deroga dei funghi epigei, con le modalità previste all'art. 3 della l.r. 24/97 per un anno a decorrere dalla data del presente decreto;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta nelle aree soggette a vincoli particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 4 della l.r. 24/1997 (Limitazioni nelle aree protette). In altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi; in questa eventualità è raccomandabile informare, del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi, il gestore dell'area interessata;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepito le premesse:

1. di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997 n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei fun-

ghi epigei freschi e conservati» così come riportato al punto 1 dell'allegato A, composto da n. 1 pagina, parte integrante del presente decreto, ai soggetti segnalati come dalla richiesta inoltrata dal Gruppo Naturalistico Graffignana (LO) e dal Gruppo Micologico Orobico di Verdello (BG), per un anno dalla data del presente decreto, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche, ricerca, mappatura, a per le altre attività connesse alla micologia, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della l.r. 24/97;

2. di autorizzare inoltre i sig.ri:

– Angelo Bincoletto, nato a Jesolo il 3 marzo 1951, residente a Meda (MI) via Tevere, n. 19;

– Giuseppe Campagnola, nato a Somaglia il 3 marzo 1936, residente a Casalpusterlengo (LO) in via F. Cavallotti, n. 66;

– Sergio Ruini, nato a Scandiano il 16 dicembre 1938, residente a Varese in via S. d'Acquisto, n. 1,

ad esercitare, per un anno dalla data del presente decreto, la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997 n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» così come riportato al punto 3 dell'allegato A, composto da n. 1 pagina, parte integrante del presente decreto, al fine di poter effettuare l'attività di ricerca scientifica relativa alla risorsa fungina, alla sua nicchia ecologica di sviluppo e all'attività didattica, di divulgazione e censimento;

3. che, entro il 31 marzo 2009, il Gruppo Naturalistico Graffignana (LO), il Gruppo Micologico Orobico di Verdello e i sig.ri Angelo Bincoletto, Giuseppe Campagnola e Sergio Ruini, debbano trasmettere alla competente Struttura regionale – Direzione Generale Agricoltura, via Pola, n. 12/14 – 20124 Milano – l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2008; nell'elenco dovranno altresì essere indicati la data e il Comune di raccolta;

4. che il presente atto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 24/97 per la raccolta dei funghi epigei per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre.

Il dirigente della struttura:
Roberto Carovigno

ALLEGATO A

1) Elenco nominativi autorizzati, per un anno a partire dalla data del presente decreto, alla raccolta di funghi a scopo di studio e ricerca, mappatura e in occasione di fiere e di mostre, appartenenti a:

«Gruppo Naturalistico Graffignana» (LO)

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Capoferri Pietro	Micologo	03.03.1947	Manerbio (BS)	Arese – via delle Groane, n. 1/27 (MI)
Chiodi Fernando	Determinatore	12.07.1946	S. Rocco al Porto (LO)	Graffignana – via Cavallotti, n. 18 (LO)
Mazzola Pier Luigi	Determinatore	11.01.1948	Graffignana (LO)	Graffignana – via Miradolo, n. 31 (LO)
Roveda Emilio	Determinatore	05.03.1949	Massalengo (LO)	Graffignana – via Greppi, n. 8 (LO)
Suardi Marino	Determinatore	09.05.1946	Graffignana (LO)	Graffignana – via Milano, n. 47 (LO)
Villantieri Luigi	Determinatore	13.11.1936	Graffignana (LO)	Graffignana – via Greppi, n. 8 (LO)

«Gruppo Micologico Orobico di Verdello» (BG)

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Duzioni Francesco	Determinatore	14.09.1942	Bergamo (BG)	Verdello – via Daminelli n. 53 (BG)
Appiani Mario	Determinatore	02.07.1948	Boltiere (BG)	Boltiere – via Manzoni n. 4 (BG)
Belloli Natale	Determinatore	01.05.1948	Verdello (BG)	Verdello – via Garibaldi n. 17 (BG)
Merigo Santo	Determinatore	17.06.1958	Bergamo	Boltiere – via 25 Aprile, 13 (BG)
Berlendis Franco	Determinatore	08.08.1935	S. Pellegrino (BG)	Bergamo – p.zza Mascheroni n. 3

2) Elenco nominativi, autorizzati, per un anno a partire dalla data del presente decreto, alla raccolta di funghi a scopo di ricerca scientifica relativa alla risorsa fungina, alla sua nicchia ecologica di sviluppo e all'attività didattica, di divulgazione e censimento.

Nominativo	Qualifica	Data nascita	Luogo di nascita	Luogo di residenza
Bincoletto Angelo	Docente	03.03.1951	Jesolo	via Tevere, 19 Meda (MI)
Campagnola Giuseppe	Docente	03.03.1936	Somaglia (LO)	via F. Cavallotti, 66 Casal. (LO)
Ruini Sergio	Docente	16.12.1938	Scandiano (RE)	via S. d'Acquisto, 1 Varese (VA)

(BUR20080135)

D.c.s. 29 luglio 2008 - n. 8843

(4.3.0)

Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire l'attività dei gruppi micologici, a scopo di studio e ricerca e per le attività di censimento

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI**

Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» che all'art. 6 (Raccolta scientifica), consente al dirigente competente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Vista la richiesta del 21 luglio 2008 pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi, appartenenti ai singoli gruppi micologici aderenti alla F.M.L., per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, a scopo di studio e di ricerca;

Vista inoltre la richiesta del 6 luglio 2008 pervenuta dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali viene richiesta l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, a scopo di studio e di ricerca;

Ritenuto dal dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) per conto dei propri vari gruppi micologici e dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), in quanto gli stessi assolvono positivamente i compiti relativi all'attività di informazione e divulgazione in materia, autorizzando la raccolta in deroga, dei funghi epigei, con le modalità previste all'art. 3 della l.r. 24/97 per la durata complessiva di un anno a decorrere dalla data del presente decreto per la raccolta a scopo di studio e ricerca, con l'esclusione di *Boletus edulis*, *Boletus pinophilus*, *Boletus aereus* e *Boletus aestivalis*;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta nelle aree

soggette a regolamenti particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 4 della l.r. 24/1997 (Limitazioni nelle aree protette): in altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi; in questa eventualità raccomandabile informare, del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi, il gestore dell'area interessata;

Vista l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

Recepisce le premesse:

1) di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» ai soggetti segnalati così come da richiesta della Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) e dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), per un anno a decorrere dalla data del presente decreto, per motivi di studio e di ricerca, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della l.r. 24/97;

2) di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 6 (Raccolta scientifica) della precitata l.r. 24/97, i raccoglitori di cui agli elenchi riportati nell'allegato A, composto da n. 2 pagine, parte integrante del presente decreto, alla raccolta dei funghi epigei per motivi di studio e di ricerca e per le attività di censimento;

3) che entro il 31 marzo 2009, la Federazione Micologica Lombarda per i propri aderenti, e il Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), debbano trasmettere alla competente Struttura regionale – Direzione Generale Agricoltura, via Pola, 12/14 – 20124 Milano – l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2008; nell'elenco dovranno altresì essere indicati il mese e il Comune di raccolta;

4) che il presente decreto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 24/97 per la raccolta dei funghi epigei per motivi di studio e di ricerca e per l'attività di censimento.

Il dirigente struttura:
Roberto Carovigno

ALLEGATO A

1) Elenco nominativi, per la raccolta di funghi per scopi di studio e ricerca e per le attività di censimento, appartenenti ai Gruppi aderenti alla Federazione Micologica

Gruppo	Nominativo	Qualifica	Nascita	Luogo nascita	Residenza
AG – «AMB Gruppo E. Cantù» Agrate Brianza (MI)	Costanzo Giuseppe	Doc. Det.	12.11.1954	Bari	via Tonale, 3 – Vimercate (MI)
	Boffelli Alessandro	Doc. Det.	26.01.1968	Milano	via Bergamo, 10 – Cassina de' Pecchi (MI)
	Boffelli Enrico	Doc. Det.	15.06.1935	Gazzaniga (BG)	via Mercurio, 9 – Cassina de' Pecchi (MI)
	Sala Fausto	Determ.	09.12.1968	Monza	via Don B. Galbati, 16 – Agrate Brianza (MI)
	Sarasini Mario	Doc. Det.	26.12.1939	Commessaggio (MN)	via Moncenisio, 10 – Monza
	Villa Luigi	Doc. Det.	19.03.1942	Agrate Brianza	via G. Mazzini, 43 – Agrate Brianza (MI)
BA – AMB – Gruppo Mario Galli» Barlassina (MI)	Bincoletto Angelo	Doc. Det.	03.03.1951	lesolo	via Tevere, 19 – Meda (MI)
	Ostellari Carlo	Doc. Det.	05.08.1958	Carate Brianza	via Molino Arese, 60 – Cesano Maderno (MI)
	Pea Pietro	Determ.	23.02.1932	Trucuzzano	via Georg Sands, 3 – Milano
	Villa Pietro	Determ.	12.01.1938	Meda	via dei Pini, 9 – Meda (MI)
Bellio Ezio	Determ.	15.09.1929	Mogliano Venero	via Colombo, 49 – Meda (MI)	
BS – AMB – Circolo Micol. «Giovanni Carini» BRESCIA	Papetti Carlo	Doc. Det.	10.06.1951	Brescia	via Foro Boario, 5 – Brescia
	Chiari Maurizio	Doc. Det.	20.11.1936	Ospitaletto (BS)	via R. Psaro, 41 – Brescia
	Medardi Gianfranco	Doc. Det.	13.11.1958	Brescia	via Mazzini, 21 – Rezzato (BS)
	Dogali Dario	Determ.	06.12.1951	Artogne (BS)	via L'affranchi – Rovato (BS)
	Paoletti Bruno	Determ.	02.04.1939	Pergine Vals. (TN)	via Garella, 52 – Mazzano (BS)
	Borghesi Lorenzo	Determ.	06.01.1954	Lumezzane (BS)	via Sarnico, 34 – Predore (BG)
«AMB Gruppo Casalese» Casalpusterlengo (LO)	Molinari Alberto	Determ.	04.10.1941	Castiglione d'Adda	via Papa Giovanni XXIII, 74 – Castiglione d'A.
	Bozzini Stefano	Determ.	10.12.1949	Mairago	via Papa Giovanni XXIII, 25 – Mairago
	Montini Carlo	Determ.	20.03.1948	Casalpusterlengo	via Don Minzoni, 78 – Casalpusterlengo
	Cabrini Lucio	Determ.	29.01.1940	Piacenza	Frazione Loc. Olza – Monticelli d' Ongina
	Restocchi Renato	Determ.	28.05.1967	Casalpusterlengo	via Granata, 1 – Casalpusterlengo
	Arancini Fabrizio	Determ.	19.12.1957	Ancona	via Cappuccini, 15 – Casalpusterlengo
CM – Gruppo Micologico Naturalistico Colli Morenici Guidizzolo (MN)	Corazzino Silvio	Determ.	08.08.1940	Asola (MN)	via Verdi, 26 – Castelnuovo di Asola (MN)
	Almetti Cont. Gustavo	Determ.	02.01.1929	Carpandolo (BS)	via Giustizia, 42 – Casaloldo (MN)
	Davi Andrea	Determ.	01.04.1964	Varese	via Goito, 12 – Piubega (MN)
	Federici Remo	Determ.	04.04.1944	Volta Mantovana	via Solferino, 63 – Guidizzolo (MN)
	Mattietto Rinaldo	Determ.	22.11.1964	Castiglione Stiviere	via Valle Scura – Castiglione Stiviere (MN)

Gruppo	Nominativo	Qualifica	Nascita	Luogo nascita	Residenza
CM – «AMB Gruppo di Comerio» Comerio (VA)	Pedroni Giancarlo Peron Walter Galbiati Franco	Determ. Determ. Determ.	22.09.1943 29.10.1952 23.11.1950	Vescovato (CR) Besozzo (VA) Varese	via XXV aprile, 36 – Monvalle (VA) via Amendola, 24 – Gavirate (VA) via Duca degli Abruzzi, 110 – Varese
CO – Gruppo Micologico Lariano COMO	Ziergobel Stephanie Lucchetti Giancarlo Maestri Alberto Roncoroni Mario Sansone Francesco	Determ. Determ. Determ. Determ. Doc. Det.	23.06.1946 25.02.1944 08.04.1936 30.11.1949 22.12.1939	Zeilhard (D) Lainate (MI) Borgovalditaro (PR) Fino Morn. (CO) Casale Monf. (AL)	via C. Gnocchi, 28 – Como via Meucci, 23 – Como via Scalabrini, 360/c – Como via Roma, 31 – Casnate c. Bernate (CO) via C. Gnocchi, 28 – Como
CR – Gruppo Micologico di Crema CREMA	Pini Emilio Cè Saverio Rigoni Emilio	Determ. Determ. Determ.	24.01.1944 25.05.1939 18.08.1963	Parona (PV) Crema (CR) Milano	via E. Martini, 62/L – Crema (CR) via Barelli, 25 – Crema (CR) via J. Palma, 3 – Milano
CS – Gruppo Micologico di Corsico Corsico (MI)	Frassini Doriano Petroni Augusto Romagnano Stefano Pettinari Romano Weith Alfio Frigè Ambrogio	Isp. Mic. Doc. Det. Doc. Det. Determ. Determ. Determ.	21.12.1950 27.11.1948 06.06.1966 22.01.1942 27.06.1943 17.07.1940	Rozzano (MI) Milano Milano Casorate Primo (MI) Fiume (TR) Buccinasco	via V. Veneto, 16/B – Corsico (MI) via R. Sanzio, 20 – Corsico (MI) via per Cesano Boscone, 24 – Corsico (MI) via N. Sauro, 18 – Cesano Boscone (MI) via Molinetto di Lor. 5 – Corsico (MI) piazza Europa, 24 – Corsico (MI)
LS – «AMB Gruppo La Brughiera» Lentate sul Seveso (MI)	Piuri Carlo Vecchio Cristina Boscolo Dino Monti Antonio L.	Doc. Det. Determ. Doc. Det. Determ.	07.06.1948 23.01.1946 12.08.1950 10.07.1947	Misinto Cornigliano (GE) Chioggia Lazzate (MI)	via Udine, 1 – Lentate sul Seveso (MI) viale Prealpi, 6 – Saronno (VA) via M. Lissoni, 36 – Misinto (MI) via Libertà, 60 – Lazzate (MI)
MB – «AMB Gruppo Micol. Monte Barro» Galbiate (LC)	Castelli Ferruccio Colombo Carillo Crimella Mario Spreafico Luigi	Determ. Determ. Determ. Determ.	24.11.1941 07.03.1945 27.08.1945 06.06.1949	Castiglione Olona Galbiate Valmadrera Lecco	via del SDelvetto, 6 – Sala al Barro (LC) via Don Sironi, 1 – Galbiate (LC) via del Selvetto, 6 – Sala al Barro (LC) via Lecco, 20 – Lecco
MI – Gruppo Micologico Milanese MILANO	Galli Roberto Meilà Paco Tasselli Massimo Colucci Ennio Mazza Riccardo Mazziero Rossana	Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det.	17.07.1954 21.02.1971 14.06.1969 29.06.1941 14.08.1958 07.04.1962	Milano Milano Milano Milano Milano S. Paolo – Brasile	via Cadore, 10 – Milano via Arena, 19 – Milano via Alessi, 15 – Milano via Martiri Oscuri, 1 – Milano via Melloni, 24 – Milano via Primula, 5 – Segrate
MZ – «AMB Gruppo C. Vittadini» MONZA	La Chiusa Lillo Imperatori Giovanni Mauri Fabio Pierucci Lido Capellini Claudio Tremolada Severino	Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Determ. Determ. Determ.	02.01.1954 09.09.1943 19.11.1969 12.10.1954 10.04.1961 23.01.1928	Cerda (PA) Monza Monza Frantone (PU) Milano Monza	via Provinciale, 53/A – Pessano con Bornago vie Pelizza da Volpedo, 6 – Monza viale Europa, 23 – Monza via Santa Giuliana, 8/5 – Muggiò vicolo Alba, 8 – Cusano Milanino (MI) via Puccini, 7 – Monza
RL – Gruppo Mic. Romanese Romano di Lomb.	Gallinari Giacomo Martinelli Mario Tognoli Franco	Isp. Mic. Determ. Determ.	17.07.1948 19.01.1941 14.02.1949	Romano di Lomb. Soncino Romano di Lomb.	via G. Marconi, 51 – Romano di via Settembrini, 25 – Romano di L. via Maggioni, 26 – Romano di L.
RO – «AMB Gruppo Brianza» Rogeno (LC)	Moron Angelo Della Rovere Alfredo	Doc. Det. Determ.	14.02.1944 11.02.1952	Piombino Dese (PD) Butrio (UD)	via Cassina, 5/C – Costa Magnaga (LC) via Trento e Trieste, 12 – Alzate Brianza
RO – Gruppo Micologico Rozzano (MI)	Mistrioni Claudio Ferroni Bruno Palma Raul Mistè Luca Caudullo Angelo	Determ. Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Determ.	22.02.1940 07.06.1947 04.03.1950 16.12.1964 14.05.1948	Villeport (Francia) Comacchio (FE) Milano Valdagno (VI) Biancavilla (CT)	via Pionieri Crocerossa, 3 – Siziano (PV) viale Lazio, 76 – Rozzano (MI) via Solari, 13 – Milano viale Faenza, 26/4 – Milano via Mazzolari, 27 – Milano
SA – «AMB Gruppo G. Ceriani» Saronno (VA)	Monti Antonio Campi Fabio Cappelli Alberto Iannone Armando	Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Determ.	24.06.1955 07.04.1959 09.02.1948 25.04.1953	Misinto (MI) Cogliate (MI) Ferrara Cast. del Gen. (SA)	via per Saronno, 20 – Misinto (MI) via Dante Alighieri, 17/A – Cogliate (MI) via Don Mazzolari, 3 – Saronno (VA) viale Rimembranze, 16 – Saronno (VA)
SG – «AMB Gruppo di Sesto S.G.» Sesto San Giov. (MI)	Garbellotto Aldo Carta Salvatore Uboldi Daniele	Determ. Determ. Determ.	24.05.1939 10.11.1939 28.08.1951	Milano Quartu S. El. (CA) Teglio (SO)	viale Gransci, 135 – Sesto San Giovanni (MI) via XXV Aprile, 23 – Cambiagio (MI) via Livorno, 15 – Sesto San Giovanni
SO – Associazione Micologica Retica «M. Anzi» SONDRIO	Passarelli Dina De Bernardi Fausto Corradini Silvia Leali Ettore Zuccoli Giuliana	Isp. Mic. Isp. Mic. Isp. Mic. Isp. Mic. Isp. Mic.	26.08.1963 xx.xx.xx 30.08.1944 10.12.1953 13.10.1957	Sondrio Sondrio Faedo Valtellino Morbegno Bormio	via Piazzini, 68 – Sondrio via Feruda, 7/A – Faedo Valtellino (SO) via Vecchio Mulino, 14 – Tirano (SO) via Rivolta, 43 – Morbegno (SO) via Prati Grassi, 26/A – Morbegno (SO)
VL – «AMB Gr. Mic. Alta Valtellina» Valdisotto (SO)	Giacomella Giuliano	Determ.	26.04.1956	Valdisotto	via Santelone, 7 – Bormio
VI – «AMB Gruppo di Vigevano» Vigevano (PV)	Bianchi Franco L. Gaggianese Ettore Parrettini Gian Luigi Prim Alfredo Passera Renato Spata Salvatore	Determ. Doc. Det. Doc. Det. Doc. Det. Determ. Doc. Det.	27.06.1943 25.02.1927 15.12.1950 07.12.1960 21.09.1939 12.04.1946	Vigevano (PV) Vigevano Pontinia (LT) Vigevano (PV) Motta V. (MI) Travia (PA)	corso Novara, 98 – Vigevano (PV) corso Milano, 16 – Vigevano (PV) via Gravello, 32/E – Vigevano (PV) via Borselli, 3 – Vigevano (PV) via T. Grossi, 11 – Abbiategrosso (MI) via Maggi, 53 – Abbiategrosso (MI)
VL – «AMB Bresaola» Gruppo Villa D'Ogna (BG)	Bigoni Pierino Gritti Mario Bertezzaghi Renato Ballabeni Angelo	Determ. Determ. Determ. Determ.	15.10.1950 11.06.1943 27.10.1933 15.05.1949	Villa d'Ogna (BG) Alzano Lomb. (BG) Bergamo Poviglio (RE)	via M.K. Gandhi, 39 – Villa d'Ogna (BG) via Torino, 10 – Piarò (BG) via Cremasca, 80 – Azzano San Paolo (BG) viale Europa Unita, 6 – Caravaggio (BG)

Gruppo	Nominativo	Qualifica	Nascita	Luogo nascita	Residenza
VO - «AMB Gruppo Micol. Vogherese» Voghera (PV)	Abeli Thomas	Determ.	17.04.1983	Voghera	via Gandini, 9 - Voghera
	Dovana Francesco	Determ.	12.06.1979	Alessandria	via Spalto Rovereto, 57 - Alessandria
	Gatti Alfredo	Determ.	19.08.1949	Voghera	via Albera, 20 - Voghera
	Polani Francesco	Docente	23.06.1948	Stradella	via Turati, 3 - Stradella
	Savino Elena	Docente	07.12.1957	Pavia	via XX settembre, 29 - Pavia
	Scevola Roberto	Determ.	17.11.1967	Legnano	via Goldoni, 14 - Vigevano
«A.M.B. Gruppo di Desio» via Lampugnani, 78 20033 Desio (MI)	Colombo Luigi	Determ.	01.01.1928	Desio (MI)	via Motenero, 62 - Desio
	De Vito Antonio	Determ.	03.09.1944	Celenza (FG)	via Arienti Piero, 27 - Seregno (MI)
	Jon Raffaello	Determ.	26.03.1947	Biella (CN)	via Volturmo Cigni, 80 - Brugherio
	Brenna Marialuisa	Determ.	28.11.1951	Seregno (MI)	
«AMB - Gruppo di Giussano» Piazza San Giacomo 23/A 20034 Giussano (MI)	Tentori Antonio	Determ.	01.07.1939	Lecco	via Nazario Sauro, 39 - Varano Brianza (MI)
	Tentori Eugenio	Determ.	01.11.1967	Giussano	via Nazario Sauro, 39 - Varano Brianza (MI)
	Silva Sivano	Determ.	20.02.1948	Carugo	via Garibaldi, 62 - Carugo (CO)

2) *Elenco nominativi appartenenti al Gruppo Micologico di Cittiglio (VA) autorizzati alla raccolta di funghi per scopi di studio e ricerca e per le attività di censimento.*

Gruppo	Nominativo	Qualifica	Nascita	Luogo nascita	Residenza
«Gruppo Micologico di Cittiglio» - via Scuole Vararo di Cittiglio (VA)	Volta Anna	Micologa	03.04.1959	Milano	via Carducci, 8 - Cittiglio (VA)
	Borroni Maurizio	Determ.	10.09.1952	Milano	via Garibaldi, 32 - Cittiglio (VA)
	Camasca Giuliano	Determ.	18.05.1949	Carate Brianza	via G. Anoli, 17 - Gavirate (VA)
	Mattara Oscar	Determ.	28.08.1950	Trebaseleghe	via Volta, 5 - Albiolo (CO)
	Tomasin Andrea	Determ.	08.05.1940	Laveno Mombello	via Montello, 14 - Leggiano

(BUR20080136)

(4.3.0)

D.d.s. 29 luglio 2008 - n. 8844

Autorizzazione alla raccolta scientifica, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire ai gruppi micologici l'organizzazione di mostre nell'anno 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI

Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» che all'art. 6 (Raccolta scientifica), consente al dirigente competente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici;

Vista la richiesta del 21 luglio 2008 pervenuta dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi, appartenenti ai singoli gruppi micologici aderenti alla F.M.L., per i quali si richiede l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Vista inoltre la richiesta del 6 luglio 2008 pervenuta dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), agli atti della competente Struttura regionale, contenente l'elenco dei nominativi per i quali viene richiesta l'autorizzazione, in deroga, alla raccolta dei funghi epigei, al fine di consentire l'organizzazione di mostre micologiche;

Ritenuto dal dirigente della Struttura proponente di accogliere le richieste pervenute dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) e dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), autorizzando, pertanto, la raccolta in deroga dei funghi epigei, con le modalità previste all'art. 3 della l.r. 24/97 per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche, ai soggetti segnalati nella richiesta dai vari Gruppi, in quanto gli stessi assolvono positivamente i compiti relativi all'attività di informazione e di divulgazione in materia micologica;

Evidenziato che la presente autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta nelle aree

soggette a regolamenti particolari, quali quelli determinati dai competenti Comuni singoli o associati, e neppure autorizza a non tener conto delle eventuali limitazioni previste ai sensi dell'art. 4 della l.r. 24/1997 (Limitazioni nelle aree protette); in altri termini, l'autorizzazione per la raccolta di funghi per «scopi scientifici» non autorizza la raccolta indiscriminata dei funghi; in questa eventualità è raccomandabile informare, del possesso della presente autorizzazione alla raccolta dei funghi, il gestore dell'area interessata.

Vista l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

Recepito le premesse:

1) di autorizzare la raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997 n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» ai soggetti segnalati così come dalle richieste inoltrate dalla Federazione Micologica Lombarda (F.M.L.) e dal Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 3 della l.r. 24/97;

2) di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 6 (Raccolta scientifica) della precitata l.r. 24/97, i raccoglitori di cui agli elenchi riportati nell'allegato A, composto da n. 3 pagine, parte integrante del presente decreto, alla raccolta dei funghi, al fine di consentire l'organizzazione delle mostre micologiche;

3) che entro il 31 marzo 2009, la Federazione Micologica Lombarda per i propri aderenti, e il Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), debbano, trasmettere alla competente Struttura regionale - Direzione Generale Agricoltura, via Pola, 12/14 - 20124 Milano - l'elenco, anche su supporto informatico, delle specie fungine raccolte e determinate durante l'anno 2008; nell'elenco dovranno altresì essere indicati il mese e il Comune di raccolta;

4) che il presente decreto funga da autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 24/97 per la raccolta dei funghi epigei per motivi di studio e di ricerca e in occasione di mostre.

Il dirigente struttura:
Roberto Carovigno

— • —

ALLEGATO A

1) *Elenco nominativi, autorizzati per la raccolta di funghi in occasione di mostre, appartenenti ai Gruppi aderenti alla Federazione Micologica Lombarda, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica.*

Nome Gruppo	Data Mostre - 2008	Località Mostre	Nominativo raccoglitori
AG «AMB – Gruppo Ercole Cantù» Agrate Brianza (MI)	Dal 30.08 al 07.09 28 settembre 04/05 ottobre 19 ottobre 09 novembre	Olmo al Brembo Melzo Agrate Brianza Omate di Agrate Biassono	Besana Gianpiero, Bordes Arturo, Brambilla Paolo, Chiorboli Vincenzo, D'Amato Luigi, Farina Lodovico, Gallo Giuliano, Magni Sergio, Meneghel Renato, Parmeggiani Luciano, Porra Lelio, Ridolfi Luigi, Sabocchia Umbro, Villa Ernesto, Xillo Roberto.
BA «AMB – Gruppo Mario Galli» Barlassina (MI)	31 agosto 20/21 settembre	Seveso Barlassina	Brambilla Vittorio, Buratti Natale, Cesi Giovanni, Galimberti Gaetano, Lissoni Giuseppe, Malavasi Arsenio, Maneo Tiziano, Marelli Franco, Molteni Gabriele, Monti Carlo, Pontiggia Tiziano, Srey Cadada, Riva Angelo, Zambon Piero, Zappa Virginio.
BR «AMB – Circolo Micologico Giovanni Carini» – Brescia	30/31 agosto 06/07 settembre 13/14 settembre 20/21 settembre 27/28 settembre 04/05 ottobre 11/12 ottobre 19/20 ottobre 25/26 ottobre 26/27 ottobre	Montichiari (BS) Lovere Gussago Coccaglio Pisogne Castelli Calepio Brescia Puegnago Dello Rovato	Albeni Faustino, Bartoli Alfredo, Bendini Sergio, Bernardi Adriano, Cadere Vilson, Caini Eugenio, Festa Irene, Forti Pietro, Giliani Gianbattista, Paletti Alberto, Salami Simone, Sina Daniele, Taini Giuseppe, Nasi Tito, Venturini Ezio.
CA «AMB – Gr. Micologico Ambientalista» – Casalpusterlengo (LO)	20/27 settembre 06/13 ottobre	Mairago-Biasasco Casalpusterlengo	Fornaroli Alberto, Vaccari Domenico, Bignami Franco Luigi, Geroli Sergio, Solari Roberto.
CM «AMB – Gruppo di Comerio» Comerio (VA)	05 ottobre 12 e 19 ottobre 26 ottobre 26 ottobre	Caldana Gavirate Caldana Gavirate	Crugnola Luigi, Forzinetti Andrea, Peroni Angelo, Borghi Alessandro, Bozzato Renzo, Giantiempo Sergio, Scazza Mario, Materazzi Adriano, Biasoli Romano, Passaro Paola, Tomasin Andrea.
CM – Gruppo Mic. Naturalistico «Colli Morenici» – Guidizzolo (MN)	19/20 luglio 08/10 agosto 06/07 settembre 20/21 settembre 18/19 ottobre	Guidizzolo (MN) Pozzolengo Castellaro L. Monzambano Castelgoffredo	Boccazzi Franco, Parolini Alteo, Dobelli Armando, Cimarosti Giacomo, Rambaldo Renzo, Rossi Danilo, Rossi Fabio, Darra Gaspare, Melchiori Massimo, Olivopotenza Marcuccio, Raimondi Angelo, Bissoli Luigi, Carletti Franco, Zorzi Marcello.
CO – Circolo Micologico Lariano COMO	06/07 settembre 11/12 ottobre	Villaguardia Como	Caccia Mario, Colombo Gianbattista, Delle Vedove Gino, Figini Giulio, Francescani Romana, Gini Tina, Masciocchi Elia, Nese Lino, Parmeggiani Ernesto, Penna Sergio, Prina Carlo, Testoni Giuseppe, Testoni Roberto, Vimercati Angelo, Viola Rina.
CR – Gruppo Micologico CREMA	12 ottobre 19 ottobre	Crema	Aiolfi Antonio, Aiolfi Mauro, Aschedamini Francesco, Alberti Luigi, Bonadeni Attilio, Chiaravallotti Alberto, De Poli Adolfo, Gandelli G. Fausto, Lapris Giuseppe, Morosini Matteo, Nodari Aronne, Patrini Elena, Premoli Pietro, Rozza Walter, Scotti G. Mario.
CS – Gruppo Micologico di Corsico Corsico (MI)	04/05 ottobre 11/12 ottobre	Corsico Rozzano	Aguzzi Franco, Bianchini Gianfranco, Bordoni Danilo, Carrara Rosario, Grossi Francesco, Lazzaroni Delfino, Michelazzi Adriana, Michelazzi Ambrogio, Nardelli Linda, Pasin Adriana, Pasin Franco, Puzzi Italo, Tolve Mario, Tolve Renato, Tozzi Marisa.
LS – AMB – Gruppo «La Brughiera» Lentate sul Seveso (MI)	07 settembre 21 settembre 05 ottobre 12 ottobre 18/19 ottobre	Camnago Trontano (VB) Cesate Camnago Lentate S. S.	Balzarotti Piergiorgio, Baglio Giuseppe, Battistel Vittorio, Busnelli Delvio, Cenci Aldo, Colombo Pierluigi, Consonni Pietro, Manara Alessandro, Montrasio Matteo, Muffato Benito, Re Giuliano, Scarpa Renzo, Vago Martino, Versuraro Virgilio, Zanini Natalina.
MB – «AMB – Gr. Mic. Monte Barro» Galbiate (LC)	05 ottobre 19 ottobre	Valgrehgentino Galbiate	Aioli Dario, Arrigoni Pierfranco, Brambilla Enrico, Brusadelli Carlo, Casartelli Camillo, Cesa Luciano, Colombo Gianni, Fumagalli Emiliano, Galbiati Fulvio, Maggioni Fiorangelo, Mauri Camillo, Missaglia Germano, Riva Fortunato, Valsecchi Claudio.
MI – Gruppo Micologico Milanese MILANO	18/19 ottobre	Milano	Nardelli Raffaele, Monticelli Franca, Civardi Maurizio, Montani Francesco, Colle Mirella, Cresta Mara, Genco Silvestro, Curti Alberto, Colla Giorgio, Tocchetto Ettore, Ricceri Vincenzo, Medaglia Federico, Sergio Pigni, Marisa Campesato, Guglielmo Gregorio, Silvano Stefanini.
MZ «AMB – Gruppo Vittadini» MONZA	27/29 settembre	Monza	Angelotti Fabio, Barazzetta Roberto, Broggin Camillo, Crippa Guglielmo, Duse Emanuele, Imbriano Vincenzo, Marchetta Giuseppe, Mauri Ferruccio, Mazzadi Mario, Melzi Edoardo, Mencuccini Mario, Pozzoli Angelo, Rago Pasquale, Serra Raul, Vassena Ambrogio, Zorloni Gabriella.
RL – Gruppo Micologico Romanese Romano di Lombardia (BG)	27/28 settembre 12 ottobre	Romano di L. Romano di L.	Aceti Carlo, Alimonti Andreino, Boiocchi Fabio, Cavalera Giuseppe, Colombo Giovanni, Corna Defendente, Fratus Angelo, Guaitani Bruno, Lamera Defendente, Manenti Pietro, Orlando Eduardo, Perolari M. Grazia, Piana Luigi, Tognoli Paolo, Zappella Defendente.

Nome Gruppo	Data Mostre - 2008	Località Mostre	Nominativo raccoglitori
RO «AMB – Gruppo Brianza» Rogeno (LC)	05 ottobre 19 ottobre	Valgrehentino Carcano di Albav.	Bonacina Roberto, Calò Bartolo, Frigerio Giuseppe, Galli Enrico, Lavelli Federico, Malavasi Mario, Misseri Angelo, Molteni Franco, Monfardini Vincenzo, Motta Natalino, Ugo Paolo, Pozzoli Lino, Ratti Giuseppe, Riva Enrico, Rossini Pietro.
RZ – Gruppo Micologico Rozzano (MI)	09-10-11-12 ottobre	Rozzano (MI)	Azzolini Paolo, Bonizzoni Filippo, Gallucci Francesco, Olivato Maria, Ortu Vincenzo, Pirovano Santo Franco, Romano Valentino, Squillace Mario, Stroppiana Alessandro, Tarenzi Gianpiero, Vecci Salvatore.
SA – «AMB Gruppo G. Ceriani» Saronno (VA)	11/12 ottobre	Saronno	Antonazzo Lorenzo, Basilico Luigi, Caldirola Vittorio, Calò Vittorio, Di Nunzio Anselmo, Ferrario Giuseppe, Ferrario Giulia, Legnani Silvano, Loguerchio Ruggero, Misani Federico, Misani Marco, Lodi Giuseppe, Volontè Bruno, Zampini Francesco.
SG – «AMB – Gruppo di Sesto San Giovanni» – Sesto San Giovanni (MI)	27/28/29 settembre 10/11 ottobre	Sesto S. Giov. Sesto S. Giov.	Airoldi Marco, Berna Antonio, Bonafede Lino, Campo Emanuele, Cuttano Francesco, De Marco Vincenzo, Ferrari Gianluigi, Inverni Paolo, Madella Bruno, Menoncin Giovanni, Paoletti Enzo, Traiani Rinaldo, Tudisco Angelo, Turati Enrico, Zulian Adriano.
SO – Associazione Micologica Retica «M. Anzi» – SONDRIO	14 settembre 20/21 settembre 04/05 ottobre 11/12 ottobre	Bema/Morbegno Sondrio Tirano Grosio	Castagnetti Francesco, Cottica Aldo De Paoli Emilia, Del Curto Sofia, Galanga Ennio, Paniga Fausto, Ronco Silvano, Salone Nicoletta, Sceresini Irma, Scherini Emilio, Viori Gherardo.
VG – «AMB – Gruppo di Vigevano» Vigevano (PV)	04/05 ottobre 11/12 ottobre 19 ottobre 25/26 ottobre	Vigevano (PV) Cuggiono (MI) Vigevano C. (PV) Gambolò (PV)	Bacchetta Giuseppe, Bardotti Sergio, Bellini Carlo, Belloni Francesco, Benussi Fabio, Buzzi Dibello Rina, Castagna Fortunato, Franzoso Roberto, Garlaschin Giovanni, Lamberti Ambrogio, Mercorillo Vito, Morra Giuseppe, Omodeo Zorini Pietro, Pignatti Andrea, Re Antonio.
VO – «AMB – Gruppo Micologico Vogherese» – Voghera (PV)	10/12 agosto 31 agosto 25/28 settembre 11/13 ottobre 18/19 ottobre 18 ottobre 09 novembre 23 novembre	Rivanazzano Ponte Nizza Brallo di Preg. Voghera Sassello Sannazzaro d. B. Rivanazzano Casteggio	Alpini Francesco, Arzani Walter, Azzali Leonardo, Balladore Antonio, Bianchi Armando, Bottazzi Vittorio, Cavana Ernesto, Cignoli Armando, Cignoli Fiorenzo, Fracchioni Claudio, Gatti Domenico, Martinelli Paolo, Mazza Pietro, Nervetti Gianni, Semino Giuseppe.
VL – «AMB – Gruppo di Villa D'Ogna» Villa d'Ogna (BG)	Dal 22 luglio Al 19 agosto	Villa d'Ogna (BG)	Bergamaschi Amalia, Fantini Angelo, Petrogalli Giancarlo, Pendezza Davide, Pedrucci Rinalda, Rossi Flavio, Rossi Renato.
«AMB – Gruppo di DESIO» via Lampugnani, 78 20033 Desio – MI	12/13 ottobre	Desio	Bina Alberto, Baldo Egidio, Desiderio Gerardo, Di Blasio Renato, Giammanco Matteo, Iori Dino, Lo Curto Massimo, Nava Felice, Pallavicini Iginio, Poli Ginfranco, Profeta Rosario, Riboldi Giuseppe, Ronchi Giuliano, Sala Bruno, Somaschini Ornella, Garozzo Paolo.
«AMB – Gruppo di Giussano» Piazza San Giacomo 23/A 20034 Giussano (MI)	5 ottobre 12 ottobre	Giussano (MI) Valbrona (CO)	Silva Silvano, Longono Valerio, Beacco Danilo, Colombo Giovanni, Rivolta Isidoro, Colombo Franco, Cappellini Vittorio, Bertolotti Andrea, Tentori Eugenio, Sabbadini Cinzia, Songia Fausto Luigi, Nespoli Roberto, Longoni Valerio.

2) *Elenco nominativi appartenenti al Gruppo Micologico di Cittiglio (VA), autorizzati alla raccolta di funghi in occasione di mostre, per i tre giorni precedenti e per tutti i giorni di durata della mostra micologica.*

Nome Gruppo	Data Mostre - 2008	Località Mostre	Nominativo raccoglitori
«Gruppo Micologica di Cittiglio» via Scuole Vararao di Cittiglio (VA)	28 settembre 5 ottobre	Besozzo (VA) Cittiglio (VA)	Villa Roberto, Furiga Mauro, Realini Luciano, Rocca Diego, Zandarin Piero, Buzzi Giuseppe, Galiani Giuseppe, Pesce Maurizio, Marsetti Walter, Arbore Luigi, Zanin Claudio, Filius Patrizia, Beverina Ennio, Bevenna Antonio, Binda Luigi, Ferrari Fulvio.

(BUR20080137)

D.c.s. 29 luglio 2008 - n. 8845

(4.3.0)

Autorizzazione alla raccolta di funghi epigei a fini scientifici e didattici, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» per consentire l'attività di aggiornamento dei micologi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI

Vista la l.r. 23 giugno 1997, n. 24 «Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» che all'art. 6, consente al dirigente competente di rilasciare, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla legge stessa per motivi scientifici, di studio e di ricerca,

in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici, aventi validità per un periodo non superiore ad un anno;

Visto il decreto del Ministro della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686 «Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di Micologo»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1997, n. 27424 «Indicazioni per il rilascio dell'attestato di Micologo e per i corsi di formazione – Decreto Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686»;

Vista la richiesta, pervenuta il 26 giugno 2008, agli atti presso la competente Struttura regionale, con la quale la D.G. Sanità chiede l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei, per permettere l'attività di aggiornamento dei micologi operanti presso le ASL della Lombardia, così come da elenco che allega, da esercitarsi sull'intero territorio regionale, per la durata di un anno;

Viste le richieste, agli atti presso la competente Struttura regio-

nale, inoltrate dai Micologi: Berselli Claudio, Caslini Alessandro, Calleda Federico, Fiandaca Maurizio, Follesa Paola, Frassini Dorian, Granata Antonio, Maina Giuseppe, Pederali Luca, Perego Silvia, Pontiggia Simone e Tentori Antonio, con le quali gli interessati chiedono l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei, al fine di un aggiornamento professionale, da esercitarsi sull'intero territorio regionale per la durata di un anno;

Ritenuto dal dirigente della Struttura proponente di accogliere la richiesta pervenuta dalla Direzione Generale Sanità, unitamente alle richieste pervenute dai singoli, al fine di consentire l'aggiornamento dei Micologi, in quanto svolgono l'importante funzione della prevenzione dalle intossicazioni da funghi;

Vista l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1) di autorizzare alla raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 (Raccolta scientifica) della l.r. 24/97, i micologi operanti presso le ASL della Regione Lombardia, elencati nella richiesta inoltrata dalla Direzione Generale Sanità, per la durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, con l'esclusione di *Boletus edulis*, *Boletus pinophilus*, *Boletus aereus* e *Boletus aesti-*

valis, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 3 (Modalità di raccolta) della già citata l.r. 24/97;

2) di autorizzare, inoltre, alla raccolta di funghi epigei su tutto il territorio regionale, con la deroga prevista dall'art. 6 (Raccolta scientifica) della l.r. 24/97, i micologi che hanno fatto espressa richiesta, per la durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, con l'esclusione di *Boletus edulis*, *Boletus pinophilus*, *Boletus aereus* e *Boletus aestivalis*, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 3 (Modalità di raccolta) della già citata l.r. 24/97;

3) di autorizzare, pertanto, a norma dell'art. 6 (Raccolta scientifica) della precitata l.r. 24/97, i soggetti di cui agli elenchi riportati nell'Allegato A, composto da 2 pagine, parte sostanziale e integrante del presente decreto, alla raccolta di funghi epigei per motivi di aggiornamento professionale;

3) il presente decreto funge da autorizzazione gratuita, rilasciata in deroga alla già precitata l.r. 24/97, per la raccolta dei funghi epigei per motivi di aggiornamento professionale dei Micologi.

Il dirigente della struttura:
Roberto Carovigno

ALLEGATO A

ELENCO MICOLOGI IN SERVIZIO PRESSO LE ASL

ASL	COGNOME	NOME	QUALIFICA	N. albo - naz./reg.
BG	AZZOLARI	ELIO	TECNICO PREVENZIONE	1331/126
BG	BREMBILLA	MONICA	TECNICO PREVENZIONE	445/14
BG	CATTANEO	LORENZO	TECNICO PREVENZIONE	1337/132
BG	CIVITA	CARMELA	DIRIGENTE MEDICO	219/40 TN
BG	MANZONI	MARIA GRAZIA	TECNICO PREVENZIONE	665/111 TN
BG	PIEVANI	GIACOMO	TECNICO PREVENZIONE	1345/140
BG	RIGANTI	MONICA	TECNICO PREVENZIONE	496/65
BG	SUARDI	LUCIANO	TECNICO PREVENZIONE	520/89
BS	BOERCI	DANIELE	TEC. PREV.	1758/173
BS	TEBALDINI	SERGIO	TEC.PREV.	1349/144
BS	ZANONI	ALBERTO	TEC.PREV.	1772/111
BS	BERTOCCHI	EMANUELE	TEC. PREV.COORD.	487/47
BS	CHIARI	STEFANIA	TEC.PREV.	1761/176
BS	FRUTTA	MARIA GIULIA	TEC.PREV.	921/159 TN
BS	GATTA	MARIO	TEC.PREV.COORD.	470/39
BS	PAPA	GIORGIO	TEC.PREV.	472/41
BS	PEZZAIOLI	FABIO	TEC.PREV.	1334/139
BS	RIVETTA	CARLO	TEC.PREV.COORD.	468/37 TN
BS	SCALFI	IVAN	TEC.PREV.	1769/185
CO	CONTINANZA	TORUCCI	TECNICO PREVENZIONE	449/18
CO	GANDOLA	SECONDO	MICOLOGO VOLONTARIO	460/29
CO	LARGHI	MARCO	DIRIGENTE MEDICO	1323/118
CO	MARCONI	MAURIZIO	TECNICO PREVENZIONE	515/84
CO	MERONI	GIULIO	TECNICO PREVENZIONE	441/10
CO	MURATORE	GIUSEPPE	TECNICO PREVENZIONE	513/82
CO	POZZI	CARLO	TECNICO PREVENZIONE	1425/152
CO	RACCA	NICOLA	TECNICO PREVENZIONE	514/83
CO	REDAELLI	GIOVANNI	TECNICO PREVENZIONE	1346/141
CO	SABBADINI	CINZIA	TECNICO PREVENZIONE	1426/153
CO	TETTAMANZI	ROBERTO	TECNICO PREVENZIONE	448/17
CR	ADORNI	CRISTIANO	TECNICO PREVENZIONE	1797/189
CR	LOPOPOLO	FRANCESCO	TECNICO PREVENZIONE COORD.	439/8
CR	MAZZURINI	ENRICO	TECNICO PREVENZIONE	1765/180
CR	PEDRAZZANI	STEFANO	TECNICO PREVENZIONE	1766/181
CR	PIZZACANI	ROBERTO	TECNICO PREVENZIONE	447/16
CR	PORRO BELLINI	RICCARDO	TECNICO PREVENZIONE	1767/182
LC	ALDI	MANILA	TECNICO PREVENZIONE	155
LC	BRIVIO	MARISA	TECNICO PREVENZIONE	523/92
LC	ORIO	MONICA	TECNICO PREVENZIONE	677
LC	VERCELLONI	SIMONA	TECNICO PREVENZIONE	1812/2004

ASL	COGNOME	NOME	QUALIFICA	N. albo - naz./reg.
LO	CABRI	RICHARD	TECNICO PREVENZIONE	653/99 TN
LO	FERRARI	LUIGI	TECNICO PREVENZIONE	512/81
LO	POZZI	CLAUDIO	TECNICO PREVENZIONE	488/57
MI C.	CALLEGARI	LUCA	TECNICO PREVENZIONE	1490/160
MI C.	GENTILI	GABRIELLA	DIRIGENTE BIOLOGO	490/59
MI C.	GRAZZINI	GIANLUCA	TECNICO PREVENZIONE	1332/117
MI C.	VIVARELLI	STEFANO	TECNICO PREVENZIONE	1329/124
MI C.	VERZOLLA	MASSIMO	TECNICO PREVENZIONE	1328/123
MI1	ACCORINTI	FABIO	TECNICO PREVENZIONE	1330/125
MI1	BERTA	LUCIA	DIRIGENTE MEDICO	456/26
MI1	CORBETTA	MAURO	TECNICO PREVENZIONE	480/49
MI1	FERRARESI	MARCO	TECNICO PREVENZIONE	500/69
MI1	FILIPPONE	SILVANA	DIRIGENTE MEDICO	501/70
MI1	MAGGI	MARCO	TECNICO PREVENZIONE	664/110
MI1	RIVA	GABRIELLA	TECNICO PREVENZIONE	251/72
MI1	SOZZI	GIANCARLO	TECNICO PREVENZIONE	507/76
MI1	VISMARA	GIUSEPPE	TECNICO PREVENZIONE	508/77
MI2	CASAVOLA	GUALTIERO	TECNICO PREVENZIONE	1336/131
MI2	DOMINONI	LORELLA	TECNICO PREVENZIONE	1339/134
MI2	PERRI	SALVATORE	TECNICO PREVENZIONE	443/12
MI2	SCIPIONI	DAVIDE	TECNICO PREVENZIONE	1348/143
MI3	BALESTRERI	STEFANO	TECNICO PREVENZIONE	698/78 ER
MI3	CALLEGARI	FAUSTO	TECNICO PREVENZIONE	1334/129
MI3	CASALINI	ENRICO RENZO	TECNICO PREVENZIONE	656/102 TN
MI3	DIPROSSIMO	VINCENZO	TECNICO PREVENZIONE	485/54
MI3	GAROFALO	GIUSEPPE	TECNICO PREVENZIONE	1340/135
MI3	MAURI	FAUSTO	TECNICO PREVENZIONE	486/55
MI3	PUGLIA	VITTORIO	TECNICO PREVENZIONE	1767/183
MI3	ROMANATO	STEFANIA	TECNICO PREVENZIONE	1347/142
MI3	UGOLOTTI	MARCO	TECNICO PREVENZIONE	733/113 ER
MN	ARIENTI	GIORGIO	TECNICO PREVENZIONE	481/50
MN	BELUSSI	IRIS	TECNICO PREVENZIONE	190
MN	BRAGA	ANGELO	TECNICO PREVENZIONE	1333/128
MN	GHIZZI	CESARE	TECNICO PREVENZIONE	466/35
MN	MAIOLI	ERMANNINO	TECNICO PREVENZIONE	467/36
MN	NODARI	LUIGI	TECNICO PREVENZIONE	1326/121
PV	ALBERTAZZI	GIANPIERO	TECNICO PREVENZIONE	534/104 Lom
PV	ARGENTIERI	MAURO	TECNICO PREVENZIONE	518/88 Lom
PV	BERETTA	MARIO	TECNICO PREVENZIONE	464/34 Lom
PV	CARENA	FABRIZIO	TECNICO PREVENZIONE	1317/130 Lom
PV	DELFINI	GIOVANNI	TECNICO PREVENZIONE	224/45 TN
PV	MANSTRETTA	EMILIO	TECNICO PREVENZIONE	517/87 Lom
PV	MARINI	DANILO	TECNICO PREVENZIONE	1399/149 L
PV	MEAZZA	ELENA	TECNICO PREVENZIONE	666/117 TN
PV	PASINI	SIRO	TECNICO PREVENZIONE	1400/150 L
PV	PERDUCA	NADIA	TECNICO PREVENZIONE	675/126 TN
PV	PERONE	MARIO	TECNICO PREVENZIONE	1401/151 L
PV	PROTTI	PAOLO	TECNICO PREVENZIONE	248/70 TN
PV	VERONESI	MASSIMO	TECNICO PREVENZIONE	1404/154 L
PV	ZAVERI	TINO	TECNICO PREVENZIONE	463/33 Lom
SO	BRENZ VERCA	STEFANO	TECNICO PREVENZIONE	1317/112
SO	BUCCHIERI	MARISA	TECNICO PREVENZIONE	1448/158
SO	MAFFI	PAOLO EZIO	TECNICO PREVENZIONE	ATTESA
SO	MERALDI	PAOLO	TECNICO PREVENZIONE	452/21 TN
SO	ROGANTINI	ITALO	TECNICO PREVENZIONE	253/74 TN
VA	CLERICI	WALTER	TECNICO PREVENZIONE	1178/173 ER
VA	MORANDI	SANDRO	TECNICO PREVENZIONE	534/1103
VA	NARCISO	LIBORIO	TECNICO PREVENZIONE	516/85
VA	PASCIUCCO	ANTONIO	TECNICO PREVENZIONE	436/5
VA	PASSARO	PAOLA	TECNICO PREVENZIONE	198 Reg
VA	PERRONE	GIUSEPPE	TECNICO PREVENZIONE	524/93
VCS	BELOTTI	LUCIANO	TECNICO PREVENZIONE	1316/111

ASL	COGNOME	NOME	QUALIFICA	N. albo - naz./reg.
VCS	BIONDI	SANDRA	DIRIGENTE MEDICO	157
VCS	VANGELISTI	BONIFACIO	DIRIGENTE MEDICO	257/78 TN

ALTRI MICOLOGI

LOCALITÀ DI RESIDENZA	COGNOME E NOME	TITOLO	N. albo - naz./ reg.
CASTELLEONE (CR)	BERSELLI CLAUDIO	MICOLOGO	1757/0172 - R.L.
CASSINA DÈ PECCHI (MI)	CALLEDDA FEDERICO	MICOLOGO	0000/0287 - TN
VERCURAGO (LC)	CASLINI ALESSANDRO	MICOLOGO	1397/0147 - R.L.
MILANO	FIANDACA MAURIZIO	MICOLOGO	0441/0011 - R.L.
MILANO	FOLLESA PAOLA	MICOLOGO	0490/0060 - R.L.
CORSICO (MI)	FRASSINI DORIANO	MICOLOGO	0445/0015 - R.L.
LODI	GRANATA ANTONIO	MICOLOGO	1764/0179 - R.L.
GRAFFIGNANA (LO)	MAINA GIUSEPPE	MICOLOGO	0461/0031 - TN
MILANO	PEDERIALI LUCA	MICOLOGO	0000/0302 - TN
PADERNO DUGNANO (MI)	PEREGO SILVIA	MICOLOGO	1325/0138 - R.L.
SEVESO (MI)	PONTIGGIA SIMONE	MICOLOGO	0000/0201 - R.L.
VERANO BRIANZA (MI)	TENTORI ANTONIO	MICOLOGO	0732/0107 - R.L.

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20080138)

Com.r. 18 agosto 2008 - n. 154

(4.6.4)

Elenco candidati idonei Accompagnatore turistico e Guida turistica - Bandi 2007 espletati dall'Amministrazione Provinciale di Brescia

**ELENCO CANDIDATI IDONEI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
BANDI 2007 ESPLETATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	TONOLI	SONIA	DESENZANO	25/01/1975	TEDESCO	BS
2	MASSARI	GIUSEPPE	BRESCIA	10/06/1969	INGLESE	BS
3	CARLETTI	EZIO	BRESCIA	16/08/1983	INGLESE	BS
4	COSI	SILVIA	GAVARDO	10/10/1981	INGLESE	BS
5	MORA	OLIVIA	GAVARDO	06/07/1975	SPAGNOLO	BS

**ELENCO CANDIDATI IDONEI GUIDA TURISTICA
BANDI 2007 ESPLETATI DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA**

N.	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	LINGUA/E	PROV.
1	GREGORINI	RAFFAELLA	GENOVA	06/09/1969	INGLESE/FRANCESE	BS
2	RICCA	FRANCA	IMPERIA	01/08/1939	FRANCESE	BS
3	BOTTICINI	LUISA	BRESCIA	12/02/1964	TEDESCO	BS
4	BULGARINI	SANDRA	BRESCIA	22/01/1975	INGLESE	BS
5	FANETTI	DELIA	BRESCIA	12/11/1974	INGLESE	BS
6	GALLI	LAURA	BRESCIA	12/10/1976	INGLESE	BS
7	PEA	CHIARA	MONTICHIARI	29/03/1979	INGLESE	BS
8	TUROLLA	GIACOMO	MILANO	26/01/1976	INGLESE/FRANCESE	BS
9	SCUDELLARI	CRISTINA	BRESCIA	22/05/1964	SPAGNOLO/SUPP.	BS

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080139)

D.d.u.o. 7 agosto 2008 - n. 8913

(4.6.1)

D.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1, comma 2-bis, l.r. 24/2004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti")». Esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute nel mese di luglio 2008

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO,
RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Omissis

Decreta

Sono state ammesse a contributo, in esito alle verifiche di completezza della domanda e di regolarità delle dichiarazioni in esse

contenute, ai sensi della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4512, le seguenti domande:

- Casasystem s.r.l per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Noviglio, S.P. 2003 km 6 + 300 istanza presentata il 2 luglio 2008 prot. 01.2008.0006126 e successivamente integrata in data 22 luglio 2008 prot. n. 01.2008.0006822. L'entità del contributo che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 142.050,00 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile;
- Fratelli Leva s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto con il prodotto metano nel comune di Busto Arsizio, via Amendola, istanza presentata il 25 luglio 2008 prot. 01.2008.0007066 L'entità del contributo che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 176.879,50 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile;
- Lunikgas s.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto

con il prodotto metano nel comune di Motteggiana loc. Sai-letto - via Nazionale n. 16 S.P. Cisa km 167 + 472 istanza presentata il 29 luglio 2008 prot. 01.2008.0007190. L'entità del contributo che verrà erogato con le modalità indicate nel bando, sarà pari ad € 200.000,00 ovvero il 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.

Il dirigente della U.O. commercio interno,
reti distributive e mercati:
Paolo Mora

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080140)

D.d.g. 7 agosto 2008 - n. 8935

(4.2.2)

Approvazione circolare relativa all'applicazione della l.r. 26/1995 e al rapporto con l'art. 11 del d.lgs. 115/2008

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che con d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007, in esecuzione della l.r. 24/2006, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», con inclusa la disciplina relativa ai limiti di fabbisogno energetico degli edifici e le modalità per certificarlo;

- che tali Disposizioni sono state modificate ed integrate con d.g.r. 5773 del 31 ottobre 2007;

- che l'art. 12 della l.r. 33/2007 ha integrato la l.r. 26/1995 prevedendo lo scomputo degli spessori relativi ai muri perimetrali e ai solai che costituiscono l'involucro esterno delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni nella determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- che diversi Comuni hanno inoltrato richieste di chiarimento in merito all'applicazione della l.r. 26/1995, come integrata dall'art. 12 sopra citato;

- che l'emanazione del d.lgs. 115/2008 ha fatto sorgere ulteriori dubbi rispetto all'applicazione della legge regionale;

- che la finalità di entrambe le disposizioni, coerentemente con le strategie in atto a livello regionale e nazionale per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione dei gas serra, è quella di favorire la realizzazione di interventi edilizi energeticamente efficienti, compensando parzialmente gli spessori e gli extra costi necessari per ridurre la trasmittanza termica degli involucri edilizi;

Dato atto che l'argomento è stato oggetto di approfondita valutazione fra i funzionari delle Direzioni Generali competenti e ritenuto di approvare la circolare allegata, tesa a fornire i chiarimenti richiesti;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Di approvare l'allegata circolare, relativa all'applicazione della l.r. 26/1995, anche in rapporto al sopraggiunto d.lgs. 115/2008.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

APPLICAZIONE ART. 2, COMMA 1-TER, DELLA L.R. 26/1995 RAPPORTO CON L'ART. 11 DEL D.LGS. 115 DEL 30 MAGGIO 2008

L'art. 12 della l.r. 33/2007 ha integrato la l.r. 26/1995, aggiungendo il comma 1-ter all'art. 2. Al fine di definire l'ambito di applicazione della suddetta norma, si ritiene necessario evidenziare quanto segue:

1. La possibilità di scomputo introdotta dall'art. 12 della l.r. 33/2007 si applica dall'1 gennaio 2008 ai titoli abilitativi perfezionati dopo tale data, anche a seguito di variante del precedente titolo abilitativo, purché questo sia ancora efficace; ne deriva che, anche qualora un intervento non rientri nell'obbligo di rispettare le prescrizioni della d.g.r. 5018/2007, perché il relativo procedimento è stato avviato prima dell'1 gennaio 2008 (data che

coincide anche con l'entrata in vigore dei limiti di prestazione energetica previsti dalla deliberazione citata), se l'avente titolo vuole avvalersi dello scomputo previsto dall'art. 2, comma 1-ter, della l.r. 26/1995 deve chiedere una variante in corso d'opera, evidenziando i limiti di prestazione energetica conseguiti.

2. Qualora il progetto preveda prestazioni energetiche corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2 comma 1-ter della l.r. 26/1995 pur senza usufruire dei relativi «benefici», sia perché presentato prima dell'1 gennaio 2008 sia per scelta del proprietario, la successiva volontà di avvalersi dei suddetti benefici presuppone la modifica del progetto presentato tramite la presentazione di una variante in corso d'opera, possibilità che, ovviamente, è preclusa qualora sia stata dichiarata l'ultimazione dei lavori.

3. La determinazione degli abitanti insediabili e, conseguentemente, delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico in base al Piano dei servizi di cui all'art. 9 della l.r. 12/2005 o, in sua assenza, alle previsioni del d.m. 1444/1968 e s.m.i., è basata, di norma, sulla superficie lorda di piano o sul volume lordo. Pertanto, la possibilità di scomputo prevista dall'art. 12 della l.r. 33/2007 implica che la superficie e la volumetria di riferimento su cui calcolare gli abitanti insediabili nell'edificio nuovo o ristrutturato, sia calcolata al netto dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l'involucro esterno.

4. Lo scomputo della superficie lorda di pavimento e dei volumi si riflette sulla determinazione degli oneri di urbanizzazione, essendo questi determinati, sia per gli edifici residenziali sia per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, turistici, ecc. sulla base di misure lorde (art. 44 commi 5 e 6 della l.r. 12/95). Diversamente, lo scomputo dell'involucro esterno previsto dall'art. 12 della l.r. 33/2007 non incide sulla determinazione del contributo sul costo di costruzione, essendo questo basato, di norma, sulla superficie utile (d.m. 10 maggio 1977).

5. Lo scomputo introdotto dall'art. 12 della l.r. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i. Ne deriva che lo scomputo in questione si applica ai «muri perimetrali» nonché ai solai che costituiscono «l'involucro esterno» e, pertanto, occorre fare riferimento alla parte di costruzione che confina con l'esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l'unità immobiliare, non la «costruzione».

6. Per calcolare lo scomputo relativo agli edifici esistenti, occorre tener presente che l'art. 2, comma 3 della l.r. 26/1995 non è stato modificato dall'art. 12 della l.r. 33/2007 e, pertanto, le sue previsioni restano tutt'ora valide, fermo restando che lo spessore aggiunto ai muri perimetrali e ai solai non deve essere considerato come incremento volumetrico e, quindi, non riduce le eventuali possibilità di ampliamento dell'edificio.

Diverso è il caso degli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, in quanto la volumetria del nuovo edificio potrà essere calcolata al netto dello spessore dei muri perimetrali e dei solai che costituiscono l'involucro esterno.

7. In relazione agli adempimenti e ai requisiti necessari per certificare la riduzione stabilita, si ricorda che la d.g.r. 5018/2007 fa riferimento a due ipotesi:

- edificio di nuova costruzione, per il quale occorre rispettare il limite di fabbisogno di energia primaria;
- intervento parziale, per il quale occorre rispettare i limiti di trasmittanza relativi alla componente edilizia oggetto di intervento.

Nel primo caso, il rispetto dei limiti regionali è verificato, in fase di presentazione del progetto, mediante la relazione prevista dall'art. 28 della l. 10/91, redatta secondo lo schema allegato alla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche (punto 9.2. della d.g.r. citata). La prestazione energetica indicata può subire variazioni in relazione alle modifiche apportate al progetto (modifiche che dovranno essere oggetto di una specifica variante approvata dal Comune). In ogni caso, al termine dei lavori dovrà essere consegnata la certificazione energetica, sottoscritta dal certificatore accreditato, e ciò consentirà di verificare se l'edificio corrisponde all'ultimo progetto approvato dal Comune. Pertanto, l'ammissibilità dei benefici previsti dall'art. 2, comma 1-ter della l.r. 26/1995 così come di altri benefici riconosciuti dal Comune per effetto delle proprie norme regolamentari, dovrà essere verificata e confermata anche a fine lavori. In caso di discordanza tra il fabbisogno

gno energetico dichiarato nella relazione ex art. 28 l. 10/91 e quello successivamente certificato, il Comune dovrà provvedere a revocare i benefici concessi e, ove ricorrano i presupposti, a sanzionare l'abuso edilizio verificatosi.

In caso di interventi parziali, soggetti al rispetto dei soli limiti di trasmittanza termica, il progettista dovrà comunque dimostrare, mediante una relazione tecnica corredata da certificazioni relative ai materiali utilizzati, le prestazioni energetiche della componente costruttiva su cui si interviene. Anche in questo caso, la dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal progettista/direttore dei lavori, dovrà dar conto della conformità delle opere al progetto e del conseguente rispetto dei limiti di trasmittanza previsti.

8. La relazione di cui comma 4 dell'art. 2 della l.r. 26/1995 comprende la relazione tecnica di cui al punto precedente (punto 7, ultimo capoverso), mentre nel caso di un intervento edilizio soggetto alla certificazione, tale relazione è sostituita dalla relazione ex art. 28 della l. 10/91 (redatta come da allegato B alla d.g.r. 5018 e s.m.i.).

9. Per quanto riguarda la compatibilità delle norme regionali citate con quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 115 del 30 maggio 2008, la norma regionale è prevalente in quanto introdotta da Regione Lombardia proprio con le stesse finalità dell'articolo 11 citato. Ciò rende superflua l'adozione di una nuova norma regionale in attuazione dell'art. 11, comma 4 del d.lgs. 115/2008.

Tuttavia, occorre riconoscere che l'art. 12 della l.r. 33/2007 non entra nel merito delle distanze minime e che quest'ultime sono fatte salve dall'art. 1 comma 3 della l.r. 26/1995. Ciò è dovuto al fatto che il suddetto articolo non poteva ridisciplinare l'intera materia del calcolo delle volumetrie edilizie, dal momento che era inserito in una legge che aveva una finalità ben diversa («Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2008»).

Pertanto, per quanto riguarda la deroga alle distanze minime e alle altezze massime, è legittima l'applicazione delle possibilità previste dal d.lgs. 115/2008, fermo restando che la riduzione dei limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica, necessari per accedere alla suddetta deroga, devono essere calcolati con riferimento alla normativa regionale (art. 12 l.r. 33/2007 e d.g.r. 5018/2007 e s.m.i.) e la possibilità di deroga (in assenza di una diversa legge regionale) deve essere circoscritta agli spessori decurtabili in base all'art. 11 del d.lgs. 115/2007.

(BUR20080141)

(5.1.3)

D.d.g. 8 agosto 2008 - n. 9001**Approvazione delle Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Direttiva europea 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. VII/1048 del 27 luglio 2004;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/2244 del 29 marzo 2006;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'articolo 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia, l'Autorità concedente può autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi in una serie di casi, tra i quali rientrano anche le attività di sperimentazione, secondo le modalità previste dal «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV»;

Viste le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio

del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6232 del 19 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 4 delle sopra citate Direttive consente l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale sulla base di specifici accordi con i concessionari-utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente, le comunità locali e gli Enti gestori delle aree protette ove presenti;

Dato atto che al medesimo articolo le sopra citate Direttive prevedono che, con provvedimento del dirigente regionale competente, saranno individuate le linee guida per l'avvio della sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale;

Preso atto che il «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», previsto dall'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia, non è ancora stato predisposto;

Ritenuta necessaria, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, la predisposizione delle linee guida, al fine di determinare le principali regole comuni ai progetti di sperimentazione e dare avvio all'istruttoria delle prime proposte già inviate da parte di alcuni concessionari a diversi uffici regionali o provinciali;

Considerato che la finalità delle sperimentazioni è quella di consentire, caso per caso, l'individuazione di una portata di Deflusso Minimo Vitale effettivamente commisurata alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso;

Dato atto che, con le finalità descritte ai punti precedenti, è stato predisposto il documento «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nel suddetto documento sono espresse tutte le modalità relative allo svolgimento di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale, ed in particolare: ambito di applicazione, requisiti dei progetti di sperimentazione, responsabilità e compiti dei soggetti proponenti, durata delle sperimentazioni, descrittori, modalità di monitoraggio, iter approvativo delle proposte di sperimentazione, modalità di deroga al rilascio del DMV;

Dato atto che, con successivo decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, verrà istituito un apposito Comitato preposto alla valutazione dei progetti di sperimentazione;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta da parte del Comitato ed in caso di esito positivo della stessa, i progetti di sperimentazione saranno approvati, con le eventuali prescrizioni, con decreto della Direzione Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, in seguito all'emanazione del decreto di approvazione del progetto di sperimentazione, durante ogni fase della stessa e per tutta la durata prevista dal protocollo di sperimentazione, i rilasci programmati assumeranno valore di deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti;

Dato atto che le linee guida, insieme agli esiti dei primi approcci sperimentali, costituiranno la base normativa e conoscitiva per la successiva redazione del «Regolamento regionale per la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale», previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia;

Preso atto:

- che il valore del Deflusso Minimo Vitale risultante dalla sperimentazione sarà reso pubblico;
- che detto valore sarà alternativo a quello in vigore e potrà essere applicato anche ad ulteriori derivazioni presenti sullo stesso corso d'acqua, anche in altri tratti riconosciuti omogenei a quelli oggetto di sperimentazione;
- che sulla base delle risultanze della sperimentazione potrà essere attuata una variante al Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia;

Considerato che gli esiti delle sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale contribuiranno altresì a costituire la base conoscitiva per l'adeguamento del piano di gestione del bacino idrografico agli indirizzi della Direttiva Quadro europea 2000/60/CE;

Fatti salvi tutti gli adempimenti a carico dei concessionari-u-

tenti in materia di rilascio del Deflusso Minimo Vitale, già previsti dalla normativa vigente e non espressamente richiamati dal presente decreto;

Vista la l.r. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le dd.g.r. di approvazione dei Provvedimenti Organizzativi dell'Ottava Legislatura;

Decreta

1. Di approvare il documento «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

LINEE GUIDA PER L'AVVIO DI SPERIMENTAZIONI SUL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN TRATTI DEL RETICOLO IDRICO NATURALE REGIONALE

1. Oggetto

La predisposizione di Linee Guida per l'avvio delle sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale è prevista dall'art. 4 delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV», approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

Sulla base delle presenti Linee Guida, nonché degli esiti dei primi approcci sperimentali, sarà poi possibile redigere il «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», come indicato nell'articolo 31, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela ed Usi delle Acque in Lombardia (PTUA).

2. Finalità

In via transitoria, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui sopra, con la predisposizione delle presenti Linee Guida si vogliono da un lato fornire le principali indicazioni comuni per la predisposizione dei progetti di sperimentazione e dall'altro consentire l'avvio dell'istruttoria sulle prime proposte già inviate, da parte di alcuni concessionari, a diversi uffici regionali o provinciali.

La finalità delle attività di sperimentazione è quella di consentire l'individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata di Deflusso Minimo Vitale effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso.

Obiettivi specifici delle attività di sperimentazione potranno essere:

- individuazione sperimentale di un valore di riferimento per il DMV;
- definizione di DMV diversi connessi con differenti condizioni ambientali;
- proposta di scenari diversificati.

Contemporaneamente le sperimentazioni contribuiranno a costituire la base conoscitiva per l'adeguamento del piano di gestione del bacino idrografico agli indirizzi della Direttiva Quadro 2000/60/CE (individuazione di corpi idrici artificiali/fortemente modificati, etc.).

3. Norme di riferimento

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (WFD), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- «Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia», approvato con d.c.r. VII/1048 del 27 luglio 2004;
- «Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA)», approvato con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006;
- «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale», approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

4. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Così come definito dall'Allegato B alla deliberazione 13 marzo 2002, n. 7, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, «il Deflusso Minimo Vitale è il deflusso che, in un corso d'acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati», compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

Il DMV è calcolato secondo la formula indicata dall'Autorità di Bacino del fiume Po:

$$Q_{DMV} = k \cdot Q_{MEDA} \cdot S \cdot M \cdot Z \cdot A \cdot T$$

dove:

- $k \cdot Q_{MEDA} \cdot S$ = Componente idrologica del DMV, il cui valore è assunto su tutti i corsi d'acqua pari al 10% della portata naturale media annua (Q_{MEDA}) nella sezione di derivazione;
- S [km^2] = Superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall'opera di presa, comprese le aree eventualmente già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista;
- k = Parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche, che esprime la percentuale della portata media che deve essere considerata;
- Q_{MEDA} [$l/s \cdot km^2$] = Portata specifica media annua per unità di superficie di bacino (Q_{MEDA}/S).

Fattori correttivi:

- M = Parametro morfologico, che esprime l'attitudine dell'alveo (pendenza, morfologia, permeabilità, pools, ecc.) a mantenere le portate di deflusso;
- Z = Parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico-sociale (F) e della presenza di carichi inquinanti (Q);
- A = Parametro che tiene conto dell'interazione tra acque superficiali e sotterranee, e che esprime le esigenze di maggiore o minore rilascio dovuto al contributo delle acque sotterranee alla formazione dei deflussi in alveo;
- T = Parametro che tiene conto della modulazione nell'arco dell'anno dei rilasci dalle opere di presa, in funzione degli obiettivi di tutela definiti per i tratti di corso d'acqua sottesi dalla derivazione (tutela dell'ittiofauna, fruizione turistico-ricreativa, o altre esigenze di carattere ambientale).

Il PTUA prevede la seguente tempistica di applicazione del DMV:

- Rilascio della componente idrologica:
 - entro il 31 dicembre 2007 per le concessioni in corso di rinnovo o variante, nonché per quelle già esistenti con un titolo di autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere;
 - entro il 31 dicembre 2008 per le concessioni vigenti e le varianti non sostanziali.
- Applicazione dei fattori correttivi:
 - entro il 31 dicembre 2015 sulla base di un programma di adeguamento articolato per bacini di concerto tra le Autorità concedenti interessate;
 - a partire dal provvedimento di concessione e rinnovo per le nuove concessioni e per i rinnovi rilasciati successivamente al 31 dicembre 2008.

5. Ambito di applicazione e requisiti della sperimentazione

Le sperimentazioni potranno riguardare gruppi di corsi d'acqua (purché appartenenti allo stesso bacino), interi corsi d'acqua o singoli tratti di interesse, di congrua dimensione, con caratteristiche omogenee, appartenenti al reticolo idrico naturale regionale. Non saranno ammesse proposte di sperimentazione aventi carattere locale.

Le sperimentazioni dovranno riguardare almeno tutte le grandi derivazioni insistenti sul corso d'acqua; per quanto riguarda le piccole derivazioni dovrà essere individuato caso per caso il totale delle portate relative alle concessioni lungo l'asta interessata. Nel caso in cui tale valore non risulti del medesimo ordine di grandezza della Componente Idrologica del Deflusso Minimo Vitale, potrà essere ritenuto non necessario un coinvolgimento nella sperimentazione dei relativi concessionari.

I progetti di sperimentazione dovranno prevedere, a cura del Proponente, la predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili

li da Regione e Province, del quadro complessivo di tutte le derivazioni sia grandi che piccole insistenti lungo l'asta.

La sperimentazione potrà interessare tutti gli Enti concedenti, competenti per il tratto di fiume oggetto della sperimentazione.

Saranno considerati in modo prioritario i progetti relativi ai tratti di corso d'acqua considerati di maggior criticità in termini di portata da garantire in alveo per il rilascio del DMV idrologico rispetto alle risultanze emergenti dal PTUA ed ai dati registrati negli ultimi anni.

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che stabilisce per i corsi d'acqua obiettivi di qualità di tipo strettamente ecologico, le sperimentazioni sui corsi d'acqua principali (ovvero tutti quelli definiti «significativi» ai sensi dell'Allegato 1 al d.lgs. 152/99, vale a dire quelli di ordine > = 2 con superficie del bacino idrografico > 400 kmq: Ticino, Lambro, Olona-Lambro Meridionale, Adda, Mera, Brembo, Serio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio, torrente Agogna, torrente Terdoppio, torrente Staffora), dovranno obbligatoriamente prevedere, all'interno del programma di monitoraggio allegato (di cui al successivo paragrafo 6.5.), una serie di siti di monitoraggio dei descrittori biologici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per la determinazione dello stato ecologico dei corsi d'acqua.

Tale obbligo per tutti gli altri corsi d'acqua sarà valutato caso per caso.

Nel caso di sperimentazioni effettuate su gruppi di corsi d'acqua appartenenti ad un medesimo bacino, sarà importante individuare e rappresentare correttamente le possibilità di applicazione dei principi di compensazione e modulazione, al fine di individuare eventuali soluzioni alternative. Potrà così essere garantita la possibilità per i concessionari di effettuare rilasci di DMV in funzione dell'andamento della portata effettiva del corso d'acqua e dell'esercizio dell'attività connessa all'utilizzo dello stesso.

Non saranno ammesse proposte di sperimentazione in cui il valore minimo di portata di DMV sperimentale si discosti eccessivamente dalla portata di DMV idrologico, in considerazione delle specificità di ciascun corso d'acqua. Le proposte di sperimentazione dovranno prevedere differenti scenari di deflusso.

5.1. Corsi d'acqua di montagna o di pianura

Per quanto riguarda i bacini montani, l'articolo 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA prevede una soglia minima non derivabile pari a 50 l/s; tale soglia si riferisce a tutte le nuove derivazioni, per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani. Qualora, nei suddetti casi, il valore del DMV calcolato dovesse essere inferiore a tale limite, si assumerà comunque $Q_{DMV} = 50$ l/s.

Inoltre, in particolar modo sui bacini montani, viene utilizzato il principio della compensazione, per l'applicazione del quale dovrà essere prevista l'individuazione di più scenari di riferimento per consentire agli organi tecnici una valutazione delle migliori condizioni ambientali ottenibili. È comunque sempre auspicabile una modulazione delle portate del corso d'acqua che rispetti la naturale variazione stagionale.

La modulazione è inoltre di particolare importanza nelle zone di pianura dove le acque derivate interferiscono in maniera molto significativa con l'equilibrio di ecosistemi di rilevato valore ambientale, anche non in prossimità del corso d'acqua.

5.2. Tipologie di derivazioni

Poiché i fabbisogni idrici sono diversamente distribuiti nelle stagioni e negli usi specifici, la sperimentazione dell'applicazione del DMV rappresenta un'occasione per definire in modo differenziato i rilasci per tipologia di derivazione. Il progetto di sperimentazione potrà quindi tener conto di queste differenze prevedendo l'applicazione contemporanea di rilasci differenziati per tipologia di derivazione e potrà sfruttare questa differenziazione per realizzare una modulazione delle portate opportuna anche per lo stato ecologico del corso d'acqua.

5.2.1 Grandi o piccole derivazioni

La distinzione tra grandi e piccole derivazioni è disciplinata dall'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», ove sono indicati i relativi limiti di portata per i diversi usi delle acque.

L'Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge è:

- per le grandi derivazioni, la Regione Lombardia;

- per le piccole derivazioni, l'Amministrazione Provinciale.

Le Province dovranno essere interessate nelle attività di sperimentazione, per le loro competenze relative al rilascio di nuove concessioni e licenze di attingimento, nonché in materia di fauna ittica.

5.2.2. Derivazioni ad uso irriguo

Alle derivazioni irrigue è possibile applicare nella politica di gestione dei rilasci il principio di modulazione. Il valore del DMV potrà infatti assumere valori differenti nel corso dell'anno, allo scopo di conservare la variabilità del regime naturale dei deflussi.

L'applicazione del principio di modulazione non dovrà in ogni caso comportare periodi prolungati di stress per l'ecosistema acquatico e per la continuità del corso d'acqua interessato.

5.2.3. Derivazioni ad uso idroelettrico

Nel caso di derivazioni idroelettriche, la sperimentazione potrà innanzitutto valutare la necessità di introdurre ipotesi e parametri differenti per ogni singola traversa.

Per giungere ad una corretta valutazione della regola dei rilasci idroelettrici, il Proponente dovrà presentare un'analisi preliminare sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti. Il fine di questa indagine è quello di giustificare la scelta o meno di una determinata regola di rilascio sulla base dell'effettiva perdita di produzione idroelettrica che si può verificare.

Su proposta del concessionario, si potranno prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito, valutando anche proposte alternative e preferendo quei tratti del corso d'acqua ove è possibile mantenere la qualità e la continuità dell'ecosistema fluviale.

Sempre nell'ambito di derivazioni ad uso idroelettrico, la scelta dei punti di monitoraggio dovrà tener conto anche di eventuali punti critici collegati al piano dei rilasci.

5.2.4. Derivazioni non soggette al rilascio di DMV

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.6 delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale» approvate con d.g.r. 8/6332 del 19 dicembre 2007, le derivazioni idroelettriche ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza ad essa, che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua, non necessitano di rilascio di DMV; sono fatte salve le eventuali necessità di realizzazione di passaggio artificiale per ittiofauna.

6. Proposte di sperimentazione

Nei paragrafi che seguono sono elencati e sviluppati i contenuti e i requisiti fondamentali per l'ammissibilità delle proposte di sperimentazione.

6.1. Soggetto proponente, responsabilità e compiti

Qualunque soggetto, pubblico o privato, singolo o associato, portatore di interessi sul tratto o sui tratti di corso d'acqua in esame, potrà essere Proponente di un progetto di sperimentazione.

Fermo restando che per tutti i partecipanti l'approccio alla sperimentazione dovrà essere di tipo volontario, sarà a cura del Proponente la raccolta delle adesioni, nonché la notifica della presentazione dell'istanza a tutti gli altri soggetti a vario titolo interessati.

Il soggetto Proponente, di norma, dovrà farsi carico di tutti gli oneri economici inerenti le attività di sperimentazione. Non potranno in ogni caso essere richiesti in tal senso finanziamenti alla Regione.

Diritti e doveri sia del Proponente, sia di eventuali soggetti partecipanti ma non finanziatori, dovranno essere dettagliatamente definiti nell'ambito di ciascun protocollo di sperimentazione, di cui al successivo paragrafo 6.2.

Sarà cura del Proponente la raccolta di tutti gli eventuali pareri o autorizzazioni, da parte di altri Enti, previsti dalla normativa vigente.

Il Proponente dovrà inoltre verificare l'esistenza di eventuali vincoli:

- presenza di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS);
- presenza di aree protette (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, PLIS);

– presenza di eventuali altri vincoli (paesaggistici, idrogeologici, etc.) che possano in qualche modo incidere sulle sperimentazioni.

In particolare, nei casi in cui le derivazioni da tratti di corso d'acqua interessati dalla sperimentazione ricadano all'interno di Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, oppure il progetto di sperimentazione e le sue ricadute in termini di modifica del DMV nel tratto in oggetto possano interferire con la gestione di uno o più Siti, anche se situati a distanza dai punti di derivazione, il Proponente dovrà formalmente richiedere all'Ente gestore dei Siti il coinvolgimento nel progetto di sperimentazione.

Si richiama a tal proposito quanto previsto dalla valutazione di incidenza sul PTUA, espressa dalla Struttura regionale competente con decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 2785/2006.

Il Proponente sarà responsabile di tutte le fasi della sperimentazione, garantendo tra l'altro tutti gli aspetti relativi ai rilasci delle diverse portate ed al monitoraggio dei descrittori, avvalendosi di laboratori certificati.

Sarà obbligo del Proponente rendere pubblici i dati relativi alla sperimentazione durante ogni fase ed al termine della stessa. In particolare i dati relativi alle portate dovranno essere caricati in tempo reale su un sito internet appositamente dedicato, che verrà prossimamente attivato e messo a disposizione di tutti i Proponenti. Sullo stesso sito, con cadenza periodica, potranno essere caricate anche relazioni contenenti gli esiti parziali relativi alle attività di sperimentazione.

6.2. Protocollo di sperimentazione

Per poter attuare la sperimentazione, dovrà essere redatto, a cura del Proponente, un apposito «Protocollo di sperimentazione», nel quale dovranno essere descritti i seguenti aspetti:

– descrizione analitica delle motivazioni alla base della proposta di sperimentazione;

– definizione dei parametri di rilascio da garantire durante la sperimentazione: il Proponente dovrà impegnarsi a gestire un programma di rilasci concordato tra i diversi partecipanti alla sperimentazione;

– determinazione puntuale dei gruppi di corsi d'acqua e/o dei tratti di corso d'acqua oggetto di sperimentazione e specificazione delle caratteristiche ambientali e morfologiche, anche in considerazione dei dati disponibili relativamente alle attività di caratterizzazione e tipizzazione in corso di svolgimento da parte di Regione e ARPA in attuazione della direttiva 2000/60/CE; allo scopo, saranno necessari sopralluoghi sul campo e potranno essere utilizzate tutte le informazioni ricavate da studi, pregressi o eseguiti *ad hoc*, relativi all'assetto ecologico ed alla funzionalità fluviale del tratto;

– elenco dettagliato di tutte le derivazioni in essere (incluse quelle non interessate dalla sperimentazione) sui gruppi di corsi d'acqua e/o sui tratti di corso d'acqua oggetto di studio, comprensivo, per ciascuna derivazione, di anagrafica Ente gestore, anagrafica opere di presa, dati caratteristici di ciascuna derivazione; tali informazioni ove disponibili potranno essere estratte dal Catasto Utente Idriche. Il Proponente dovrà comunicare eventuali situazioni modificate, in qualsiasi aspetto, nel regime delle concessioni qualora rilevate in corso di sperimentazione. Attraverso l'esecuzione di opportuni sopralluoghi, dovrà inoltre essere verificata l'effettiva corrispondenza tra la situazione reale e quanto riportato nel Catasto Utente Idriche;

– descrizione di eventuali ambiti vincolati presenti nel territorio interessato dai corsi d'acqua oggetto di sperimentazione;

– descrizione dei diversi usi delle acque (per esempio, pesca sportiva, navigazione, etc.) nei tratti di corso d'acqua in esame;

– elenco dei soggetti da coinvolgere nella sperimentazione e relative competenze;

– modalità di svolgimento della sperimentazione (durata, scenari di deflusso da sperimentare, verifica degli effetti prodotti);

– elenco dei descrittori e modalità di monitoraggio (tipologia e localizzazione dei misuratori di portata e delle stazioni di misura dei descrittori biologici; frequenza dei campionamenti e delle analisi, etc.); dovrà essere previsto un momento di verifica e taratura comune delle strumentazioni dei partecipanti e dei soggetti preposti al monitoraggio;

– competenze e costi delle operazioni di monitoraggio;

– prodotti finali delle operazioni di monitoraggio.

6.3. Durata

Al fine di poter valutare correttamente gli effetti della sperimentazione, la durata della stessa dovrà consentire il monitoraggio dei descrittori elencati al successivo paragrafo 6.4.

Per i corsi d'acqua per i quali è previsto l'obbligo del monitoraggio dei descrittori biologici, la sperimentazione dovrà avere durata minima pari ad almeno 3 anni e massima non superiore a 6 anni.

Per i corsi d'acqua per i quali il monitoraggio prevede solo la misura dei descrittori idraulici e morfologici e di quelli chimico-fisici, la durata massima della sperimentazione dovrà invece essere pari a 3 anni.

6.4. Descrittori

La verifica degli effetti ambientali di uno scenario di Deflusso Minimo Vitale può essere effettuata attraverso l'uso di diversi descrittori, la cui scelta è condizionata principalmente dal tempo di risposta.

È importante ricordare che un'attività sperimentale con finalità di tipo ecologico deve essere caratterizzata da:

- rappresentatività rispetto a condizioni più generali;
- precisa definizione dello spazio e del tempo;
- puntuale quadro di riferimento ante-rilasci;
- possibilità di basarsi su descrittori idraulici, morfologici, fisici, chimici e biologici a differente livello.

Fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 5, la scelta dei singoli descrittori da monitorare, per ciascuna tipologia prevista, sarà a cura del Proponente; sarà in ogni caso facoltà dell'Autorità approvante il protocollo richiedere, sulla base della specificità di ciascuna sperimentazione, il monitoraggio di ulteriori descrittori.

Tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali APAT, ove esistenti.

Di seguito si illustrano, a titolo informativo e orientativo, tipologie e significato dei singoli descrittori.

6.4.1. Valutazione dell'efficacia quantitativa – Descrittori idromorfologici

Questo tipo di valutazione permette di esprimere un giudizio sullo stato del corridoio fluviale dal punto di vista sia morfologico, sia dei processi idrologici e geomorfologici. I descrittori idromorfologici forniscono una risposta in tempi molto rapidi e di facile comprensione; sono pertanto idonei nelle situazioni in cui la carenza quantitativa è l'unica criticità rilevante. Di contro, forniscono risposte che non contemplano criticità qualitative e/o biologiche.

I metodi che utilizzano questo tipo di descrittori sono basati sull'assunto che esiste una correlazione tra le variabili idrauliche, dipendenti dalla portata, ed il miglioramento dell'ecosistema fluviale.

I principali descrittori sono:

- portata;
- continuità idraulica;
- larghezza dell'alveo bagnato;
- profondità dell'acqua (media e massima);
- velocità della corrente;
- Area Disponibile Ponderata (ADP);
- caratteristiche del mesohabitat (presenza ed abbondanza di pool, run e riffle).

In un ecosistema fluviale integro non vengono frapposti ostacoli allo svolgimento dei processi biologici, chimici e funzionali che si svolgono in direzione longitudinale, laterale e verticale: l'indice di continuità fluviale ha lo scopo di descrivere in che misura gli interventi antropici limitano questa continuità. In particolare la continuità longitudinale (ostacolata dalla presenza di barriere antropiche) consente sia il trasporto solido, sia i movimenti degli organismi acquatici. La continuità laterale risulta invece legata al ruolo svolto dal rapporto tra il fiume e la sua piana. In occasione di eventi estremi, l'inondazione della piana svolge una funzione di regolatore naturale dei deflussi attraverso la laminazione delle piene; la porzione di piana inondata più frequentemente risulta invece essere fondamentale per l'ecosistema nel suo complesso.

Per valutare lo stato di salute di un corso d'acqua è altresì

importante valutare quanto le sue caratteristiche morfologiche si discostino da quelle in condizioni naturali. A tale scopo si valutano, per ogni tronco, il tipo di alveo, l'ampiezza dell'alveo attivo e la sinuosità del tracciato.

La misura di questi descrittori può essere associata, dal punto di vista ecologico, alle preferenze ambientali degli organismi potenzialmente presenti ed in particolare dei pesci. Dal punto di vista dell'ecologia fluviale è particolarmente importante lo studio morfologico del corso d'acqua a livello di mesohabitat (cioè su una scala spaziale dell'ordine della decina di metri). La mappatura dei tratti di studio consente infatti una corretta scelta delle sezioni di misura in funzione della loro effettiva rappresentatività del tratto fluviale studiato.

6.4.2. Valutazione dell'efficacia qualitativa – Descrittori chimico-fisici

I descrittori chimico-fisici forniscono una risposta in tempi rapidi e di facile comprensione; analizzano solo l'aspetto qualitativo e non implicano una qualità ambientale collegata. La misura di questi descrittori è condotta per valutare gli effetti di diluizione e di riossigenazione che diversi scenari di portata comportano.

I principali descrittori sono:

- temperatura;
- ossigeno disciolto;
- pH;
- conducibilità;
- BOD₅;
- COD;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitrico;
- fosforo totale;
- escherichia coli;
- solidi sospesi.

Ad essi potranno essere associati, a seconda delle effettive pressioni insistenti sul tratto, altri parametri chimici (ad esempio metalli pesanti o inquinanti organici) e, in alcuni casi, la determinazione della torbidità.

6.4.3. Valutazione dell'efficacia ecologica – Descrittori biologici

La valutazione della qualità delle acque attraverso l'utilizzo di descrittori biologici si fonda sul principio che cambiamenti nella presenza/assenza, abbondanza, morfologia, fisiologia o comportamento della specie stessa implicano condizioni fisico-chimiche alterate rispetto al suo intervallo di tolleranza. Ciascun organismo è infatti caratterizzato da una sua nicchia ecologica.

I descrittori biologici permettono di evidenziare gli effetti sinergici di più fonti di stress ed hanno il vantaggio di presentare una risposta integrata di tipo ecosistemico; di contro, i limiti sono la necessità di un tempo di indagine più lungo, una maggior difficoltà alla misurazione ed una scarsa modellizzazione.

I principali descrittori sono:

- pesci;
- macrobenthos;
- plancton;
- macrofite e fitobenthos.

L'analisi delle specie ittiche può essere utilizzata per ottenere la composizione della comunità ittica, la densità, la biomassa e la struttura delle popolazioni ittiche. Lo stato di salute di una popolazione dipende non solo dall'abbondanza numerica, ma anche da un corretto equilibrio tra individui di diversa età. La misura di densità delle diverse specie ittiche rappresenta infatti un indice della quantità di pesci presenti e confrontando tale indice in vari tratti è possibile stabilire dove il numero di pesci è adeguato alle potenzialità ambientali.

Le diatomee rappresentano la principale componente della biomassa bentonica dei corsi d'acqua; sono ritenute efficaci bioindicatori, in grado di fornire informazioni sullo stato complessivo delle acque fluviali, con particolare riferimento all'inquinamento organico ed ai fenomeni di eutrofizzazione e acidificazione; risultano inoltre sensibili alle variazioni naturali dei principali parametri abiotici.

L'analisi qualitativa della comunità macrobentonica è invece alla base del principio metodologico dell'IBE (Indice Biotico Esteso); la presenza/assenza di alcuni gruppi di macroinvertebrati,

nonché il numero complessivo di unità sistemiche che costituiscono la comunità macrobentonica, costituiscono una prima indicazione sullo stato di salute dell'ecosistema fluviale.

A tale indice, anche in relazione alle finalità di cui al paragrafo 2, è consigliabile affiancare le nuove determinazioni WFD-Compliant; in caso la sperimentazione abbia inizio prima della definizione, da parte ministeriale, delle condizioni di riferimento per i corpi idrici di interesse, e risultati dunque impossibile l'applicazione del metodo, si ritiene comunque utile che la sperimentazione preveda anche campionamenti quantitativi per stimare composizione e abbondanza tassonomica delle comunità di macroinvertebrati bentonici.

Le macrofite contribuiscono al funzionamento degli ecosistemi acquatici e dimostrano una certa sensibilità nei confronti dell'inquinamento: in particolare sono ottimi indicatori per alcuni tipi di inquinamento, come quello organico e da nutrienti.

Tali descrittori risultano inoltre influenzati, oltre che dalle caratteristiche qualitative di un corso d'acqua, anche dai parametri fisici, quali il regime idrico. Gli indici basati sull'uso di macrofite acquatiche forniscono quindi indicazioni complessive sulla qualità dell'acqua e sul livello di alterazione dei corpi idrici.

6.5. Modalità di monitoraggio

Per la misurazione dei descrittori idraulico-morfologici dovranno essere preventivamente selezionate alcune unità morfologiche delle tipologie risultate essere più rappresentative della composizione dell'intero tratto e all'interno di tali unità saranno fissati un numero adeguato di transeetti trasversali di misurazione. Per ciascuno dei parametri misurati sarà analizzata la variazione in funzione dei differenti scenari di portata previsti; tale analisi sarà estesa ai descrittori ecologici associati alle caratteristiche idrauliche-morfologiche dei corsi d'acqua che consentono di definire l'effettiva disponibilità di habitat fluviale per gli organismi acquatici. A tale scopo dovrà essere selezionata almeno una specie target rappresentativa per i tratti di indagine.

Per le misurazioni dei descrittori chimico-fisici si dovrà tener conto dei periodi più critici per l'ecosistema acquatico, cioè della magra invernale e di quella estiva. La termica delle acque in particolare dovrà essere monitorata nei momenti più estremi dal punto di vista climatico nel suo andamento orario e nell'arco di singole giornate tipo.

Una valutazione basata su descrittori biologici deve essere condotta ricordando che i tempi di risposta si misurano in anni (un monitoraggio sull'ittiofauna di tipo evolutivo non può essere effettuato in meno di 3 anni). Per quanto riguarda i macroinvertebrati e le diatomee i tempi di risposta sono certamente più brevi (pochi mesi), ma la stagionalità delle loro dinamiche suggerisce comunque un'attività di valenza almeno annuale. I descrittori dovranno essere valutati in modo comparativo, quindi le metodiche utilizzate dovranno essere assolutamente identiche nelle diverse indagini in termini di tipologia, livello di dettaglio, stagionalità ed eventuali condizioni al contorno che possono condizionarne i risultati.

6.6. Valutazione dello stato di fatto

È importante tener presente che una sperimentazione con finalità di tipo ecologico dovrà essere caratterizzata da un preciso quadro di riferimento ante-rilasci, così da misurare la differenza prodotta dai nuovi deflussi. A tale scopo, andrà preventivamente condotta un'attività atta a costruire un punto di riferimento (stato di fatto) per misurare comparativamente gli effetti prodotti da futuri rilasci incrementali.

Per ogni tratto fluviale in esame sarà pertanto necessaria una valutazione preliminare dei descrittori di cui è richiesto il monitoraggio durante le diverse fasi della sperimentazione ed in particolare:

- la caratterizzazione morfologica dell'habitat fluviale;
- l'individuazione delle criticità più significative presenti e che possono condizionare l'ecosistema;
- l'analisi della funzionalità fluviale.

A discrezione del Comitato di valutazione di cui al paragrafo 7.2, il Proponente potrà utilizzare per la determinazione dello stato di fatto eventuali studi svolti in anni precedenti.

7. Iter di approvazione del protocollo di sperimentazione

In via transitoria, fino all'emanazione del «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV», previsto dall'articolo 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA, l'iter di approva-

zione dei protocolli di sperimentazione sarà quello descritto di seguito.

7.1. Presentazione dell'istanza

Il Proponente dovrà inviare l'istanza di sperimentazione, completa di tutti i requisiti precisati nelle presenti Linee Guida, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - via Pola, 12/14 - 20124 Milano.

7.2. Comitato di valutazione dei progetti

Sarà cura della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile istituire un «Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione».

L'istituzione e la nomina dei componenti del Comitato saranno disciplinate da un successivo decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Il Comitato avrà il compito di svolgere l'istruttoria sui progetti pervenuti e avrà la facoltà di chiedere integrazioni al Proponente sulle base delle presenti Linee Guida. L'istruttoria si concluderà con l'espressione di un parere sull'ammissibilità del progetto, recante eventuali prescrizioni.

7.2.1. Gruppo di Lavoro tecnico

Per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un Gruppo di Lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con il compito di svolgere tutte le attività di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione.

Qualora si riscontrassero discrepanze tra le attività approvate con il protocollo di sperimentazione e quelle effettivamente svolte, il Gruppo di Lavoro avrà l'onere di segnalarle tempestivamente al Comitato che, in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà riservarsi la sospensione della sperimentazione *in itinere*.

7.3. Approvazione dei progetti di sperimentazione

I progetti di sperimentazione, sulla base dell'istruttoria del Comitato, saranno approvati con le relative prescrizioni, con decreto della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

8. Modalità di deroga al rilascio del DMV

Secondo quanto disposto dall'art. 35 delle NTA del PTUA, l'Autorità concedente può autorizzare deroghe per limitati e definiti periodi anche su richiesta del concessionario o, nel caso di derivazione ricadente in area protetta, dell'Ente gestore della stessa, in una serie di casi.

Tra i casi previsti rientrano anche le attività di sperimentazione: «In seguito a specifiche indagini, sperimentazioni e modellazioni, effettuate di concerto tra le Autorità concedenti ed i concessionari sull'intero corso d'acqua o su tratti di interesse, ed approvate dalla Giunta regionale, con lo scopo di verificare l'efficacia dei rilasci secondo le modalità previste dal Regolamento per la sperimentazione del DMV».

8.1. Deroga durante l'attività di sperimentazione

La semplice presentazione di un progetto di sperimentazione non comporterà alcuna deroga rispetto ai rilasci di portata di DMV.

Fino a quando l'istruttoria non sarà conclusa e la proposta di sperimentazione non sarà stata formalmente approvata, i concessionari dovranno pertanto provvedere ad assicurare il rilascio della portata di DMV prevista dalla normativa vigente. In tal senso rimarrà pertanto efficace l'obbligo per i concessionari all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV, secondo quanto disposto dalle direttive approvate con d.g.r. 8/6232 del 19 dicembre 2007.

In seguito all'emanazione del decreto regionale di approvazione del progetto di sperimentazione, durante ogni fase della stessa e per tutta la durata prevista dal protocollo di sperimentazione, i rilasci programmati assumeranno valore di deroga rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Comitato avrà comunque la facoltà di sospendere la sperimentazione, ordinando l'immediato ripristino delle condizioni di rilascio previste dalle norme vigenti, qualora, per effetto delle attività di sperimentazione, si verificassero palesi effetti dannosi sull'ambiente.

8.2. Deroga al termine della sperimentazione

Al termine della sperimentazione, sulla base delle risultanze della stessa, potrà essere attuata una variante al PTUA.

Il valore di Deflusso Minimo Vitale risultante dalla sperimentazione potrà essere alternativo a quello stabilito dalla normativa vigente. A ciò conseguirà la revisione dei relativi disciplinari di concessione da parte dell'Autorità concedente.

Le modalità con le quali verranno rese efficaci le nuove determinazioni delle portate di DMV verranno successivamente disciplinate in sede di «Regolamento regionale per la sperimentazione del DMV».

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080142)

D.d.s. 31 luglio 2008 - n. 8533

(4.0.0)

Interventi a favore delle nuove imprese cooperative (l.r. n. 21/2003, art. 5 comma 1, lettera a)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

- la legge regionale n. 21/2003 «Norme per la cooperazione in Lombardia»;

- la d.g.r. n. 19599 del 26 novembre 2004 «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (l.r. 21/03 art. 6). Attivazione del Fondo. Incarico a Finlombarda s.p.a.» con la quale la Regione:

- attiva il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative comprendente, tra l'altro, il Fondo di rotazione finalizzato al cofinanziamento di investimenti e fabbisogni finanziari, congiuntamente con intermediari finanziari convenzionati, anche nella forma tecnica della locazione finanziaria;
- affida a Finlombarda s.p.a. la gestione del Fondo;

- demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione dei criteri applicativi e della relativa modulistica;

- il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Cooperazione, Imprese Turistiche, Nuova Imprenditoria del 2 maggio 2005, n. 6442 con il quale:

- si approvavano i criteri e le procedure per la presentazione delle domande relative al Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative;
- si stabiliva nel 9 maggio 2005 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande;

- il decreto del direttore generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione del 14 settembre 2005, n. 13322 con il quale si nominava il Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 21/2003;

- il decreto della Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo della Imprenditorialità dell'8 febbraio 2008, n. 825 con il quale a seguito di avvenute variazioni organizzative all'interno della Direzione Industria, PMI e Cooperazione, si nominava il Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 21/2003;

Vista, altresì, la d.g.r. 20 dicembre 2006, n. 3867 con la quale:

- si attivano, in via sperimentale, interventi economici a favore di Nuove Imprese Cooperative (NIC), sotto forma di contributi a fondo perduto, per le spese di costituzione e avviamento e di cofinanziamento a tasso agevolato per investimenti e fabbisogni finanziari;

- si assicura la copertura finanziaria degli interventi mediante le risorse disponibili del Fondo di rotazione istituito ai sensi della d.g.r. n. 19599/2004;

- si demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione dei criteri applicativi e della relativa modulistica, nonché l'integrazione della convenzione stipulata con Finlombarda s.p.a. per la gestione della misura;

Richiamati:

- il decreto n. 7227 del 2 luglio 2007 del dirigente della Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione «Interventi a favore delle Nuove imprese cooperative (l.r. n. 21/2003, art. 5, comma 1, lett. a). Apertura dei termini per la presentazione delle domande», con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla delibera, sono stati approvati i criteri, le procedure e la moduli-

stica per la presentazione delle domande relative all'intervento a favore delle Nuove Imprese Cooperative;

– la lettera d'incarico del 21 novembre 2007 che integra la «Convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione di un fondo di rotazione, di un fondo di garanzia e di un fondo abbattimento tassi ai sensi dell'art. 6, comma 1 della l.r. 18 novembre 2003 n. 21 – Norme per la cooperazione in Lombardia» prot. n. 7388/RCC del 13 gennaio 2005 sottoscritta in data 20 dicembre 2004 con la quale si definiscono le modalità di gestione degli interventi relativi alle Nuove Imprese Cooperative;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in data 3 luglio 2008, con nota prot. n. 739, pervenuta in data 9 luglio 2008 n. prot. R1.2008.000.7890, ha comunicato di aver concluso l'istruttoria di n. 5 domande presentate dalla cooperativa di nuova costituzione proponendo un contributo a fondo perduto per complessivi € 18.916,65 ed un finanziamento a tasso agevolato per complessivi € 540.000,00, come risulta dall'allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che l'importo complessivo di € 558.916,65 riguardante gli interventi per le Nuove Imprese Cooperative trova copertura nella dotazione del «Fondo di sostegno al credito per le imprese cooperative» gestito da Finlombarda s.p.a.;

Preso atto del verbale della riunione del 10 luglio 2008 del Nucleo di Valutazione con il quale si esprime parere favorevole alla proposta di contributo a fondo perduto e di finanziamento alle Nuove Imprese Cooperative come risulta dall'allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che la concessione del finanziamento è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «*de minimis*», come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 397 del 28 dicembre 2006;

Ritenuto, al fine di accelerare i tempi di concessione dei finanziamenti, di autorizzare Finlombarda s.p.a. a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento degli interventi di cui al pre-

sente atto, come stabilito dalla vigente convenzione, ivi compreso l'acquisizione di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa beneficiaria, ai sensi della legge n. 445/2000, art. 47, riguardante l'effettuazione dell'investimento e il pagamento dei corrispettivi ai fornitori dei beni oggetto dell'investimento;

Vista la l.r. 36/2007 «Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa il contributo a fondo perduto di € 18.965,00 ed il finanziamento a tasso agevolato di € 540.000,00 alle Nuove Imprese Cooperative per complessivi € 558.916,65, così come risulta dall'allegato n. 1, parte integrante del presente atto;

2. di autorizzare Finlombarda s.p.a. a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento degli interventi di cui al presente atto come stabilito dalla vigente convenzione, ivi compreso l'acquisizione di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa beneficiaria ai sensi della legge n. 445/2000, art. 47 riguardante l'effettuazione dell'investimento ed il pagamento dei corrispettivi ai fornitori dei beni oggetto dell'investimento;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

Il dirigente: Marina Gori

ALLEGATO N. 1

Legge regionale n. 21/2003 – art. 5

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO A FAVORE DI COOPERATIVE DI NUOVA COSTITUZIONE

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI NUOVA COSTITUZIONE										
Id domanda	Ragione sociale	Comune	Prov.	Investim. presentato €	Agevolaz. richiesta €	Investim. ammesso €	Agevolaz. concessa €	Importo fondo rotazione 80% €	Contributo concesso €	De minimis
2530462	COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETÀ – CO.LA.SO.	via Circonvallazione, 26 24055 Cologno al Serio	BG	83.500,00	75.500,00	61.000,00	60.000,00	48.000,00	3.250,00	11.621,05
5744678	SAN MARCO – Cooperativa sociale	via Vicolo San Martino, 6 26100 Cremona	CR	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00	36.000,00	5.000,00	11.278,29
6089645	LA RUOTA – Cooperativa sociale	via Genova, 45 27100 Pavia	PV	21.370,00	20.000,00	21.370,00	20.000,00	16.000,00	3.836,25	6.626,60
6294119	FRATERNITÀ RISORSE – Cooperativa sociale	via Trepola, 195 25035 Ospitaletto	BS	109.000,00	109.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	11.957,87
5948658	PIEVE ECOENERGIA – Cooperativa agricola	via Marconi, 33 26042 Cingia de' Botti	CR	771.000,00	500.000,00	771.000,00	500.000,00	400.000,00	1.830,40	71.589,13
TOTALE				1.030.370,00	750.000,00	948.870,00	675.000,00	540.000,00	18.916,65	

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080143)

D.d.u.o. 18 luglio 2008 - n. 7951

(5.3.1)

Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. sita nei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e autorizzazione alla Società Sitindustrie International s.p.a. per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 avente per oggetto «Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica della d.g.r. n. 2838/2006»;

Atteso che parte dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., ubicata

sul territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), è parte di proprietà Sitindustrie s.p.a.;

Vista la nota agli atti regionali con prot. n. 7307 del 14 marzo 2008, con la quale la Società Sitindustrie s.p.a., con sede in Paderno Dugnano (MI) – via Cesare Beccaria, 14/b, ha trasmesso il Piano della Caratterizzazione dell'area posta sul territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI);

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 23 maggio 2008, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul «Piano della caratterizzazione» dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), presentato dalla Società Sitindustrie s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano, dell'ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale di Conferenza;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi del 23 maggio 2008, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto di approvare il Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e di autorizzare l'effettuazione degli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 del presente atto;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Visti la l.r. 16/96 in materia di dirigenza regionale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), presentato dalla Società Sitindustrie s.p.a., acquisito agli atti regionali con prot. n. 7307 del 14 marzo 2008, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 23 maggio 2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Bollate e Paderno Dugnano, all'ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano e alla Società Sitindustrie s.p.a.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario

(BUR20080144)

(5.3.1)

D.d.u.o. 18 luglio 2008 - n. 7959

Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. sita nei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e autorizzazione alla Società Eldap s.r.l. per la realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto l'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2007, n. 4033 avente per oggetto «Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica della d.g.r. n. 2838/2006»;

Atteso che parte dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., ubicata sul territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), è di proprietà di Eldap s.r.l.;

Vista la nota in atti regionali con prot. n. 33307 del 16 novembre 2007, con la quale la Società Eldap s.r.l. con sede in Milano – via Gaetano Crespi, 9/11, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione dell'area posta sul territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI);

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 23 maggio 2008, presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul «Piano della Caratterizzazione» dell'ex area industriale Tonolli s.p.a. posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), presentato dalla Società Eldap s.r.l., e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano, dell'ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale di Conferenza;

Ritenuto che il verbale della Conferenza di Servizi del 23 maggio 2008, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);

Ritenuto di approvare il Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI) e di autorizzare l'effettuazione degli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 del presente atto;

Acquisita in data 16 giugno 2008 con prot. n. 14812 la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi;

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Visti la l.r. 16/96 in materia di dirigenza regionale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il Piano della caratterizzazione dell'ex area industriale Tonolli s.p.a., posta nel territorio dei Comuni di Bollate e Paderno Dugnano (MI), presentato dalla Società Eldap s.r.l., acquisito agli atti regionali con prot. n. 33307 del 16 novembre 2007 con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 23 maggio 2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di autorizzare la realizzazione delle operazioni previste nel documento progettuale di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Bollate e Paderno Dugnano, all'ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano e alla Società Eldap s.r.l.;

4. di provvedere a pubblicare sui Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:
Gianni Ferrario

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080145)

(5.1.0)

D.d.u.o. 4 agosto 2008 - n. 8607

Approvazione del bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Visti:

– la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e che definisce gli obiettivi ambientali per migliorare i corpi idrici superficiali;

– la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, che prevede piani di gestione delle alluvioni fluviali per la mitigazione del rischio idraulico;

– l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale «Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura», sottoscritto in data 22 luglio 2004, da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Province di Milano, Varese e Como con i rispettivi ATO, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 78 amministrazioni comunali situate lungo il fiume Olona ed i torrenti Lura e Bozzente;

– l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale «Contratto di Fiume Seveso», sottoscritto in data 13 dicembre 2006, da Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Province di Milano e Como con i rispettivi ATO, Autorità di Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Parco Spina Verde - Como, Parco Nord Milano, Parco delle Groane, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Grugnotorto Villoresi e Parco Brughiera Briantea e 46 amministrazioni comunali situate lungo il fiume Seveso;

Considerato che:

– tra i principali obiettivi strategici dei Contratti di Fiume vi sono la riduzione del rischio idraulico, la riduzione dell'inquinamento delle acque, nonché la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici afferenti ai corridoi fluviali;

– le Direzioni Generali Territorio e Urbanistica e Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, ritengono che tali obiettivi possono essere meglio raggiunti favorendo tra l'altro progetti integrati di intervento che abbiano come scopo la riduzione dei rischi, il miglioramento della qualità delle acque e la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'ambito fluviale;

– gli obiettivi di cui sopra si raggiungono anche promuovendo il coordinamento delle iniziative locali in un'ottica condivisa a livello di bacino;

– la predisposizione di un bando interdirezionale per interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale dell'ambito fluviale, relativo alle aree dei comuni che hanno sottoscritto i Contratti di Fiume Olona-Bozzente-Lura e Seveso permette di meglio raggiungere gli obiettivi di cui sopra;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 24 luglio 2008, n. 7746, con la quale:

– sono stati approvati i criteri del bando relativo ad interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume Seveso ed Olona, Bozzente e Lura;

– è stato approvato un finanziamento complessivo per il bando di € 4.000.000,00;

– è stata demandata l'approvazione del bando e gli adempimenti ad esso collegati al Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, in accordo con la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Visto il bando relativo ad interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume Seveso ed Olona, Bozzente e Lura, di cui all'allegato A, e della relativa documentazione, di cui agli allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Acquisito l'assenso della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che cofinanzia il bando;

Richiamati gli obiettivi operativi:

– 6.4.6.3 «Recupero territoriale dei corsi d'acqua nelle aree più densamente urbanizzate della regione: AQST Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura; AQST Contratto di Fiume Seveso; AQST Valle Olona; AQST Dalmine/Zingonia; AdP Arno-Rile-Tenore»;

– 6.5.2.8 «Interventi strutturali per la difesa del territorio e di riqualificazione fluviale»;

Vista la l.r. 7 Luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il bando relativo ad interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume Seveso ed Olona, Bozzente e Lura, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare la massima diffusione al presente bando attraverso i canali più idonei per favorire l'informazione e la partecipazione degli Enti locali;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Dario Fossati

ALLEGATO 1

Bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

1. Finalità e risorse

Regione Lombardia finanzia interventi di riqualificazione fluviale, in versione di progetto definitivo (o esecutivo), secondo quanto previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in riferimento agli obiettivi sottoscritti nei «Contratti di Fiume» dei bacini idrografici «Seveso» e «Olona-Bozzente-Lura», Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale che intendono attuare interventi integrati di riqualificazione dei bacini, finalizzati alla:

- riqualificazione paesaggistico-ambientale del bacino fluviale, a cominciare dal fiume e delle sue aree di pertinenza;
- valorizzazione del paesaggio fluviale dell'Olona, del Bozzente, del Lura e del Seveso;
- miglioramento della qualità delle acque;
- sicurezza idraulica.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a:
€ 4.000.000,00 (1).

Tali risorse potranno essere incrementate da eventuali aggiunte di ulteriori fondi regionali e/o dal riutilizzo di fondi provenienti dalle economie dei progetti finanziati o da rinunce da parte dei beneficiari.

(1) Come da d.g.r. n. 7746 approvata in data 24 luglio 2008.

2. Requisiti della progettazione

La progettazione degli interventi deve prevedere l'integrazione degli aspetti ambientali, in quanto l'inquinamento del fiume e la qualità paesistico-ambientale del bacino dipendono da una molteplicità di fattori che vanno governati in modo integrato, al fine di intervenire sull'insieme delle pressioni generate dal sistema insediativo.

Le scelte progettuali, condotte secondo le Linee Guida (Allegato 1), dovranno essere orientate a concorrere alla riqualificazione dell'intero bacino fluviale, in un processo di miglioramento multi-obiettivo, che non si limiti a risolvere un problema a carattere locale del corso d'acqua e delle aree circostanti, ma porti benefici anche nelle aree a valle, diminuendo le portate, favorendo la regimazione della sedimentazione di materiale, migliorando la qualità dei sedimenti e la capacità di autodepurazione del fiume e contribuendo, più in generale, al miglioramento della qualità delle acque all'interno di un processo di riequilibrio insediativo.

In particolare gli interventi dovranno essere ricondotti alle seguenti categorie:

1. interventi di miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale del bacino fluviale valorizzando il riconoscimento identitario delle valli fluviali;
2. interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e morfologica dei corridoi fluviali;
3. interventi di miglioramento della qualità delle acque;

4. interventi di manutenzione delle aree boschive per impedire il degrado delle sponde;
5. interventi di miglioramento delle condizioni vegetazionali nell'area di pertinenza del corso d'acqua.

Per ogni intervento si dovrà tener conto delle basi conoscitive di tipo ambientale ed idrologico-idraulico e degli indirizzi di inversione della tendenza al degrado paesaggistico-ambientale, affinché il progetto acquisisca una valenza significativa e propositiva anche in relazione ai sistemi insediativi in cui si inserisce.

La progettazione deve comunque essere compatibile con le analisi idrauliche e le indicazioni tecniche degli «Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona» dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (2) e coerente con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel PTUA e nei Piani d'Ambito o loro stralci.

(2) Si fa riferimento agli «Studi di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito idrografico di pianura Lambro-Olona» dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvati con deliberazione n. 12 del 18 marzo 2008, di cui si può richiedere copia dei dati conoscitivi su CD-ROM presso la U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio.

3. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio - Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

4. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di ammissione al bando, in forma singola o associata:

- tutte le 122 Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto i «Contratti di Fiume» dei bacini «Seveso» e «Olona-Bozzente-Lura» (3);
- i seguenti Enti, per progetti che ricadono nell'ambito del territorio dei Comuni che hanno sottoscritto i «Contratti di Fiume» dei bacini «Seveso» e «Olona-Bozzente-Lura»:
 - a) gli Enti gestori di aree protette (Parchi e PLIS);
 - b) le associazioni di Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Bonifica;
 - c) le Province di Como, Milano, Monza-Brianza e Varese.

Nel caso di associazioni di enti dovrà essere scelto un Ente capofila che curerà la parte amministrativa e gestionale dell'intervento. Altri soggetti (ad esempio privati, società, etc.) possono solo partecipare e/o cofinanziare la proposta progettuale presentata da uno dei richiedenti sopra indicati.

(3) Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Arosio, Barlassina, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bovisio Masciago, Bregnano, Brenna, Bresso, Bulgarograsso, Busto Arsizio, Cabiate, Cadorago, Cagno, Cairate, Canegrate, Cantello, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carnago, Carugo, Caronno Pertusella, Casnate con Besnate, Cassano Magnano, Cassina Rizzardi, Castellanza, Castelnuovo Bozzente, Castiglione Olona, Cavalasca, Cermenate, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cislago, Clivio, Como, Cormano, Cucciago, Cusano Milanino, Fagnano Olona, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gazzada Schianno, Gerenzano, Gironico, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Grandate, Guanzate, Induno Olona, Inverigo, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lipomo, Locate Varesino, Lonate Cèpino, Lomazzo, Lozza, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Luisago, Malnate, Mariano Comense, Marnate, Meda, Melegnano, Milano, Montano Lucino, Montorfano, Morazzone, Mozzate, Nerviano, Novedrate, Olgiate Comasco, Olgiate Olona, Oltrona di San Mamette, Origgio, Orsenigo, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Roderò, Rovellasca, Rovello Porro, Saltrio, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, Saronno, Senna Comasco, Seveso, Solbiate Olona, Tradate, Uboldo, Ugiate Trevano, Valganna, Valmorea, Vanzago, Varedo, Varese, Veduggio, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano, Vertemate con Minoprio e Villa Guardia.

5. Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili al finanziamento sono quelli di «riqualificazione/rinaturazione fluviale» così come indicati al punto 2 e descritti nei documenti citati nelle Linee Guida (Allegato 1).

Gli interventi che non rientrano in tali categorie non sono ammessi al finanziamento, ed in particolare sono esclusi:

- realizzazioni o manutenzioni stradali,

- acquisto di beni immobili e di terreni (ad esclusione degli espropri per la realizzazione dell'intervento),
- arredi (ad esclusione di arredo urbano per la riqualificazione dell'area, per un massimo del 10% dei lavori previsti),
- acquisto di mezzi mobili,
- piste ciclabili, se non inserite in interventi integrati di valorizzazione e salvaguardia idraulica.

6. Condizioni di ammissibilità

I progetti saranno ammessi alla fase di valutazione solo se risponderanno alle seguenti condizioni:

- coerenza con le finalità del bando (punto 1) e dei requisiti della progettazione (punto 2);
- appartenenza del proponente ad una delle Amministrazioni sopra elencate;
- localizzazione dell'intervento proposto all'interno del territorio comunale dei Comuni che hanno sottoscritto i Contratti di Fiume del Seveso e del Olona, Bozzente e Lura, di cui al punto 4;
- presentazione di progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e degli artt. da 25 a 34 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni, oppure esecutivo. Il progetto deve indicare chiaramente le categorie di intervento (come definite al punto 2) oggetto della proposta. Le spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo - compresi IVA e oneri previdenziali, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, incentivi art. 92, comma 5, d.lgs. 163/06) non devono superare il 12% dell'importo del finanziamento richiesto. Qualora tale percentuale dovesse essere stimata in misura superiore, dovrà essere allegata al progetto una relazione che motivi tale maggiore spesa. La congruità dei costi progettuali deve essere coerente con i prezzi regionali; il controllo, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., verrà effettuato dalle Sedi Territoriali Regionali per gli interventi sopra i 300.000,00 euro di lavori, mentre per quelli di costo inferiore è necessaria una dichiarazione di rispetto di tali costi da parte del R.U.P.;
- approvazione del progetto definitivo (o esecutivo) da parte dell'Ente proponente previa acquisizione delle relative autorizzazioni e nulla osta degli Enti competenti. In caso l'autorizzazione richiedesse tempi lunghi, può valere la richiesta di autorizzazione inoltrata all'Ente competente; si provvederà in tal caso ad un'ammissione provvisoria, che verrà resa definitiva nel momento in cui sarà trasmessa tale autorizzazione;
- dichiarazione di disponibilità pubblica dei terreni o di avere avviato le procedure per la messa a disposizione dei terreni interessati dal progetto;
- valutazione di compatibilità idraulica del progetto con gli Studi di fattibilità dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e di coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del PTUA e dei Piani d'Ambito (4);
- dichiarazione di non avere beneficiato di altri contributi regionali per l'intervento proposto, ad eccezione di eventuali contributi per la progettazione;
- cofinanziamento da parte del richiedente di un minimo del 10% dell'importo richiesto;
- importo massimo del contributo regionale richiesto pari ad € 500.000,00.

(4) La verifica di compatibilità idraulica da parte dell'Autorità competente (Sedi Territoriali di Regione Lombardia, Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche (per la Provincia di Milano), Agenzia interregionale per il Po (per il Fiume Olona) o Comune (per il reticolo minore).

7. Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere:

- presentate entro il 5 febbraio 2009, utilizzando il modello, di cui all'allegato 2, in originale o in copia conforme e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente;
- corredate da tutta la documentazione prevista al successivo punto 8;
- indirizzate alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio - via Sasseti 32/2 - 20124 Milano;

- consegnate presso il protocollo generale della Regione, in via Taramelli 20 o in via Pirelli 12, o presso gli sportelli del protocollo federato presente nelle sedi territoriali regionali (gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.regione.lombardia.it), oppure spedite via posta o corriere alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio – via Sasseti 32/2 – 20124 Milano.

Le domande e la documentazione richiesta, adeguatamente sigillate, dovranno recare in evidenza sul plico la dizione «Bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei bacini del Seveso e dell'Olonza, Bozzente e Lura – NON APRIRE» e dovranno essere accompagnate da lettera di trasmissione del progetto che sarà protocollata alla presentazione o al ricevimento.

Le domande consegnate al protocollo regionale oltre i tempi previsti di presentazione saranno considerate irricevibili; per i plichi spediti via posta o corriere farà fede la data del timbro di invio.

8. Documentazione da presentare

La domanda di partecipazione al bando dovrà contenere la seguente documentazione:

- modulo di domanda di partecipazione al bando (Allegato 2);
- documentazione completa relativa al progetto definitivo, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo (o esecutivo) da parte dell'Ente competente;
- autorizzazioni e nulla osta degli Enti competenti;
- dichiarazione del R.U.P. di rispetto del tariffario regionale per i costi di progetto, per interventi sotto i 300.000 euro di lavori;
- dichiarazione dei contributi propri o altrui (privati, provinciali, statali, comunitari od altro) per l'intervento, uguali o superiori al 10%; dichiarazione di assenza di altri contributi regionali;
- dichiarazione di disponibilità delle aree o copia dell'avvio delle procedure per la messa a disposizione dei terreni interessati dal progetto;
- dichiarazione di coerenza dell'intervento con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

In mancanza di autenticazione della firma, dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità del legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Nel caso di associazione di Enti, l'Ente capofila dovrà inoltre presentare copia di accordo sottoscritto con tutti gli altri Enti partecipanti.

9. Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione dei progetti

La verifica di ammissibilità dei progetti presentati sarà effettuata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio secondo i requisiti stabiliti al punto 6. Nel caso si ritenesse necessario, la Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio si riserva il diritto di richiedere via fax al richiedente chiarimenti o documenti integrativi, che dovranno essere trasmessi entro 15 giorni dalla richiesta; in caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

La valutazione dei progetti ammissibili verrà effettuata da apposita Commissione interdirezionale, formata da tecnici esperti nelle tematiche e nella valutazione dei progetti e costituita mediante decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, in accordo con il Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Ai progetti verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

- proposta progettuale con interventi multiobiettivo, di cui alle categorie elencate al precedente punto 2: fino a 5 punti;
- cofinanziamento dell'intervento maggiore del 10%: fino a 5 punti;
- proposta presentata da associazione di Comuni e/o altri Enti: fino a 3 punti;
- possibilità di fruizione pubblica delle aree dopo l'intervento e contenuti educativi e culturali del progetto: 2 punti.

Nel caso in cui l'Ente richiedente non abbia ottemperato agli impegni assunti nell'ambito dei Contratti di Fiume, il punteggio così ottenuto sarà diminuito del 20%. Se si tratta di associazioni di Comuni e/o Enti, la diminuzione del punteggio del 20% sarà applicata solo se la maggioranza dei richiedenti non abbia ottemperato agli impegni previsti.

Le attività amministrative relative all'ammissione ed alla valutazione dei progetti avverranno nei 2 mesi successivi alla chiusura del bando. Al termine delle attività della Commissione interdirezionale, verrà stilata una graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento, che sarà approvata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, in accordo con il Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

10. Comunicazione delle graduatorie

La graduatoria definitiva delle proposte progettuali ritenute ammissibili al finanziamento sarà pubblicata sul sito di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia entro 3 mesi dalla chiusura del bando. I richiedenti che otterranno il finanziamento, saranno avvisati con lettera raccomandata. I richiedenti la cui proposta sarà ritenuta ammissibile ma non immediatamente finanziabile, rimarranno in graduatoria e potranno ottenere in seguito il finanziamento richiesto, mediante il riutilizzo di fondi provenienti dalle economie dei progetti finanziati o da rinunce da parte dei beneficiari o da eventuali ulteriori finanziamenti regionali.

11. Obblighi dei beneficiari

I soggetti ammessi a finanziamento dovranno sottoscrivere una Convenzione con la Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio, secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2007, n. 4369, in qualità di enti attuatori degli interventi. Tale Convenzione stabilisce gli obblighi del beneficiario, le spese tecniche ammissibili, le modalità di erogazione del finanziamento, i tempi di attuazione dell'intervento, il trattamento dei dati personali, etc.

Il beneficiario, che a seguito di invito a presentarsi per la sottoscrizione della Convenzione, non si dovesse presentare, verrà difidato a farlo, pena la revoca del contributo, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di rinuncia, il beneficiario deve darne immediata comunicazione con raccomandata A.R. alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio e, se sono stati già erogati finanziamenti, restituire quanto non ancora utilizzato.

12. Controlli e revoche

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio si riserva di effettuare controlli in corso d'opera, tramite propri funzionari, per verificare l'esatta attuazione di quanto previsto nel progetto approvato al richiedente.

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio si riserva inoltre di revocare con decreto il finanziamento nel caso in cui la progettazione esecutiva od eventuali varianti non risultino conformi, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto previsto nella progettazione definitiva ammessa al finanziamento.

13. Attività di comunicazione

Il richiedente può disporre nell'ambito del finanziamento ottenuto di un massimo del 3% sul totale lavori da utilizzare per la comunicazione e la pubblicizzazione dell'intervento, mediante cartellonistica, brochure, filmati, etc.

Regione Lombardia si riserva di chiedere all'Ente la documentazione fotografica della situazione delle aree prima, durante e dopo l'intervento, e l'eventuale pubblicazione di tali dati a scopo divulgativo.

14. Informazioni

Per informazioni di carattere generale:

- telefonare al Call Center di Regione Lombardia (da lunedì a sabato, dalle 8.00 alle 20.00) ai seguenti numeri:
 - **840.00.00.01**, per chi chiama dalla Lombardia con telefono fisso (uno scatto alla risposta),

- **02/69967.001** per chi chiama da cellulare o da fuori regione;

- consultare i siti internet www.regione.lombardia.it, www.ors.regione.lombardia.it, www.contrattidifiume.it
- rivolgersi direttamente ai seguenti **sportelli di SpazioRegione**:

MILANO	via Taramelli, 20 via Filzi, 22
BERGAMO	via XX Settembre, 18/A
BRESCIA	via Dalmazia, 92/94
COMO	via Einaudi, 1
LECCO	c.so Promessi Sposi, 132
LEGNANO	via F. Cavallotti, 11/13C
LODI	via Hausmann, 7
MANTOVA	c.so Vittorio Emanuele, 57
MONZA	p.za Cambiaghi, 3
PAVIA	v.le Cesare Battisti, 150
SONDRIO	via del Gesù, 17
VARESE	v.le Belforte, 22

Per informazioni tecniche:

Rivolgersi direttamente alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio ai seguenti numeri telefonici: 02-67654690, 02/67654177, 02/67657020, 02/67652950.

ALLEGATO 1: Linee guida

Bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

Coerentemente con le finalità dei Contratti di Fiume «Olona - Bozzente - Lura» e «Seveso» è stato realizzato il bando per interventi di riqualificazione fluviale, del quale le presenti «Linee guida» sono parte integrante.

La filosofia che dovrà animare la progettazione degli interventi dovrà essere quella di contribuire a riqualificare il corso d'acqua e le sue aree di pertinenza, in un processo di miglioramento multi-obiettivo, che non abbia come unico risultato la soluzione di un problema a carattere locale, ma che, al contrario, vada nella direzione di concorrere alla riqualificazione dell'intero sottobacino fluviale: unico approccio valido rimane infatti quello che affronta le problematiche a scala di bacino, uscendo dal particolare e tenendo conto di tutti i delicati equilibri delle componenti territoriali che si susseguono da monte verso valle lungo il corso d'acqua.

Come indicato nel Bando, per ogni intervento, che sia in alveo o nelle aree di pertinenza fluviale, oltre alle basi conoscitive di tipo ambientale e idrologico-idraulico, sarà necessario approfondire le tematiche paesaggistiche; in tal modo il progetto che ne deriverà potrà acquisire una valenza significativa e propositiva anche in relazione allo scenario ambientale-paesaggistico-urbanistico-territoriale.

Caratteristica fondamentale dell'intervento dovrà essere la sua multisettorialità, che, come indicato nel Bando, verrà premiata tenendo presente la provata efficacia nel raggiungere più obiettivi quali:

1. il miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale del bacino fluviale valorizzando il riconoscimento identitario delle valli fluviali;
2. il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica e morfologica dei corridoi fluviali;
3. il miglioramento della qualità delle acque;
4. la manutenzione delle aree boschive per impedire il degrado delle sponde;
5. il miglioramento delle condizioni vegetazionali nell'area di pertinenza del corso d'acqua.

Il quadro di riferimento è rappresentato dai risultati di tutti gli studi esistenti sulla riqualificazione fluviale: oltre agli studi IReR (vedi la «Documentazione di riferimento») sull'intera area ad elevato rischio di crisi ambientale dei bacini di Lambro-Seveso e Olona, fino ai più recenti approfondimenti e casi-studio del CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (vedi la «Documentazione di riferimento»). In linea con le definizioni adottate dal CIRF, per interventi di riqualificazione fluviale si in-

tendono tutte quelle le attività volte alla modifica dell'assetto ecologico-ambientale, di quello fisico-idraulico e di quello normativo e amministrativo-istituzionale finalizzate a soddisfare in modo sostenibile i molteplici obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale.

Si fa inoltre riferimento ai principi generali già dettati in differenti linee guida, quali le «Linee guida per interventi di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua» della Provincia di Milano e nel «Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» di Regione Lombardia, e cioè che gli interventi di difesa attiva o passiva, dovranno comunque privilegiare, ove possibile, tali tecniche. Come comunque sottolineato anche dai principali testi sull'ingegneria naturalistica, nonostante gli indiscussi vantaggi offerti da questa tecnica, essa non è ovunque applicabile.

Nel caso specifico, Olona, Bozzente, Lura e Seveso, corrono per lunghi tratti attraverso aree densamente urbanizzate, soprattutto nella loro porzione meridionale, dove il problema degli allagamenti è più grave. Per mitigare ciò sarà necessario cercare di agire a livello di bacino, cercando di ridurre l'entità del problema a partire da monte, verificando la congruità delle opere esistenti, effettuando idonei adeguamenti o, se necessario, eliminando completamente le eventuali vetuste opere, non più idonee e quindi dannose. Nelle aree extraurbane, poste più a nord, si valuterà anche la possibilità di lasciare libero il corso d'acqua di uscire dagli argini in aree non sensibili, in modo tale da ridurre i problemi di esondazione a valle.

Assunto fondamentale deve essere quello di concepire le opere di difesa idraulica ed ogni altro intervento in modo non solo da ridurre l'impatto ma, se possibile, da costituire anch'esse un elemento generativo di valenze ecosistemiche e paesistiche. Ogni opera, quand'anche fosse costruita con materiali naturali, può limitare in modo anche significativo la dinamica geomorfologica e costituire un elemento estraneo al sistema. Da questo punto di vista trovano interessante applicazione quegli interventi che danno «una spinta» alla natura per rimodellarsi nella direzione compatibile con le esigenze di difesa idraulica, quali ad es. quelli dell'ingegneria naturalistica vera, che affidino cioè il più possibile alla vegetazione il ruolo consolidante effettivo, i materiali morti devono svolgere cioè un ruolo protettivo temporaneo, nell'attesa che la vegetazione si affermi.

Le tipologie di interventi finanziabili sono diversamente articolabili in base ai caratteri propri dei sistemi territoriali di appartenenza: il rispetto dei caratteri identitari dei diversi sistemi paesistico-ambientali e delle reti ecosistemiche di riferimento dovrà essere una caratteristica peculiare dei progetti, unitamente alla rispondenza agli obiettivi strategici di sistema.

Le tipologie di intervento potranno essere distinte in base all'ambito spaziale di riferimento: potranno insistere direttamente sull'alveo fluviale (del corso d'acqua principale o di un affluente), o sulla fascia di pertinenza fluviale, oppure estendersi ad un'area ancora più vasta.

Un progetto integrato di riqualificazione sarà comunque un progetto complesso in cui saranno presenti diverse tipologie di intervento fra loro integrate.

Documentazione di riferimento per la progettazione

Le possibili tipologie di intervento potranno essere individuate con l'aiuto dei seguenti riferimenti:

- AA.VV. (1995) - Bonifica, riconversione e valorizzazione ambientale del bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona. Linee orientative per un progetto integrato, Urbanistica Quaderni 2 - IReR Lombardia - INU
- AA.VV. (1996) - Risanamento dell'area ad alto rischio di crisi ambientale dei bacini dei fiumi Lambro Seveso Olona - Istruttoria per l'individuazione di progetti pilota attuabili a breve e di strumenti sperimentali di documentazione e gestione. IReR Lombardia
- AA.VV. (1998) - Il sistema fluviale del Lambro. Un patrimonio da valorizzare per uno sviluppo ad alta qualità ambientale - vol. I - Un patrimonio da valorizzare per uno sviluppo ad alta qualità ambientale; vol. II - Contributi specifici e integrativi su aspetti idraulici e ambientali - IReR Lombardia
- AA.VV. (2000) - Lambro-Seveso-Olona. Tecniche e strumenti per la costruzione di un progetto integrato, IReR Lombardia - Sottobacino del Seveso
- AA.VV. (2001) - Scenari strategici di valorizzazione delle risorse

- idriche per la riqualificazione del sistema ambientale e territoriale del bacino del Seveso – IRER Lombardia
- AA. VV. (2005) – Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di ingegneria naturalistica. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dell'Economia e delle Finanze PODIS.
- Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale «Contratto di Fiume Olona» (2004). Sito web: http://www.ors.regione.lombardia.it/SIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?1586
- Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale «Contratto di Fiume Seveso» (2006) – D.g.r. n. 3793 del 13 dicembre 2006. Sito web: http://www.ors.regione.lombardia.it/SIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?1587
- Autorità di Bacino del Fiume Po (2006) – Direttiva per gli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI. Linee guida tecnico-procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione. Scaricabile dal sito web dell'Autorità di bacino del Fiume Po all'indirizzo: <http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Pianificazione/DeliberazionitecnicedelComitatoIstituzionale/artCat2006.309.1.200.1.1.html>
- Autorità di Bacino del Fiume Po (2003) – «Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito di pianura Lambro-Olona», approvato con deliberazione n. 12 del 18 marzo 2008, del quale si può richiedere copia su CD-ROM presso la U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio.
- Autorità di Bacino del Fiume Po – Progetto MANUMONT Piano direttore per la manutenzione del territorio collinare e montano (2007) – Scheda delle pratiche manutentive: manuali d'uso e di manutenzione (appendice 3). Sito web dal quale scaricare il documento finale: <http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/documento11703.html>
- CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (2006) «La riqualificazione fluviale in Italia» – Mazzanti editori
- Ercolini Michele (2006) «Dalle esigenze alle opportunità. La difesa idraulica fluviale occasione per un progetto di paesaggio terzo» – Firenze University Press
- Florineth Florin (2007) Pianta al posto del cemento: Manuale di ingegneria naturalistica e verde tecnico – Il verde editoriale
- Progetto LOTO – Landscape Opportunities – Interreg III B CADSES (Sito web: <http://www.loto-project.org/>)
- Progetto Urbem – Existing Urban River Rehabilitation Schemes – 5° Framework Programme (Sito web: <http://www.urbem.net/index.html>)
- Provincia di Como (2005) – Piano Territoriale di coordinamento provinciale (Sito web: http://www.provincia.como.it/provinciacomohome/int.jsp?_pageid=121,1152037)
- Provincia di Milano (2003) – «Quaderni del Piano Territoriale», «Linee guida per interventi di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua» – Guerini e Associati – vedi la ragionata e dettagliata bibliografia riportata nel testo.
- Provincia di Milano (2005) – Piano Territoriale di coordinamento provinciale. Sito web: http://www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/piano_territoriale/PTCP_vigente/
- Provincia di Milano e Società IRIS (2005) – Corso sulla riqualificazione dei corsi d'acqua e tecniche di ingegneria naturalistica: «Il caso studio del torrente Seveso in comune di Cusano Milanino» – Progetto pilota
- Provincia di Varese (2007) – Piano Territoriale di coordinamento provinciale. Sito web: <http://cartografia.provincia.va.it/>
- Regione Emilia Romagna, Regione del Veneto – «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica»
- Regione Lombardia (2000) – Direttiva «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» d.g.r. n. 7/48740 del 29 febbraio 2000. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 19 del 9 maggio 2000 (disponibile a richiesta presso la U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio o scaricabile dalla rete all'indirizzo <http://www.infopoint.it/burlnew/burl/ElencoBollettini.aspx>)
- Regione Lombardia – Progetto reti ecologiche nella pianura lombarda Documenti strategici per il PTR – Piano Territoriale Regionale (in particolare l'identificazione e caratterizzazione dei sistemi territoriali)
- Regione Lombardia (2006) – Il Piano di Tutela delle Acque regionale. In particolare l'art. 43 delle Norme «Interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi» vedi: http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?957
- allo scenario strategico per il sottobacino dell'Olona, Bozzente, Lura contenuto nel Dossier Olona 2004 scaricabile dal sito regionale ORS – PTUA – Allegato 18 – Il Contratto di Fiume http://www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?982
- 6.2 Dossier «Contratto di fiume Olona – Bozzente – Lura»
- Quaderno 2 – Primo quadro conoscitivo bacino Lambro-Olona e bacini Olona-Bozzente-Lura [370 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_60_All_Allegato.pdf
- Cartografia quaderno 2.zip [20.095 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_61_All_Allegato.pdf
- Quaderno 3 – Rapporto sul processo negoziale in corso: Primi elementi per la definizione e la condivisione di uno scenario strategico per la riqualificazione dei bacini [420 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_62_All_Allegato.pdf
- Cartografia quaderno 3.zip [4.217 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_63_All_Allegato.pdf
- Quaderno 4 – Rapporto sul processo negoziale in corso: I sistemi territoriali locali dei bacini: risorsa di riqualificazione all'interno dei corridoi fluviali multifunzionali [350 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_64_All_Allegato.pdf
- Cartografia quaderno 4.zip [3.898 Kb]: http://www.ors.regione.lombardia.it/publish_bin/C_2_ContentutoInformativo_967_ListaAllegati_Allegato_65_All_Allegato.pdf
- Regione Lombardia (2006) – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvato con d.g.r. n. 3910 del 27 dicembre 2006 (vedi in particolare l'Asse 2 «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale», che prevede tra gli obiettivi la realizzazione di sistemi verdi territoriali per conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio).
- Regione Lombardia (2006) – Il «Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali», in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 27/2004 e delle «Linee guida» approvate con d.g.r. n. 8/2512 del 11 marzo 2006.
- Regione Lombardia – Il Piano Paesaggistico Regionale (2008) (in particolare «Indirizzi di tutela» – Parte IV «Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado» e «Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del PTCP (BURL, 1° Supplemento Straordinario, del 22 gennaio 2008) D.g.r. 27 dicembre 2007 – n. 8/6421 (che aggiorna e sostituisce la precedente D.g.r. n. 6/47670 del 1999). Sito web: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/adl.ar/sa.link/c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia/GenDoc/PL_GenDoc_light_ptr,c=GenDoc,cid=1201390876876-628

ALLEGATO 2

Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione
del Territorio
via Sasseti 32/2
20124 Milano

Oggetto: **Domanda di partecipazione al Bando per il finanziamento di: Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura» (d.g.r. 24 luglio 2008 n. 7746)**

Il Sottoscritto
Legale rappresentante dell'Ente
Indirizzo (Ente) Prov.

Partita IVA / Codice Fiscale (Ente)

Elenco Enti locali partecipanti (nel caso di associazioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di depurazione e di bonifica)

.....

.....

.....

Chiede di partecipare:

al bando per il finanziamento di Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura» (d.g.r. del 24 luglio 2008 n. 7746) con il seguente progetto definitivo

Titolo progetto:

.....

.....

Localizzazione dell'intervento (Comune)

Importo totale del progetto:

Importo del contributo regionale richiesto:

Entità del cofinanziamento:

di cui fondi privati:

di cui fondi pubblici:

Responsabile unico del procedimento:

Tel. Fax

Indirizzo di posta elettronica

Dichiara che:

- il progetto è coerente con le finalità del Bando;
- l'Ente appartiene ad una delle Amministrazioni elencate al punto 4 del citato Bando;
- l'intervento proposto è localizzato nell'ambito territoriale dei Comuni di cui al punto 4.

Allega alla presente domanda:

- la documentazione completa relativa al progetto definitivo/ esecutivo, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- l'atto amministrativo di approvazione del progetto definitivo (o esecutivo) da parte dell'Ente competente;
- le autorizzazioni, i nulla osta e le valutazioni di compatibilità del progetto da parte degli Enti competenti;
- la dichiarazione del R.U.P. di rispetto del tariffario regionale per i costi di progetto, per interventi sotto i 300.000,00 euro di lavori;
- la dichiarazione dei contributi propri o altrui (privati, provinciali, statali, comunitari od altro) per l'intervento, uguali o superiori al 10% e la dichiarazione di assenza di altri contributi regionali;
- la dichiarazione di disponibilità pubblica delle aree o copia dell'avvio delle procedure per la messa a disposizione dei terreni interessati dal progetto;
- la dichiarazione di coerenza dell'intervento con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;
- copia dell'accordo tra gli Enti partecipanti (nel caso di partecipazione in forma associata), riportante l'individuazione del Capofila e la firma di tutte le parti.

Data:

Firma:

(La domanda, in mancanza di autenticazione della firma, dovrà avere allegata fotocopia della carta di identità del richiedente)